

N. 137-bis

ATTO DEL GOVERNO
SOTTOPOSTO A PARERE PARLAMENTARE

Schema di decreto legislativo concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata

*(Parere ai sensi dell'articolo 1, commi 2, quinto e sesto periodo, e 3,
della legge 26 novembre 2021, n. 206)*

(Trasmesso alla Presidenza del Senato il 2 ottobre 2024)



*Al Ministro
per i rapporti con il Parlamento*

DRP/II/XIX/D69/24

Roma, 2 ottobre 2024

Caro Presidente,

trasmetto, al fine dell'espressione del parere definitivo da parte delle Commissioni parlamentari competenti per materia e per i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, sesto periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206, lo schema di decreto legislativo, approvato in secondo esame preliminare dal Consiglio dei ministri il 27 settembre 2024, concernente disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» (atto Governo n. 137).

Cordialmente,

Sen. Luca Ciriani

Sen. Ignazio LA RUSSA
Presidente del Senato della Repubblica
ROMA

SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO RECANTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA».

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

INTRODUZIONE	2
ART. 1 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE	4
Comma 1	4
Comma 2	4
ART. 2 – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	4
ART. 3 – MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	5
Comma 1	7
Comma 2	12
Comma 3	20
Comma 4	21
Comma 5	24
Comma 6	25
Comma 7	32
Comma 8	35
ART. 4 – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	38
Comma 1	38
Comma 2	38
Comma 3	40
Comma 4	42
Comma 5	44
ART. 5 – MODIFICHE AL CODICE PENALE	47
ART. 6 – MODIFICHE A LEGGI SPECIALI	467
Comma 1	47
Comma 2	48
Comma 3	48
Comma 4	48



Comma 5	49
Comma 6	49
Comma 7	52
Comma 8	52
Comma 9	52
Comma 10.....	52
ART. 7 – DISPOSIZIONI TRANSITORIE.....	53
ART. 8 – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA	55

* * *

INTRODUZIONE

Il presente schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, col proposito di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente.

Lo schema di decreto legislativo è stato approvato in via preliminare dal Consiglio dei ministri in data 15 febbraio 2024; è stato trasmesso alla Presidenza del Senato il 6 marzo 2024 ed è stato assegnato alla 2a Commissione permanente (Giustizia) in sede consultiva e alla 5a Commissione permanente (Bilancio) in sede consultiva per i profili finanziari. In pari data è stato altresì trasmesso alla Camera dei Deputati e assegnato alla Commissione II Giustizia e alla Commissione V Bilancio e Tesoro.

La Commissione Bilancio del Senato della Repubblica ha espresso parere non ostativo il 10 aprile 2024; la Commissione Giustizia ha espresso favorevole con osservazioni in data 21 maggio 2024.

La Commissione V Bilancio e Tesoro della Camera dei Deputati ha espresso parere favorevole il 10 aprile 2024; la Commissione II Giustizia ha espresso parere favorevole con osservazioni il 6 agosto 2024.

Il nuovo impianto normativo si applica, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; alcune disposizioni, pertanto, non hanno ancora trovato applicazione o, comunque, la loro applicazione è stata numericamente limitata, così che i dati ad oggi raccolti non costituiscono un campione significativo. In considerazione di ciò, in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega. Al riguardo si evidenzia che la legge di delega 26 novembre 2021, n. 206 consente l'adozione, entro la data del 1° novembre 2024, di più decreti legislativi correttivi.

Il presente intervento correttivo, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile che hanno ispirato la novella, contribuendo a consolidare gli obiettivi PNRR già raggiunti e ad accelerare il raggiungimento di quelli da raggiungere.



Per quanto attiene, in particolare, al perimetro di riferimento del PNRR e più in particolare alle misure adottate al fine di soddisfare gli impegni assunti con la Commissione Europea in relazione alla riforma del processo civile, le modifiche finora esaminate confermano e in alcuni casi rafforzano infatti il soddisfacimento delle condizionalità e il conseguimento dei target di riduzione dei tempi e di abbattimento dell'arretrato innescati dalla riforma Cartabia. Il contributo ai sopra richiamati obiettivi è assicurato in particolare dai seguenti interventi:

- viene ulteriormente implementata nell'impianto normativo (risalente, nella sua struttura essenziale, al 1940 e all'intervento riformatore degli anni '90 del secolo scorso) la digitalizzazione del processo, semplificando gli adempimenti a carico delle parti e delle cancellerie ed eliminando adempimenti ormai anacronistici e privi di utilità;
- viene migliorata e semplificata la disciplina delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e ampliato l'uso di questo strumento;
- viene rivista la formulazione dell'art. 171-bis c.p.c., in modo da rendere più chiara la successione degli adempimenti posti a carico del giudice nella fase introduttiva del processo, per evitare che questo debba ritornare ad una fase precedente, in un'ottica di semplificazione e accelerazione delle attività giudiziarie;
- viene favorito e ampliato (nei limiti di quanto consentito dalla legge delega n. 206 del 2021) l'impiego del rito di cognizione semplificato, che consente una notevole riduzione dei tempi del processo;
- viene agevolato il recupero dei crediti attraverso il celere strumento del decreto ingiuntivo;
- viene estesa anche ai procedimenti già pendenti la possibilità di emettere ordinanze anticipatorie di accoglimento delle domande manifestamente fondate (art. 183-ter c.p.c.).

L'intervento, come si è detto, non apporta significative modifiche all'assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale. Esso quindi si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Sulla strada di una sempre più completa e integrale digitalizzazione del processo civile e di eliminazione di adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico, ad esempio, si è provveduto ad aggiornare le disposizioni che si rifacevano ad un ormai superato processo "analogico" e prevedevano il deposito di atti presso la cancelleria, la necessità, per l'avvocato, di eleggere domicilio in un comune situato nel circondario dell'ufficio giudiziario adito, la comunicazione o notificazione di atti e provvedimenti mediante deposito presso la cancelleria.

Il presente schema di decreto apporta modifiche al codice civile, al codice di procedura civile, alle relative disposizioni di attuazione e ad alcune leggi speciali, secondo le direttrici della legge delega che prevede e autorizza (articolo 1, comma lett. a)) il «coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega ... operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie».

Fatta questa premessa sulle linee generali che sono state seguite nell'elaborazione del decreto, che si compone di otto articoli, è possibile esaminare nel dettaglio le singole disposizioni.



ART. 1 – MODIFICHE AL CODICE CIVILE

L'articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al codice civile.

Comma 1

Il primo comma dispone l'abrogazione degli artt. 342-*bis* e 342-*ter*, che compongono il Titolo IX *bis* in materia di ordini di protezione contro gli abusi familiari: viene così sanato un difetto di coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473-*bis*.69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473-*bis*.70.

Comma 2

L'intervento incide sul secondo periodo del numero 6-*bis*) dell'art. 2690, primo comma – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda – sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Il riferimento alle trascrizioni eseguite «contro il convenuto» non era pertinente con la speciale ipotesi di revocazione della sentenza per contrarietà alla CEDU cui si riferisce la disposizione. Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell'articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex art. 395 c.p.c. e di opposizione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*.

ART. 2 – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 2 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Esso si compone di un unico comma, con il quale si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell'articolo 38 disp. att. c.c. che è innovatrice solo sul piano della tecnica redazionale, per maggior chiarezza del precetto: si è sostituito, infatti, il generico richiamo ai procedimenti in materia di famiglia per l'irrogazione di sanzioni in caso di inadempienze o violazioni con il puntuale richiamo alle nuove disposizioni che contemplano tali procedimenti, gli artt. 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile. L'articolo 38 disp. att. c.p.c., infatti, originariamente faceva riferimento ai procedimenti di cui all'articolo 709-*ter* c.p.c., le cui disposizioni con il d.lgs. n. 149 del 2022 sono state divise nei due articoli ora indicati. Del resto, la possibilità che il giudice adotti d'ufficio i provvedimenti sanzionatori previsti dall'articolo 473-*bis*.39 non esclude l'eventualità che l'adozione di tali provvedimenti sia richiesta dalla parte interessata, con autonomo ricorso.

ART. 3 – MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE



L'articolo 3 contiene gli interventi di maggiore portata, in quanto contempla le modifiche apportate al codice di procedura civile.

Va sin d'ora evidenziato che non si è ritenuto di accogliere l'osservazione formulata nel parere della Commissione Giustizia del Senato relativamente alla richiesta modifica dell'articolo 96. Nell'osservazione si chiede al Governo di valutare l'opportunità di "limitare l'operatività del quarto comma ai soli casi previsti dai primi due commi del citato articolo con esclusione del comma terzo, prevedendo che la sanzione, costituita dalla condanna al pagamento di una somma non inferiore ad euro 500 e non superiore ad euro 5.000, non segua in modo automatico alla soccombenza, previsione che andrebbe in modo irragionevole ad incidere sul diritto di difesa".

Si rileva, in proposito, che l'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 presuppone che sia stato pronunciato, dal giudice, il provvedimento di condanna al pagamento di una somma equitativamente determinata, previsto dal terzo comma del medesimo articolo. Tale provvedimento non è adottato in ogni ipotesi di soccombenza, ma si iscrive nell'ambito della responsabilità aggravata regolata dall'articolo 96 c.p.c. e presuppone che la parte soccombente abbia agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave, o abusando del processo (giurisprudenza costante; cfr. ad esempio Cass. n. 34693 del 2022; n. 20018 del 2020; n. 7901 del 2018; n. 12413 del 2016; n. 24546 del 2014; n. 27534 del 2014). La sua pronuncia da parte del giudice costituisce quindi una mera possibilità, ancorata alla ricorrenza di una condotta processuale connotata da mala fede, colpa grave o, secondo alcune pronunce, di "abuso del processo". L'applicazione del quarto comma dell'articolo 96 è quindi anch'essa sottoposta alla valutazione del giudice in ordine alla ricorrenza dei medesimi presupposti previsti per la condanna di cui al terzo comma. La disposizione in questione, pertanto, non è correlata in modo automatico alla mera soccombenza e presuppone la sussistenza dei medesimi requisiti previsti per la condanna di cui al comma terzo. Non si ravvisano quindi compromissioni del diritto di difesa.

Si aggiunge che la proposta risulterebbe in contrasto con la *ratio* deflattiva che ha ispirato il principio di delega di cui all'articolo 1, comma 21, lettera a) della legge n. 206 del 2021 ("prevedere il riconoscimento dell'Amministrazione della giustizia quale soggetto danneggiato nei casi di responsabilità aggravata e, conseguentemente, specifiche sanzioni a favore della cassa delle ammende") anche in ragione degli impegni assunti con l'Unione europea in sede di PNRR sul punto. Analoghe considerazioni valgono in relazione:

- alla proposta di operatività della sanzione solo in caso di effettivo pregiudizio per la controparte, atteso che la necessità di dimostrare tale pregiudizio non appare coerente con la devoluzione del pagamento alla Cassa delle ammende e si risolverebbe in un aggravio dei tempi processuali;
- alla proposta di riduzione dell'entità delle sanzioni, contrastante con lo scopo deflattivo e dissuasivo rispetto all' "abuso del processo" di cui si è detto.

Va ulteriormente evidenziato che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha, in premessa, segnalato l'opportunità:

- di verificare se sussista una criticità sotto il profilo dell'uguaglianza tra le parti e della possibile violazione del diritto di difesa dell'appellante nel disposto dell'articolo 283, secondo comma, c.p.c., che prevede la possibilità di concedere la sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza impugnata ma non quella di revocare la provvisoria esecuzione concessa;
- con riferimento all'articolo 349-*bis* c.p.c., di verificare se escludere che il primo sommario esame che il presidente svolge ai fini della valutazione in ordine alla nomina dell'istruttore



avvenga sulla base del solo atto di appello e non anche della comparsa di costituzione e risposta e che, conseguentemente, la discussione orale ai sensi dell'articolo 348-bis c.p.c. si svolga in base ad una cognizione soltanto parziale del giudizio di impugnazione;

- con riguardo all'articolo 473-bis.26 c.p.c., di intervenire al fine di escludere che la nomina di un esperto possa avvenire solo su richiesta congiunta dei genitori;
- di intervenire sull'articolo 5, comma 1, lettera e) del decreto legislativo n. 116 del 2017, recante la riforma della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace, al fine di prevedere l'ipotesi dell'incompatibilità per coloro che svolgono attività professionale contro le imprese di assicurazione e le banche.

Le proposte non possono essere recepite. Quanto alla segnalazione relativa all'articolo 283 c.p.c., la modifica non trova copertura nei criteri di delega; quanto agli articoli 349-bis e 348-bis c.p.c., si evidenzia che il vaglio del presidente è del tutto preliminare e non pregiudica il corretto svolgimento del processo né il diritto di difesa delle parti, tenuto conto che all'udienza fissata per la discussione orale le parti hanno ampie facoltà di difesa e che lo schema di decreto correttivo prevede anche che la causa possa essere trattenuta in decisione con i termini per conclusionali e repliche. Con riguardo alla segnalazione relativa all'articolo 473-bis.26, si sottolinea che la disposizione costituisce attuazione del criterio di delega contenuto nell'art. 1, comma 23, lettera ee), della legge n. 206 del 2021 nel quale è prevista "la facoltà per il giudice, anche relatore, su richiesta concorde di entrambe le parti, di nominare un professionista, scelto tra quelli iscritti nell'albo dei consulenti tecnici d'ufficio, ovvero anche al di fuori dell'albo in presenza di concorde richiesta delle parti, dotato di specifiche competenze in grado di coadiuvare il giudice per determinati interventi sul nucleo familiare, per superare i conflitti tra le parti, per fornire ausilio per i minori e per la ripresa o il miglioramento delle relazioni tra genitori e figli". La necessità della concorde richiesta delle parti è pertanto prevista dalla legge delega e non risulta possibile derogarvi. Da ultimo, la segnalazione relativa all'opportunità di intervenire sul decreto legislativo n. 116 del 2017 si riferisce a materia (riforma della magistratura onoraria) estranea rispetto alla delega contenuta nella legge n. 206 del 2021.

Si segnala inoltre che la Commissione Giustizia della Camera dei Deputati ha invitato il Governo a valutare l'opportunità di aggiungere un'ulteriore lettera all'articolo 3, comma 1, dello schema di decreto legislativo, al fine di integrare l'articolo 40 c.p.c., disciplinando la connessione tra processi assoggettati al nuovo rito di famiglia e i processi assoggettati ad altro rito (osservazione n. 2). Analoga esigenza è stata segnalata dal Senato nelle premesse del parere reso. In proposito si evidenzia che nella riforma si è ritenuto di dare continuità al consolidato orientamento del giudice di legittimità formatosi in caso di connessione tra cause assoggettate al rito famiglia e cause assoggettate al rito ordinario, orientamento che qualifica tale connessione come "debole" (cfr., *ex multis*, Cass. ordinanza n. 11964/2022 e sentenza n. 3316/2017, n. 11828/2009). L'esplicita previsione di un ulteriore principio che consenta la trattazione unitaria di tali procedimenti interverrebbe dunque su una situazione consolidata che allo stato non appare determinare dubbi interpretativi e consente la più sollecita e rapida trattazione dei procedimenti in materia di famiglia.

Infine, nelle premesse del parere reso dalla Commissione Giustizia del Senato, si chiede di valutare la promozione di una riforma della fase della decisione "prevedendo una struttura valevole sia per le cause di competenza monocratica sia per le cause di competenza collegiale". L'osservazione non può essere accolta in quanto non appare chiaro sotto quali aspetti l'attuale disciplina contrasti con i principi di concentrazione, immediatezza e semplificazione e quindi non è possibile valutare l'utilità, i contenuti e l'estensione dell'intervento richiesto e la sua compatibilità con i principi di delega.



Comma 1

Il comma 1 reca modifiche al libro I del codice di rito, relativo alle disposizioni generali.

Lettera a): viene modificato l'articolo 38 in modo da anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi dell'articolo 171-*bis* o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-*bis*, non oltre la prima udienza. In questo modo, si garantisce maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente: il rilievo in udienza avviene più di quattro mesi dopo l'introduzione della causa, e nella maggior parte dei casi rende necessario concedere alle parti un ulteriore termine per poter prendere posizione sul punto, con ulteriore dilazione del processo; il rilievo in sede di verifiche preliminari avviene invece circa due mesi dopo l'introduzione della causa e fa sì che le parti possano prendere posizione sul punto già con le memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter*, in modo che già alla prima udienza il giudice è posto in condizione di adottare il provvedimento e, se del caso, dichiarare la propria incompetenza. Il deposito delle memorie integrative, nelle quali le parti dovranno comunque svolgere per intero le proprie difese su tutto l'oggetto del procedimento, non è comunque superfluo, dal momento che ai sensi dell'articolo 50 in caso di tempestiva riassunzione la causa «prosegue» davanti al giudice competente, il quale quindi potrà immediatamente disporre la celebrazione della prima udienza sulla base delle allegazioni e delle deduzioni istruttorie svolte dalle parti nella fase svoltasi davanti al primo giudice. Recependo l'osservazione n. 1, formulata sul punto dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati, è stato specificato che, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-*bis*, l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 siano rilevate di ufficio non oltre la prima udienza, al fine di chiarire la disciplina applicabile ai riti che non prevedono l'adozione del decreto previsto dall'articolo 171-*bis* c.p.c.

Lettera b): con la disposizione in oggetto, in accoglimento tanto della indicazione della Commissione Giustizia del Senato quanto dell'osservazione n. 3 formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati in tema di regolamento di competenza, si è sostituito il termine di venti giorni previsto dall'ultimo comma dell'articolo 47 per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti con il più ampio termine di quaranta giorni. Trattasi del termine per repliche, che deve essere più ampio rispetto a quello (di venti giorni dall'ultima notificazione) previsto dal terzo comma per il deposito dell'istanza e dei documenti, per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo telematico.

Lettera c): con disposizione di mero coordinamento normativo, viene espunto dall'articolo 50-*bis*, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, il riferimento ai procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in materia di azioni di classe. Tale norma è stata infatti abrogata dall'art. 5, comma 1, della legge 12 aprile 2019, n. 31, a decorrere dal 19 maggio 2021, e le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all'interno del codice di procedura civile – sono attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-*bis*.

Lettera d): all'articolo 52, relativo alla ricsuzione del giudice, viene espunto il riferimento al «deposito in cancelleria» del ricorso, in linea, come si accennava in premessa, con l'ormai completa digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.

Lettera e): all'elenco previsto dall'articolo 70 che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d'ufficio è aggiunto il numero 3-*bis*) relativo alle



«cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori», in ossequio ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996, secondo cui il pubblico ministero è parte necessaria, oltre che nei procedimenti di separazione e divorzio, anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”».

Lettera f): viene espunto dall'articolo 101, secondo comma, il riferimento al deposito delle memorie «in cancelleria», in coerenza con la digitalizzazione del processo civile.

Lettera g) in parziale accoglimento delle osservazioni della Commissione Giustizia del Senato e della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (n. 4) si è adeguata la previsione relativa al giuramento del traduttore di cui all'articolo 123 alla facoltà, prevista per il consulente tecnico di ufficio dall'articolo 193, di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il giuramento. Non si è ritenuto di incidere sulla disposizione dell'articolo 122 (relativa all'interprete) trattandosi di attività da prestare necessariamente in udienza, preceduta dal giuramento.

Lettera g): all'articolo 125 viene meno il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta.

Le lettere h) e i) intervengono sulla disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza. In particolare, la portata applicativa dell'articolo 127-ter è chiarita dall'inserimento di tre previsioni aggiuntive nel primo, nel secondo e nel quinto comma della disposizione citata, nonché di un secondo periodo nel primo comma dell'articolo 128.

L'intervento correttivo si propone di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice. La scelta è caduta su una soluzione mediana che, per un verso, valorizza l'impiego virtuoso della disposizione di cui all'art. 127-ter c.p.c. tutte le volte in cui la trattazione della causa in udienza appesantisce senza una concreta utilità la singola vicenda processuale e, più in generale, la gestione delle udienze e del ruolo del giudice; per altro verso, è chiarito che la trattazione in udienza è obbligatoria e, dunque, insostituibile, nei casi in cui l'effettiva interlocuzione tra le parti e delle parti col giudice risulta necessaria – specialmente in presenza di un'espressa previsione di legge (artt. 117, 185 e 185-bis) – alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite. Il fatto che, ai sensi delle disposizioni ora indicate, il giudice possa disporre in ogni momento la presenza personale delle parti costituisce peraltro una delle principali espressioni del potere generale del giudice di direzione del processo, previsto in via generale dall'articolo 175 del codice di procedura civile. In questa ottica, si è ritenuto opportuno ribadire tale facoltà che non è superata dai principi di delega della legge n. 206 del 2021, che con essa devono essere armonizzati. Si è poi voluto dare prevalenza, in nome delle garanzie e del diritto di difesa, all'interesse alla base della previsione di cui all'articolo 128 secondo cui l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità, prevedendo esplicitamente la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta (di grande utilità nei casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse) ma disponendo che in questo caso sia sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta). Per quanto concerne, più nel dettaglio, il rito del lavoro, per il quale una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 osterebbe alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, si è scelto di considerare, in senso contrario, il dato



esperienziale in base al quale l'udienza di cui all'art. 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l'intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni di cui si è detto troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisorio. Infine, si è risolta l'inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

Non si è viceversa ritenuto necessario apportare un'ulteriore correzione volta a prevedere che nel revocare il provvedimento che ordina la trattazione scritta il giudice possa disporre che l'udienza si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza, in quanto si è ritenuto che tale possibilità sia già contemplata dalla attuale previsione, ai sensi della quale in caso di opposizione il giudice «provvede»; espressione che non pone un'alternativa secca tra il rigetto dell'opposizione e la celebrazione dell'udienza in presenza, ma consente anche la soluzione intermedia rappresentata dall'udienza “da remoto”.

La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo (osservazione n. 5) di valutare l'opportunità di prevedere, all'articolo 127-ter c.p.c., la fissazione di due termini, uno per le note scritte e un altro per replica, al fine di garantire il principio del contraddittorio. Non si ritiene opportuno recepire l'osservazione, atteso che la concessione di due termini determinerebbe una dilatazione dei tempi del processo e che le note scritte fanno seguito a precedenti difese scritte nelle quali le parti hanno già svolto le proprie argomentazioni, cosicché la contestualità del deposito non determina violazioni del diritto di difesa. Il principio del contraddittorio è fatto salvo, posto che nei limitati casi in cui, a seguito del deposito delle note scritte, vi sia necessità di un ulteriore contraddittorio (principio garantito anche a livello costituzionale, che presidia tutto il processo) il giudice può utilizzare i propri poteri di direzione del procedimento fissando un'udienza o concedendo termini per replicare per iscritto.

La modifica dell'articolo 128, infine, si rende necessaria per assicurare la coerenza e sistematicità dell'intervento correttivo appena esposto, prevedendo che il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga.

Tale intervento è del resto rispettoso della delega conferita dall'articolo 1, comma 17, lettera m) della legge 26 novembre 2021, n. 206. La possibilità di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte va necessariamente coordinata con i principi generali che governano il processo civile proprio al fine di evitare le incertezze applicative sorte nell'applicazione della disciplina emergenziale, prima, e della disciplina di cui alla riforma del 2022, poi.

Tenuto conto dell'osservazione n. 6 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di verificare la coerenza della modifica con il principio dell'equo processo e con i criteri di delega, si specifica che la disposizione è attuativa del criterio enunciato dall'articolo 1, comma 17, lettera m) della legge n. 206 del 2021, che non opera distinzioni in relazione alla tipologia delle udienze (pubbliche o meno) che possono essere sostituite con il deposito di note scritte e che la compatibilità della modifica con il principio dell'equo processo e della pubblicità delle udienze pubbliche è assicurata dalla previsione per cui la sostituzione è consentita solo in assenza di opposizione, che può provenire anche da una sola delle parti (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta), e non è quindi rimessa all'assoluta discrezionalità del magistrato.



Lettera i): l'articolo 133 c.p.c. viene sostituito al fine di adeguare al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. In particolare, la novella si impone alla luce dell'obbligatorietà del deposito telematico degli atti del giudice, introdotta nell'articolo 196-*quater* disp. att. c.p.c. dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 (convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41): il sistema informatico non prevede più la firma del cancelliere né l'apposizione della data da parte di quest'ultimo. A tal fine, si prevede che la sentenza è pubblicata mediante deposito telematico e che il cancelliere ne dà immediata comunicazione alle parti costituite. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 45 disp. att. c.p.c. (che sul punto non viene modificato). Rimane inoltre fermo il tradizionale principio secondo cui la comunicazione della sentenza ad opera del cancelliere non è idonea a far decorrere il termine breve per impugnare previsto dall'articolo 325.

Lettere l) e m): vengono modificati gli artt. 134 e 135, in tema di modalità di redazione dell'ordinanza e del decreto, allo scopo di allinearli alla digitalizzazione del processo. Rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024, lo schema di decreto è stato modificato al fine di recepire l'osservazione n. 7 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato richiesto al Governo di verificare se, rispetto alle ordinanze della Corte di cassazione, la previsione della firma non solo del presidente, ma anche dell'estensore, possa costituire un fattore di rallentamento della fase decisionale e possa porsi in contrasto con la prassi di apposizione della firma digitale in uso da tempo. Aderendo alla suddetta osservazione si è ritenuto di eliminare la firma dell'estensore non solo per le ordinanze e i decreti della Corte di cassazione, ma anche – per esigenze di sistematicità e complessiva coerenza della disciplina – per gli analoghi provvedimenti adottati dai giudici di merito. Si sottolinea infatti, da un lato, che sarebbe stato irragionevole prevedere la firma del solo presidente per le ordinanze e mantenere la doppia firma per i decreti; dall'altro, che non vi sarebbero ragioni per prevedere la firma del presidente e dell'estensore per i provvedimenti del giudice di merito e quella del solo presidente per quelli della Corte di cassazione. L'intervento sugli articoli 134 e 135 rende poi necessario un coordinamento con l'articolo 196-*quinquies*, secondo comma, disp. att. c.p.c. in tema di sottoscrizione del provvedimento collegiale, che viene quindi modificato per renderlo coerente con le modifiche apportate alle disposizioni codicistiche in questione.

Lettera n): si interviene, allo stesso scopo, anche sull'art. 136, che disciplina le comunicazioni di cancelleria. In particolare, viene eliminata la previsione del "biglietto" e viene istituzionalizzata la sua trasmissione tramite posta elettronica certificata. L'intervento correttivo muove dalla considerazione che la comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC; non vi è allora ragione alcuna di differenziare la disciplina delle comunicazioni telematiche rispetto alle notifiche a mezzo PEC. Ne discende la previsione per cui quando la comunicazione non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia, come previsto dalle disposizioni che saranno illustrate in seguito per le notifiche a mezzo PEC dell'ufficiale giudiziario e quelle a cura dell'avvocato. Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale saranno quelle descritte nell'articolo 149-*bis* come modificato dal presente decreto, che costituirà la norma di riferimento sulle notifiche a mezzo posta elettronica certificata e sulle conseguenze dell'impossibilità di effettuare l'adempimento secondo tali modalità per causa imputabile al destinatario.



Lettera o): si è perfezionata la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149-*bis*, mediante un intervento additivo sul secondo comma, una sostituzione del terzo comma e l'introduzione di un ultimo comma dopo il sesto. In relazione al secondo comma si è previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell'atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. In presenza di un documento avente queste caratteristiche, richiedere l'utilizzo di una copia conforme avrebbe comportato un inutile aggravio di adempimenti.

L'intervento sostitutivo del terzo comma elimina una distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC, prevedendo anche in relazione a queste ultime la scissione del momento di perfezionamento della notifica per il soggetto notificante e per il destinatario. Anche nel caso di notifiche via pec, infatti, può accadere che l'adempimento venga effettuato dall'ufficiale giudiziario in un momento successivo a quello in cui il richiedente gli ha trasmesso gli atti. Si prevede quindi che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

Infine, l'intervento aggiuntivo del settimo comma della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine. In particolare, si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme "tradizionali", mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l'atto sarà depositato in una apposita area *web* esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia e accessibile al destinatario. A tal fine, si prevede – anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell'atto – che l'area *web* sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

Comma 2

Il comma 2 dell'articolo 3 prevede le modifiche al procedimento di cognizione di primo grado davanti al tribunale.

Lettera a): all'articolo 163, tra le indicazioni che deve contenere l'atto di citazione viene inserita quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto, in quanto questo ormai equivale all'indicazione della sua residenza, domicilio o dimora.

Lettera b): si interviene sull'ultimo comma dell'articolo 163-*bis* al fine di coordinare, in primo luogo, il termine per la comunicazione all'attore della nuova data dell'udienza in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione formulata dal convenuto con la durata dei termini per il compimento delle attività disciplinate dagli articoli 171-*bis* e 171-*ter* c.p.c., in accoglimento dell'osservazione n. 8 formulata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati. Si è pertanto previsto che la



comunicazione debba avvenire almeno novanta giorni prima della nuova udienza (in luogo dei cinque giorni attualmente previsti), tenuto conto del tempo necessario al giudice per le verifiche preliminari (quindici giorni) e dei termini previsti dall'articolo 171-ter (complessivi settanta giorni). In secondo luogo, viene apportata all'ultimo periodo una modifica meramente terminologica, attraverso la sostituzione della locuzione per cui i termini di cui all'articolo 171-ter decorrono «dall'udienza così fissata» con quella che fissa la decorrenza «rispetto all'udienza così fissata». Tale ultimo intervento correttivo non apporta alcuna modifica di contenuto ma chiarisce, ove mai ve ne fosse bisogno, che i termini di cui all'art. 171-bis sono calcolati a ritroso.

Lettera c): si interviene sull'articolo 165, relativo alla costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa a ruolo, in una duplice direzione accomunata dall'intento di semplificare gli adempimenti e adeguare il codice di rito all'innovazione tecnologica che ha ormai investito il processo civile.

In primo luogo, viene eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, in quanto atto non avente una reale funzione all'interno del processo e non più necessario con l'avvento del processo telematico, nell'ambito del quale può essere sostituito dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l'oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi, secondo quello che le regole tecniche e l'evoluzione tecnologica suggeriranno. Vengono inoltre eliminati i riferimenti al deposito del fascicolo cartaceo, che non ha più ragione di esistere se non in casi particolari e circoscritti (si pensi, ad esempio, alla necessità di depositare l'originale della scrittura privata la cui sottoscrizione è stata disconosciuta, o del testamento olografo impugnato).

In secondo luogo, si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-quinquies del Codice dell'amministrazione digitale (decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82; di seguito: CAD), anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. La legge delega non consente, in questa sede, di compiere un ulteriore passo avanti nel senso di sostituire anche per coloro che stanno in giudizio personalmente (come già avvenuto per avvocati e professionisti) il domicilio fisico con un domicilio digitale, rendendo obbligatoria l'indicazione di un indirizzo PEC. Tuttavia, è evidente che la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio sono destinate ad essere definitivamente superate, dal momento che le comunicazioni e notificazioni vengono ormai effettuate tramite posta elettronica certificata. Si è quindi previsto che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare il proprio indirizzo PEC professionale, qualora si tratti di soggetto iscritto nel registro INI-PEC, o quello eletto come proprio domicilio digitale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 1-bis del CAD (e cioè il servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS, valido ai fini delle comunicazioni elettroniche aventi valore legale) iscritto nel registro INAD, nel caso in cui si tratti di soggetto privato o comunque di un soggetto tenuto ad avere un indirizzo pec ma che intenda ricevere le comunicazioni ad un indirizzo diverso da quello utilizzato in ambito professionale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all'indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme "tradizionali", o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria.

Lettera d): viene modificato l'articolo 168, relativo all'iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d'ufficio. Il primo comma viene adeguato alla abolizione della nota di iscrizione a ruolo. Il secondo comma viene integralmente sostituito per renderlo coerente con il passaggio al processo telematico: vengono espunti i richiami ai fascicoli e agli atti cartacei e viene disciplinato il contenuto del fascicolo informatico, nel senso che esso deve contenere l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie, i verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli



atti di istruzione e le sentenze pronunciate, in luogo della mera copia del dispositivo. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo di precisare quale sia l'attività del cancelliere nella formazione del fascicolo di ufficio, tenuto conto che non è più il cancelliere che certifica il deposito dell'atto (osservazione n. 9). L'osservazione rende evidente che l'intervento correttivo può prestarsi ad una interpretazione non conforme alla sua *ratio* e ai suoi obiettivi, che consistono nell'adeguare la disposizione rispetto all'abolizione della nota di iscrizione a ruolo, senza incidere sulle prerogative del cancelliere. La disposizione viene quindi modificata al fine di chiarire che l'iscrizione della causa a ruolo continua a essere curata dal cancelliere.

Lettera e): vengono adeguate alla completa informatizzazione del processo le disposizioni di cui all'articolo 169 in tema di ritiro dei fascicoli di parte, nel senso che tale facoltà è relativa ai soli fascicoli cartacei che siano stati eventualmente depositati, nelle limitate ipotesi in cui ciò è ancora possibile (e segnatamente, su ordine del giudice a fronte di particolari esigenze, come ad esempio nel caso del testamento olografo del quale è contestata l'autenticità). Nel caso dei depositi telematici, infatti, non è ravvisabile l'esigenza di ritirare e poi depositare di nuovo gli atti e i documenti già prodotti, che per loro natura sono sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice.

Lettera f): la medesima esigenza di "svecchiamento" del codice è a fondamento delle modifiche apportate all'articolo 170, relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite: si prevede che alla parte che sta in giudizio personalmente queste si facciano all'indirizzo di posta elettronica certificata o al domicilio digitale eletto, e solo in mancanza di questo nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto; lo scambio di comparse e memorie avviene sempre tramite deposito ma eseguito non più in cancelleria bensì telematicamente, oppure tramite posta elettronica certificata, con abrogazione della consegna *brevi manu* accompagnata dall'apposizione del visto da parte del destinatario. Le comunicazioni e le notificazioni via PEC sono disciplinate, rispettivamente, dagli articoli 136 e 149-*bis* (oltre che dall'art. 3-*bis* della legge n. 53 del 1994 per quanto riguarda le notifiche eseguite dagli avvocati anziché dall'ufficiale giudiziario). Di conseguenza, troveranno applicazione anche in questo caso le disposizioni da tali norme previste per il caso in cui la comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente non sia possibile o non vada a buon fine. Tale ultima conclusione, cui era già possibile giungere in via interpretativa, è stata espressamente codificata attraverso l'aggiunta del quinto comma alla disposizione in esame, al fine di aderire all'esigenza manifestata dalla Commissione Giustizia della Camera dei Deputati con l'osservazione n. 29 ("razionalizzare la disciplina della mancata comunicazione da parte della cancelleria per causa imputabile al destinatario"). Sebbene tale osservazione sia stata riferita dal predetto organo consultivo all'articolo 196-*septies*.1 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, la presente modifica discende dalla scelta, di cui si dirà meglio di seguito, di eliminazione di tale norma – che conteneva disposizioni di carattere generale non necessarie se non addirittura equivoche, come dimostra la stessa osservazione in esame – e di rendere parallelamente più chiare tutte le disposizioni che nel codice di rito si occupano delle comunicazioni e notificazioni al domicilio digitale. In tale ottica, attraverso l'esplicito rinvio all'articolo 136, terzo comma e all'articolo 149-*bis*, settimo comma del codice, nonché alle disposizioni disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati contenute nelle leggi speciali si è quindi più chiaramente regolato sia il caso della mancata comunicazione che quello della mancata notificazione, tanto nel caso di causa imputabile che in quello di causa non imputabile al destinatario. Le medesime esigenze di chiarezza e di coerenza sistematica di cui si è appena detto hanno inoltre imposto di introdurre, insieme con la precisazione relativa alla disciplina applicabile in caso di mancata comunicazione per causa imputabile (oggetto dell'osservazione), anche quella relativa alla mancata comunicazione per causa non imputabile, nonché la disciplina delle analoghe ipotesi riferite alle notificazioni.



Lettera g): si interviene sull'articolo 171, relativamente alle modalità tramite le quali viene dichiarata la contumacia della parte che non si sia costituita sebbene ritualmente citata, integrando l'intervento riformatore apportato con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In funzione dell'anticipazione del deposito delle memorie integrative a prima dell'udienza di prima comparizione e trattazione, infatti, il legislatore del 2022 ha anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa debba riguardare non la parte che non si sia costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate) bensì quella che non si sia costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall'articolo 166 per la costituzione del convenuto; era tuttavia rimasto fermo il riferimento al provvedimento dato «con ordinanza», mentre l'articolo 171-*bis* prevedeva che il giudice istruttore dovesse dichiarare la contumacia con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari. Ora viene eliminata questa contraddizione: recuperata la simmetria con il previgente articolo 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia, si prevede che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis*.

Lettera h): vengono apportate modifiche all' articolo 171-*bis* con la funzione di dirimere perplessità ed eliminare alcuni inconvenienti verificatisi nella prassi giudiziaria.

La norma viene integralmente riscritta in maniera tale da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incumbenti di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale). Come evidenziato in dottrina, la norma appresta «un presidio che garantisce che in un processo che vede l'intervento del giudice all'udienza solo tardi, dopo che già c'è stato lo scambio di memorie tra i difensori, il giudizio si svolga in realtà fin da subito sotto il controllo del giudicante, ad evitare di ripetere gli errori del processo societario, dei quali tutti gli interpreti si sono lamentati».

In primo luogo, il primo comma ha lo scopo di chiarire che il compimento, da parte del giudice, delle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio è doveroso e deve avvenire, d'ufficio, entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Il secondo comma – in simmetria con il previgente articolo 183, primo comma – prevede che quando, all'esito delle verifiche preliminari, il giudice rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. In particolare, i provvedimenti sono quelli previsti dagli articoli 102, secondo comma (ordine di integrazione del contraddittorio nel caso di litisconsorte necessario pretermesso), 107 (chiamata del terzo per ordine del giudice), 164, secondo, terzo e quinto comma (nullità dell'atto di citazione), 167, secondo e terzo comma (nullità della comparsa di risposta), 182 (difetti di rappresentanza, assistenza, autorizzazione), 269, secondo comma (chiamata in causa del terzo da parte del convenuto), 271 (chiamata in causa del terzo ad opera del terzo), 291, primo comma (rinnovazione della notifica dell'atto introduttivo) e 292, primo comma (notifiche al contumace). Rispetto al “catalogo” previsto dall'originario articolo 171-*bis*, viene espunto – per le ragioni indicate *sub* lettera f) – il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata del terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata



dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Quelli in considerazione sono tutti provvedimenti che pongono a carico delle parti specifici adempimenti e determinano una stasi dell'ordinario iter. Per maggiore chiarezza della norma rispetto alla sua stesura iniziale, viene specificato che a seguito dell'adozione di tali provvedimenti il giudice dovrà, in sostanza, tornare allo "step" precedente e quindi procedere di nuovo alle verifiche preliminari, al fine di controllare se gli adempimenti sono stati eseguiti e quindi, in particolare, se la notifica dell'atto di citazione è stata rinnovata e il convenuto si è questa volta costituito, se vi sono ulteriori istanze di chiamata del terzo, e così via. Per queste ulteriori verifiche preliminari è stato indicato il termine di 55 giorni prima della nuova udienza di comparizione fissata con il decreto, che corrisponde a quello ordinariamente previsto dal primo comma: il termine per la costituzione del convenuto è di 70 giorni prima dell'udienza, e quindi il termine di cui al primo comma (i 15 giorni successivi) coincide con quello di 55 giorni prima dell'udienza.

Quando invece, all'esito delle verifiche preliminari (che siano quelle compiute per la prima volta o quelle reiterate a seguito dell'adozione dei provvedimenti previsti dal secondo comma), il giudice rileva che il contraddittorio è stato regolarmente instaurato e non è quindi necessario adottare alcuno dei provvedimenti di cui si è detto, egli – in simmetria con il previgente articolo 183, quarto comma – confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall'articolo 168-*bis*) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-*ter*, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall'articolo 183, sesto comma.

Le disposizioni di cui al secondo e al terzo comma, in sintesi, riproducono la scansione già prevista dall'articolo 183 c.p.c. nel testo anteriore alla riforma di cui al d.lgs. n. 149 del 2022: in un primo momento il giudice verifica la regolare instaurazione del contraddittorio (in questo caso adottando, ove occorra, i provvedimenti previsti dal secondo comma, corrispondente ai commi 1 e 2 del "vecchio" art. 183), e solo una volta che questa verifica è completata con esito positivo sottopone alle parti le questioni rilevabili di ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione (terzo comma, corrispondente al quarto comma del "vecchio" art. 183). Proprio per questo motivo l'ultimo periodo del secondo comma prevede che dopo aver ordinato l'integrazione del contraddittorio o la chiamata del terzo, il giudice debba ripetere nuovamente le verifiche preliminari, e se queste vanno a buon fine, adotterà i provvedimenti previsti dal terzo comma. Per tali ragioni non si reputa necessaria la modifica della norma.

Al quarto comma, infine, si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti. Nell'originario impianto del decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, tale momento era collocato nella prima udienza di comparizione, e si prevedeva che in quella sede il giudice, valutata la complessità della lite e sentite le parti, potesse disporre il mutamento del rito con ordinanza non impugnabile e quindi non revocabile (art. 183-*bis*). Tale soluzione aveva certamente il pregio di prevedere la piena partecipazione delle parti nell'adozione del provvedimento, ma aveva l'effetto di rendere quest'ultimo sostanzialmente inutile, dal momento che il mutamento del rito interveniva quando già erano decorsi più di quattro mesi dall'introduzione della causa e le parti avevano già depositato le tre memorie integrative previste dall'articolo 171-*ter*. Dal passaggio al rito semplificato non derivava quindi alcun concreto vantaggio in termini di durata del procedimento. Si è perciò ritenuto opportuno, accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, anticipare il



mutamento del rito alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa. Ovviamente, nel fare questo si è tenuto conto della necessità di salvaguardare il diritto di difesa delle parti e il contraddittorio. Per questo, si è previsto – analogamente a quanto avviene nel passaggio dal rito ordinario al rito del lavoro ai sensi dell'art. 426 – che nel disporre il mutamento del rito il giudice debba prevedere dei termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti, dal momento che il contenuto degli atti introduttivi varia a seconda che il processo si svolga nelle forme del rito ordinario o di quello semplificato. Al contempo, non si prevede più, rispetto alla formulazione dell'art. 183-bis, che il provvedimento assuma la forma dell'ordinanza «non impugnabile», proprio allo scopo di far sì che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti e *re melius perpensa*, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario.

Si prevede, infine, che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria, e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-ter inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma.

La modifica ha anche lo scopo di eliminare ogni dubbio circa il fatto che in sede di verifiche preliminari il giudice deve in ogni caso emettere un provvedimento di conferma o differimento dell'udienza, anche se non adotta uno dei provvedimenti relativi alla corretta instaurazione del contraddittorio e in precedenza descritti. Ciò in quanto una volta scaduto il termine di 15 giorni le parti devono poter avere contezza del fatto che le verifiche preliminari sono state effettivamente svolte e quindi il processo può procedere nelle sue fasi successive: il deposito delle memorie integrative e l'udienza di comparizione delle parti. In mancanza di un provvedimento espresso, infatti, le parti resterebbero sempre esposte al dubbio circa l'esito delle verifiche, non potendo sapere se queste sono state svolte con esito positivo o, al contrario, non sono state ancora effettuate dal giudice, e non sarebbero quindi messe in condizione di sapere se nel frattempo decorrono i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter. Esse sarebbero quindi verosimilmente indotte a depositare comunque le note, per non rischiare di incorrere in decadenze, con la conseguenza che una successiva – per quanto tardiva – pronuncia del decreto renderebbe inutile l'attività svolta e potrebbe vanificare eventuali strategie processuali articolate dalle difese: eventi, questi, che determinerebbero un inutile appesantimento del processo e maggiori oneri per le parti e i loro avvocati.

Lettera i): si interviene sulla formulazione del numero 2) del primo comma dell'articolo 171-ter per colmare una lacuna frutto di errore materiale, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1).

Lettera l): viene introdotta al quinto comma dell'articolo 178 (controllo del collegio sulle ordinanze) una modifica meramente formale, nel senso che viene eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non compatibile con il processo telematico.

Lettera m): al quarto comma dell'art. 183 è introdotta una variazione meramente terminologica che ha lo scopo di chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Lettera n): viene abrogato l'art. 183-bis, relativo al passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, in conseguenza dell'anticipazione di tale provvedimento alla fase delle verifiche preliminari.



Lettera o): si interviene sul quarto comma dell'art. 183-*ter*, che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, aggiungendo la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, costituisce anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. Ciò al fine di rendere lo strumento più efficace in vista della riscossione del credito e quindi promuoverne e incrementarne l'utilizzo come più celere strumento di definizione dei procedimenti e, in ultima analisi, come strumento utile a deflazionare il contenzioso pendente.

Lettere p), q), r) e s): vengono espunti dagli articoli 186-*quater* (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), 192 (astensione e ricusazione del consulente), 195 (relazione di consulenza tecnica) e 200 (deposito della relazione) i riferimenti al deposito degli atti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l'obbligo di deposito telematico.

Lettera t): sempre al fine di adeguare le disposizioni del codice al processo telematico, viene modificato l'articolo 201 (nomina del consulente tecnico di parte) nel senso di prevedere che la dichiarazione di nomina debba essere depositata telematicamente anziché «ricevuta dal cancelliere».

Lettera u): anche in questo caso si interviene, questa volta sull'articolo 250 relativo all'intimazione ai testimoni, al fine di adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l'uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.

Lettera v): analoghe disposizioni vengono dettate per quanto riguarda la testimonianza scritta, intervenendo sull'articolo 257-*bis*. In particolare, si prevede che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente. Di conseguenza, si prevede che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, bensì direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, il quale provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico. Al sesto comma della disposizione in esame è poi attuata una modifica di mero coordinamento con le modifiche ora descritte.

Lettera z): dall'articolo 263, relativo alla presentazione del conto, viene eliminato in riferimento al deposito «in cancelleria», per le medesime ragioni più volte esposte.

Lettera aa): all'ultimo comma dell'articolo 271, che disciplina l'ipotesi in cui il terzo chiamato intenda a sua volta chiamare in causa un terzo, è inserito un richiamo alla disciplina di cui all'art. 171-*bis* e viene specificato che il rinvio al terzo comma dell'articolo 269 riguarda la previsione di cui al secondo periodo. In questo modo, si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l'opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo. Il generico rinvio al terzo comma dell'articolo 269, il cui primo comma prevede che l'istanza debba essere formulata con la prima memoria di cui all'articolo 171-*ter*, poteva dare adito a dubbi interpretativi, considerato che l'articolo 271 prevede che la richiesta debba essere contenuta nella comparsa di risposta. Inoltre, secondo le disposizioni vigenti il giudice autorizza la chiamata soltanto alla prima udienza, il che comporta (sia pur solo nei casi statisticamente rari in cui ciò accade) un differimento del procedimento per la costituzione della nuova parte e per il necessario rinnovo del deposito di memorie integrative; con la modifica che viene ora apportata, l'autorizzazione alla chiamata dell'ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l'udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio.



Lettere bb), cc), dd) e ee): vengono espunti dagli articoli 275 (decisione del collegio), 275-bis (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), 279 (forma dei provvedimenti del collegio) e 281-*sexies* (decisione a seguito di trattazione orale) i riferimenti al deposito dei provvedimenti «in cancelleria», essendo ormai generalizzato l'obbligo di deposito telematico.

Lettera ff): si è modificato l'art. 281-*decies* sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma, al fine di chiarire alcuni dubbi circa l'ambito di applicazione del rito semplificato. Posto che il primo comma della disposizione prevede che tale rito si applica obbligatoriamente nella ricorrenza dei presupposti da esso indicati, sia che la cognizione spetti al tribunale in composizione collegiale sia nel caso in cui sia competente il giudice singolo, la modifica apportata al secondo comma è volta a chiarire che la causa quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma. Il nuovo terzo comma, infine, a fronte dei dubbi sollevati dai primi interpreti e al fine di evitare che alcuni procedimenti possano essere definiti con pronunce in rito o vengano trasformati nel più impegnativo (e perciò di più lunga durata) rito ordinario chiarisce che il rito in questione si applica – quando ricorrano i presupposti di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

Lettera gg): sono stati posti in essere due interventi. Il primo (ricependo specifiche osservazioni delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Deputati, quanto a quest'ultima al punto 11) sostitutivo, relativamente al primo comma, l'altro additivo. Quanto al primo comma, il riferimento all'articolo 125 è stato armonizzato rispetto al regime delle decadenze specifiche del rito semplificato di cognizione: dunque il richiamo all'avvertimento previsto dal numero 7 del terzo comma dell'articolo 163 è stato sostituito dal riferimento specifico alle decadenze declinate dai commi terzo e quarto del medesimo articolo 281-*undecies*, con la susseguente riedizione dei restanti avvertimenti previsti dal numero 7 dell'articolo 163. Il secondo è un intervento additivo sul secondo comma dell'articolo 281-*undecies* con cui si specifica che il «giudice» che fissa la data dell'udienza di prima comparizione e provvede poi alla successiva trattazione del processo è il giudice «istruttore». Lo scopo perseguito è quello di chiarire – anche in questo caso alla luce degli interrogativi posti dai primi lettori della riforma – che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio.

Lettera hh): sempre nell'ambito del rito semplificato, sono modificati il terzo e il quarto comma dell'articolo 281-*duodecies*, che disciplina il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione dell'udienza. In particolare, la novella prevede che all'udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove.

Entrambe le modifiche sono finalizzate a rimuovere possibili remore ad introdurre la causa con rito semplificato, nei casi in cui questo è facoltativo. In particolare, il primo intervento ha lo scopo di consentire all'attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. *reconventio reconventionis*). La seconda modifica soddisfa l'esigenza, manifestata da più parti e in particolare dall'avvocatura, di individuare in modo più specifico e circostanziato i



presupposti per la concessione dei termini per memorie integrative, superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ampiamente discrezionale. In questo modo, da un lato, vengono rimosse possibili situazioni di incertezza circa la possibilità di dare pieno sviluppo alla libera esplicazione del diritto di difesa; dall'altro, viene salvaguardata l'esigenza che gli atti introduttivi siano il più completi possibile, a garanzia della celerità del processo, in quanto i termini per le memorie integrative non verranno concessi, ad esempio, nel caso in cui il convenuto rimanga contumace o si limiti a mere contestazioni in diritto.

Lettera ii): viene snellita la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale: fermo restando il modulo decisorio a seguito di discussione orale, si prevede che questa avvenga davanti al solo istruttore il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, al fine di evitare che debba essere necessariamente fissata un'udienza collegiale. A garanzia delle parti, si prevede comunque che qualora anche solo una di esse lo richieda l'istruttore fisserà l'udienza di discussione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 275-*bis*.

Lettera ll) recependo le osservazioni delle Commissioni Giustizia del Senato e della Camera dei Deputati (quanto a quest'ultima, ai punti 10 e 12) è stato coordinato il regime processuale delle verifiche preliminari, che trova la propria disciplina nell'articolo 171-*bis*, con la previsione dell'articolo 290 in tema di manifestazione della volontà del convenuto – in caso di contumacia dell'attore – di proseguire il giudizio. E' stato dunque precisato che la richiesta di prosecuzione deve essere contenuta nella comparsa di risposta, al fine di consentire – nel caso in cui il convenuto non richieda la prosecuzione del giudizio – la cancellazione della causa dal ruolo già con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis*, con il quale deve anche essere dichiarata la contumacia in virtù del disposto dell'articolo 171 (come modificato dal presente decreto legislativo), con conseguente riduzione dei tempi del processo.

Lettera mm): all'articolo 291 (contumacia del convenuto) è stata apportata una modifica di mero coordinamento, resa necessaria dalla riscrittura dell'articolo 171-*bis*.

Lettera nn): all'articolo 292 (notificazione e comunicazione di atti al contumace) sono stati espunti i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea e quello alla forma del provvedimento del giudice, in conseguenza del fatto che questo può essere pronunciato anche in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171-*bis* e quindi con decreto.

Lettera oo): il primo comma dell'articolo 293 viene modificato per coordinarlo con la modifica delle modalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione realizzata con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In quell'occasione in luogo della fissazione dell'udienza di precisazione delle conclusioni con successiva concessione dei termini per comparse conclusionali e memorie di replica si è previsto che esaurita l'istruzione della causa il giudice conceda un triplo termine per il deposito, rispettivamente, di una memoria di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica e contestualmente fissi una successiva udienza di rimessione della causa in decisione. L'articolo 293, tuttavia, continuava ad individuare il termine entro cui il contumace può costituirsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni. Ora viene sanato questo difetto di coordinamento, prevedendo che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.

Al secondo comma, inoltre, vengono soppressi i riferimenti al deposito cartaceo degli atti.



Lettera pp): si interviene, infine, sull'articolo 299 (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione), anche in questo caso al solo fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite.

Comma 3

Il comma 3 contempla gli interventi sulla disciplina del procedimento davanti al giudice di pace.

Lettera a): a fini di maggiore garanzia per il convenuto, si interviene sull'art. 318 ampliando il contenuto del decreto con cui il giudice di pace fissa la prima udienza, prevedendo – in analogia a quanto previsto dall'art. 163 per il rito davanti al tribunale e dall'art. 473-*bis*.14 per il rito in materia di persone, famiglie e minori – che questo debba contenere gli avvisi inerenti alle decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.

Lettera b): il primo comma dell'articolo 319 è modificato al fine sanare una infelice formulazione derivante dall'intervento eseguito con il decreto legislativo n. 149 del 2022 con la previsione della forma del ricorso per l'atto introduttivo del processo davanti al giudice di pace, in luogo dell'atto di citazione, e il contestuale mantenimento della possibilità di proporre la domanda oralmente. In particolare, dal testo della disposizione non era chiaro se il ricorso dovesse essere prima notificato e poi depositato per l'iscrizione a ruolo della causa, o viceversa. La nuova formulazione chiarisce che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza.

Al secondo comma, inoltre, vengono apportate le modifiche rese opportune dal definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, che rendono la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio un adempimento tendenzialmente superfluo e, in ipotesi, inutilmente oneroso. Si prevede perciò, analogamente all'intervento effettuato sull'art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.

Lettera c): l'articolo 321 è novellato mediante un intervento additivo al primo comma e l'abrogazione del secondo, al fine di risolvere un difetto di coordinamento per effetto del quale si prevedeva un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ma al tempo stesso si rinviava all'articolo 281-*sexies* che, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro trenta giorni. Con la modifica si prevede che il giudice di pace proceda ai sensi dell'articolo 281-*sexies*, ma qualora decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro quindici giorni dalla discussione, anziché trenta come previsto per il giudizio davanti al tribunale.

Comma 4

Il comma 4 apporta modifiche ai procedimenti di impugnazione. Va premesso che in questo ambito, più in particolare con riguardo al giudizio di cassazione e con riferimento alla previsione di cui all'articolo 380-*bis*, non si ritiene di accogliere l'osservazione della Commissione Giustizia del Senato, che ritiene eccessivo l'obbligo sanzionatorio in capo alla Corte di cassazione che definisce il giudizio in base alla proposta di definizione in forma accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati. La proposta non pare condivisibile, posto che la norma



prevede l'applicazione del terzo e quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. L'articolo 96, comma terzo, prevede la possibilità – e non l'obbligo – per il giudice di condannare la parte soccombente a una somma equitativamente determinata in favore della controparte, mentre l'applicazione del quarto comma presuppone che sia stata pronunciata la condanna di cui al terzo comma ed è pertanto anch'essa sottoposta alla valutazione del giudice. Non si verifica pertanto un'ipotesi di automatica applicazione della disciplina in materia di condanna per responsabilità processuale aggravata. Anche il giudice di legittimità, a sezioni unite, ha escluso che l'articolo 380-bis, comma terzo, c.p.c. preveda l'applicazione automatica delle sanzioni previste dal terzo e quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. (cfr. Cass. SSUU, ordinanza n. 36069 del 2023: “In tema di procedimento per la decisione accelerata dei ricorsi inammissibili, improcedibili o manifestamente infondati, l'articolo 380-bis, comma 3, c.p.c. (come novellato dal d.lgs. n. 149 del 2022), nel richiamare, per i casi di definizione del giudizio in conformità alla proposta, il terzo e il quarto comma dell'articolo 96 c.p.c. codifica, attraverso una valutazione legale tipica, un'ipotesi di abuso del processo, ma non prevede l'applicazione automatica delle sanzioni ivi previste, che resta affidata alla valutazione delle caratteristiche del caso concreto, in base a un'interpretazione costituzionalmente compatibile del nuovo istituto”).

Lettera a): Al fine di chiarire maggiormente la disciplina della notificazione dell'impugnazione, il testo dell'articolo 330 è stato modificato rispetto a quello approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024, tenuto conto dell'esigenza di maggiore chiarezza della complessiva disciplina del domicilio digitale, contenuta nell'osservazione n. 29 della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati (che ha condotto, tra l'altro, anche all'eliminazione dallo schema di decreto dell'articolo 196-septies.1 disp. att. c.p.c. e alla modifica dell'articolo 170 c.p.c.). Il primo comma dell'articolo 330, che disciplina il luogo di notificazione dell'impugnazione, viene modificato allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. Anche in questo caso, quindi, i riferimenti alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio vengono affiancati dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale speciale di cui all'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di mero coordinamento terminologico. La norma contenuta nel secondo comma è stata resa maggiormente analitica al fine di meglio chiarire la regola applicabile nell'ipotesi di notificazione dell'impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la notificazione della sentenza e di escludere, diversamente da quanto era stato previsto nel testo approvato il 15 febbraio 2024, che la notifica dell'impugnazione possa essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale di quest'ultimo. La modifica è stata effettuata tenuto conto della considerazione che gli eredi sono nell'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica certificata del defunto, onde la notifica presso tale casella renderebbe impossibile per gli stessi la conoscenza del contenuto dell'atto notificato.

Lettera b): Viene riscritto il primo comma dell'articolo 342, che disciplina la forma dell'atto di appello, con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello (fatte salve le ipotesi in cui questo sia formulato in modo tale da dare adito a seri dubbi interpretativi circa l'effettiva portata dei motivi di impugnazione, secondo l'insegnamento della Suprema Corte) e a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza (la cui individuazione non fa parte dell'illustrazione delle ragioni per cui si chiede la riforma della sentenza).

Lettere c) e d): la modifica del primo comma dell'articolo 343 e dell'articolo 347 corregge un difetto di coordinamento tra questi e con l'attuale articolo 166, per effetto del quale non era chiaro quale



fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, per quest'ultimo l'articolo 343 prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell'articolo 347, il rinvio al termine previsto per il giudizio di primo grado, che tuttavia è stato portato a settanta giorni. Ciò aveva ingenerato il dubbio che l'appellato dovesse costituirsi nel termine da ultimo indicato e quindi poco più di venti giorni dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di appello, ma potesse comunque proporre l'appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni prima dell'udienza.

Il difetto di coordinamento viene ora sanato intervenendo direttamente sull'articolo 347, nel senso di prevedere che – fermo restando, per l'appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, dal momento che sul punto l'articolo 165 non ha subito sostanziali modifiche – l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Di conseguenza, l'articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato.

Lettera e): al secondo comma dell'articolo 348 si prevede che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio», al fine di chiarire che quando si è proceduto alla nomina dell'istruttore questo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio.

Lettera f): all'articolo 350 sono aggiunti due ulteriori commi che hanno lo scopo di meglio definire, a fronte delle incertezze manifestatesi tra gli interpreti e nelle prime esperienze applicative, l'ampiezza dei poteri dell'istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. In proposito pare opportuno premettere che in via generale spettano al collegio tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all'istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio, poi, è sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio previsto dall'articolo 359. L'intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-bis, 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l'estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348: se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità “di verificare se siano utilizzate correttamente le locuzioni di «giudice», «collegio» e «giudice istruttore» al fine di meglio definirne compiti e poteri” (osservazione n. 13). In proposito si rileva che l'articolo 350 si riferisce alla trattazione dell'appello tanto innanzi alla corte di appello (ipotesi nella quale la trattazione è affidata all'istruttore, se nominato, mentre la decisione è collegiale) quanto davanti al tribunale (in tal caso, l'appello è trattato e deciso dal giudice monocratico) come chiarito dal primo comma della disposizione. Il termine “giudice” ha carattere generale e si riferisce all'organo giudicante: viene pertanto correttamente utilizzato al secondo, terzo e quarto comma, in quanto tali disposizioni, nel riferirsi al giudice, sono finalizzate a stabilire la



procedura applicabile alla trattazione della causa in grado di appello e non individuano la ripartizione dei compiti e dei poteri attribuiti, innanzi alla corte di appello, al giudice istruttore e al collegio. La suddivisione di tali compiti è già espressamente chiarita con l'introduzione dell'ultimo comma dell'articolo 350 da parte del presente decreto legislativo.

Lettera g): si interviene sul terzo comma dell'articolo 351 al fine, anche in questo caso, di chiarire meglio i rapporti tra collegio e istruttore, questa volta per l'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia adottata prima dell'udienza di comparizione. In particolare, il comma viene riscritto in modo che sia più chiaro che davanti alla corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-*bis*, di disporre la trattazione davanti al collegio.

Lettera h): sempre in tema di rapporti tra istruttore e collegio, si interviene anche sul primo comma dell'articolo 352 sostituendo il riferimento all'istruttore con il più generico concetto di «giudice». Secondo il testo vigente, infatti, è dubbio che nel caso in cui il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti al collegio questo possa, anziché procedere alla discussione orale, assegnare alle parti i termini previsti dall'articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica. L'intervento ha quindi la finalità di consentire esplicitamente tale soluzione, che potrebbe fornire un'utile risposta nel caso in cui si ravvisi una maggiore complessità della causa e quindi l'opportunità di concedere maggiore spazio alle parti per lo svolgimento delle proprie difese e al collegio per la decisione e la stesura della motivazione.

Lettera i): con riferimento al giudizio di cassazione, si interviene sul quarto comma dell'articolo 371 al fine di correggere un difetto di coordinamento. In tema di controricorso avverso il ricorso incidentale, infatti, la disposizione novellata dal decreto legislativo n. 149 del 2022 rinviava al precedente articolo 370, che prevede un termine di quaranta giorni «dalla notifica del ricorso»; a seguito della novella, tuttavia, il ricorso incidentale non è più notificato ma direttamente depositato e, quindi, non risultava identificabile il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine di cui si è detto. Per risolvere il problema viene ora introdotto un termine esplicito, prevedendo che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso.

Lettere l), m), o) e q): le disposizioni intervengono, rispettivamente, sugli articoli 371-*bis*, 373, 384 e 399 al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.

La lettera *n)*, recependo l'osservazione n. 14 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, interviene sull'articolo 380-*bis*, al fine di eliminare la necessità, per il difensore che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo difensore.

La lettera *p)* – recependo specifica osservazione della Commissione Giustizia del Senato - armonizza la previsione contenuta nell'articolo 391-*quater*, comma secondo, che disciplina la decorrenza del termine per proporre il giudizio di revocazione in seguito a pronuncia della Corte europea dei diritti dell'uomo, e quindi prevede più correttamente che il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per revocazione decorre dalla pubblicazione della sentenza definitiva, ai sensi del regolamento della Corte stessa.



Comma 5

Il comma 5 contiene le modifiche che vengono apportate al rito del lavoro. Si tratta di modifiche marginali dettate dal solo intento, che costituisce una delle linee caratterizzanti del presente intervento normativo, di adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico, eliminando i riferimenti a comportamenti non più attuali perché meramente “analogici” (quali il deposito di copie degli atti, il deposito fisico in cancelleria, la stesura di provvedimenti in calce ad atti processuali) e portando all’interno del codice, per ragioni di chiarezza, coerenza e semplificazione dell’assetto normativo, disposizioni finora contenute in leggi speciali.

Prima di procedere all’illustrazione delle novità introdotte, si osserva che la 2a Commissione del Senato e la Commissione II della Camera dei Deputati (quanto a quest’ultima, al punto 15) hanno chiesto al Governo, con riferimento agli articoli 410 e 412-ter del codice di procedura civile, di valutare l’estensione alla disciplina delle conciliazioni in materia di lavoro della possibilità di svolgimento in modalità telematica. Tali osservazioni non sono state recepite in questa sede, in quanto la disposizione relativa all’estensione della possibilità di svolgimento in modalità telematica delle suddette conciliazioni è stata inserita, come riformulazione governativa di un emendamento parlamentare, nel disegno di legge in materia di lavoro, AC 1532-bis.

Tanto premesso, di seguito vengono esaminate nel dettaglio le modifiche.

Lettera a): all’articolo 414, che individua il contenuto del ricorso introduttivo, vengono espunti i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente, dal momento che quando la parte è rappresentata da un avvocato tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC, e viene inserita l’indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori; indicazione, quest’ultima, già prevista in via generale per il rito ordinario dall’articolo 163 e che è essenziale per il corretto funzionamento del sistema informatico che gestisce il processo civile telematico. Viene inoltre inserita, in simmetria con l’intervento sull’articolo 163, l’indicazione dell’indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi, posto che la notifica dell’atto introduttivo dovrà avvenire presso questo.

Lettera b): dall’articolo 415, relativo al deposito del ricorso introduttivo, è espunta la previsione secondo cui questo deve avvenire in cancelleria, dal momento che ora avviene telematicamente.

Lettera c): all’articolo 416, che disciplina la costituzione del convenuto, vengono eliminati, per i motivi sopra indicati, la dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria.

Lettera d): l’articolo 417 è modificato nel senso di prevedere che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo. L’innovazione, che tiene il passo del progresso tecnologico, agevola e rende più spediti gli adempimenti di cancelleria e fa sì che la parte che non abbia indicato la residenza o eletto domicilio “fisico” nel comune (o non abbia indicato i mutamenti dell’una o dell’altro) non sia più gravata dall’onere di verificare presso la cancelleria se le sono state rivolte comunicazioni o notificazioni, dal momento che questa saranno da lei ricevute alla propria casella di posta elettronica certificata o mediante deposito dell’apposita area creata presso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento che la facilità con cui l’attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di posta elettronica certificata e consultarla, anche dal proprio smartphone, è tale da non costituire un ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in



prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente – in mancanza di delega in questo senso – ma si affianca ad esso.

Lettere e), f), g), h) i) e l): vengono espunti dagli articoli 420, 420-*bis*, 426, 434, 436 e 445-*bis* i riferimenti a depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi essere eseguiti telematicamente.

Il primo comma dell'articolo 434, relativo al contenuto dell'atto di appello nel rito del lavoro, viene modificato in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 342 (a sua volta relativo al contenuto dell'atto di appello nel rito ordinario), alla cui illustrazione si rimanda.

Comma 6

Il comma 6 apporta modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, inserito al libro secondo, titolo IV-*bis* del codice di procedura civile.

Alcune delle disposizioni in materia di rito unificato hanno formato oggetto di osservazioni da parte delle competenti Commissioni della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, di seguito illustrate con i relativi esiti.

Non è stata recepita l'osservazione, formulata dalla 2a Commissione del Senato e dalla Commissione II della Camera dei Deputati (quanto a quest'ultima al punto 16), relativa all'introduzione di un'udienza ulteriore, prima dell'udienza di trattazione, nell'ambito del procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, al fine di tentare la conciliazione prima che intervenga la barriera delle preclusioni anche istruttorie. L'introduzione, in via generalizzata e obbligatoria, di una ulteriore udienza determinerebbe infatti il prolungamento dei tempi del processo, a detrimento della parte più debole, nonché la proposizione di ricorsi per l'adozione dei provvedimenti indifferibili, con conseguente aumento del contenzioso. L'attuale formulazione non esclude, comunque, che il giudice, nell'esercizio dei propri poteri di direzione del processo, possa fissare un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie, di ufficio o su richiesta delle parti, nei casi in cui appaia probabile la conciliazione. Sarebbe invece contraria rispetto al fine acceleratorio e di concentrazione perseguito dalla riforma, in linea con gli obiettivi PNRR, la previsione di un'udienza precedente alla scadenza delle preclusioni istruttorie in via generalizzata.

La 2a Commissione del Senato ha altresì richiesto di valutare l'estensione dell'applicazione del rito unificato "ad altre controversie quali la richiesta di pagamento somme per contributo al mantenimento o per spese straordinarie". Tuttavia, le suddette controversie rientrano già nell'ambito di applicazione dell'articolo 473-*bis*, primo comma, c.p.c., come modificato dal presente schema di decreto di legislativo. La norma, infatti, fa riferimento, oltre che ai procedimenti relativi allo stato delle persone, anche a quelli relativi "ai minorenni e alle famiglie", in tal modo ricomprendendo qualsiasi controversia relativa a rapporti familiari, ivi comprese le domande di natura economica. Non si ritiene pertanto necessario apportare modifiche allo schema di decreto legislativo.

La II Commissione della Camera dei Deputati ha formulato alcune osservazioni relative all'articolo 473-*bis*.8 c.p.c. (nn. 18 e 19). Si chiede, in particolare, con riferimento al primo comma, di chiarire se la nullità degli atti del procedimento ivi prevista sia formale o extra-formale e di prevedere una ulteriore modalità di richiesta di nomina del curatore speciale che consenta al minore di esercitare il diritto riconosciuto dalla legge delega. Con riferimento al terzo comma, che ha previsto l'introduzione della figura del curatore speciale del minore come parte del processo e non ausiliario del giudice – si chiede di specificare i compiti e i poteri del medesimo curatore speciale. Pure con riferimento al curatore speciale, la Commissione 2a del Senato, nelle premesse del parere reso, ha invitato il Governo a limitare i poteri affidati al curatore alle esigenze strettamente processuali.



Quanto alla natura della nullità, premesso che – come espressamente previsto dalla norma - la sanzione della nullità si riferisce agli atti del procedimento, si ritiene che la qualificazione della stessa debba essere lasciata all'interprete, tanto più che le categorie della nullità formale ed extra-formale non trovano riscontro in disposizioni del codice di rito. Con riferimento alle altre osservazioni, si rileva in primo luogo che non ci sono ostacoli né alla possibilità che il minore avanzi richiesta di nomina al giudice, ad esempio in sede di ascolto, e che tale richiesta non è soggetta a requisiti formali. È, inoltre, espressamente previsto che in caso di richiesta di minore ultra quattordicenne il giudice debba nominare il curatore. Nel caso in cui non sia pendente un procedimento, l'esigenza di nomina di un curatore speciale può essere rappresentata dal minore nei contesti nei quali si esplica la sua personalità (in ambito scolastico, ad esempio) e veicolata attraverso i servizi sociali o altre istituzioni al Pubblico ministero, il quale a sua volta potrà chiedere la nomina ai sensi degli articoli 79 e 80 del codice. Non si ritiene inoltre sia necessaria una specificazione dei poteri del curatore speciale in quanto, trattandosi di parte del processo, allo stesso sono attribuiti tutti i poteri propri della parte. Nel caso di attribuzione di poteri di rappresentanza sostanziale (comma terzo), inoltre, la relativa specificazione è demandata al provvedimento del giudice al fine di consentire ogni necessario adattamento alle esigenze del caso concreto, mentre la codificazione, in via generale, di poteri di rappresentanza sostanziale, avrebbe l'effetto di irrigidire la norma di creare problemi applicativi per quanto in essa non previsto o rispetto ai poteri puntualmente indicati. In ragione della necessità che la nomina del curatore speciale sia funzionale a rispondere alle diverse esigenze che possono presentarsi nei casi concreti, non si ritiene opportuno limitare in via generalizzata i poteri del curatore, escludendo quelli di rappresentanza sostanziale, dei quali potrebbe esservi necessità. Si ritiene quindi che sia nell'interesse del minore continuare a consentire al giudice di valutare se ricorrano ragioni per l'attribuzione al curatore speciale di poteri di rappresentanza sostanziale.

La 2a Commissione del Senato ha altresì chiesto al Governo di valutare che l'obbligo di deposito degli estratti conto relativi agli ultimi tre anni, previsto dall'articolo 473-bis.12 c.p.c., sia sostituito dall'obbligo di produzione di documentazione attestante i saldi mensili di conto corrente degli ultimi tre anni, e conseguentemente prevedere, ove le informazioni o le dichiarazioni dei redditi delle parti dovessero apparire non verosimili o in contrasto con il tenore di vita del soggetto o se le informazioni di carattere economico fornite dai coniugi non risultino sufficientemente documentate, che il giudice possa disporre anche d'ufficio la produzione degli estratti conto e di ogni altra documentazione utile atta a dimostrare i propri redditi e proprietà. L'osservazione non è stata recepita in quanto la proposta modifica contrasterebbe con il principio di speditezza e concentrazione del processo e con l'esigenza di addivenire quanto prima alla pronuncia dei provvedimenti provvisori. A tal fine, è necessario che il giudice abbia sin dall'inizio compiuta conoscenza delle reali condizioni economiche delle parti, per valutare le quali non sono sufficienti i soli saldi mensili, ma è altresì necessario l'esame delle movimentazioni dei conti correnti.

La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo di valutare l'opportunità di prevedere esplicitamente all'articolo 473-bis.25 la possibilità per il curatore speciale di partecipare alle operazioni peritali, compresa la fase in cui il consulente tecnico d'ufficio interloquisce con il minore. Non si ritiene opportuno inserire la richiesta modifica, atteso che la qualità di parte processuale rivestita dal curatore speciale del minore lo abilita alla partecipazione alle attività peritali, come avviene per tutte le altre parti del processo (per le quali una simile specificazione non è infatti prevista).

Lettera a): si interviene sull'articolo 473-bis c.p.c. in un duplice senso. In primo luogo, viene sostituito il comma 1, relativo all'individuazione delle controversie regolate dal rito di cui si discute, al fine di precisare, alla luce dei dubbi interpretativi emersi tra i primi commentatori e in modo da



prevenire pronunce di mero rito che avrebbero il solo effetto di determinare un allungamento dei tempi di definizione dei giudizi, che sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell'articolo 473-*bis* – con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Per gli stessi motivi, si specifica che sono invece sottratti all'applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria.

Al contempo, le prime applicazioni pratiche della riforma hanno segnalato l'opportunità di prevedere un meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa. Sono stati infatti segnalati casi in cui all'errore nell'individuazione del rito è seguita una pronuncia di inammissibilità della domanda; evenienza, questa, che contrasta con il buon funzionamento del sistema giudiziario in quanto contraddice il principio secondo cui ogni procedimento dovrebbe essere definito con una pronuncia sul bene della vita che ne costituisce oggetto, anziché con una pronuncia di mero rito, e che costringe la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari. Si è quindi inserita nell'articolo 473-*bis* una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di prima comparizione regolata dall'articolo 473-*bis*.²¹ assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. Quando, al contrario, è promossa con le forme del rito speciale una causa che deve invece essere trattata secondo un rito diverso, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito corretto. Affinché il processo venga rapidamente avviato sui corretti binari e al fine di evitare che l'adozione di un rito errato possa determinare ingiustificate stasi o, peggio, la regressione del procedimento ad una fase anteriore si è specificato che i provvedimenti ora indicati sono pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza. Infine, per non porre nel nulla l'attività sino a quel momento svolta e impedire che una parte possa subire effetti negativi o, viceversa, trarre vantaggi dall'errore sul rito si prevede che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso; previsioni, queste, direttamente mutate dall'articolo 4 del decreto legislativo n. 150 del 2011.

La rubrica dell'articolo 473-*bis* viene modificata di conseguenza.

Lettera b): si interviene sull'articolo 473-*bis*.¹⁴ al fine di prevedere che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall'articolo 473-*bis*.¹⁷ per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza. Tale previsione raccoglie le sollecitazioni pervenute da più parti e consente, da un lato, una più celere trattazione delle cause che richiedano speditezza e, dall'altro, un migliore coordinamento con il potere di emettere provvedimenti indifferibili *inaudita altera parte* e con la successiva udienza volta alla conferma, modifica o revoca dei provvedimenti stessi, ai sensi dell'articolo 473-*bis*.¹⁵ Il riferimento operato dal secondo comma alla persona "malata di mente" - in accoglimento di specifica osservazione della Commissione Giustizia del Senato, è modificato con la più opportuna dizione "persona con disabilità psichica".



Lettera c): si apportano modifiche all'articolo 473-bis.15, al fine di chiarire alcuni dubbi sorti tra i primi interpreti e rendere più snello il procedimento relativo all'adozione dei provvedimenti indifferibili senza per questo ridurre le garanzie per le parti. In particolare, si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede *inaudita altera parte* deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti «davanti a sé». Viene così chiarito che l'udienza di cui si discute viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. In secondo luogo, si prevede – ferma la non reclamabilità del decreto *inaudita altera parte* – che l'ordinanza così emessa possa essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22. L'udienza è infatti destinata a tenersi – anche grazie alla modifica di cui alla precedente lettera b) – a non lunga distanza di tempo dall'adozione dell'ordinanza di conferma, modifica o revoca dei provvedimenti adottati *inaudita altera parte*. In questo modo si consente di proporre reclamo anche avverso l'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 473-bis.15, ma solo dopo che la questione è stata sollevata davanti al giudice dell'udienza di cui all'articolo 473-bis.21, con evidente risparmio dei mezzi processuali senza che ciò comporti un reale pregiudizio al diritto di difesa.

Lettera d): l'intervento è volto a specificare, per maggior chiarezza, che anche la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall'articolo 473-bis.19, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.

Lettera e): vengono, in primo luogo, modificati il primo e il secondo comma dell'articolo 473-bis.24, relativo al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, nel senso di rendere più chiaro agli interpreti che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello. Recependo l'osservazione n. 20 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati si è inoltre modificato l'ultimo comma della disposizione in esame, al fine di allineare il riferimento ai provvedimenti di reclamo, ivi contenuto, rispetto alla modifica apportata ai primi due commi.

Lettera f): la disposizione interviene sul giudizio di appello (art. 473-bis.34) al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all'art. 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell'ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla corte d'appello più vicina. In proposito si è mutuata la previsione già contenuta nell'articolo 669-terdecies c.p.c., a mente della quale il reclamo avverso il provvedimento cautelare emesso dalla corte d'appello si propone ad altra sezione della stessa corte o, in mancanza, alla corte d'appello più vicina, ma prevedendo questa volta un meccanismo automatico di trasmissione d'ufficio degli atti, già conosciuto dall'ordinamento (v. ad. es. l'art. 38 disp. att. c.c.). Si è infatti voluto, da un lato, preservare la specializzazione dei magistrati chiamati a decidere sul reclamo, considerata la peculiarità della materia, e, dall'altro lato, si è tenuto conto del fatto che nelle corti d'appello più piccole difficilmente è possibile prevedere la



costituzione di due collegi specializzati e si è voluto esonerare le parti dall'onere di svolgere specifici accertamenti in proposito, anche al fine di evitare che un errore nell'individuazione dell'ufficio davanti al quale proporre il reclamo possa tradursi in una dichiarazione di inammissibilità del mezzo di gravame. In accoglimento di specifica osservazione della Commissione Giustizia del Senato si è chiarito il meccanismo attraverso il quale individuare la corte d'appello più vicina, che viene identificata tenendo conto della distanza chilometrica ferroviaria fra i capoluoghi dei distretti.

Lettera g): si interviene sull'articolo 473-bis.38, che disciplina l'attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di rendere più chiaro il concetto di «giudice del procedimento in corso», che la norma individua quale competente ad adottare i provvedimenti opportuni. In particolare, si chiarisce che per «procedimento in corso» si intende non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale. Il fine perseguito è quello di ottenere, nell'interesse del minore, una sempre maggiore concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice. Non di rado, infatti, nell'ambito di un procedimento volto all'attuazione di un provvedimento o parallelamente ad esso possono innestarsi richieste di modifica delle condizioni in essere. È quindi opportuno fare sì che, ad esempio, l'attuazione dei provvedimenti dati all'esito del giudizio di separazione sia chiesta al tribunale per i minorenni davanti al quale sia stato successivamente introdotto un procedimento di decadenza dalla responsabilità genitoriale, e viceversa, anche perché ciò consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l'emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro. Si è poi accolta l'osservazione formulata in merito a questa disposizione dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione II della Camera dei Deputati (n. 22), e si è opportunamente previsto, novellando il settimo comma, che l'opposizione avverso i provvedimenti di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e in materia di controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale va proposta entro dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione dello stesso, se anteriore, analogamente a quanto previsto dall'articolo 473-bis.24 per il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti.

Lettera h): vengono apportate modifiche all'articolo 473-bis.39, a seguito dell'osservazione n. 23 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di valutare l'opportunità di applicare alle modalità di adozione dei provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni l'articolo 473-bis.39, che prevede una fase a cognizione sommaria e solo eventualmente una fase a cognizione piena in caso di opposizione. In proposito si rileva che i provvedimenti in questione sono normalmente adottati nel corso del procedimento o all'esito del procedimento stesso o, se richiesti in via principale, sono generalmente associati a domande di modifica. Al fine di rendere più chiara la disciplina del procedimento applicabile all'adozione dei suddetti provvedimenti si è quindi specificato che questi ultimi sono adottati dal giudice del procedimento in corso, al contempo prevedendo che nel caso in cui non penda un procedimento la domanda si propone nelle forme previste dall'articolo 473-bis.12, norma applicabile anche alle richieste di modifica.

Lettera i): vengono apportate correzioni all'articolo 473-bis.47, che individua il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. In particolare:



- 1) Tra i criteri di competenza territoriale viene reintrodotta il riferimento al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti (v. ad es. il previgente art. 706 c.p.c. e il “vecchio” art. 4 della legge n. 898 del 1970);
- 2) Viene trasposta all’interno del codice di procedura civile la disposizione ora contenuta nell’articolo 5, quinto comma della legge n. 898 del 1970 (dal quale viene contestualmente espunta) a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»; tale disposizione è attualmente applicabile al procedimento di divorzio e, per effetto di quanto previsto dall’articolo 23 della legge n. 74 del 1987, al giudizio di separazione. Si è ritenuto opportuno spostarla all’interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un’unione civile, in armonia con l’unicità dello *status* di figlio;
- 3) Viene conseguentemente modificata la rubrica dell’articolo per adattarla al nuovo contenuto della disposizione.

Lettera l): si prevede una modifica all’articolo 473-bis.48, in recepimento di un’osservazione formulata dalla 2a Commissione del Senato che ha chiesto al Governo, in relazione all’articolo 473-bis.51, di valutare “di indicare analiticamente quale documentazione produrre nel caso di ricorso congiunto, prevedendo un’elencazione ad hoc in quanto il procedimento si presenta diverso da quello giudiziale”. Tale osservazione prende le mosse da un difetto di coordinamento tra l’articolo 473-bis.48, che prevede che nei procedimenti ricompresi nella sezione II del capo III del titolo IV-bis (tra cui anche quello disciplinato dall’articolo 473-bis.51), al ricorso e alla comparsa di costituzione sia sempre allegata la documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma, e l’articolo 473-bis.51 che per il procedimento a domanda congiunta non prescrive il deposito della documentazione elencata all’articolo 473-bis.12, terzo comma, se non nel caso di deposito di note scritte in sostituzione dell’udienza e nei casi di invito da parte del giudice. Piuttosto che intervenire sull’articolo 473-bis.51, la cui formulazione appare chiara, si è quindi preferito modificare l’*incipit* dell’articolo 473-bis.48, al fine di specificare che l’obbligo di allegazione della documentazione prevista dall’articolo 473-bis.12, terzo comma non opera nel procedimento su domanda congiunta previsto dall’articolo 473-bis.51.

Lettera m): la disposizione interviene sull’articolo 473-bis.51, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali. Nel primo caso, si operava un rinvio al primo comma dell’articolo 473-bis.12 richiamandone una suddivisione in numeri, mentre esso è suddiviso in lettere. Con l’occasione, si è ritenuto opportuno richiamare l’intero primo comma della norma indicata, in quanto a ben vedere anche la «determinazione dell’oggetto della domanda» e l’indicazione «dei documenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, sono elementi che devono essere contenuti anche nell’atto introduttivo del procedimento a domanda congiunta. In relazione alla domanda congiunta si evidenzia che il Senato, nelle premesse al parere reso, ha invitato il Governo a chiarire “la disciplina dell’ipotesi di revoca del consenso da parte di uno dei coniugi”. L’osservazione non è stata recepita, in quanto la disciplina applicabile alle suddette ipotesi non presenta incertezze interpretative. L’ipotesi in questione è stata infatti esaminata e risolta dal giudice di legittimità il quale (v. Cass. 28727/2023, n. 10463/2018 n. 19540/2018 e n. 6664/1998) distingue tra la revoca del consenso in caso di domanda di separazione consensuale e in caso di domanda congiunta di divorzio, ritenendo detta revoca ammissibile solo nel primo caso e escludendola per il procedimento di divorzio congiunto. La distinzione compiuta appare solidamente ancorata alla diversa natura delle due domande che porta a qualificare come procedimento di volontaria



giurisdizione quella di omologazione della separazione consensuale e come procedimento contenzioso quello introdotto con la domanda congiunta di divorzio. Come costantemente chiarito dal giudice di legittimità, con orientamento che non risulta modificato nel tempo e che permane valido dopo le modifiche introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, il presupposto sostanziale della separazione consensuale è l'accordo tra i coniugi, al quale il tribunale attribuisce efficacia dall'esterno mediante un'attività di controllo che non può tradursi in una sostituzione o integrazione del consenso delle parti. Al contrario, la domanda congiunta di divorzio, pur muovendo da un ricorso congiunto, richiede una pronuncia costitutiva fondata sull'accertamento dei presupposti richiesti dall'articolo 3 della legge n. 898 del 1970.

Lettera n): Viene corretto un mero errore formale contenuto nell'articolo 473-bis.65, che faceva riferimento all'ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.

Lettera o): la disposizione abroga gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68, relativi al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. Si tratta di disposizioni che con il decreto legislativo n. 149 del 2022 sono state "trasferite" dall'originario titolo II del libro IV (dedicato ai procedimenti speciali) al nuovo titolo IV-bis del libro II (relativo al giudizio di cognizione di primo grado), insieme a tutte le altre relative ai procedimenti in camera di consiglio in materia di famiglia, minori e stato delle persone. Nel compiere tale operazione non ci si era avveduti, tuttavia, che le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

Lettere p) e q): si interviene sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Per quanto riguarda le misure contro la violenza familiare introdotte nel settore civile il legislatore del 2001 (legge 4 aprile 2001, n. 154) aveva inserito nel codice civile, agli articoli 342-bis e 342-ter, i presupposti e il contenuto dei provvedimenti, e nel codice di procedura civile la disciplina del relativo procedimento (articolo 736-bis). Con il decreto legislativo n. 149 del 2022 tali disposizioni sono state spostate all'interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Sono tuttavia rimaste nella legge speciale le norme che regolavano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8) e quelle che estendevano l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5). In un'ottica di razionalizzazione e semplificazione normativa – oltre che per maggiore "leggibilità" dell'assetto normativo – si è quindi optato per l'inserimento anche di tali disposizioni all'interno del codice di rito, così da avere in un unico corpo normativo l'intera disciplina civilistica delle misure in tema di violenza familiare. Così, il contenuto dell'originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come nuovo ultimo comma dell'articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall'articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473-bis.72, il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole è tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. Contestualmente, si provvede all'abrogazione delle corrispondenti norme della legge speciale.

Comma 7

Il comma 7 interviene sulla disciplina del processo esecutivo e delle relative opposizioni. Va premesso che, rispetto alle osservazioni contenute nel parere della Commissione Giustizia del Senato, non si ritiene di poter accogliere l'invito, inserito nelle premesse del parere, a modificare l'articolo



490 in materia di pubblicità degli avvisi, trattandosi di previsioni non oggetto di delega. Va comunque considerato che non in tutti gli uffici giudiziari sono operativi Istituti di vendite giudiziarie - IVG e che quindi l'attuale sistema, che affida la pubblicità al professionista delegato, appare completo e tale da non dar luogo a problemi applicativi.

Lettera a): l'intervento additivo sul primo comma dell'articolo 475 ha lo scopo di chiarire che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all'originale, anche come duplicato informatico. Ai sensi del CAD (art. 1, comma 1, lett. i-*quinquies*, e art. 23-*bis*), infatti, il duplicato informatico è «il documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione ... della medesima sequenza di valori binari del documento originario» e se prodotto in conformità alle linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto. Esso, quindi, è in tutto e per tutto identico all'originale e dunque, una volta che il creditore sia munito di questo, richiedere il rilascio di una copia attestata conforme all'originale costituirebbe un inutile aggravio di oneri e di tempi. In ragione delle evidenziate caratteristiche del duplicato informatico, che lo rendono equivalente all'originale, in tutti i suoi elementi, non appare necessario inserire i dati del titolo esecutivo non giudiziale nel duplicato informatico, come richiesto dalla Commissione II della Camera dei Deputati nell'osservazione n. 24.

Lettera b): l'intervento additivo sull'articolo 479 è correlato alla modifica dell'articolo 475 e prevede che ai fini della notifica del titolo esecutivo la consegna del duplicato informatico di questo è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all'originale.

Lettera c): sempre nell'ottica dell'ormai completa informatizzazione del processo, si interviene anche sull'articolo 480 al fine di prevedere che nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria, a meno che il destinatario non sia un soggetto per il quale la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD, giacché in questo caso dovranno trovare applicazione le disposizioni di cui all'articolo 149-*bis* e quindi la notifica sarà effettuata, come si è visto, mediante deposito nell'apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Lettera d): viene espunta dall'articolo 486 la previsione secondo cui le domande e le istanze rivolte al giudice dell'esecuzione sono «depositate in cancelleria».

Lettera e): al primo comma dell'articolo 488 viene corretta un'espressione impropria, dal momento che il fascicolo è «informatico», non «telematico». Viene poi effettuato un intervento additivo sul secondo comma, strettamente correlato alla modifica dell'articolo 475: si prevede, anche in questo caso, l'equivalenza tra l'originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico.

Lettera f): ancora una volta, si interviene – questa volta sull'articolo 489 – al fine di semplificare e informatizzare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. La norma attuale prevede che queste debbano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e che in mancanza possono essere effettuate presso la cancelleria. I moderni strumenti di comunicazione e i principi di delega di cui alla legge n. 206 del 2021 fanno sì che quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato stesso. La nuova disposizione prevede, quindi, che le notificazioni e



comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.

Lettera g): all'articolo 492 vengono introdotte modifiche circa la forma dell'atto di pignoramento, coerentemente con il principio ispiratore del superamento degli adempimenti "analogici" in favore di quelli telematici. Perciò, anche in questo caso si prevede che l'atto debba contenere l'invito al debitore – oltre che ad effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente – ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale presso i quali ricevere notificazioni e comunicazioni. Come nei casi precedenti, si è mantenuta l'attuale previsione secondo cui in mancanza comunicazioni e notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria, ma facendo salva l'applicazione dell'articolo 149-bis, come si è detto a proposito delle disposizioni precedenti.

Al terzo comma, inoltre, viene sanato un difetto di coordinamento. L'articolo 492 prevede infatti che l'atto di pignoramento debba contenere anche l'avviso al debitore che può chiedere la conversione del pignoramento, ai sensi dell'articolo 495, depositando una somma pari a un quinto dell'importo del credito. L'articolo 495, tuttavia, a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito. In questa occasione si pone rimedio al difetto di coordinamento, prevedendo anche nell'avviso di cui all'articolo 492 la frazione da ultimo indicata.

Lettere h), i), l), m), n), o), p): agli articoli 492-bis, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 vengono apportate modifiche di mero coordinamento, con l'espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria». Non è stata recepita l'osservazione formulata dalla Commissione II della Camera (n. 25), con la quale si chiede di rendere maggiormente chiara la formulazione del settimo comma dell'articolo 492-bis c.p.c., sulla scorta del presupposto che non sia prevista una norma di raccordo tra la fase della consegna al creditore del verbale con le risultanze delle ricerche telematiche (di cui al quarto comma) e le successive fasi di esecuzione del pignoramento e di comunicazione dell'estratto del verbale al terzo. In proposito si rileva che, con riferimento al pignoramento presso terzi (ipotesi cui si riferisce l'osservazione), la disciplina dettata dal settimo comma dell'articolo 492-bis c.p.c. (che prevede la notifica da parte dell'ufficiale giudiziario al debitore e al terzo, di ufficio, del verbale nel quale risulta l'individuazione dei crediti o delle cose nella disponibilità di terzi) è completata dalla norma contenuta all'articolo 543 c.p.c., che disciplina le ulteriori modalità di prosecuzione della procedura, senza che emergano profili di incertezza interpretativa tali da rendere necessarie modifiche normative. Con particolare riferimento alla *lettera n)*, si precisa che essa interviene sull'articolo 543 anche al fine di eliminare un dubbio interpretativo. Al quinto e sesto comma la norma prevede infatti che il creditore debba notificare al debitore e al terzo pignorato l'avviso di avvenuta iscrizione a ruolo, a pena di inefficacia del pignoramento stesso. La suddivisione delle disposizioni in due diversi commi e la previsione, contenuta nel sesto comma, della liberazione delle somme per il caso in cui non sia stata effettuata la notifica dell'avviso «di cui al presente comma» può indurre a pensare che tale effetto si verifichi solo qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, e non anche quando è eseguito nei confronti di un solo soggetto. La liberazione delle somme avviene, invece, in entrambi i casi. Si è quindi ritenuto opportuno concentrare nel solo quinto comma tutte le disposizioni in tema di avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo, con contestuale abrogazione del sesto, affinché sul punto non residuino dubbi di sorta. Recependo un'osservazione formulata dalla 2a Commissione del Senato si è inoltre sostituito il sesto comma disponendo che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo; in tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.



La norma è finalizzata ad assicurare lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, nel caso in cui il debitore, ricevuto il pignoramento, provveda immediatamente al pagamento. Rispetto all'osservazione n. 26 della Commissione II della Camera dei Deputati, con la quale è stato chiesto al Governo di chiarire la portata delle disposizioni in merito al pignoramento eseguito nei confronti di più terzi, si osserva che la problematica segnalata è stata già risolta per effetto delle modifiche apportate con il presente schema di decreto all'articolo 543 c.p.c.

Lettera q): si interviene sul primo comma dell'articolo 587 prevedendo la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui nel termine stabilito egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, e cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. La modifica è particolarmente importante al fine di contrastare il ricorso alle aste giudiziarie quale strumento per il riciclaggio dei proventi di attività criminose, anche considerato che l'articolo 585 pone i due adempimenti (versamento del prezzo e dichiarazione "antiriciclaggio") sullo stesso piano, e quindi non sarebbe coerente con il sistema sanzionare l'omissione del primo ma non anche del secondo. La modifica si pone quindi nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, quale risulta dai principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 12, lettere p) e q) della stessa legge delega, con i quali si prevede che gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente debbano applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati, e che sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose.

Lettere r), s) e t): si interviene sugli articoli 614-bis, 616 e 618 al fine da un lato di prevedere la perdita di efficacia delle misure di coercizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo (la modifica consegue all'accoglimento di specifica osservazione della Commissione Giustizia del Senato), dall'altro di garantire, con le modifiche agli articoli 616 e 618, la celere trattazione delle opposizioni esecutive – che peraltro sono in sé stesse caratterizzate da urgenza in quanto escluse dalla sospensione feriale dei termini processuali, ai sensi dell'art. 3 della l. n. 742 del 1969 – in armonia con la disposizione secondo cui i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis sono ridotti della metà. Di conseguenza, si prevede che quando il giudizio di merito sull'opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione siano corrispondentemente dimezzati anche i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-bis e 171-ter, rispettivamente per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile. Ciò anche al fine di limitare i pregiudizi che la pendenza di un'opposizione può di fatto arrecare alla regolare andamento della procedura esecutiva, anche se non sospesa.

Comma 8

Il comma 8 introduce modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV del codice di rito.

Lettera a): si interviene sotto un duplice profilo sul secondo comma dell'articolo 634, relativo alla prova scritta nel procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività, allo scopo di



agevolare il recupero dei crediti da parte di imprese e professionisti, anche nell'ottica del perseguimento degli obiettivi posti dal PNRR.

In primo luogo, la disposizione secondo cui le scritture contabili costituiscono idonea prova scritta ai fini dell'emissione dell'ingiunzione viene finalmente aggiornata alla luce dei mutamenti intervenuti negli ultimi anni, che hanno visto scomparire le scritture contabili cartacee, in favore di quelle tenute in formato elettronico, e con esse gli obblighi di bollatura e vidimazione. Viene quindi espunta dalla norma la previsione che condizionava il valore probatorio delle scritture alla corretta esecuzione di tali adempimenti: le scritture contabili previste dalle leggi tributarie vengono totalmente equiparate a quelle previste dagli articoli 2214 e segg. c.c. e si richiede che tanto le une quanto le altre siano tenute, anche con strumenti informatici, conformemente alle prescrizioni di legge.

In secondo luogo, si aggiunge un ulteriore periodo, dopo l'ultimo, al secondo comma dell'articolo 634, al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate. La modifica scaturisce dal fatto che i soggetti obbligati ad emettere fattura elettronica sono esonerati dall'obbligo di annotarle nei registri di cui si è detto (ai sensi dell'articolo 1, comma 3-ter, del decreto legislativo 5 agosto 2015, n. 127); di conseguenza, alcuni uffici giudiziari non hanno sin qui concesso, in mancanza di una previsione testuale, decreti ingiuntivi per crediti fondati su fattura elettronica, in mancanza delle scritture contabili menzionate. La novella prevede, quindi, che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto di tenere in considerazione la circostanza che il giudice non ha gli strumenti per accedere ai sistemi informatici dell'Agenzia delle Entrate al fine di verificare la validità del titolo. In proposito si rileva che, in base agli ordinari criteri relativi all'onere della prova, l'onere relativo alla trasmissione della fattura attraverso il sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle Entrate grava sul ricorrente, senza che sia il giudice a dovere effettuare, di ufficio, una verifica accedendo autonomamente al sistema informatico dell'Agenzia delle Entrate. Non si ritiene, quindi, che sia necessario apportare modifiche all'articolo.

Lettera b): in conformità al generale aggiornamento del codice alla natura telematica del processo, nel primo comma dell'art. 638 è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale. Coerentemente, nel secondo comma si prevede che in difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria (secondo quanto previsto dalle disposizioni già vigenti), ma che debba prevalere la disciplina in materia di notificazioni tramite PEC prevista dall'articolo 149-bis. Analogamente, anche nel terzo comma sono stati eliminati i riferimenti, ormai superati, al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.

Lettera c): si interviene sull'articolo 645 sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», alla luce del fatto che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. Al contempo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici prevedendo che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare



un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro. Al secondo comma, inoltre, è aggiornato il riferimento al secondo comma dell'articolo 163-*bis* piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'articolo 163-*bis* disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Lettera d): si è ritenuto opportuno intervenire sull'art. 648, relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, al fine di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. In particolare, l'art. 648 dispone che il giudice debba provvedere sull'istanza alla prima udienza; la previsione è stata introdotta nel 2013 con finalità acceleratorie, allo scopo di evitare che la decisione fosse procrastinata e differita alle fasi successive del procedimento. Secondo alcuni interpreti, tuttavia, essa impedirebbe al giudice di provvedere in una fase anteriore alla prima udienza di trattazione, che a seguito della riforma introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 è destinata a svolgersi, nella migliore delle ipotesi, a distanza di circa sei mesi dall'emissione del decreto ingiuntivo. Si è pertanto ritenuto opportuno precisare, mediante l'inserimento nell'art. 648 di un nuovo terzo comma, che – sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 351 – il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerrebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell'istanza; il giudice solleciterà quindi il contraddittorio delle parti sul punto, e provvederà – anche in questo caso – con ordinanza non impugnabile.

Lettera e): la modifica all'art. 654 è di mero coordinamento, con l'espunzione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al decreto stesso.

Lettera f): l'intervento al primo comma dell'art. 658 estende espressamente l'applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all'affitto di azienda e all'affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l'art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti. D'altra parte, risulta dalla relazione illustrativa della legge delega che intento del legislatore era quello di estendere il procedimento di sfratto per morosità anche ai contratti di affitto di azienda. Era del resto già affermata in giurisprudenza l'opinione secondo cui il procedimento di sfratto per morosità sia adoperabile anche nei confronti dell'affittuario coltivatore diretto, del mezzadro e del colono, e dunque l'intervento ha una portata chiarificatrice.

Lettera g): rispetto al testo approvato dal Consiglio dei Ministri il 15 febbraio 2024, il secondo comma dell'articolo 660 viene modificato in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, tenuto conto delle esigenze di maggiore chiarezza manifestate, in materia, dall'osservazione n. 29 della Commissione II della Camera dei Deputati.

Quanto al terzo comma, il contenuto della citazione per la convalida è stato integrato con l'inserimento dell'avvertimento circa la possibilità, sussistendone i presupposti, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in armonia con la analoga previsione introdotta nel rito ordinario (all'articolo 163) dal decreto legislativo n. 149 del 2022.

Lettere h) e i): gli articoli 664 e 669-*bis* hanno subito aggiornamenti meramente lessicali necessari per aggiornarli alla nuova disciplina, rispettivamente, del fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.



Lettera l): l'intervento additivo sull'ottavo comma dell'articolo 669-*octies* estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società.

Lettere m) e n): dagli articoli 669-*novies* e 738 sono stati espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente». Si tratta di collocazione non più compatibile con la redazione telematica dei provvedimenti e degli atti.

Lettere o), p), q) e r): si tratta di meri aggiornamenti degli articoli 753, 769, 770 e 789: come fatto in altre disposizioni, è stata aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria.

Lettera s): l'intervento modifica i riferimenti normativi contenuti nel quarto comma dell'articolo 791-*bis* per coordinare la disposizione all'avvenuta soppressione del rito sommario, sostituito dal rito semplificato.

Lettere t) e u): analogamente, negli articoli 792 e 825 sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione a depositi divenuti telematici.

Lettera v): si interviene sull'articolo 840-*ter* per mero coordinamento normativo, al fine di sostituire il riferimento al rito sommario di cognizione con quello al rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti.

Lettera z): anche in questo caso, all'articolo 840-*undecies* vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

ART. 4 – MODIFICHE ALLE DISPOSIZIONI PER L'ATTUAZIONE DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE E DISPOSIZIONI TRANSITORIE

L'articolo 4 dello schema di decreto legislativo contempla le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile.

Comma 1

Interviene sulle norme relative al pubblico ministero e in particolare sull'articolo 3, relativo alle modalità con cui questo interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni al completamento della digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma. La *lettera a)* interviene sul primo comma sostituendo al deposito documentale in cancelleria la previsione del deposito telematico della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio. La *lettera b)* adegua la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 alle modalità di organizzazione e svolgimento dell'udienza stabilendo che le conclusioni del pubblico ministero sono inserite a verbale e non più nel “ruolo di udienza”.

Comma 2

Il comma 2 modifica il titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, relativo agli ausiliari del giudice.



Con la *lettera a)* si interviene sull'articolo 12-*bis* – che, introdotto con la riforma, ha istituito presso ogni tribunale un elenco di mediatori familiari – con l'aggiunta di un secondo comma. La nuova disposizione precisa che l'elenco istituito è tenuto con modalità informatiche e affida la sua attuazione alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, prevedendone la pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale*. La previsione è necessaria perché, a differenza della disciplina connotante altri albi ed elenchi (per es., l'albo dei consulenti tecnici ex art. 13 disp. att. c.p.c. o l'elenco nazionale dei consulenti tecnici ex art. 24-*bis* disp. att. c.p.c.), il legislatore non ha espressamente previsto che l'elenco dei mediatori familiari sia tenuto con modalità informatiche, né affida al responsabile dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia il correlato e indispensabile compito di redigere le relative specifiche tecniche.

La *lettera b)* contiene un intervento sostitutivo del secondo comma dell'articolo 12-*quinquies*, relativo alle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari, prevedendo espressamente la possibilità che gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) della medesima norma siano comprovati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione prosegue affidando al comitato di cui all'articolo 12-*ter* i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni e richiamando il potere del presidente del tribunale di assumere informazioni sugli aspiranti previsto dall'articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione. In tal modo la novella semplifica l'iter di presentazione delle domande, in armonia con le previsioni dettate, per tutti i procedimenti amministrativi, dalla legge n. 241 del 1990.

La *lettera c)* apporta modifiche all'articolo 13, in materia di albo dei consulenti tecnici, in recepimento di quanto suggerito dal Consiglio di Stato in sede consultiva in occasione del parere da esso reso il 17 luglio 2023 in relazione al regolamento concernente l'individuazione di ulteriori categorie dell'albo dei consulenti tecnici di ufficio e dei settori di specializzazione di ciascuna categoria, l'individuazione dei requisiti per l'iscrizione all'albo, nonché la formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'elenco nazionale, poi emanato con d.m. 4 agosto 2023, n. 109. In quella sede il Consiglio di Stato ha osservato che il Ministero della giustizia, esercitando il potere regolamentare conferitole dall'art. 13, quarto comma, come novellato dalla riforma del 2022, ha individuato numerose categorie che ciascun albo territoriale deve contenere, rimodellando e scomponendo in molteplici categorie tutte quelle già individuate nel terzo comma dello stesso articolo 13 e aggiungendone numerose nuove, ed ha individuato per le varie categoria uno o più settori di specializzazione. La finalità attribuita al regolamento era infatti quella di superare la variegata composizione degli albi territoriali in modo da assicurare uniformità degli albi per tutti gli uffici giudiziari del territorio nazionale, nel contesto della riforma del processo civile. Ciò, ad avviso del Consiglio di Stato, priverebbe di efficacia precettiva la disposizione legislativa contenuta nel comma 3 dell'art. 13, che elenca sette categorie «che debbono essere sempre contenute nell'albo» e che è volta a regolare la formazione degli albi territoriali in un contesto normativo in cui mancava uno strumento attuativo generale che ciascun albo deve rispettare. L'organo consultivo ha perciò suggerito di intervenire con lo strumento del decreto correttivo al decreto legislativo n. 149 del 2022 al fine di abrogare il terzo comma e demandare per intero alla fonte regolamentare l'individuazione delle categorie dell'albo e dei relativi settori di specializzazione ovvero, in alternativa, di modificare il terzo comma nel senso di individuare alcune “macrocategorie” che il regolamento previsto dal quarto comma deve necessariamente prevedere. Le valutazioni del Consiglio di Stato sono state ritenute condivisibili e pertanto si interviene sull'art. 13 adottando la prima delle soluzioni prospettate: abrogando il terzo comma e sopprimendo nel quarto comma il riferimento a «ulteriori categorie»,



così demandando per intero l'individuazione delle categorie dell'albo al regolamento, al fine di rendere più agevoli le modifiche che dovessero rendersi opportune.

La *lettera d)* sostituisce il terzo comma dell'articolo 16, che disciplina la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, inserendo al suo interno una disposizione simile a quella prevista dall'articolo 12-*quinquies* volta, anche in questo caso, a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo 16 tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, in un'ottica di semplificazione del procedimento nel solco dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990. Recependo, inoltre, l'indicazione fornita dal Garante per la protezione dei dati personali nell'ambito del procedimento di adozione del già menzionato regolamento attuativo dell'articolo 13, quarto comma, viene eliminata la disposizione secondo cui la domanda di iscrizione all'albo doveva anche contenere la prestazione del consenso al trattamento dei dati personali. Tale previsione non è infatti necessaria, in quanto il presupposto di liceità per il trattamento dei dati dell'aspirante è ravvisabile nell'esercizio di un pubblico potere, quale è quello esercitato da ciascun tribunale nella formazione e gestione dell'albo.

La modifica contenuta nella *lettera e)* riguarda il terzo comma dell'articolo 21, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici. Viene aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15 disp. att. c.p.c., correggendo un difetto di coordinamento derivante dall'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 15 eseguita con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

La *lettera f)* apporta modifiche alla disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo integralmente l'articolo 45, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 136 del codice e della definitiva informatizzazione di tali adempimenti. La norma, come riscritta, riprende le disposizioni dell'attuale secondo comma, che indicano il contenuto della comunicazione eseguita dal cancelliere via PEC.

La *lettera g)* contiene, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 121 del codice, un intervento additivo sul sesto comma dell'articolo 46 in tema di forma degli atti giudiziari, con il quale si specifica che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dall'apposito decreto del Ministro della giustizia (d.m. 7 agosto 2023, n. 110). L'intervento è coerente con l'obiettivo, perseguito dalla riforma, di un processo più agile e rapido, a beneficio degli utenti e degli operatori tutti nonché del sistema economico, in un sistema che, assicurando la possibilità di adattare la lunghezza degli atti alla complessità del singolo processo, non lede né l'esercizio della giurisdizione né il diritto di difesa delle parti.

Comma 3

Il comma 3 interviene sul titolo III delle disposizioni di attuazione, relativo al processo di cognizione.

La *lettera a)* modifica l'articolo 56, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace. Con la prima modifica, contenuta nel numero 1), si sostituisce il primo comma del citato articolo 56 al fine di renderlo pienamente compatibile con la digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace attuata con la riforma. Si elimina quindi ogni riferimento al deposito in cancelleria o alla presentazione dell'atto da parte del cancelliere, disposizioni tutte che implicano l'esistenza di un atto redatto in forma analogica. Il numero 2) invece abroga il secondo comma del medesimo articolo 56 (relativo all'ipotesi in cui il giudice designato non tenga udienza nella data indicata dall'attore in atto di citazione) in quanto non



più compatibile con il rito semplificato, applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace, che è introdotto con ricorso e in cui quindi l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato.

Con la *lettera b)*, analogamente a quanto effettuato in relazione a numerose disposizioni del codice e in stretta correlazione con le modifiche apportate all'articolo 319 di questo, si integra l'articolo 58 nel senso di prevedere che le comunicazioni e le notificazioni durante il procedimento davanti al giudice di pace possono essere fatte presso la cancelleria solo quando la parte non abbia dichiarato la propria residenza o eletto domicilio ai sensi dell'articolo 319 del codice e nemmeno (e in ciò sta l'integrazione) abbia indicato un indirizzo di posta elettronica certificata; anche in questo caso, poi, quando il destinatario della notifica è un soggetto tenuto a possedere un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o che ha eletto un domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo PEC.

La *lettera c)* modifica l'articolo 70, secondo comma, eliminando la previsione della scrittura in calce al ricorso del decreto con cui il presidente fissa l'udienza di prima comparizione. Trattasi infatti di previsione non compatibile con l'obbligo di deposito digitale degli atti e dei provvedimenti.

Nella *lettera d)* è inserita la disposizione che abroga l'articolo 70-ter eliminando una disposizione ormai rimasta del tutto priva di utilità. La norma, infatti, consentiva alle parti di optare per la celebrazione del processo nelle forme del c.d. "rito societario" contenute nel decreto legislativo n. 5 del 2003, che tuttavia è stato da tempo abrogato (v. articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69).

La *lettera e)* sostituisce integralmente l'articolo 71, relativo alla nota di iscrizione a ruolo, in conseguenza della soppressione di tale atto, reso superfluo dalla ormai completa digitalizzazione del processo civile. La nuova norma elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

In linea con quanto sin qui detto, e dunque con il fine di adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo, la *lettera f)* abroga gli articoli 72 e 73 che disciplinano, rispettivamente, il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio.

La *lettera g)* sostituisce l'articolo 74 ancora una volta al fine di adattare le disposizioni di attuazione alla informatizzazione del fascicolo processuale. La nuova disposizione contiene indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico prevedendo al suo interno la formazione di un fascicolo informatico di parte per ciascuna parte costituita. All'interno del fascicolo di parte è inoltre prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un chiaro collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato, al fine di assicurare una razionale organizzazione del singolo fascicolo che ne consenta una più agevole possibilità di consultazione. La norma si chiude dettando le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge (ad esempio, quando è necessario che determinati documenti siano depositati in originale).

Le *lettere h)* e *i)* modificano rispettivamente gli articoli 75 e 76 con il fine di adattarne le disposizioni al processo telematico. Nell'articolo 75 si sostituiscono le parole che implicavano un deposito cartaceo della nota spese del difensore. Nell'articolo 76 le disposizioni attualmente vigenti in tema di possibilità per le parti e i loro difensori di esaminare i fascicoli e ottenere dalla cancelleria copia degli atti e dei documenti depositati viene circoscritta ai casi eccezionali in cui il deposito in formato analogico è consentito; viene inoltre aggiunto un secondo comma il quale riconosce, con atto avente



forza di legge, il diritto delle parti e dei loro difensori di accedere alle informazioni contenute nel fascicolo informatico, sia pur – in considerazione delle implicazioni di natura tecnica che ciò comporta – nei limiti e secondo le modalità previsti dalle regole e dalle specifiche previste dalla normativa anche regolamentare che disciplina l'adozione delle tecnologie dell'informazione nel processo civile.

Modifiche correttive analoghe sono apportate con la *lettera l)* all'articolo 77, sul ritiro dei fascicoli di parte. Tale norma viene sostituita integralmente al fine di circoscrivere la disciplina esistente ai soli fascicoli cartacei, nei casi eccezionali in cui è possibile che questi siano depositati. Rispetto alla disciplina previgente, vengono eliminate le previsioni che presuppongono che tanto la richiesta quanto l'autorizzazione del giudice siano in formato cartaceo e si prevede che il cancelliere debba annotare nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo e la sua restituzione.

La *lettera m)* interviene sull'articolo 103-*bis*, che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel codice di procedura civile. In particolare, viene espressamente contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente, e si prevede che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.

La *lettera n)* interviene sull'articolo 119, che regola le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Si prevede, quindi, che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente, il quale, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.

Con la *lettera o)* si sostituisce l'articolo 123, che disciplina l'avviso di impugnazione alla cancelleria, prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza (disposizione che implicherebbe l'esistenza di una sentenza deposita in forma cartacea).

Comma 4

Il comma 4 contiene disposizioni di modifica del titolo IV, relativo al processo di esecuzione.

La *lettera a)* interviene sull'articolo 156 in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo, eliminando il riferimento al deposito «nella cancelleria» della sentenza di condanna esecutiva di cui all'articolo 686 c.p.c., espressione che presuppone il deposito di atto in formato cartaceo.

Con la *lettera b)* si modifica, sostituendolo, l'articolo 159-*bis*, che detta disposizioni sull'iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Come si è già visto a commento dell'articolo 3, infatti, si è ritenuto di sopprimere la nota di iscrizione a ruolo, trattandosi di atto non più necessario grazie alla possibilità di inserire i dati richiesti direttamente negli schemi informatici del processo di cognizione e di quello esecutivo. Le nuove disposizioni eliminano il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo precisando, come già fatto per il processo ordinario, tenendo ferme le informazioni che la precedente formulazione della norma, inseriva nella stessa nota.



Le lettere c) e d) correggono, rispettivamente, gli articoli 159-ter, primo comma, e 164-ter al fine di eliminare i riferimenti, contenuti in tali disposizioni, alla nota di iscrizione a ruolo. Coerentemente con le modifiche apportate al citato articolo 164-ter, la lettera d) ne modifica anche la rubrica.

La lettera e) del comma 4 dell'articolo 4 interviene sull'articolo 174 il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita. Anche questa disposizione viene adattata alla natura telematica del processo e delle comunicazioni, con la previsione dell'obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata, fermo restando che, in mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni vengono fatte presso la cancelleria; ciò, tuttavia, facendo salve le disposizioni di cui all'articolo 149-bis del codice: in sostanza, quando l'offerente sia soggetto tenuto per legge a munirsi di un indirizzo PEC o che abbia eletto domicilio digitale, le notifiche dovranno comunque essere effettuate all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi. La rubrica della norma viene modificata di conseguenza.

Nella lettera f) sono state inserite le modifiche apportate all'articolo 179-ter, che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. In particolare, sono stati modificati i commi quarto, quinto, sesto, nono e dodicesimo come segue:

- vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e quella di conferma triennale dell'iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo, e viene introdotta, tra le indicazioni richieste, quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata del professionista;
- recependo l'osservazione n. 28 formulata dalla Commissione II della Camera dei Deputati, si prevede il rimedio del reclamo avverso i provvedimenti del comitato deputato a provvedere in ordine alle domande di iscrizione e di conferma, allineando la relativa disciplina a quella dettata, dall'articolo 15, comma quinto, delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, per il reclamo avverso i provvedimenti del comitato incaricato della formazione dell'albo dei consulenti tecnici. È previsto dunque che il reclamo sia proposto al Comitato previsto dall'articolo 5 delle stesse disposizioni di attuazione, istituito presso la Corte d'appello;
- al dodicesimo comma viene recepita e applicabile "a regime" la modifica normativa apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 13, comma 7-bis), inizialmente destinata ad avere efficacia temporanea. In particolare, la disposizione, come introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedeva che il giudice potesse delegare un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario solo indicando analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta. Ora, in accoglimento delle sollecitazioni da più parti pervenute, si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.

Con la lettera g) si interviene sull'articolo 181, che concerne i procedimenti di divisione endo-esecutivi, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato. La disposizione vigente, introdotta dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevede che quando il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla divisione del bene indiviso pignorato, se gli interessati non sono tutti presenti l'ordinanza per l'integrazione del contraddittorio deve essere notificata non oltre il termine di sessanta giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle



parti. Tale termine non è però compatibile né con il termine a comparire di novanta giorni liberi previsto dall'articolo 163-*bis* del codice anteriormente alla riforma, né tanto meno con quello di centoventi giorni introdotto dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e con le forme del rito di cognizione ordinario novellato (e in particolare con i termini per le memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter*). In sede di coordinamento normativo, quindi, si è previsto che il giudizio di divisione si svolga nelle forme del rito semplificato previste dagli articoli 281-*undecies* e seguenti del codice. Nel compiere tale scelta si sono prese in considerazione sia le particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame, la cui definizione condiziona l'ulteriore corso della procedura esecutiva, sia il fatto che raramente essi comportano la risoluzione di questioni di particolare complessità. In ogni caso, il generico rinvio agli articoli 281-*undecies* e seguenti comprende anche la disposizione che consente il passaggio al rito ordinario, qualora la causa si riveli di particolare complessità.

Comma 5

Il comma 5 contiene modifiche al titolo V-*ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile in tema di «giustizia digitale».

La *lettera a)* interviene sul primo e sul quarto comma dell'articolo 196-*quater*, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Al comma 1 viene eliminato, per le ragioni in precedenza esposte, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e viene riformulata la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice. In particolare, la norma vigente prevede che per ragioni specifiche il giudice possa ordinare il deposito di «copia cartacea» di singoli atti e documenti, il cui originale può essere tanto cartaceo quanto informatico. A ben vedere, tuttavia, in determinate occasioni è necessario acquisire al processo non la copia, bensì l'originale cartaceo di specifici atti o documenti: si pensi, ad esempio, all'ipotesi della scrittura privata disconosciuta o del testamento olografo impugnato per difetto di olografia, in cui è necessario svolgere specifiche verifiche proprio sull'originale. Nel caso della verifica della scrittura privata e della querela di falso, in effetti, il codice di procedura civile già prevede il deposito dell'originale del documento e la sua custodia (artt. 217 e 223 c.p.c.), ma la medesima esigenza potrebbe porsi anche in altre occasioni che non è possibile prevedere a priori, stante la estrema varietà dei casi concreti che possono verificarsi. La norma è stata quindi modificata nel senso di prevedere che il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie; si è poi previsto che egli abbia tale potere solo quando l'acquisizione dell'atto o documento in formato cartaceo sia effettivamente necessaria ai fini della decisione e che nel provvedimento il giudice debba specificamente indicarne la ragione, al fine di conciliare l'esigenza di cui si è detto con la necessità di evitare che la norma possa prestare il fianco a prassi non in linea con il generalizzato obbligo di deposito telematico. La modifica del quarto comma, infine, intende circoscrivere le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi informatici. A tale scopo si prevede, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, che il malfunzionamento debba essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale possa autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.

Nella *lettera b)* sono inserite le modifiche all'articolo 196-*quinqüies*, primo e quarto comma, che disciplina l'atto del processo in formato elettronico. La disposizione contenuta nel primo comma viene emendata con un intervento minimale ma utile a ribadire che anche gli atti del processo che provengono da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP devono essere redatti in formato elettronico. Il secondo comma viene modificato al fine di renderlo coerente con le modifiche



apportate agli articoli 134 e 135 del codice, in materia di sottoscrizione dell'ordinanza e del decreto, a seguito dell'osservazione n. 7 della Camera dei Deputati. Si prevede infatti che in caso di atto del processo redatto in formato elettronico formato da organo collegiale l'originale del provvedimento è sottoscritto secondo quanto previsto, per la sentenza, dall'articolo 132, terzo comma del codice (che impone la sottoscrizione del presidente e dell'estensore), per l'ordinanza e per il decreto rispettivamente dagli articoli 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice (che prevedono la sottoscrizione del solo presidente). Le modifiche al quarto comma, che nel testo vigente si riferisce unicamente al provvedimento del magistrato, hanno lo scopo di prevedere con norma primaria che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, deve essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica. Inoltre, la nuova disposizione ha lo scopo di puntualizzare che in questo caso il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche ai sensi dell'articolo 133 del codice, quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico. Si tratta di un aspetto quanto mai rilevante e sul quale era opportuno dissipare ogni incertezza, considerato che alla data della pubblicazione della sentenza è collegato il termine di decadenza per le impugnazioni previsto dall'articolo 325 c.p.c. e, quindi, il momento in cui la sentenza stessa passa in giudicato.

Nello schema di decreto approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024 era stato introdotto, nel titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile, un nuovo articolo 196-septies.1 (comma 5, lettera c), contenente la disciplina del domicilio digitale. Tale disposizione recepiva le analoghe disposizioni contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 e – salvo che la legge prevedesse diversamente - disponeva che:

- le comunicazioni e notificazioni dirette al difensore o alla parte assistita da un difensore fossero eseguite all'indirizzo PEC di quest'ultimo risultante dal registro generale degli indirizzi elettronici gestito dal Ministero della giustizia;
- quando la parte sta in giudizio personalmente, se si tratta di un soggetto che per legge ha l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1 del CAD o che ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis e il cui indirizzo è pertanto inserito nei pubblici elenchi INI-PEC o INAD, le comunicazioni e notificazioni a lei dirette fossero effettuate via PEC o servizio elettronico di recapito certificato qualificato e nel caso in cui la notifica con tali modalità non sia possibile o non abbia esito positivo si applica quanto previsto dal settimo dell'articolo 149-bis del codice di procedura civile, e quindi in caso di impossibilità o mancato buon esito della notifica per causa imputabile al destinatario l'atto sarà depositato nell'area web da esso prevista; allo stesso modo si procede quando negli scritti difensivi la parte abbia indicato un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies del CAD;
- le comunicazioni e le notificazioni alle pubbliche amministrazioni che stanno in giudizio attraverso propri dipendenti fossero effettuate agli indirizzi PEC comunicati secondo le disposizioni dell'articolo 16, comma 12, del decreto-legge n. 179 del 2012; in mancanza di comunicazione di tale indirizzo, la notifica fosse effettuata ai sensi dell'articolo 16-ter, comma 1-ter del decreto-legge n. 179 del 2012.

La disposizione specificava, infine, che per «pubblici elenchi» degli indirizzi di posta elettronica certificata si intendevano quelli previsti dagli articoli 6-bis, 6-ter e 6-quater del CAD, ovvero i registri INI-PEC (Indice nazionale dei domicilia digitali delle imprese e dei professionisti), IPA (indice dei domicilia digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di servizi pubblici) e INAD (indice nazionale dei domicilia digitali delle persone fisiche e degli altri enti di diritto privato non tenuti



all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese, nel quale sono indicati i domicili eletti ai sensi dell'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis* del CAD).

In relazione a tale disposizione, la Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo (osservazione n. 29):

- a) di chiarire il riferimento al domicilio digitale elettivo o speciale;
- b) di sopprimere l'ultimo comma di tale disposizione, in quanto esclude sia il REGINDE, richiamato dal comma 1, sia l'elenco PP.AA., richiamato dal comma 3;
- c) di razionalizzare la disciplina della mancata comunicazione da parte della cancelleria per causa imputabile al destinatario.

Le osservazioni sono fondate, tanto da aver portato ad una più ampia riflessione sulla funzione dell'articolo 196-*septies*.1 disp att. c.p.c. e sulle modalità attraverso le quali rendere il sistema delle comunicazioni e notificazioni più chiaro ed efficiente. Si è partiti quindi dalla *ratio* dell'articolo 196-*septies*.1, concepito come norma di riepilogo delle vigenti disposizioni sul domicilio digitale e sui pubblici elenchi specificamente applicabili al processo civile. Tuttavia le osservazioni in esame hanno evidenziato che tale funzione non era idoneamente svolta.

Si è quindi giunti alla conclusione che le disposizioni inserite al suo interno, meramente ripetitive di quelle contenute nel decreto-legge n. 179 del 2012 e nel Codice dell'amministrazione digitale, potessero ingenerare più dubbi interpretativi di quelli che intendevano risolvere. Ad esempio, gli elenchi utilizzabili ai fini della notificazione e comunicazione degli atti - in materia civile, penale, amministrativa, contabile e stragiudiziale – sono disciplinati compiutamente dall'articolo 16-*ter*, comma 1, del decreto-legge n. 179 del 2012 mentre la notificazione al domicilio digitale delle pubbliche amministrazioni è regolata dal comma 1-*ter* della medesima disposizione regola. Il suddetto comma 1-*ter* è poi richiamato dall'articolo 3-*bis*, comma 1-*bis*, della 21 gennaio 1994, n. 53, per le notificazioni effettuate dall'avvocato. La disciplina delle comunicazioni e notificazioni alla parte che sta in giudizio personalmente è invece contenuta nell'articolo 16, comma 2, del decreto-legge n. 179 del 2012, nonché negli articoli 136 e 149-*bis* del codice e nell'articolo 3-*ter* della legge n. 53 del 1994, come modificato dal presente decreto. A tali disposizioni si aggiungono quelle del Codice dell'amministrazione digitale che compiutamente definiscono e disciplinano il domicilio digitale ed il domicilio speciale elettivo. All'esito di tale ricognizione si è ritenuto, da un lato, che la ripetizione di disposizioni vigenti può creare problemi interpretativi ma anche difetti di coordinamento e disallineamenti in caso di modifica delle medesime disposizioni e, dall'altro, che l'esigenza originaria di coordinamento e chiarimento sarebbe stata più efficacemente soddisfatta agendo sulle pertinenti norme del codice di rito al fine di renderle complete e sistematicamente coerenti rispetto alle disposizioni vigenti appena richiamate. L'esame delle singole disposizioni del codice, infatti, ha evidenziato, in alcuni casi, esigenze di maggiore chiarezza e coordinamento e, in altri, problematiche dello stesso intervento correttivo rispetto, ad esempio, alle ipotesi di notificazione alla parte costituita personalmente, inserita nell'ambito di procedimenti in cui tale costituzione non è prevista.

In definitiva, l'esigenza chiarificatrice rappresentata dall'osservazione viene soddisfatta attraverso:

- 1) l'intervento sull'articolo 170 del codice, al quale, in accoglimento della richiesta contenuta al punto c) dell'osservazione n. 29, è stato aggiunto un ultimo comma che, in caso di mancata comunicazione da parte della cancelleria per causa imputabile al destinatario, rinvia espressamente alla disciplina contenuta all'articolo 136 del medesimo codice. Per esigenze di chiarezza e di coerenza sistematica, alla precisazione relativa alla disciplina applicabile in caso di mancata comunicazione per causa imputabile è stata altresì



- affiancata quella relativa alla mancata comunicazione per causa non imputabile e alle analoghe ipotesi riferite alle notificazioni ed anche a quelle eseguite dagli avvocati;
- 2) la razionalizzazione della disciplina del domicilio digitale elettivo e speciale: si è quindi intervenuti sull'articolo 330 del codice, al fine di escludere che la notifica dell'impugnazione possa essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale di quest'ultimo e si sono, infine, riviste le modifiche in tema di domicilio digitale precedentemente apportate agli articoli 489, 492-bis, 499, 543 e 660 del codice di rito, al fine di assicurare la coerenza della normativa complessiva del domicilio digitale ed eliminare previsioni incoerenti rispetto alla disciplina dei procedimenti esecutivi e di convalida di sfratto;
 - 3) la soppressione dell'articolo 196-*septies*.1 anche rispetto al punto b) dell'osservazione n. 29 per evitare dubbi sui pubblici elenchi utilizzabili.

La *lettera c)* interviene sull'articolo 196-*nonies* al fine di eliminare dal suo secondo comma, per le ragioni in precedenza espresse, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la *lettera d)* si inserisce nell'articolo 196-*duodecies*, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il quarto. Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L'autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l'attestazione, da parte dei difensori, sul fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196-*duodecies* e l'attestazione sul possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.

ART. 5 – MODIFICHE AL CODICE PENALE

L'articolo 5 apporta al codice penale una modifica di mero coordinamento normativo. Il secondo comma dell'articolo 387-*bis* c.p., aggiunto dall'articolo 9, comma 1, lettera a), n. 2), della legge 24 novembre 2023, n. 168, punisce la condotta di chi elude l'ordine di protezione previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile. Quest'ultima disposizione è stata dapprima, con il decreto legislativo n. 149 del 2022, trasferita, con uguale contenuto, nel nuovo articolo 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile, e viene ora anche espressamente abrogata. L'intervento ha pertanto unicamente lo scopo di aggiornare il riferimento normativo contenuto nella norma incriminatrice.

ART. 6 – MODIFICHE A LEGGI SPECIALI

L'articolo 6 contempla le modifiche apportate a leggi speciali.

Comma 1

Il comma 1 prevede, alla *lettera a)*, l'abrogazione dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (norme di attuazione dell'ordinamento forense), che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita. La norma è ormai del tutto superata, in considerazione di quanto sin qui



esposto circa l'ormai completo passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche, che rendono del tutto superflua la fisica reperibilità del difensore nell'ambito della circoscrizione del giudice.

La *lettera b)*, inoltre, abroga la disposizione della legge 1° dicembre 1970, n. 898 sullo scioglimento del matrimonio che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci, dal momento che essa è stata recepita all'interno del codice di rito, all'articolo 473-*bis*.47.

Comma 2

Il comma 2 modifica l'articolo 50.5 del Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (ordinamento giudiziario), recependo le osservazioni formulate dalla Commissione II della Camera dei Deputati (n. 17) e dalla Commissione Giustizia del Senato. La modifica si rende necessaria al fine di chiarire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 473-*bis* c.p.c., che le controversie attratte alla competenza del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia sono altresì quelle che hanno ad oggetto la violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. La norma conteneva un riferimento alle domande risarcitorie "connesse" per oggetto o per titolo, non coerente con il lemma utilizzato nel novellato articolo 473-*bis*.

Comma 3

Il comma 3 è relativo alle modifiche apportate alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di affidamento familiare del minore.

In particolare, la *lettera a)* apporta modifiche al comma 7 dell'articolo 4 della legge al fine di chiarire l'individuazione del giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza. La generica espressione «il giudice» era fonte di dubbi interpretativi, in quanto non era chiaro se la competenza spettasse al giudice tutelare o al tribunale per i minorenni, né se fosse necessario adottare il rito unificato previsto dagli articoli 473-*bis* e seguenti c.p.c. L'intervento è quindi volto ad attribuire la verifica sull'andamento del programma di assistenza e sull'opportunità di proseguire il collocamento del minore in comunità al giudice tutelare, che in via generale ha il compito di vigilare «sull'osservanza delle condizioni che il tribunale abbia stabilito per l'esercizio della responsabilità genitoriale» (art. 337 c.c.) nonché sull'affidamento familiare (v. lo stesso articolo 4 della legge n. 184 del 1983, al comma 6) e sull'affidamento al servizio sociale (articolo 5-*bis* della legge n. 184 del 1983, comma 5). Ciò comporta, di conseguenza, che il procedimento "di verifica" non sia un procedimento di cognizione di natura contenziosa ma abbia natura camerale.

La *lettera b)* apporta marginali correzioni all'articolo 5-*bis* della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022: al comma 2, lettera e) viene corretto un difetto di coordinamento, in quanto veniva operato un rinvio alla nomina del curatore effettuata ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, c.c., nonostante la disposizione richiamata sia stata spostata nel nuovo art. 473-*bis*.7 c.p.c.; al comma 3, tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale in vista delle determinazioni da questo adottate viene opportunamente inserita, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell'eventuale collocatario, il quale proprio per tale sua qualità ha un rapporto diretto con il minore stesso ed è stato ingiustificatamente pretermesso nella prima stesura della norma, operata con il decreto legislativo n. 149 del 2022.



Comma 4

Il comma 4 concerne le modifiche apportate alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato. Alla *lettera a)* viene novellato l'articolo 3-*ter* della legge relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'articolo 149-*bis* per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario. In sintesi, si prevede che se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario l'atto da notificare viene inserito in un'apposita area riservata creata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia; come per le notifiche eseguite dall'ufficiale giudiziario, si prevede che in questo caso il perfezionamento per il destinatario si ha nel decimo giorno successivo all'inserimento dell'atto nel portale o, se anteriore, nella data in cui il destinatario stesso accede all'area riservata. Nel caso in cui invece la mancata esecuzione o l'esito negativo sia stato determinato da causa non imputabile al destinatario, la notifica sarà eseguita dall'avvocato o dall'ufficiale giudiziario nelle forme "tradizionali". Le disposizioni in questione sono state modificate, solo nel *drafting*, rispetto al testo approvato dal Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024, al fine di rispondere all'esigenza di maggiore chiarezza della disciplina del domicilio digitale e delle comunicazioni (e, conseguentemente, delle notificazioni) alla base dell'osservazione n. 29 della Commissione II della Camera dei Deputati.

La *lettera b)* interviene invece sull'articolo 9 della legge, il quale prevede che l'avvocato che notifichi un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato. L'intervento ha lo scopo di adeguare la norma alla completa informatizzazione del processo civile, e si prevede che il professionista debba depositare telematicamente copia dell'atto notificato nel fascicolo informatico relativo al provvedimento impugnato o opposto, in modo che il cancelliere possa effettuare le dovute annotazioni.

Comma 5

Il comma 5 apporta alla legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari», le modifiche che sono conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di procedura civile delle disposizioni che erano sinora rimaste "confinare" nella legge speciale, come si è già visto a commento dell'articolo 3, comma 6. Per ragioni di coordinamento normativo, quindi, viene abrogato l'articolo 5 della legge (*lettera a)*; l'articolo 8 era già stato abrogato dall'art. 29, comma 3, del decreto legislativo n. 149 del 2022), in quanto le medesime disposizioni sono state trasposte nell'art. 473-*bis*.71 e nel nuovo art. 473-*bis*.72 introdotto dal presente decreto, e all'articolo 7 viene aggiornato il rinvio all'articolo 342-*ter* c.c., le cui disposizioni sono ora contemplate dall'art. 473-*bis*.70 c.p.c. (*lettera b)*).

Comma 6

Al comma 6 sono previste le modifiche apportate al testo unico delle spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115.

La *lettera a)* inserisce nel decreto, e in particolare nel titolo III della parte I, dedicato alle disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, un nuovo art. 8-*bis* relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero, al fine di colmare la lacuna dovuta all'assenza di una disciplina generale sul punto, nonché ad apportare al d.P.R. le modifiche rese opportune per effetto delle pronunce della Corte costituzionale. Le



disposizioni attualmente vigenti, infatti, sono limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (art. 145). L'assenza di una disciplina generale ha determinato l'insorgenza di difficoltà interpretative e applicative e di prassi divergenti nell'ambito dei diversi uffici giudiziari, segnatamente nei procedimenti *de potestate*, in quelli attivati per l'apertura della tutela nell'interesse di minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142 e in quelli per la dichiarazione di morte presunta promossi dal pubblico ministero. La lacunosità della disciplina è inoltre all'origine di un recente intervento additivo da parte della Corte Costituzionale, che con sentenza n. 167 del 2023 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'articolo 145, comma 1, del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui non prevede che anche nel procedimento di nomina dell'amministratore di sostegno promosso dal pubblico ministero le spettanze dell'ausiliario del magistrato siano anticipate dall'erario, nonché, in via consequenziale, dei commi 2 e 3 del medesimo articolo 145 del d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui si riferiscono ai soli procedimenti di interdizione e di inabilitazione e non anche a quello di nomina dell'amministratore di sostegno. La Corte Costituzionale, inoltre, già con sentenza n. 217 del 2019 aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 dell'articolo 131, nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano «prenotati a debito, a domanda», «se non è possibile la ripetizione», anziché direttamente anticipati dall'erario. Al fine di operare un intervento sistematico, reso necessario dalla frammentarietà e lacunosità della disciplina, si è pertanto ritenuto di dettare in primo luogo una disposizione generale relativa al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte, prevedendo al contempo una disposizione specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La nuova disposizione detta la disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali quest'ultimo è parte attraverso il richiamo all'articolo 131 del medesimo d.P.R., che regola il regime delle spese nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Per effetto di tale richiamo, il regime generale delle spese di giustizia in tali procedimenti è analogo a quello previsto a seguito dell'ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato. La norma fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto, al fine di coordinare la disciplina generale con le disposizioni dettate per singole materie, quali l'articolo 145 in tema di processo di interdizione e inabilitazione a istanza del pubblico ministero o l'articolo 159-*bis*, che viene introdotto con il presente intervento normativo.

Il comma 2 dell'articolo 8-*bis* assicura poi la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 133. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto al Governo (osservazione n. 30) di considerare anche l'ipotesi in cui il difensore della parte ammessa al gratuito patrocinio a spese dello Stato dichiara di rinunciare alla liquidazione del compenso. Non si ritiene opportuno recepire tale osservazione, in quanto il tema risulta estraneo rispetto all'ipotesi disciplinata dall'articolo 8-*bis*, che si riferisce al caso in cui, nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero, non ci siano parti (siano esse ammesse o no al patrocinio a spese dello Stato) a carico delle quali sono poste le spese di giustizia, colmando la lacuna normativa relativa a tale ipotesi. La disposizione, pertanto, non riguarda né parti diverse dal pubblico ministero, né la liquidazione del compenso, trattandosi di spese di giustizia.



La *lettera b)* reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile. Con l'occasione è stato eliminato il riferimento ai procedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, venuti meno con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

Ugualmente, la *lettera c)* apporta all'articolo 13 del d.P.R. modifiche di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di esecuzione, famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Si è poi provveduto, in accoglimento di specifica osservazione formulata dalla Commissione Giustizia del Senato e dalla Commissione II della Camera dei Deputati (n. 25) allo schema di decreto legislativo, a coordinare le previsioni circa il pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-*bis* cpc (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), ora prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che prevede un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore. Non si è invece ritenuto di dar seguito all'invito della Commissione Giustizia del Senato in relazione all'adeguamento della disciplina dei diritti di copia di cui all'articolo 266 e seguenti del d.P.R. n. 115 del 2002, trattandosi di intervento necessario ma con riferimento al processo penale e quindi non coperto dalla legge delega. Al contempo, al comma 3-*bis*, che prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell'atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile.

La *lettera d)* interviene sulla rubrica dell'articolo 30 del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile, sopprimendo le parole «dai privati». L'attuale formulazione della rubrica ha infatti dato luogo a due diverse interpretazioni: l'una secondo la quale la stessa circoscrive l'ambito di applicazione della disposizione ai soli soggetti privati, escludendone il pubblico ministero, con la conseguenza di rendere inapplicabile la prenotazione a debito di tale spesa e l'eventuale successiva azione di recupero nei confronti della parte soccombente non ammessa; l'altra secondo cui l'indicazione delle parti private nella sola rubrica, e non nel testo della norma, sia insufficiente a ritenere il pubblico ministero escluso dall'ambito di applicazione dell'articolo 30. La soppressione del riferimento alle parti private nella rubrica dell'articolo 30 ha pertanto per effetto quello di chiarire che l'ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero. Al contempo, per effetto del riferimento, nell'articolo 8-*bis*, alla disciplina contenuta nell'articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.

La *lettera e)* apporta modifiche all'articolo 131 al fine di conformarlo alla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 3 del medesimo articolo 131 «nella parte in cui prevede che gli onorari e le indennità dovuti ai soggetti ivi indicati siano “prenotati a debito, a domanda”, “se non è possibile la ripetizione”, anziché direttamente anticipati dall'erario». Si prevede pertanto l'abrogazione del comma 3, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e l'inserimento degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, degli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e dell'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4, che elenca le spese anticipate dall'erario.

Con la *lettera f)* si introduce un nuovo titolo V-*bis* nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura



delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale ultima disposizione prevede, per quanto di interesse, che l'autorità di pubblica sicurezza dà immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il nuovo articolo 159-*bis* prevede quindi che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2, vale a dire dalle spese prenotate a debito. La disposizione è dettata dalla considerazione per cui in tali procedimenti le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza. Di conseguenza, fatte salve le ipotesi in cui nei procedimenti in esame siano disposte spese da anticiparsi a carico dell'erario, gli uffici giudiziari sono esonerati dall'apertura del foglio delle notizie, così da evitare un inutile aggravio di lavoro per le cancellerie. Resta ferma l'applicabilità delle altre disposizioni contenute nell'articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 8-*bis*. E ciò tanto nel caso in cui tali procedimenti siano introdotti dal pubblico ministero quanto nell'ipotesi in cui le tutele siano aperte di ufficio dal tribunale per i minorenni a seguito della segnalazione da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, trattandosi pur sempre di cause che il pubblico ministero potrebbe proporre e che ne prevedono quindi l'intervento necessario ai sensi dell'articolo 70, primo comma, n. 1 c.p.c., il che è sufficiente a rendere applicabile la disposizione generale contenuta all'articolo 8-*bis*.

Comma 7

Il comma 7 modifica il comma 3 dell'articolo 126 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-*bis* e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022. In particolare, la norma attualmente vigente prevede il raddoppio dei termini a comparire tanto innanzi al tribunale quanto davanti al giudice di pace, portandoli rispettivamente a centottanta e a novanta giorni, ma essa non è più compatibile con le recenti modifiche al codice di rito. La novella che viene così apportata mantiene inalterato il termine concesso all'UCI per approntare le proprie difese, nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Comma 8

Il comma 8 modifica l'articolo 31 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto ora dagli articoli 473-*bis* e segg. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Alla norma vengono quindi apportate le necessarie modifiche di coordinamento, con riguardo alla forma dell'atto introduttivo (il ricorso, in luogo dell'atto di citazione) e al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga "convertito" in unione civile (a seguito della soppressione dell'udienza di precisazione delle conclusioni, soppiantata dalla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione con concessione del triplo termine per gli scritti difensivi conclusionali).

Viene inoltre conseguentemente modificata la rubrica del capo IV.



Comma 9

Il comma 9 apporta al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale», modifiche di coordinamento con le disposizioni che con il presente decreto vengono inserite nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (*lettera a*) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (*lettera b*), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione. Non è stato del resto possibile abrogare le norme della legge speciale, in quanto esse trovano applicazione anche nel processo penale e in quello amministrativo.

Comma 10

Con il comma 10 sono apportate modifiche al decreto legislativo n. 149 del 2022. In particolare, la *lettera a*) aggiunge una ulteriore specificazione alla disposizione che ha aggiunto nell'articolo 2652 c.c. il numero 9-bis), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9). Ciò in quanto ci si è resi conto che alcuni editori non hanno correttamente inserito il nuovo numero nell'ambito della norma previgente, e si è voluta assicurare la corretta pubblicazione della nuova disposizione.

Con la *lettera b*) vengono introdotte limitate modifiche all'articolo 21 del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto. Le modifiche consistono:

- 1) nel chiarire l'espressione del terzo comma secondo cui se l'atto prevede il pagamento di un corrispettivo in favore di un minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione il notaio nel concedere l'autorizzazione deve determinare «le cautele necessarie»; l'espressione ha dato luogo a dubbi interpretativi, in quanto poteva dare ad intendere che il provvedimento del notaio avesse un contenuto diverso da quelli ordinariamente adottati dal giudice tutelare e dal tribunale con cui viene determinato l'uso che deve essere fatto delle somme incassate dalla persona protetta. Si è quindi ritenuto preferibile rendere la disposizione armonica con quelle di cui agli articoli 320, quarto comma, e 376, secondo comma del cc. Si prevede, quindi, che il notaio debba stabilire il modo di reimpiego dei capitali riscossi, naturalmente a tutela dell'interesse del minore o del soggetto sottoposto a protezione;
- 2) nel prevedere che tanto l'atto di impugnazione dell'autorizzazione quanto il provvedimento che definisce il relativo procedimento debbano essere comunicati al notaio, affinché questi sia reso edotto dell'impugnazione – la cui proposizione fa sì che l'autorizzazione non acquisti efficacia – e del suo esito, dovendo egli essere posto in grado di sapere se possa o meno procedere alla stipula dell'atto pubblico a lui richiesto;
- 3) nel prevedere, allo stesso scopo, che anche il provvedimento del giudice tutelare che revoca o modifica l'autorizzazione debba essere comunicato al notaio.

La *lettera c*), infine, corregge un mero errore materiale contenuto nell'articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149, il quale nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo.



L'articolo 7 del decreto reca le disposizioni transitorie. Di seguito esse vengono esaminate nel dettaglio.

Al comma 1 si prevede che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, affinché esse possano “saldarsi” con quelle introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022, delle quali costituiscono per lo più mere integrazioni, correzioni o riformulazioni a fini di migliore intellegibilità e chiarezza. Restano naturalmente fermi il principio di irretroattività della legge e quello secondo cui *tempus regit actum*, per cui gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto saranno regolati dalle norme anteriormente vigenti, e solo le attività processuali poste in essere successivamente, anche se in procedimenti già pendenti, saranno regolate dalle nuove disposizioni.

Il comma 2 dispone che nonostante l'abrogazione disposta, le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*) c.p.c. – ovvero quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo – continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, che ha disposto l'abrogazione dello stesso articolo 140-*bis* e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore.

Al comma 3 si prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., ovvero le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023, al fine di agevolarne la definizione in funzione di riduzione dei tempi del processo e dell'arretrato, e che anche le modifiche apportate all'articolo 281-*sexies* (consistenti, in particolare, nella possibilità che il giudice depositi la sentenza nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione orale) si applichino ai procedimenti già pendenti.

Il comma 4 interviene nella materia del processo esecutivo nel senso di estendere la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale. Si prevede, infatti, che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l'atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata, al fine di comprendere nell'ambito di operatività delle disposizioni semplificatorie già introdotte anche, ad esempio, le particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell'atto di precetto.

Il comma 5 prevede il termine entro cui dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* disp. att. c.p.c. come modificato dal presente decreto. Tenuto conto degli adempimenti a tal fine necessari, il termine è fissato nella misura di sei mesi dall'entrata in vigore del decreto stesso.

Il comma 6 interviene nella materia dell'affido familiare dei minori, regolata dalla legge n. 194 del 1983, prevedendo che le disposizioni in tema di proroga del termine di durata indicato nel provvedimento di affidamento e di automatica cessazione dell'affidamento alla scadenza del termine stesso introdotte dal decreto legislativo n. 149 del 2022, come parzialmente modificate dal presente decreto, si applicano non solo, secondo quanto previsto dall'articolo 35 dello stesso decreto legislativo n. 149 del 2022, ai provvedimenti adottati nell'ambito dei procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, ma anche ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata



in vigore del presente decreto nell'ambito di procedimenti introdotti prima della data di efficacia del decreto legislativo n. 149 del 2022. Si è così inteso ampliare l'ambito di applicazione delle disposizioni in parola, maggiormente garantiste per il minore. Non si è tuttavia ritenuto opportuno estenderne l'applicazione anche ai provvedimenti adottati successivamente al 28 febbraio 2023 in quanto ciò avrebbe potuto determinare, in ipotesi, l'improvvisa cessazione di programmi intrapresi sulla scorta di provvedimenti già emessi. Un tale pericolo non è ravvisabile, al contrario, per la verifica circa l'andamento del programma di assistenza che ai sensi dell'articolo 4, comma 7 della legge n. 184 del 1983 deve essere svolta decorsi dodici mesi dall'inserimento del minore in comunità: in questo caso la verifica potrà essere svolta anche con riguardo ai provvedimenti di affidamento emessi a far data dal 28 febbraio 2023, dal momento che i dodici mesi previsti dalla norma non sono ancora decorsi; e in questo senso dispone il secondo periodo del comma.

Il comma 7, infine, al fine di risolvere possibili dubbi interpretativi precisa che la norma contenuta nel testo unico delle spese di giustizia (d.P.R. n. 115 del 2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023. Il dubbio poteva essere ingenerato dal fatto che l'articolo 35, comma 1 del d.lgs. n. 149 del 2022 prevede, in via generale, che le disposizioni dettate da quel decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023, mentre al comma 7 prevede che alcune di quelle contemplate dal codice di procedura civile e relative al giudizio di cassazione si applicano anche ai procedimenti pendenti a tale data per i quali non era stata ancora fissata l'udienza o la data dell'adunanza in camera di consiglio. Ciò poteva indurre a ritenere che l'operatività della norma sull'esonero dal raddoppio del contributo unificato fosse regolata dal comma 1 e dunque "sganciata" dall'operatività delle disposizioni relative al giudizio di cassazione. L'intervento che si apporta con il presente decreto, quindi, non amplia la sfera di applicazione dell'esonero dal raddoppio del contributo unificato ma ha solo lo scopo di eliminare dubbi interpretativi circa la corrispondenza dell'area di operatività delle due disposizioni, nel senso che in tutti i casi in cui il procedimento è dichiarato estinto ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c. il ricorrente è esonerato dal pagamento del raddoppio del contributo, indipendentemente dalla data in cui è stato introdotto il ricorso per cassazione. La Commissione II della Camera dei Deputati ha chiesto (osservazione n. 31) di verificare la necessità di un rinvio della data di entrata in vigore di tutte le disposizioni del decreto legislativo che richiedano la preventiva messa a punto dei sistemi informatici rispetto alle novità introdotte. Non vi è, tuttavia, necessità di differire l'entrata in vigore, posto che – tenuto conto degli attuali tempi di approvazione definitiva del decreto, della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e della *vacatio legis* - i sistemi informatici saranno adeguati prima dell'entrata in vigore del decreto legislativo.

ART. 8 – CLAUSOLA DI INVARIANZA FINANZIARIA

L'articolo 8 contiene la consueta clausola di invarianza finanziaria e prevede che le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.



Schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata».

RELAZIONE TECNICA

Il presente provvedimento è adottato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata», al fine di apportare disposizioni correttive al medesimo, finalizzate a fornire soluzione alle difficoltà applicative emerse nella prima fase di attuazione della riforma del processo civile, nonché a coordinare il testo con la normativa vigente.

Il provvedimento in esame è composto da otto articoli, dei quali verranno analizzati, qui di seguito, i relativi profili finanziari.

Si segnala che i primi cinque articoli introducono modifiche al Codice civile (articolo 1), alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (articolo 2), al codice di procedura civile (articolo 3) e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie (articolo 4), nonché al codice penale (articolo 5), a leggi speciali (articolo 6), mentre l'articolo 7 attiene alle disposizioni transitorie e l'articolo 8 contiene la clausola di invarianza finanziaria.

Con l'*articolo 1* vengono apportate modifiche al Codice civile.

Il comma 1 reca l'abrogazione del Titolo IX-bis del libro I del Codice civile, recante norme in tema di «*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*» (articoli 342-bis e 342-ter cod. civ.). Le norme abrogate dalla presente disposizione non sono più necessarie, in quanto inserite ad opera del d.lgs. 149/2022 agli articoli 473-bis.69 e 473-bis.70 del codice di procedura civile.

Per quanto riguarda il comma 2 dell'articolo 1, si introducono modifiche all'articolo 2690, comma 1, numero 6-bis) cod. civ. in tema di effetti della trascrizione delle sentenze di revocazione per contrarietà alla Convenzione europea dei diritti dell'uomo, per le quali si prevede che la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda, eliminando il riferimento al «convenuto», non pertinente con la speciale ipotesi di revocazione in esame.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto trattasi di necessari interventi di coordinamento normativo e armonizzazione alla luce delle disposizioni che sono state introdotte dal decreto legislativo n.149 del 2022.

Con l'*articolo 2* s'interviene sulle Disposizioni per l'attuazione del Codice civile e disposizioni transitorie, al fine di garantire una maggiore chiarezza redazionale all'articolo 38, secondo comma, che disciplina la competenza del Tribunale per i minorenni quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero quando è pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti



al tribunale ordinario. In particolare, con la *lettera a)* si elimina il generico riferimento all'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, sostituendolo con un riferimento espresso agli articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c. in tema di «*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*», introdotto dal d.lgs. 149/2022. Con la *lettera b)* viene eliminato il generico riferimento all'autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni, introducendo invece il riferimento espresso al procedimento ai sensi dei succitati articoli 473-bis.38 e 473-bis.39 c.p.c.

Le disposizioni, finalizzate al coordinamento dell'articolo 38 delle disp. att. cod. civ. con le norme del codice di procedura civile, hanno natura ordinamentale e, pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con l'*articolo 3* s'interviene su una serie di disposizioni del codice di procedura civile al fine di garantire maggiore trasparenza nell'applicazione delle norme e certezza nel diritto.

Al comma 1 del presente articolo vengono apportate modificazioni al libro primo del codice di procedura civile relativo alle disposizioni generali.

Con la *lettera a)* viene apportata una modifica all'articolo 38, comma 3 c.p.c. con la quale l'incompetenza per materia, quella per valore e quella per territorio nei casi previsti dall'articolo 28 sono rilevate d'ufficio con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi articolo 171-bis, o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza.

La disposizione ha natura ordinamentale e, pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa ad anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria competenza con effetti positivi in termini di efficientamento dei tempi del processo, garantendo maggiore celerità nella definizione delle cause proposte dal giudice incompetente, anche per quanto riguarda i procedimenti ai quali non si applica l'art. 171-bis c.p.c. per i quali non sono espletate le verifiche preliminari, nei quali l'incompetenza deve essere comunque rilevata non oltre la prima udienza.

La *lettera b)* modifica il quinto comma dell'articolo 47 c.p.c. sostituendo la parola "venti" con la parola "quaranta", ampliando il termine previsto per il deposito da parte del resistente di scritti e documenti con riferimento al regolamento di competenza. Il diritto di difesa è compatibile con un termine per repliche, che deve essere più ampio rispetto a quello (di venti giorni dall'ultima notificazione) previsto dal terzo comma per il deposito dell'istanza e dei documenti, per consentire alla cancelleria di formare il fascicolo telematico.

La *lettera c)* modifica l'articolo 50-bis, comma 1 c.p.c., espungendo il riferimento al numero 7-bis che includeva fra le cause in cui il tribunale giudica in maniera collegiale anche quelle di cui all'articolo 140-bis del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 in materia di azioni di classe.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario intervento di coordinamento normativo alla luce delle intervenute disposizioni che hanno ricompreso tali cause nel cpc e ne hanno attribuito la competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-bis.

Con la *lettera d)* vengono apportate modifiche all'articolo 52, comma 2 c.p.c., con le quali viene espunto il riferimento al deposito in cancelleria del ricorso in coerenza con l'attuazione del processo di digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo del deposito telematico per tutto gli atti e provvedimenti.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario intervento di coordinamento normativo in coerenza con le nuove procedure digitalizzate previste per il deposito di atti e



provvedimenti nel processo civile telematico, ormai ampiamente realizzato dal Ministero della giustizia.

Alla *lettera e)* s'interviene sull'articolo 70, comma 3 c.p.c., inserendo il numero 3-bis con il quale si prevede che il pubblico ministero deve intervenire a pena di nullità rilevabile d'ufficio anche nelle cause in cui si devono adottare provvedimenti relativi ai figli minori.

Stante la natura ordinamentale e procedurale, non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto la disposizione è tesa a garantire l'intervento del pubblico ministero anche in quei giudizi tra genitori naturali che producano effetti sui figli.

Con la *lettera f)* si modifica l'articolo 101, comma 2 c.p.c., sopprimendo le parole "in cancelleria", dal momento che anche il deposito delle memorie rientra fra tutte quelle attività del processo civile che è stato reso informatizzata proprio in coerenza con la completa digitalizzazione del processo civile.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa a rendere omogenee la procedura ormai digitalizzata anche dal punto di vista normativo oltre che da un punto di vista operativo.

La *lettera g)* contiene una modifica di natura lessicale con il riferimento espresso all'articolo 193 c.p.c. adeguando, in tal modo, la previsione relativa al giuramento del traduttore di cui all'articolo 123 alla facoltà, prevista per il consulente tecnico di ufficio dall'articolo 193, di depositare una dichiarazione sottoscritta con firma digitale contenente il giuramento.

La modifica *alla lettera h)* sull'articolo 125, comma 1 c.p.c. elimina la possibilità per il difensore di indicare il proprio numero di fax fra gli atti di parte, essendo tale prassi divenuta obsoleta.

La modifica normativa in esame è ordinamentale ed è tesa a rendere la norma più coerente con gli attuali processi di digitalizzazione e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Le modifiche apportate con *le lettere i) e l)*, intervengono sulla trattazione scritta in sostituzione dell'udienza.

Con la *lettera i)* si prevede che al comma 1 dell'articolo 127-ter c.p.c. viene aggiunto un periodo, con il quale si specifica che l'udienza non può essere sostituita quando la presenza delle parti è prevista dalla legge o disposta dal giudice; al comma 2 viene aggiunto un periodo che stabilisce che nel caso previsto dall'articolo 128 c.p.c. quando la parte si oppone ed il giudice è costretto a revocare il provvedimento e a fissare l'udienza ed infine, al comma 5 è stato aggiunto un ulteriore periodo con il quale si prevede che il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.

Con la *lettera l)* si modifica l'articolo 128, comma 1 c.p.c. inserendo un ulteriore periodo che prevede che possibilità per il giudice di disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter c.p.c. salvo che una delle parti non si opponga.

Le disposizioni hanno natura ordinamentale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto sono tese a precisare i limiti entro cui è possibile sostituire l'udienza con la trattazione scritta, stante l'insostituibilità della trattazione in udienza e a risolvere problemi di natura interpretativa delle disposizioni, ribadendo che la possibilità di sostituire le udienze con il deposito telematico di note scritte deve necessariamente coordinarsi con i principi generali che regolano il processo civile al fine di evitare incertezze e discrasie che compromettono l'efficienza del processo intero nell'ottica di una piena tutela del diritto di difesa del cittadino.



La lettera m) sostituisce l'articolo 133 c.p.c., relativo alla pubblicazione e comunicazione della sentenza prevedendo che la sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri, in quanto tale intervento si è necessario soprattutto a seguito delle previsioni che hanno reso obbligatorio il deposito telematico degli atti del giudice, con effetti positivi in termini di trasparenza e rapida accessibilità da parte delle parti al fascicolo informatico nel quale è inserita la sentenza.

Con le lettere n) e o) si apportano modifiche all'articolo 134, comma 1 c.p.c. e all'articolo 135, commi 2 e 4 c.p.c. che hanno lo scopo di adeguare le disposizioni inserite nel predetto codice ai sistemi informatizzati e a quanto previsto dall'articolo 196-*quinquies*, comma 2 delle disposizioni attuative del codice di procedura civile, prevedendo quindi che se l'ordinanza è pronunciata fuori dall'udienza debba essere redatta su un documento separato, munito della data e della sottoscrizione del giudice e se in composizione collegiale del presidente e dell'estensore.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, atteso che ormai tutti i processi di digitalizzazione sono stati completati al fine di snellire gli adempimenti e diminuire i carichi di lavoro degli uffici giudiziari, rendendo al cittadino un servizio qualitativamente migliore.

Con lettera p) si apportano modifiche all'articolo 136 c.p.c., prevedendo che la comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici registri o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi della normativa del codice dell'amministrazione digitale (D.lgs. 82 del 2005). L'intervento correttivo si basa sulla considerazione che una comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC. Da ciò ne consegue che nel caso di esito negativo di una comunicazione non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali, mentre nel caso di esito negativo per causa imputabile al destinatario, si procede con l'inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici in analogia con quanto previsto con le notifiche a mezzo pec a cura dell'avvocato o dell'ufficiale giudiziario.

Si segnala l'assenza di profili di onerosità per tale disposizione, atteso che tali forme di comunicazione rientrano ormai tra le prassi ordinarie.

Con la lettera q) si disciplina la materia delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata eseguite dall'ufficiale giudiziario ai sensi dell'articolo 149- bis c.p.c. Si interviene modificando il secondo comma, sostituendo il terzo e aggiungendo un ulteriore comma dopo il sesto.

Con tali modifiche si prevede che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico o copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale. Si segnala poi la previsione secondo la quale il perfezionamento della notifica per il soggetto notificante avviene nel momento in cui il documento informativo da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e quello relativo al destinatario che avviene nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico qualificato.

Infine, nei casi in cui la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per cause non imputabili al destinatario, la stessa verrà eseguita con altre modalità previste nel presente



provvedimento. Se invece la causa è imputabile al destinatario, l'esecuzione a cura dell'ufficiale giudiziario avviene con l'inserimento dell'atto da notificare nel Portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario.

Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad eliminare distonie fra le diverse modalità di notifiche e a porre in essere rimedi agli eventuali disservizi, garantendo comunque l'esecuzione della notificazione. Si rappresenta, al riguardo, che le suddette modalità telematiche di evasione delle notifiche influiscono a sgravare non poco le cancellerie giudiziarie e gli ufficiali giudiziari dagli adempimenti necessari e propedeutici all'espletamento delle udienze che finora erano compiuti con modalità analogica e in maniera copiosa atteso il numero rilevante del contenzioso giudiziario in materia civile e, inoltre, sono in grado di realizzare un vantaggio per la finanza pubblica in termini di accelerazione dei tempi di svolgimento della procedura, nonché in termini di economicità di spese procedurali e processuali. Infatti, gli adempimenti collegati alle citate notifiche telematiche rientrano nel compiuto programma di informatizzazione del sistema giustizia che risultano essere già attuato e, dunque, previsti dall'attuale assetto normativo e ordinariamente già effettuati.

Pertanto, si assicura che gli stessi possono essere realizzati con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, nonché con le risorse finanziarie a legislazione vigente iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.5 – Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 7503 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

Si specifica, altresì, che gli oneri per l'attivazione del domicilio digitale sono posti a carico delle parti private interessate.

Con il comma 2 del presente articolo si apportano modificazioni al libro secondo, titolo I del codice di procedura civile relativo al rito ordinario di cognizione.

Con la lettera a) si integra l'articolo 163 c.p.c. terzo comma, numero 2), prevedendo che l'atto di citazione debba contenere anche l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto, come risultante da pubblici elenchi, atteso che tale indicazione è essenziale per le notifiche al medesimo, equiparandola all'individuazione della sua residenza, domicilio o dimora. *La modifica è di natura procedurale e non determina effetti negativi per la finanza pubblica.*

Con la lettera b) si apportano modifiche all'articolo 163-bis, comma 3, prevedendo al n. 1) che il termine di cinque giorni liberi sia sostituito con quello di novanta giorni liberi, al fine di coordinare il termine per la comunicazione all'attore della nuova data dell'udienza in caso di accoglimento della richiesta di anticipazione formulata dal convenuto, con la durata dei termini per il compimento delle attività disciplinate dagli articoli 171-bis e 171-ter c.p.c., tenuto conto del tempo necessario al giudice per le verifiche preliminari (quindici giorni) e dei termini previsti dall'articolo 171-ter (complessivi settanta giorni).

Le modifiche relative al n. 2), invece, sono di natura terminologica: entrambe gli interventi sono ordinamentali e procedurali e sono necessari per coordinare ed armonizzare il testo normativo, pertanto non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.



La *lettera c)* interviene sull'articolo 165, comma 1 c.p.c. con il quale disciplina la costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa ruolo, con obiettivi di semplificazione degli adempimenti e di coordinamento normativo alle recenti innovazioni tecnologiche.

A tal fine per la costituzione della parte attrice vengono eliminati i riferimenti al deposito della nota d'iscrizione a ruolo e al proprio fascicolo, sostituendo tale adempimento con l'iscrizione al ruolo e deposito dell'originale della citazione, la procura e altri documenti e viene, inoltre, previsto che qualora l'attore si costituisca personalmente oltre a dover dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune ove ha sede il tribunale, deve indicare l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale presso cui ricevere le comunicazioni e notificazioni.

La disposizione è in linea con gli obiettivi di cui è detto sopra, ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Con la *lettera d)* si modifica l'articolo 168 c.p.c., nelle parti che non risultano più adeguate ai contenuti delle disposizioni dettate in materia di processo civile telematico. Nel dettaglio viene eliminato al primo comma il riferimento alla nota di iscrizione al ruolo ormai superata dal PCT e viene sostituito il secondo comma con l'indicazione della formazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte del cancelliere e del contenuto del medesimo fascicolo, depurando la disposizione da qualsiasi riferimento al cartaceo.

La norma ha natura ordinamentale e procedurale e pertanto, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto è tesa a consentire il necessario adeguamento della materia dell'iscrizione della causa a ruolo e della formazione del fascicolo d'ufficio alle modalità digitali imposte dal PCT.

Con la *lettera e)* si interviene sull'articolo 169 c.p.c. in tema di ritiro dei fascicoli di parte, adeguando il contenuto delle disposizioni al processo di informatizzazione, nel senso che la facoltà di ritiro è prevista solo per il fascicolo cartaceo eventualmente depositato su autorizzazione del giudice.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

La *lettera f)* introduce modifiche all'articolo 170 c.p.c. in tema di notificazioni e comunicazioni nel corso del procedimento. Si prevede infatti che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto (n. 1), così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito (telematico) oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale (n. 2). con abrogazione della consegna *brevi manu* accompagnata dall'apposizione del visto da parte del destinatario.

L'intervento, infine, è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni, prevedendo altresì che in caso di mancata comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente si applicano le disposizioni degli articoli 136 terzo comma, per le comunicazioni e 149-bis, settimo comma, c.p.c., per le notificazioni, come modificati dal presente provvedimento, con conseguente applicazione delle norme previste dagli articoli da ultimo citati, qualora la comunicazione via PEC alla parte costituita personalmente non sia possibile o non vada a buon fine, oppure si applicano le disposizioni disciplinanti l'esito delle notificazioni disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati (n. 3). In tal modo, pertanto, si è voluto disciplinare in maniera chiara ed esplicita sia il caso della mancata comunicazione che quello della



mancata notificazione, tanto nel caso di causa imputabile che in quello di causa non imputabile al destinatario.

Le norme hanno carattere ordinamentale e procedurale e, pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del processo civile telematico.

Con la lettera g) viene modificato l'articolo 171 c.p.c. coordinando, in conformità della legge delega sulla riforma, le disposizioni inerenti alla ritardata costituzione delle parti, prevedendo che la contumacia della parte che non sia costituita entro il termine fissato dall'articolo 166 c.p.c. (70 gg. per il convenuto) venga dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'articolo 171-bis c.p.c. e non più con ordinanza.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e precettiva e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, attuandosi con la modifica apportata un effetto anticipatorio per la dichiarazione di contumacia nell'ottica di un efficientamento delle procedure nel sistema del processo civile.

Con la lettera h) si sostituisce l'articolo 171-bis c.p.c. relativo alle verifiche preliminari del giudice, al fine di superare alcuni inconvenienti riscontrati nella prassi giudiziaria.

Al comma 1 si sottolinea infatti che è dovere del giudice compiere d'ufficio le verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio entro il termine di quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto, mentre nel successivo comma 2 si prevede che nel caso in cui il giudice rilevi vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione, ravvisando la necessità di richiedere ulteriori integrazioni, differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti il tempo necessario per provvedere agli adempimenti richiesti.

Il comma 3 prevede, inoltre, che all'esito delle verifiche preliminari, nel caso in cui il giudice rilevi la regolarità del contraddittorio instaurato - non ravvisando la necessità di adottare provvedimenti integrativi - confermi la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differisca per un massimo di 45 giorni, avviando così la fase di trattazione preliminare del processo. Infine, al comma 4 si prevede l'anticipazione del momento in cui il giudice può disporre la conversione del rito ordinario in rito semplificato, qualora ne ricorrano i presupposti.

La disposizione che ha carattere procedimentale e procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta ad eliminare qualsiasi dubbio delle parti sia in ordine all'esito delle verifiche preliminari da parte del giudice e in particolare, se le stesse siano state o meno svolte e con quale esito, evitando in tal modo di compromettere anche il decorso dei termini previsti per il deposito delle memorie ai sensi dell'articolo 171-ter c.p.c. sia in merito al fatto che il giudice in sede di verifica preliminare è tenuto ad emettere un provvedimento di conferma o di differimento dell'udienza. Si evidenzia, inoltre, che la riscrittura della norma ha la funzione di garantire che la causa prosegua nella prima udienza di comparizione delle parti solo dopo essere stata correttamente verificata dal giudice, con effetti di contingentamento dei tempi ed eliminazione di attività inutili e dispendiose, in linea con gli obiettivi della ragionevole durata del processo civile.

La lettera i) interviene sul numero 2) del comma 1 dell'articolo 171-ter c.p.c., colmando una lacuna dovuta ad un mero errore materiale, prevedendo che le parti, a pena di decadenza, con memorie integrative possono proporre nuove eccezioni che sono conseguenza non solo delle domande, ma anche delle eccezioni.

La disposizione ha natura ordinamentale e non è in grado di produrre effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto tesa a colmare una lacuna normativa.



Alla *lettera l)* viene apportata la modifica *ordinamentale e senza effetti negativi per la finanza pubblica* all'articolo 178 c.p.c., comma 5, in quanto si tratta di una modifica formale diretta ad eliminare la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, essendo tale modalità da considerarsi incompatibile con il processo telematico.

La *lettera m)* introduce una modifica di natura terminologica all'*articolo 183 c.p.c.*, comma 4, e pertanto, non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la *lettera n)* s'interviene abrogando l'articolo 183-bis c.p.c. in virtù dell'anticipazione del provvedimento che consente di trasformare il rito ordinario in rito semplificato alla fase delle verifiche preliminari.

La disposizione in esame ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

Alla *lettera o)* è stato modificato l'articolo 183-ter, comma 4 c.p.c., prevedendo che l'ordinanza di accoglimento della domanda provvisoriamente esecutiva se non è reclamata o se il reclamo è respinto costituisce titolo esecutivo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale.

La norma ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto rappresenta uno strumento efficace di riscossione del credito e la definizione di procedimenti, in coerenza con gli obiettivi di deflazione del contenzioso arretrato.

Le *lettere p), q), r), s) e z)* intervengono rispettivamente sugli articoli 186-*quater*, 192, comma 2, 195, comma 3, 200, comma 1 e 263, comma 1 c.p.c., sopprimendo il riferimento alle parole “in o nella cancelleria” per il deposito degli atti, in quanto ormai vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico.

Si segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Con la *lettera t)* si modifica l'articolo 201 c.p.c. in relazione alla dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte che deve essere depositata telematicamente e non più ricevuta dal cancelliere.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto si tratta di un necessario coordinamento normativo volto ad aggiornare in chiave digitale le diverse procedure ed adempimenti relativi al processo civile.

La modifica inserita nella *lettera u)* interviene sull'articolo 250 c.p.c. prevedendo che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi, viene soppresso l'uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.

L'intervento che ha carattere ordinamentale e procedurale, consentendo con l'allineamento normativo realizzato la piena applicazione della digitalizzazione, non comporta effetti negativi per la finanza pubblica.

La *lettera v)* interviene sull'articolo 257-bis c.p.c., commi 4 e 6, prevedendo di ricalcare sempre in un'ottica di informatizzazione delle procedure anche per la testimonianza scritta un modello che ne preveda la compilazione come documento informatico sottoscritto digitalmente, con la conseguenza che tale documento non sarà più trasmesso alla cancelleria, ma direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, il quale poi provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico.



Si tratta di una disposizione avente carattere ordinamentale e procedurale che non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica e che contribuisce a snellire gli adempimenti e le attività processuali.

Con la lettera aa) vengono apportate modifiche ai riferimenti normativi presenti nell'articolo 271 c.p.c., al fine di anticipare la costituzione del terzo chiamato al momento dei controlli preliminari, in modo da consentire alle parti di depositare le memorie integrative una sola volta e di evitare che il giudice conceda un rinvio dell'udienza.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sempre in un'ottica di coordinamento normativo rispetto alle modifiche introdotte con le disposizioni del presente provvedimento.

Le lettere bb), cc), dd) e ee) intervengono rispettivamente sugli articoli 275, comma 4, 275-bis, comma 3, 279, comma 5 e 281-sexies, comma 2 c.p.c., sopprimendo il riferimento alle parole "in cancelleria" relativi alle decisioni del collegio e ulteriori disposizioni in materia, in quanto ormai vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico.

Si segnala la natura ordinamentale e procedurale della disposizione in esame, che pertanto non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera ff) modifica l'articolo 281-decies c.p.c., sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma relativamente all'ambito di applicazione del rito semplificato. Nel dettaglio al secondo comma viene previsto che nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato, anche se non ricorrono i presupposti dettati dal primo comma del citato articolo, mentre al nuovo comma 3 si chiarisce che le disposizioni del primo e secondo comma del presente articolo si applicano sia alle opposizioni esecutive che all'opposizioni a decreto ingiuntivo, ritenendo quindi che le stesse possano essere proposte nelle forme del rito semplificato.

Stante il carattere ordinamentale e procedurale delle disposizioni qui analizzate, si ritiene che le stesse siano suscettibili di determinare effetti positivi in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali, contribuendo alla realizzazione degli obiettivi di economicità ed efficienza e pertanto senza determinare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Con la lettera gg) s'interviene sull'articolo 281-undecies c.p.c. Innanzitutto, al primo comma (n. 1), il riferimento all'articolo 125 è stato armonizzato al regime delle decadenze specifiche del rito semplificato di cognizione: dunque, la domanda al giudice competente si propone con ricorso che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 terzo comma e il richiamo all'avvertimento previsto dal numero 7, è stato sostituito dal riferimento specifico alle decadenze declinate dai commi terzo e quarto del medesimo articolo 281-undecies, con la susseguente riedizione dei restanti avvertimenti previsti dal numero 7, dell'articolo 163 comma 3 (vale a dire che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato).

Al comma 2 dello stesso articolo (n. 2), poi, viene chiarito che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale l'istruzione è sempre curata dal giudice istruttore singolo, secondo quanto previsto dalle regole generali del giudizio di cognizione.

La disposizione che ha carattere procedimentale e procedurale non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto è volta a rendere evidente il ruolo del giudice istruttore all'interno dei diversi giudizi, anche in composizione collegiale.



La lettera hh) introduce modifiche all'articolo 281- *duodecies*, commi 3 e 4 c.p.c. con il quale è disciplinato il procedimento dopo la costituzione del contraddittorio e la fissazione delle udienze.

Nel dettaglio la modifica al comma 3 prevede che le parti all'udienza possono proporre oltre all'eccezioni, anche le domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto in analogia a quanto accade nel rito ordinario nell'intento di incrementare il ricorso al rito semplificato, considerati i vantaggi in termini di semplificazione ed accelerazione delle attività giudiziarie e della definizione dei procedimenti pendenti.

Con la seconda modifica al comma 4 si prevede di individuare in modo specifico i presupposti per la concessione dei termini per la presentazione di memorie integrative e in tal senso si stabilisce che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, in tal modo superando il generico rinvio per giustificato motivo e consentendo la piena esplicitazione del diritto di difesa.

Dal punto di vista finanziario le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non comportano effetti negativi per la finanza pubblica, essendo tese a rimuovere situazioni di incertezza in modo da consentire la concreta attuazione del diritto di difesa.

Con la *lettera ii)* s'interviene sull'articolo 281-*terdecies*, comma 1 c.p.c. prevedendo che nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, la discussione orale delle parti avviene davanti al giudice istruttore, che all'esito riferisce al collegio in camera di consiglio, fermo restando che qualora anche solo una di esse lo richieda l'istruttore fisserà l'udienza di discussione davanti al collegio, secondo il procedimento disciplinato dall'art. 275-bis.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia la natura ordinamentale e procedurale delle disposizioni, dal momento che il loro obiettivo è quello di snellire la fase decisionale nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale e pertanto, non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

La lettera ll) contiene un'aggiunta all'articolo 290 c.p.c. coordinando il regime processuale delle verifiche preliminari, di cui all'articolo 171-*bis*, con la previsione, in caso di contumacia dell'attore, che il convenuto deve dare la sua manifestazione di volontà di proseguire il giudizio. La richiesta di prosecuzione deve essere contenuta nella comparsa di risposta, al fine di consentire, in caso contrario, la cancellazione della causa dal ruolo già con il decreto previsto dall'articolo 171-*bis*, come modificato dal presente decreto legislativo, *con conseguente riduzione dei tempi del processo e deflazionamento del contenzioso, con effetti positivi per la finanza pubblica.*

La lettera mm) porta modifiche all'articolo 291, comma 2 c.p.c. di mero coordinamento con il nuovo testo dell'articolo 171-*bis* c.p.c. *e pertanto non è suscettibile di determinare effetti negativi per la finanza pubblica.*

Con la *lettera nn)* s'interviene sull'articolo 292, commi 1 e 2 c.p.c. relativo alla notificazione e comunicazione di atti in contumace, vengono eliminati i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea e alla forma del provvedimento del giudice, alla luce delle recenti modifiche normative che prevedono che la pronuncia del giudice anche in sede di verifiche preliminari avvenga con decreto ai sensi dell'articolo 171-*bis* c.p.c.

La disposizione ha natura ordinamentale e pertanto, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto è tesa ad armonizzare e uniformare la disciplina in essa contenuta con quanto introdotto con d.lgs. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti.

La lettera oo) apporta modificazioni all'articolo 293, commi 1 e 2 c.p.c. prevedendo al comma 1 che la costituzione possa avvenire fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della



causa in decisione e non all'udienza di precisazione delle conclusioni in quanto espunta nel nuovo rito e al comma 3 sopprimendo i riferimenti al deposito cartaceo degli atti, ormai divenuti desueti.

La norma ha finalità di coordinamento normativo e pertanto, stante la natura ordinamentale, non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Con la *lettera pp)* s'interviene sull'articolo 299, commi 1 e 2 c.p.c. al fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite dal processo di dematerializzazione e digitalizzazione attuato nel settore della giustizia civile.

Si tratta di un intervento a carattere ordinamentale, che non presenta effetti negativi per la finanza pubblica, in quanto è orientato uniformare le disposizioni a quanto stabilito in materia di digitalizzazione e semplificazione del processo civile di cui al decreto legislativo 149/2022.

Con il comma 3 si vanno a modificare le disposizioni inserite nel libro secondo, titolo II del codice di procedura civile relative al rito del giudice di pace.

Alla *lettera a)* s'interviene sull'articolo 318, comma 2 c.p.c., aggiungendo un nuovo periodo con il quale si prevede che con lo stesso decreto con cui il giudice di pace fissa l'udienza di comparizione delle parti, informa il convenuto delle scadenze di cui all'articolo 281-undecies, terzo e quarto comma, della necessità di farsi assistere obbligatoriamente da un avvocato e della possibilità sussistendone i presupposti di legge di poter presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.

La disposizione ha carattere ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica ed è tesa a garantire in maniera più pregnante il diritto di difesa del convenuto

Con la *lettera b)* si apportano modifiche all'articolo 319, comma 1 e 2 c.p.c., al fine di intervenire sul testo originario eliminando le parti non corrette dal punto di vista normativo e tecnico e non coerenti con le finalità della riforma civile.

Al riguardo il comma 1 viene riformulato in modo da chiarire che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza, mentre al comma 2 si prevede, analogamente all'intervento effettuato sull'art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto.

Dal punto di vista finanziario l'attuazione delle presenti disposizioni non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, atteso che tutti gli adempimenti sono stati già realizzati con il processo civile telematico e il passaggio al nuovo sistema di comunicazioni e notificazioni elettroniche già ampiamente collaudato durante la fase emergenziale risulta ormai definitivo e impone i necessari aggiustamenti in chiave normativa, al fine di rendere quanto più possibili omogenei le norme e i processi sottostanti.

La *lettera c)* reca modifiche all'articolo 321, comma 1 c.p.c. al fine di render chiaro il termine massimo entro cui il giudice di pace può riservarsi di depositare la sentenza (15 giorni), mediante un intervento additivo diretto a risolvere un difetto di coordinamento fra le diverse disposizioni in materia di decisione del giudice di pace.

La disposizione ha natura ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica.

Il comma 4 disciplina le modifiche al libro secondo, titolo III del codice di procedura civile in materia di impugnazioni e giudizio di appello.

Con la *lettera a)* si interviene sull'articolo 330, commi 1, 2 e 3 c.p.c. al fine di chiarire maggiormente la disciplina della notificazione dell'impugnazione. Il comma 1, quindi, che disciplina il luogo di



notificazione dell'impugnazione, viene modificato allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. Si prevede infatti che la notificazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale, altrimenti si notifica presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto indicati per il giudizio.

Vengono infatti modificati i riferimenti del comma 1 alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio affiancandoli anche con l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale. Le modifiche apportate al secondo e al terzo comma sono di mero coordinamento terminologico, al fine di meglio chiarire la regola applicabile nell'ipotesi di notificazione dell'impugnazione agli eredi della parte deceduta dopo la notificazione della sentenza e di escludere che la notifica dell'impugnazione possa essere effettuata collettivamente e impersonalmente agli eredi del defunto presso l'indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale speciale di quest'ultimo, tenuto conto che gli eredi sono nell'impossibilità di accedere alla casella di posta elettronica certificata del defunto, motivo per cui la notifica presso tale casella renderebbe impossibile per gli stessi la conoscenza del contenuto dell'atto notificato.

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto svolgono funzioni di coordinamento procedurale, normativo e terminologico.

La lettera b) apporta modifiche all'articolo 342, comma 1 c.p.c. con modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione con la quale si disciplina la forma dell'atto di appello. Si prevede infatti che l'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e la motivazione dell'appello deve essere redatta in modo chiaro, sintetico e specifico, individuando per ciascuno dei motivi di appello, a pena di inammissibilità, lo specifico capo della decisione impugnato.

La disposizione ha natura ordinamentale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, in quanto diretta a precisare meglio che i requisiti di chiarezza, sintesi e specificità non rappresentano di per sé requisiti per l'ammissibilità o meno dell'appello.

Con le modifiche alle lettere c) e d) s'interviene sugli articoli 343, comma 1 e 347, comma 1 c.p.c. al fine di risolvere un problema di coordinamento fra i diversi termini indicati nelle disposizioni relative ai modi e all'appello incidentale e quelle relative alle forme e termini della costituzione dell'appello. In conseguenza delle necessarie modifiche apportate al comma 1 dell'articolo 347, con le quali si specifica che l'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale, mentre le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-bis, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale, anche l'articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine previsto dall'articolo 347 c.p.c..

Le disposizioni hanno carattere ordinamentale e procedurale e sono frutto di un processo di coordinamento normativo che mira ad eliminare dubbi interpretativi e superare difetti strutturali delle norme che possono inficiare il corretto funzionamento del sistema processuale nel settore civile. L'intervento alla lettera e) sull'articolo 348, comma 2 c.p.c. è teso a chiarire la legittimazione a provvedere ai sensi della norma in esame del giudice istruttore una volta nominato, senza necessità di rimettere gli atti al collegio. A tal fine nel comma 2 viene sostituito il termine collegio con giudice,



evidenziando che nel caso in cui l'appellante non compare alla prima udienza, benché si sia anteriormente costituito, è il giudice, non più il collegio, a rinviare la causa ad una prossima udienza con ordinanza non impugnabile, della quale il cancelliere dà comunicazione all'appellante.

Dal punto di vista finanziario, stante il carattere ordinamentale e procedurale della disposizione, non si rinvergono effetti negativi per la finanza pubblica, essendo tale modifica diretta a dirimere possibili dubbi interpretativi.

Con la lettera f) si apportano modifiche all'articolo 350 c.p.c. aggiungendo due ulteriori commi alla disposizione relativa alla trattazione. L'intento è quello di definire, a fronte delle incertezze interpretative e prime esperienze applicative il perimetro del potere del giudice istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio.

Nel primo comma aggiunto viene previsto che l'estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348 e quindi se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza.

Nel secondo comma aggiunto si precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-bis, 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso).

Le disposizioni in esame hanno natura ordinamentale e procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto hanno la funzione di definire il rapporto tra i poteri del giudice istruttore e quelli del collegio, superando in tal modo eventuali problemi di interpretazione.

L'intervento definito alla lettera g) relativo all'articolo 351, comma 3 c.p.c. è volto anch'esso a definire meglio il rapporto tra giudice istruttore e collegio per l'ipotesi in cui l'appellante chieda che la decisione sulla sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado sia adottata prima dell'udienza di comparizione. A tal fine la modifica del comma 3 è intervenuta per stabilire in maniera più netta che davanti alla corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dal giudice istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio, quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-bis, di disporre la trattazione davanti al collegio.

La disposizione ha carattere ordinamentale e procedurale e non presenta profili di onerosità per la finanza pubblica, essendo diretta a dirimere dubbi interpretativi sull'attribuzione di poteri tra il giudice istruttore e il collegio che consentono di garantire un migliore livello di efficienza ed economicità dell'attività giudiziaria con conseguente smaltimento dell'arretrato nel settore della giustizia civile.

Con la lettera h) si apportano modifiche all'articolo 352, comma 1 c.p.c. in materia di decisione, sostituendo il termine "istruttore" con quello di "giudice". La finalità è quella di chiarire che anche quando la causa è rimessa, da parte del presidente, direttamente al collegio per la decisione, sono, comunque, previsti i termini per la presentazione delle comparse conclusionali e le memorie di replica delle parti.

La modifica normativa ha natura ordinamentale e non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.



Alla *lettera i)* s'interviene sull'articolo 371, comma 4 c.p.c. prevedendo la specifica sia della decorrenza che della durata del termine per la risposta del ricorrente al ricorso incidentale della controparte nel giudizio di cassazione.

La disposizione non è suscettibile di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, attesa la natura ordinamentale e procedurale.

Le lettere *l), m), o)* e *q)* intervengono, rispettivamente, sugli articoli 371-bis, 373, comma 2, 384, comma 3 e 399, commi 1 e 2, al fine di espungere tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.

La *lettera n)* interviene sull'articolo 380-bis, eliminando l'onere del difensore, che richiede alla Corte di cassazione la decisione del ricorso nel caso di proposta di definizione del giudizio per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza del ricorso, di munirsi di nuova procura speciale, al fine di non aggravare la parte e il suo procuratore.

La *lettera p)* interviene sull'articolo 391-*quater*, prevedendo che il termine di sessanta giorni per proporre il ricorso per revocazione decorra dalla pubblicazione della sentenza definitiva, ai sensi del regolamento della Corte europea dei diritti dell'uomo.

Stante il carattere ordinamentale delle norme, si assicura che tali modifiche non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, rientrando fra le attività che sono state implementate per il processo civile telematico e finalizzate all'armonizzazione e coordinamento con le altre disposizioni del sistema giuridico nazionale.

Al comma 5 vengono apportate modifiche al libro secondo, titolo IV del codice di procedura civile in relazione al rito del lavoro.

In particolare, con la *lettera a)* si interviene sull'articolo 414, primo comma c.p.c., sostituendone il n. 2) per quanto riguarda gli elementi che devono essere indicati nel ricorso introduttivo. In tal senso si opera una semplificazione e snellezza dell'atto, espungendo i riferimenti al domicilio eletto del ricorrente, atteso che, secondo quanto disposto dalla riforma, se la parte è rappresentata da un avvocato, tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC all'indirizzo certificato del medesimo, nonché all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi. Inoltre, per soddisfare esigenze di carattere informatico in linea alle previsioni del rito ordinario e alle disposizioni del processo civile telematico, è previsto che sia indicato il codice fiscale delle parti e dei loro difensori.

Per quanto concerne la *lettera b)*, si apportano modifiche all'articolo 415 c.p.c., sopprimendo la previsione secondo cui il suddetto ricorso introduttivo del rito del lavoro debba avvenire in cancelleria, dal momento che ora avviene con modalità telematiche.

Per le medesime ragioni esposte alle lettere *a)* e *b)* riguardo al ricorso introduttivo, anche *alla lettera c)*, in relazione all'atto di costituzione del convenuto, vengono espunti - all'articolo 416 c.p.c. - i riferimenti alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria, in quanto effettuata telematicamente.

Con la *lettera d)* si interviene sull'articolo 417 c.p.c. riguardo agli adempimenti che deve espletare la parte che intenda stare in giudizio difendendosi personalmente, ove ciò sia previsto. Ferme restando le attuali previsioni, la citata parte ha l'onere di indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, al fine di ricevere ogni comunicazione e notificazione digitalmente, essendo facilitata nella consultazione della casella di posta elettronica certificata senza doversi più recare fisicamente nella cancelleria del giudice procedente per controllare le predette comunicazioni e notifiche.

Nella stessa ottica di quanto enunciato per le precedenti disposizioni, anche *nelle lettere e), f), g), h), i) e l)* vengono apportate delle modifiche agli articoli 420, 420-bis, 426, 434, 436 e 445-bis eliminando tutti i riferimenti al deposito in cancelleria degli atti, in quanto il deposito oramai avviene



telematicamente. Inoltre, all'articolo 434, il primo comma viene interpolato, adeguando l'atto di appello presentato nel rito del lavoro alle modifiche intervenute per l'atto di appello presentato nel rito ordinario: in sostanza, si precisa che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello, ma che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza e deve riportare le censure inerenti la ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado e indicare le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.

Le modifiche normative in esame sono di carattere ordinamentale e sono tese a rendere le disposizioni del codice di procedura civile al passo e coerenti con gli attuali processi di digitalizzazione e di innovazione tecnologica attuati con il processo civile telematico e pertanto, non comportano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 del presente articolo contiene, invece, le modifiche al libro secondo, titolo IV-bis, del codice di procedura civile, in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, inserito al libro secondo, titolo IV-bis del codice di procedura civile.

Con *la lettera a)* viene in gran parte riscritto l'articolo 473-bis c.p.c.: al nuovo comma 1 si elencano le controversie regolate dal rito unificato in esame relativamente allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie, nonché le controversie in tema di risarcimento del danno causato, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell'articolo 473-bis – con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie saranno a questo attribuite, per previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Inoltre, sono elencate le controversie alle quali tale nuovo rito non verrà applicato che sono: i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria, nonché i procedimenti volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e dei quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.

I nuovi commi 3, 4 e 5 dell'articolo, poi, sono stati introdotti per disciplinare il meccanismo di mutamento del rito, per tutte le ipotesi in cui una causa soggetta al rito speciale venga introdotta nelle forme del rito ordinario e viceversa, così da prevenire e sopperire ad eventuali errori procedurali che costringerebbero la parte interessata a ripresentare nuovamente la medesima domanda, con inutile appesantimento di tempi e oneri a carico delle parti e degli uffici giudiziari. *Si tratta di disposizioni innovative che sono ispirate al principio di conservazione degli atti processuali e che realizzano il criterio del buon funzionamento dell'attività giudiziaria e dell'efficienza del sistema processuale, evitando che l'adozione di un rito errato possa determinare inerzia che si riflette sui termini decadenziali e prescrizionali ovvero regressione del procedimento ad una fase anteriore. Per tali motivi, dunque, si è specificato che i provvedimenti sopra indicati siano pronunciati con ordinanza non oltre la prima udienza e che gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producano secondo le forme del rito seguito prima del mutamento, confermando eventuali decadenze e preclusioni maturate prima del mutamento del citato rito. Per quanto suddetto, quindi, stante il carattere procedurale delle disposizioni qui analizzate, si ritiene che per il principio di economicità ed efficienza cui le stesse sono ispirate, le stesse siano suscettibili di determinare notevoli benefici in termini di smaltimento dell'arretrato e di riduzione dei tempi processuali contribuendo alla realizzazione degli obiettivi fissati nel PNRR, con relativi effetti positivi per la finanza pubblica.*

La *lettera b)*, invece, interviene sull'articolo 473-bis.14 c.p.c., innanzitutto con una modifica terminologica più opportuna, vale a dire sostituendo il riferimento di cui al comma 2 relativo al "malato di mente" con quello relativo alla "persona con disabilità psichica" e, poi, dopo il comma 6, per rispondere alle esigenze di celerità e immanenza che tali tipologie di procedimenti spesso richiedono ne viene aggiunto un altro: pertanto, viene previsto che, se sussistono ragioni di urgenza,



i termini della fase introduttiva del processo e quelli di cui all'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti, possono essere ridotti dal giudice.

Con la *lettera c)* si introducono modifiche all'articolo 473-bis.15 c.p.c. al fine di specificare che il giudice che adotta con decreto provvedimenti indifferibili per le parti, fissa anche l'udienza per il contraddittorio delle parti davanti a sé, non demandando più al collegio la decisione, ma è lo stesso giudice a pronunciare, all'esito della trattazione, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. L'ordinanza pronunciata dal giudice può essere reclamata solo unitamente a quella con cui all'esito della prima udienza di comparizione delle parti vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22, con risparmio dei mezzi processuali e senza pregiudicare il diritto di difesa delle parti.

La *lettera d)* interviene sull'articolo 473-bis.19, c.p.c. precisando che le domande riconvenzionali del convenuto possono avere ad oggetto solamente diritti indisponibili, mentre la *lettera e)* modifica il primo e il secondo comma dell'articolo 473-bis.24 c.p.c., relativamente al reclamo avverso i provvedimenti provvisori adottati nel corso del giudizio di primo grado, per evidenziare che lo stesso mezzo di impugnazione si propone sempre alla corte di appello, nonché si modifica al quinto comma il riferimento giuridico, inserendo quello al primo comma, n. 2 dell'articolo. La *lettera f)*, poi, contiene la previsione - ai sensi dell'articolo 473-bis.34 c.p.c. - di reclamabilità anche dei provvedimenti e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione e solo nel caso in cui non vi sia altro collegio la causa verrà trasferita d'ufficio alla corte di appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti. La *lettera g)* interviene sull'articolo 473-bis.38 c.p.c. riguardo ai provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale, evidenziando che ogni procedimento che abbia ad oggetto tali tematiche è sempre trattato dal medesimo giudice del procedimento in corso, secondo il principio di conseguire, nell'interesse del minore, una concentrazione delle tutele davanti al medesimo giudice, circostanza che consente di evitare il proliferare dei procedimenti e l'emissione, da parte di giudici diversi, di provvedimenti potenzialmente in contraddizione tra loro. Inoltre, si è prevista la modifica del comma 7, disponendo che l'opposizione avverso i provvedimenti di attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e in materia di controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale vada proposta entro dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza ovvero dalla comunicazione dello stesso, se anteriore, analogamente a quanto previsto dall'articolo 473-bis.24 per il reclamo dei provvedimenti temporanei e urgenti.

Con la *lettera h)* vengono apportate modifiche all'articolo 473-bis.39 per chiarire la disciplina del procedimento applicabile all'adozione dei suddetti provvedimenti di affidamento del minore nonché riguardo alla violazione dei medesimi, che sono adottati, sempre, dal giudice del procedimento in corso, prevedendo che nel caso in cui non penda un procedimento la domanda si propone nelle forme previste dall'articolo 473-bis.12, norma applicabile anche alle richieste di modifica.

Con la *lettera i)* si modifica l'articolo 473-bis.47 c.p.c., individuando il foro territorialmente competente per le domande di separazione personale dei coniugi, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, scioglimento dell'unione civile e regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti dei figli nati fuori dal matrimonio e per i procedimenti di modifica delle relative condizioni. Viene inoltre spostata all'interno del codice ed estesa anche ai procedimenti che riguardano i figli di genitori non coniugati la norma della legge sul divorzio (applicabile anche alla separazione) secondo cui il p.m. può impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali dei minori o legalmente incapaci.

Con la *lettera l)* viene modificato l'articolo 473-bis.48 per chiarire la circostanza che non sussiste l'obbligo di allegazione della documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'articolo 473-bis.51.



Con la *lettera m)*, infatti, si collega il contenuto della disposizione appena esaminata e s'interviene sull'articolo 473-bis.51 c.p.c. riguardo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, al fine di correggere due errori formali cosa che avviene, analogamente, con la *lettera l) n)*, con la quale si corregge un errore formale contenuto nell'articolo 473-bis.65 c.p.c., con la soppressione del riferimento all'ufficio di pretura oramai inesistente.

Invece, con la *lettera m) o)* vengono abrogati gli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68 c.p.c. che costituiscono la Sezione VI del Capo III relativi al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare, in quanto si tratta di istituto venuto meno con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.

Le *lettere n) e o) p) e q)* intervengono sugli articoli del codice civile e del codice di procedura civile e della legge speciale 4 aprile 2001, n. 154, per riorganizzare in maniera coerente, razionalizzandola anche in termini logistici e di consultazione e semplificazione, la materia degli ordini di protezione contro gli abusi familiari. Pertanto, viene realizzata un'omogeneità della tematica, dalle ipotesi di violenza alla tutela apprestata (ipotesi già ricondotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022 all'interno del nuovo titolo IV-bis c.p.c., agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70), alle norme che regolano il rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 473-bis.71) e quelle che estendono l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da o nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (nuovo art. 473-bis.72).

Le disposizioni qui esaminate hanno natura ordinamentale e procedurale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, dal momento che sono dirette a introdurre il necessario coordinamento normativo per migliorare il funzionamento del giudizio instaurato col nuovo rito unificato davanti al Tribunale per le persone, per i minorenni e per le famiglie e concentrare i procedimenti davanti a giudici monocratici o collegiali specializzati, accelerando le fasi di ogni tipologia procedurale e concentrando, il più possibile, le fasi e i gradi di giudizio (d'urgenza e di merito) in seno al medesimo soggetto giudicante.

Il comma 7 dell'articolo in esame apporta modifiche al libro terzo del codice di procedura civile e si occupa di disciplinare, in maniera organica e semplificata, le procedure esecutive e le opposizioni alle stesse collegate.

Nelle lettere a), b) e c) si dispongono interventi integrativi al fine di adeguare le norme (artt. 475, 479 e 480 c.p.c.) alle innovazioni tecnologiche previste dal processo civile telematico, con possibilità di creare il titolo esecutivo anche sotto forma di duplicato informatico secondo le previsioni del CAD e di copia del medesimo sempre come duplicato informatico. Inoltre, l'art. 480 c.p.c. prevede che nell'atto di precetto, sottoscritto dalla parte personalmente, l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall'elezione di un domicilio digitale speciale. In caso contrario, le notifiche continueranno ad essere espletate presso la cancelleria del giudice competente, salvo che il soggetto destinatario non sia tra quelli obbligati, ai sensi dell'art. 149-bis, a munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata oppure ha eletto domicilio digitale ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 1-bis del CAD: pertanto, la notifica avverrà con deposito dell'atto presso l'area riservata del portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.

Con le *lettere d), e) e f)* vengono apportate delle modifiche ad alcuni articoli (486, 488, 489 c.p.c.) dirette ad adeguare le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico, eliminando i riferimenti a comportamenti non più attuali perché meramente "analogici" e evidenziando le modalità telematiche di deposito degli atti e di effettuazione delle comunicazioni e notificazioni nonché la tenuta e conservazione dei fascicoli in modalità informatica. Sono inoltre disciplinati gli adempimenti che la cancelleria e le parti sono tenute a compiere ricalcando le attività compiute nel rito ordinario e



prevedendo che la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio siano del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato delle parti. Per quanto riguarda i creditori che stanno in giudizio personalmente si prevede che le comunicazioni e notificazioni dirette a costoro siano effettuate via PEC o, quando questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell'atto di precetto o nell'atto di intervento, ovvero mediante deposito nel portale dei servizi telematici.

Per quanto riguarda la *lettera g*), il provvedimento apporta modifiche all'articolo 492 c.p.c., secondo comma n. 1 (*lett. g n. 1*) - in cui sono contenute le stesse disposizioni sull'elezione di domicilio che sono già indicate per il rito ordinario con particolare attenzione alle modalità telematiche delle comunicazioni e notificazioni e l'obbligo di indicazione della PEC per l'evasione delle medesime, le quali in mancanza dei dati verranno effettuate secondo quanto disposto dall'art. 149-bis c.p.c. - e terzo comma (*lett. g n. 2*) - in cui viene disposto che il debitore possa chiedere di sostituire alle cose o ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli articoli 530, 552 e 569, la relativa istanza unitamente ad una somma non inferiore ad un sesto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale. Orbene, riguardo a quest'ultimo intervento si precisa che l'atto di pignoramento deve obbligatoriamente contenere l'avviso relativo alla conversione del medesimo, ai sensi dell'articolo 495 c.p.c., attraverso il deposito di una somma di denaro, che deve essere versata in misura aumentata e che il vigente art. 492 c.p.c. riporta ancora nella misura pari a un quinto dell'importo del credito. Pertanto, si è reso necessario un coordinamento tra le norme, in quanto l'articolo 495, a seguito delle modifiche sostanziali apportate con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135, prevede già che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito. Dunque, in questa sede, si è riformulato l'art. 492 c.p.c., al fine di porre rimedio al difetto di coordinamento, prevedendo - adeguandosi all'intervento effettuato sull'art. 495 c.p.c. - che anche nell'avviso di conversione del pignoramento, la frazione del credito lì indicata corrisponda ad una somma pari ad un sesto del medesimo, codificando un esito al quale si perviene ugualmente attraverso gli ordinari canoni ermeneutici. Peraltro, nella prassi, l'adeguamento alla norma sostanziale già viene operato e consequenzialmente la modifica si limita ad un allineamento del dato testuale dell'articolo 492 comma 3 c.p.c. alla disciplina già attualmente vigente a seguito degli interventi effettuati nel 2018 sull'articolo 495 c.p.c.

Analogamente a quanto previsto sopra dalle lettere d), e f), vengono operate le modifiche relative alle *lettere h), i), l), m), n), o), p)*, rispettivamente interessanti gli articoli 492-bis, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582 c.p.c., mediante la previsione di inserimento di un indirizzo di posta elettronica nell'atto di intervento sottoscritto dalla parte che sta in giudizio personalmente e con la soppressione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo e al deposito di atti in cancelleria. Si consideri, poi, riguardo al pignoramento presso terzi, che il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. è modificato, facendo chiaramente intendere che qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso di iscrizione a ruolo della causa. E', peraltro, sostituito il comma 6 dello stesso articolo 543 disponendo che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo; in tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione. La norma è finalizzata ad assicurare lo svincolo delle somme pignorate in epoca antecedente al decorso del termine per la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo, nel caso in cui il debitore, ricevuto il pignoramento, provveda immediatamente al pagamento.



La lettera q) modifica, invece, l'articolo 587, comma 1, c.p.c. per realizzare una forma di tutela nei confronti di coloro che incautamente partecipano alle aste giudiziarie. La modifica è volta a sanzionare con la decadenza dall'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione il comportamento dell'aggiudicatario che ometta di depositare, nel termine stabilito, le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio, per evitare che le aste giudiziarie vengano utilizzate a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose. A tal riguardo, già nelle previsioni del decreto attuativo 149/2022 è stata prevista l'istituzione di una banca dati delle aste giudiziarie allo scopo di contrastare il proliferare di simili attività illecite.

Infine, le lettere r), s) e t) si occupano di modificare gli articoli 614, 616 e 618 c.p.c., da un lato per prevedere la perdita di efficacia delle misure di coercizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo, dall'altro per garantire la celere trattazione delle opposizioni esecutive in relazione al dimezzamento dei termini attualmente previsti per presentare le opposizioni nel corso del processo esecutivo, al fine di uniformare anche questi strumenti alla regola generale secondo cui i termini a comparire di cui all'articolo 163-bis sono ridotti della metà e dimezzando, di conseguenza, anche i termini previsti per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio celermente ed espletarsi in tempi contenuti.

Le disposizioni in esame hanno natura procedurale e non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, in quanto sono tese ad accelerare la conclusione dei procedimenti pendenti anche a seguito dell'inerzia delle parti, onerandole di alcuni adempimenti per dar corso ai giudizi instaurati, evitando così di creare ulteriore arretrato in materia giudiziaria.

Il comma 8 prevede di modificare alcune norme contenute nel libro IV del codice di procedura civile e relative ai procedimenti speciali. Analizzando le modifiche proposte è dato segnalare quanto segue. Alla lettera a) si interviene sull'articolo 634 c.p.c., comma 2 e viene individuato cosa intendere per "prova scritta" da presentare nel corso del procedimento per decreto ingiuntivo per crediti relativi a somministrazioni di merci e di danaro nonché per prestazioni di servizi fatte da imprenditori che esercitano una attività commerciale e da lavoratori autonomi anche a persone che non esercitano tale attività. Tale prova può essere costituita da scritture contabili individuate ai sensi dell'art. 2214 c.c. alle quali sono equiparate quelle previste dalle leggi tributarie ed entrambe devono essere tenute non solo in formato cartaceo ma anche con strumenti informatici secondo le prescrizioni della legge. Inoltre, l'ultimo comma del predetto articolo è integrato con un ulteriore periodo al fine di prevedere che costituiscono prova scritta idonea per l'emissione di un decreto ingiuntivo anche le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate, la quale è da considerarsi un duplicato informatico dell'originale.

Alla lettera b) vengono apportate delle modifiche all'articolo 638 c.p.c., le quali sono dirette ad adeguare la disposizione codicistica al progresso tecnologico: innanzitutto, al comma 1 è prevista la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale, mentre al comma 2 si prevede che in difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria, ma che debba prevalere la disciplina in materia di notificazioni tramite PEC prevista dall'articolo 149-bis. Al terzo comma, infine, sono stati eliminati i riferimenti al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.

Alla lettera c) si modifica l'articolo 645 c.p.c. in materia di opposizione a decreto ingiuntivo. Innanzitutto, viene soppresso il riferimento all'atto di citazione e si fa riferimento solo all'atto introduttivo del giudizio, atteso che la presente opposizione può essere intrapresa sia seguendo le disposizioni procedurali del rito ordinario che quelle del rito semplificato o del rito del lavoro,



pertanto attraverso il mezzo del “ricorso”. In secondo luogo, la norma è stata armonizzata con le novità in tema di notifica e deposito telematici prevedendo che l’ufficiale giudiziario che ha notificato l’atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell’atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l’evento nel registro.

Con la *lettera d)* si modifica l’articolo 648 c.p.c. in tema di concessione provvisoria dell’esecuzione in caso opposizione a decreto ingiuntivo, per evitare che lo strumento d’impugnazione sia utilizzato per differire eccessivamente la definizione della procedura di apprensione dei beni, venendo meno al suo scopo precipuo. La modifica della disposizione risponde ad un duplice intento acceleratorio che riguarda, da un lato l’interesse del creditore opposto a richiedere al giudice di provvedere antecedentemente alla prima udienza di comparizione, qualora ricorrano ragioni di urgenza - specificate in dettaglio nell’istanza di provvisoria esecutività del provvedimento - al fine di prevenire abusi che intralcerebbero la corretta gestione del ruolo, dall’altro lato l’interesse dell’amministrazione giudiziaria alla definizione dei procedimenti per evitare un accumulo dei carichi di lavoro e, quindi, favorire l’abbattimento dell’arretrato giudiziario.

La *lettera e)* elimina un riferimento oramai desueto all’articolo 654 c.p.c., espungendo la previsione di apposizione dell’esecutorietà del decreto ingiuntivo in calce al medesimo, mentre la *lettera f)*, con la modifica all’articolo 658 c.p.c., amplia la previsione del procedimento speciale di sfratto per morosità anche all’affitto di azienda e all’affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono.

Analogamente alle altre norme del rito ordinario, al rito del lavoro e a quelle sopra menzionate dei procedimenti speciali, la *lettera g)* prevede modifiche all’articolo 660 c.p.c., avallando lo strumento tecnologico e la digitalizzazione delle notifiche tramite PEC in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale,: pertanto, il locatore che sta in giudizio personalmente può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata, in luogo dell’elezione di domicilio, altrimenti l’opposizione prevista nell’articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito. Inoltre, il terzo comma è stato, alla fine, integrato con la previsione che nell’atto di citazione per la convalida di sfratto deve essere presente l’indicazione al convenuto che, ricorrendone i presupposti, lo stesso può presentare istanza di ammissione al gratuito patrocinio, uniformando la dizione a quanto previsto per l’atto di citazione nell’ambito del rito ordinario in linea sia con le disposizioni del D. Lgs. 149 del 2022 che con le norme sul gratuito patrocinio di cui al D.P.R. 115 del 2002. Stesse modifiche sono state introdotte riguardo alle lettere *o), p), q), r), t), u)* e *z)* in relazione agli articoli 753, 769, 770, 789, 792, 825 e 840-*undecies* c.p.c.

Le modifiche contemplate alle *lettere h), i), l, m), n), s)* e *v)* si occupano, anch’esse, di integrazioni di carattere ordinamentale, ovvero di precisazioni lessicali nonché di adeguamenti e coordinamenti normativi con riferimento alla disciplina di nuovi riti, eliminazione di riferimenti al rito sommario, ora soppresso, o al rito ordinario sostituito in parecchi casi dal rito semplificato, come avviene rispettivamente agli articoli 664, 669-*bis*, 669-*octies*, 669-*novies*, 738, 791-*bis* e 840-*ter* c.p.c.

Si rappresenta che le disposizioni in esame sono di natura ordinamentale e procedurale e non determinano effetti negativi per la finanza pubblica, soprattutto in considerazione del fatto che gli adempimenti che il personale di cancelleria è chiamato a compiere, afferiscono a compiti istituzionali già normalmente espletati prima della riforma e che con la semplificazione e snellimento delle attività ivi contemplate agevolano le incombenze del personale amministrativo e del personale di magistratura. Pertanto, si assicura che tutte le menzionate attività potranno essere fronteggiate senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, attraverso le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

L’articolo 4 introduce «*Modifiche alle disposizioni per l’attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie*».



Il comma 1 introduce modifiche all'articolo 3 disp. att. c.p.c. relativo all'intervento del pubblico ministero davanti al collegio, al fine di adeguare le disposizioni alla digitalizzazione del processo civile attuato con d.lgs. 149/2022. Si prevede alla *lettera a)* che l'intervento del p.m. avvenga mediante deposito telematico della comparsa o intervento all'udienza e non più mediante deposito in cancelleria. *Si rassicura che gli interventi, sono in linea con le previsioni del processo civile telematico e che eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi per il deposito telematico degli atti da parte del p.m. potranno essere garantiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di attività della parte pubblica che vengono snellite ed accelerate alla pari di quelle compiute dalle parti private.*

A tal fine si evidenzia, inoltre, che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articoli del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44 al fine di un coordinamento normativo ed organizzativo alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni.

Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, si rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

Alla *lettera b)* si prevede che le conclusioni prese oralmente dal pubblico ministero intervenuto all'udienza siano riportate a verbale, e non inserite nel ruolo di udienza.

Dal punto di vista finanziario, la norma introduce modifiche di natura ordinamentale che non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 2 introduce modifiche al Titolo II delle disp. att. c.p.c. «*Degli esperti e degli ausiliari del giudice*».

La *lettera a)* introduce un comma secondo all'articolo 12-bis, relativo all'elenco dei mediatori familiari istituito presso ogni tribunale, prevedendo che l'elenco sia tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite con provvedimento del direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate *nella Gazzetta Ufficiale*. La *lettera b)* sostituisce il comma 2 dell'articolo 12-quinquies disp. att. c.p.c. introducendo norme relative alle dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000 per l'attestazione di stati, qualità personali e fatti ai fini della presentazione delle domande di iscrizione all'elenco dei mediatori familiari, in ottica di semplificazione dell'iter. Con la *lettera c)* viene abrogato il terzo comma dell'articolo 13 disp. att. c.p.c. relativo all'Albo dei consulenti tecnici, rimuovendo dalla norma il riferimento all'elenco delle categorie dell'albo e dei relativi settori di specializzazione che debbono essere sempre comprese nell'albo, così da demandare per intero alla fonte normativa secondaria l'individuazione delle stesse. La *lettera d)* sostituisce il terzo comma dell'articolo 16 in tema di domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici in senso analogo a quanto previsto dal precedente articolo 12-quinquies, come modificato dal presente decreto, in ottica di snellimento e semplificazione della procedura, eliminando altresì la necessità di prestazione del consenso al trattamento dei dati personali. Con la *lettera e)*, in tema di procedimento disciplinare nei confronti del consulente tecnico, viene aggiornato il rimando effettuato dall'articolo 21 disp. att. c.p.c. al quinto comma, non più ultimo comma, dell'articolo 15 disp. att. c.p.c., in seguito all'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 15 predetto ad opera del d.lgs. 149/2022. La *lettera f)* sostituisce l'articolo 45 disp. att. c.p.c. in tema di forma delle comunicazioni del cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice, come modificato dal d.lgs. 149/2022, uniformando la disciplina attuativa all'informatizzazione dell'adempimento in esame. La *lettera g)* aggiunge all'articolo 46, sesto comma il riferimento ai «limiti», e non solo ai «criteri», per la redazione degli atti giudiziari da parte



del giudice, che devono essere conformi a quanto stabilito con apposito decreto del Ministro della giustizia, sentiti il Consiglio superiore della magistratura e il Consiglio nazionale forense (d.m. 7 agosto 2023, n. 110).

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 3 introduce modifiche al Titolo III delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, recante norme in tema di processo di cognizione.

La *lettera a)* modifica l'articolo 56 relativo alla designazione del giudice di pace per ciascuna causa, al numero 1) sostituendo il primo comma con eliminazione delle previsioni in tema di deposito in cancelleria e presentazione dell'atto da parte del cancelliere, incompatibili con la digitalizzazione del processo, e al numero 2) abrogando il secondo comma, relativo al caso in cui nel giorno fissato per la comparizione l'udienza sia tenuta da un magistrato diverso da quello designato; tale disposizione non è compatibile con il rito semplificato previsto dalla riforma, in quanto il procedimento è ora introdotto con ricorso anziché citazione, e quindi la data dell'udienza di comparizione è fissata direttamente dal giudice. La *lettera b)* modifica l'articolo 58, escludendo la mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio in caso di indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata per le notificazioni e le comunicazioni durante il procedimento. Con la *lettera c)* si rimuove dall'articolo 70, comma secondo, la disposizione relativa alla scrittura in calce al ricorso, da parte del presidente, del decreto di fissazione dell'udienza di prima comparizione, non compatibile con la digitalizzazione del deposito degli atti e provvedimenti. La *lettera d)* abroga l'articolo 70-ter, che disciplinava il contenuto dell'atto di citazione nell'ambito del c.d. rito societario di cui al d.lgs. 5/2003, abrogato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69. La *lettera e)* sostituisce l'articolo 71 eliminando, stante l'obbligatorietà della costituzione telematica in giudizio, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e elencando i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici: le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Con la *lettera f)* vengono abrogati gli articoli 72 e 73 relativi, rispettivamente, al «*Deposito del fascicolo di parte e iscrizione a ruolo*» e alla «*Copia degli atti di parte*», non compatibili con la dematerializzazione degli atti determinata dalla digitalizzazione del processo disposta dalla riforma. La *lettera g)* sostituisce integralmente l'articolo 74, in ottica di informatizzazione e digitalizzazione del contenuto del fascicolo d'ufficio e dei fascicoli di parte, prevedendo che il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto, assicurando che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato. Si prevede altresì che, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge, gli atti e i documenti depositati dalla parte su supporto cartaceo sono contenuti in un fascicolo di parte, a sua volta inserito nel fascicolo d'ufficio cartaceo a questo scopo formato dal cancelliere.

Alla luce delle considerazioni già espresse per il comma 1, lettera a), si assicura che anche in questo caso gli eventuali aggiornamenti dei sistemi informativi potranno essere garantiti avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare, mediante le risorse finanziarie



iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.5 – Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 7503 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

A tal fine si evidenzia, inoltre, che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articoli del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44 al fine di un coordinamento normativo ed organizzativo alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni.

Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, si rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

La lettera h) modifica l'articolo 75 in tema di «Nota delle spese» del difensore eliminando le parole che implicavano un deposito cartaceo della stessa unitamente al fascicolo di parte. La lettera i), apporta modifiche all'articolo 76 relativo al «Potere delle parti sui fascicoli», con riferimento alla possibilità per la parte e per il difensore, nei casi eccezionali previsti dalla legge, di esaminare gli atti prodotti su supporti cartacei inseriti nel fascicolo di ufficio, e di ottenere il rilascio di copia, osservate le leggi sul diritto di copia; si introduce altresì un comma secondo all'articolo 76, relativo all'accesso al fascicolo informatico da parte delle parti e dei loro difensori muniti di procura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La lettera l) sostituisce l'articolo 77, relativo al ritiro del fascicolo di parte in formato cartaceo, prevedendo l'istanza della parte al giudice istruttore, che provvede con decreto, e che il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo di parte e la sua restituzione. Con la lettera m) vengono apportate modifiche all'articolo 103-bis, relativo al modello di testimonianza scritta, prevedendo: al numero 1) la possibilità di firma digitale dell'atto da parte della parte che ne ha curato la compilazione; al numero 2) che quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine di ogni risposta è apposta, di seguito e senza lasciare spazi vuoti, la sottoscrizione da parte del testimone; al numero 3) che solo le sottoscrizioni apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo devono essere autenticate da un segretario comunale o dal cancelliere di un ufficio giudiziario. La lettera n), al numero 1), sostituisce il primo comma dell'articolo 119 in tema di deposito telematico della sentenza, adattando la norma alla digitalizzazione del deposito degli atti, prevedendo che l'estensore della sentenza trasmette telematicamente la minuta da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione, il quale, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente; con il numero 2) si prevede l'abrogazione del comma secondo dell'articolo 119, che disciplinava la verifica della corrispondenza dell'originale alla minuta consegnata al cancelliere, da parte del presidente e del relatore.

Si assicura che i relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie



disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e in particolare, mediante le risorse finanziarie iscritte nel bilancio dell'Amministrazione della giustizia alla missione 6 – Programma 1.5 – Transizione digitale, analisi statistica e politiche di coesione: “Sviluppo degli strumenti di innovazione tecnologica in materia informatica e telematica per l'erogazione dei servizi di giustizia”, capitolo di bilancio 7503 “Spese per lo sviluppo del sistema informativo nonché per il finanziamento del progetto intersettoriale “Rete unitaria della pubblica amministrazione”, nonché dei progetti intersettoriali e di infrastruttura informatica e telematica ad esso connessi”, che presenta adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

Come già indicato al comma 1, lettera a) del presente articolo, si evidenzia che con decreto ministeriale del 29 dicembre 2023, n. 217, sono state stabilite le regole tecniche riguardanti il deposito, la comunicazione e la notificazione con modalità telematiche degli atti e documenti, nonché la consultazione e gestione dei fascicoli informatici nel procedimento penale e nel procedimento civile, assicurando la conformità al principio di idoneità del mezzo e a quello della certezza del compimento dell'atto, apportando modificazioni a diversi articoli del decreto ministeriale 21 febbraio 2001, n. 44, al fine di un coordinamento normativo e tecnico relativamente alla nuova gestione telematica di notificazioni, comunicazioni e consultazioni in ambito civile.

Pertanto, per quanto riguarda le modalità operative relative ad eventuali interventi di aggiornamento ai sistemi vigenti, si rappresenta che le stesse saranno disposte dall'articolazione ministeriale competente in materia di digitalizzazione del processo civile telematico che si atterrà a standard consolidati.

La lettera o) sostituisce l'articolo 123, armonizzando l'avviso d'impugnazione alla cancelleria alla digitalizzazione e dematerializzazione degli atti: si prevede che l'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annota nel fascicolo informatico, e non più sull'originale della sentenza, la proposizione dell'impugnazione.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia la natura ordinamentale delle presenti norme, che apportano modifiche al Titolo II delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile al fine di armonizzare e uniformare la disciplina in esse contenuta con quanto previsto dalla riforma introdotta con d.lgs. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 è dedicato alle modifiche al Titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, in tema di processo di esecuzione.

La lettera a) modifica l'articolo 156 relativo all'esecuzione sui beni sequestrati, eliminando il riferimento al deposito in cancelleria della sentenza di condanna, coerentemente con la dematerializzazione di tale atto. La lettera b) sostituisce l'articolo 159-bis recante la disciplina in tema di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione, eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, atto non più necessario, e prevedendo che la parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. La lettera c) apporta modifiche all'articolo 159-ter, primo comma, in tema di «*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*»,



eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. Al medesimo fine, la *lettera d)* introduce modifiche all'articolo 164-ter, recante la disciplina in tema di inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Si prevede con il numero 1) la sostituzione del primo comma, prevedendo che quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge. Con il numero 2) viene eliminato il riferimento al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito come condizione di inefficacia del pignoramento. Il numero 3) modifica la rubrica dell'articolo, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo. La *lettera e)* modifica l'articolo 174, prevedendo al numero 1) la possibilità di indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale da parte dell'offerente di un prezzo per l'acquisto senza incanto dell'immobile pignorato. Al numero 2) viene precisato che rimangono comunque ferme le disposizioni di cui all'articolo 149-bis del codice, che disciplina la notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario. Il numero 3) modifica la rubrica dell'articolo introducendo il riferimento al domicilio digitale dell'offerente. La *lettera f)* introduce modifiche all'articolo 179-ter recante norme relative all'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita. In ottica di semplificazione degli adempimenti a carico dei professionisti, si prevede al numero 1) che i documenti a corredo della domanda di iscrizione all'elenco sono indicati mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione resa ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. 445/2000. Il numero 2) modifica il comma quinto dell'articolo 179-ter, prevedendo che alla domanda di iscrizione nell'elenco sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente. Il numero 3) sostituisce il comma sesto, relativo alla disciplina della domanda di conferma dell'iscrizione nell'elenco da presentare ogni tre anni al presidente del tribunale. Il numero 4) aggiunge al comma 9 dell'art. 179-ter un ultimo periodo in cui è prevista la possibilità di proporre reclamo avverso i provvedimenti emessi dal comitato incaricato della formazione dell'albo dei consulenti tecnici istituito presso la Corte d'appello, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dei medesimi. Il numero 5), mediante modifica al comma dodicesimo dell'articolo 179-ter, introduce la possibilità di delega delle operazioni di vendita da parte del giudice dell'esecuzione al professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione. La *lettera g)* introduce modifiche all'articolo 181, secondo comma, relativo al giudizio di divisione nell'ambito del procedimento di esecuzione, prevedendo che questo si svolga si svolga nelle forme del rito semplificato (articoli 281-undecies e seguenti del codice), tenendo conto delle particolari esigenze di celerità che si pongono rispetto ai giudizi in esame.

Il comma 5 apporta modifiche al titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie, recante «*Disposizioni relative alla giustizia digitale*».

La *lettera a)* modifica l'articolo 196-quater relativo all'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Il numero 1) rimuove nel primo comma il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo, non più attuale, e stabilisce che il giudice, quando è necessario ai fini della decisione, può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo indicando specificamente la ragione. Il numero 2) sostituisce il comma quarto, prevedendo che quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti, il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche. La certificazione del direttore generale è



pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia, e il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.

La *lettera b)* modifica l'articolo 196-quinquies recante norme in tema di atto del processo redatto in formato elettronico, prevedendo al numero 1), con la modifica del comma primo, che anche gli atti del processo formati da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP devono necessariamente essere redatti in formato elettronico. Il numero 2) modifica il secondo comma per rendere la norma coerente con le modifiche apportate agli articoli 134 e 135 del codice, in materia di sottoscrizione dell'ordinanza e del decreto, prevedendo che, in caso di atto del processo redatto in formato elettronico ed emesso da organo collegiale, l'originale del provvedimento è sottoscritto - secondo quanto previsto, per la sentenza, dall'articolo 132, terzo comma del codice - dal presidente e dall'estensore, mentre per l'ordinanza e per il decreto previsti rispettivamente dagli articoli 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice la sottoscrizione sia del solo presidente, mentre il numero 3) sostituisce il comma quarto, prevedendo che se l'atto del processo - e non più solo il provvedimento del magistrato - è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico, precisando che il provvedimento del magistrato si intende depositato quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.

Con la *lettera c)* si interviene sull'articolo 196-nonies al fine di eliminare dal secondo comma, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la *lettera d)* si inserisce nell'articolo 196-duodecies, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il quarto, che consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori, previa l'informativa sul rispetto delle regole dettate dal presente articolo e l'attestazione relativa al possesso di strumenti informatici idonei al collegamento.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia la natura ordinamentale delle presenti norme, che apportano modifiche al Titolo V-ter delle Disposizioni di attuazione del codice di procedura civile, al fine di armonizzare e uniformare la disciplina in esse contenuta con quanto previsto dalla riforma introdotta con d.lgs. 149/2022 in tema di digitalizzazione del processo e dematerializzazione degli atti e provvedimenti. I relativi interventi, connessi all'eventuale adeguamento dei sistemi informativi, potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Si rappresenta che la competenza relativa ad eventuali forme di aggiornamento degli strumenti tecnologici è attribuita alla Direzione generale per i sistemi informativi automatizzati, che potrà garantire tali interventi mediante le risorse alla stessa destinate che comunque includono adeguate disponibilità finanziarie per fronteggiare i relativi oneri.

L'articolo 5 apporta modifiche al codice penale per introdurre una modifica di coordinamento normativo, al fine di inserire il corretto riferimento normativo, contenuto ora nell'articolo 473-bis.70, comma 1, del c.p.c, con riguardo alla norma incriminatrice relativa alla violazione dell'ordine di protezione di cui all'art. 342-ter, primo comma, del codice civile.

La disposizione ha carattere ordinamentale e precettivo e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

L'articolo 6 reca le «*Modifiche a leggi speciali*».

Il comma 1 prevede alla *lettera a)* l'abrogazione dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «*Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*», che prevede che i procuratori, che esercitano il proprio ufficio in un giudizio che si svolge fuori della circoscrizione del Tribunale ove



sono iscritti, devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo dove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso e che, in mancanza della elezione di domicilio, questo si intende eletto presso la cancelleria della stessa autorità giudiziaria. La *lettera b)* dispone l'abrogazione dell'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898 recante «*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*», relativo alla possibilità concessa al p.m. di impugnare le sentenze di scioglimento del matrimonio per la parte relativa agli interessi patrimoniali dei minori e degli incapaci, in quanto confluita nell'introducendo articolo 473-bis.47 c.p.c.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, trattandosi di norme abrogative di disposizioni non più compatibili con la disciplina introdotta dal d. lgs. 149/2022.

Il comma 2 modifica l'articolo 50.5, comma 1 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, al fine di chiarire, in coerenza con quanto previsto dall'articolo 473-bis c.p.c., che le controversie attratte alla competenza del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia sono altresì quelle che hanno ad oggetto la violazione dei doveri familiari, per le quali è deferita nella stessa sede (TPMF) la trattazione delle richieste di risarcimento del danno salvo che la legge disponga diversamente. Per tale motivo, viene eliminato il riferimento alle domande risarcitorie "connesse" per oggetto o per titolo, non coerente con i termini utilizzati nel novellato articolo 473-bis, ma vengono specificatamente elencate nella dizione della norma.

Il comma 3 introduce modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «*Diritto del minore ad una famiglia*». La *lettera a)* modifica l'articolo 4, comma 7, in tema di affidamento familiare, precisando che, nel caso di minori inseriti presso una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza pubblico o privato, la verifica nel contraddittorio delle parti l'andamento del programma di assistenza, l'evoluzione delle condizioni di difficoltà del nucleo familiare di provenienza e l'opportunità della prosecuzione dell'inserimento, decorsi dodici mesi, è effettuata dal giudice tutelare. La *lettera b)* modifica con il numero 1) l'articolo 5-bis, prevedendo al comma 2, lettera e), che nel provvedimento con cui dispone la limitazione della responsabilità genitoriale e affida il minore al servizio sociale, il tribunale indica gli atti che possono essere compiuti dal curatore nominato ai sensi dell'articolo 473-bis.7, secondo comma, del codice di procedura civile, recante il contenuto del provvedimento di nomina del curatore, e non più dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile, correggendo così un difetto di coordinamento. Il numero 2) introduce, al comma 3, la figura del collocatario tra i soggetti le cui indicazioni devono essere tenute in considerazione dal servizio sociale, nello svolgimento dei compiti a lui affidati e nell'adozione delle scelte a lui demandate.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale della legge 184/1983 al d.lgs. 149/2022, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 4 apporta modifiche alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*». La *lettera a)* sostituisce i commi 2 e 3 dell'articolo 3-ter, al fine di uniformare la disciplina delle notifiche eseguita via PEC dall'avvocato a quella delle notifiche via PEC operate dall'ufficiale giudiziario, prevedendo al nuovo comma 2 che se la notificazione non è possibile o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. Si precisa che la notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata. Al nuovo comma 3 si prevede che se invece la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita



dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata. Con la *lettera b)* vengono apportate modificazioni all'articolo 9, comma 1, rimuovendo il riferimento all'annotazione da parte del cancelliere sull'originale del provvedimento dell'avvenuta notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione, prevedendo che il notificante provvede, contestualmente alla notifica di tali atti, a depositare copia dell'atto notificato nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento della disciplina di cui alla legge sulle notificazioni eseguite dall'avvocato (l. 53/1994) alla digitalizzazione del processo operata con d.lgs. 149/2022, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 5 introduce modifiche alla legge 4 aprile 2001, n. 154, «*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*». La *lettera a)* abroga l'articolo 5 («*Pericolo determinato da altri familiari*»). La *lettera b)* modifica l'articolo 7, disponendo l'aggiornamento del rinvio all'articolo 342-ter c.c., le cui disposizioni sono ora contenute nell'art. 473-bis.70 c.p.c., relativo al contenuto degli ordini di protezione.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni di aggiornamento testuale della legge 154/2001 hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 6 apporta modificazioni al d.P.R. 115/2002, recante «*Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia*».

Con le modifiche in esame s'intende sistematizzare le norme in materia di spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte.

In particolare, si interviene sul decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002, inserendo l'articolo 8-bis, (*Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero*), modificando la rubrica dell'articolo 30 e il contenuto dell'articolo 131 e da ultimo, introducendo dopo il Titolo V, il Titolo V-bis dal titolo (*Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati*) che con l'articolo 159-bis reca disposizioni speciali per tali procedimenti. Al riguardo, occorre premettere che le ipotesi in cui è concesso al p.m. di esercitare l'azione civile sono tutte quelle ipotesi in cui è possibile ravvisare un interesse pubblico e sono previste sia dal codice civile e codice di procedura civile che da leggi speciali. Segnatamente l'articolo 69 c.p.c. disciplina i casi in cui il pubblico ministero esercita l'azione civile, partecipando al processo in qualità di ricorrente o appellante. Tali casi, stabiliti dalla legge (tipicità dell'azione civile da parte del p.m.) nelle materie matrimoniale (85 comma 2, 102 comma 5, 117, 119, 125 c.c.), societaria (2409 c.c.), di adozione, interdizione ed inabilitazione (313 c.c.), nonché in materia fallimentare, sono sostanzialmente riconducibili a due grandi gruppi: quello in cui l'azione del p.m. tende ad ottenere dal giudice un provvedimento favorevole ad una determinata persona (nomina del tutore o curatore) e quello in cui l'azione del p.m. si pone come il limite di ordine pubblico alla libera esplicazione della volontà negoziale delle parti (opposizione al matrimonio, 102 c.c.).

Il provvedimento in esame interviene sul regime generale attualmente disciplinato dall'art. 8 del D.P.R. 115/2002, con il quale si prevede che: “1. *Ciascuna parte provvede alle spese degli atti processuali che compie e di quelli che chiede e le anticipa per gli atti necessari al processo quando l'anticipazione è posta a suo carico dalla legge o dal magistrato.* 2. *Se la parte è ammessa al*



patrocinio a spese dello Stato, le spese sono anticipate dall'erario o prenotate a debito, secondo le previsioni della parte III del presente testo unico.”, inserendo le opportune deroghe.

Il primo intervento alla *lettera a)* prevede l’inserimento dell’art. 8-*bis* con cui si stabilisce che i procedimenti civili in cui è parte il pubblico ministero siano disciplinati secondo il dettato dell’articolo 131 DPR 115/2002, salvo che le spese di giustizia non siano poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero. In tale caso, con il comma 2 del citato articolo 8-*bis*, si dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.

Si segnala che nella qualità di parte pubblica del p.m. trova fondamento il richiamo al regime delle spese di giustizia in presenza di parte ammessa al patrocinio a carico dello Stato.

Al riguardo si rappresenta che tali ipotesi risulta residuale in quanto è applicabile solo in caso in cui il giudice non preveda che le spese di giustizia siano poste a carico di una delle parti della causa.

Inoltre, si evidenzia che in caso in cui le spese di giustizia non siano poste a carico di una delle parti, già a legislazione vigente le stesse gravano sull'erario, in quanto non esiste alcuna previsione normativa che consente il recupero delle stesse. L'innovazione è volta a fare chiarezza in ordine alla disciplina applicabile, attraverso l'estensione del regime previsto dall'articolo 131 del DPR n. 115 del 2002, dettando una disciplina di maggior favore per l'erario rispetto all'incertezza normativa attualmente vigente, in quanto il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato. Quindi, con l'introduzione dell'articolo 8-*bis* si rende espressa la possibilità di recupero attribuita all'ufficio del pubblico ministero delle somme anticipate o prenotate a debito a carico della parte soccombente, colmando il vuoto normativo attualmente esistente e legittimando il giudice, con il provvedimento che conclude il grado di giudizio, a disporre la refusione e il recupero di tali somme. *Pertanto, nell'ottica appena delineata, si evidenzia che la norma è in grado di generare possibili effetti positivi per la finanza pubblica, allo stato non quantificabili.*

La *lettera b)*, modificando l'articolo 10, comma 3, in tema di esenzioni dal pagamento del contributo unificato, introduce una disposizione di coordinamento, in conseguenza dello spostamento dal libro IV al libro II del c.p.c. dei procedimenti delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati e di rapporti patrimoniali tra i coniugi, operato con il d.lgs. 149/2022. La *lettera c)* introduce modifiche all'articolo 13 in tema di importi del contributo unificato. I numeri 1 e 2) introducono gli opportuni coordinamenti nei procedimenti in materia di famiglia e minori su domanda congiunta, ex art. 473-*bis*.51 c.p.c., nonché per i procedimenti contenziosi ex articolo 473-*bis*.47 c.p.c. e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI c.p.c. Al numero 3) si è proceduto a coordinare le previsioni relative al pagamento del contributo unificato per il procedimento di cui all'articolo 492-*bis* cpc (ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare), prevedendo il pagamento del contributo soltanto per il procedimento disciplinato dal secondo comma di tale disposizione, che prevede un provvedimento del presidente del tribunale su istanza del creditore prima della notificazione del precetto ovvero prima che sia decorso il termine di cui all'articolo 482 cpc.

Con il numero 4) vengono altresì apportate modifiche al comma 3-*bis*, nella parte in cui prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di mancata indicazione del numero di fax, coerentemente alla modifica apportata all'art. 125 c.p.c.

L'intervento contenuto nella *lettera d)*, che prevede l'eliminazione dalla rubrica dell'articolo 30 del DPR n. 115 del 2002 le parole «dai privati», chiarisce che l'ambito di applicazione della disposizione non è limitato alle parti private, ma esteso anche al pubblico ministero, eliminando in tal modo i dubbi interpretativi derivanti dall'attuale formulazione.



Inoltre, con l'intervento contenuto nella *lettera e)* si abroga il comma 3 e si modifica il comma 4 dell'articolo 131 del D.P.R. 115/2002, stabilendo in adesione alle pronunce di incostituzionalità della Corte costituzionale che gli onorari dovuti ai consulenti tecnici, agli ausiliari dei magistrati, ai notai per lo svolgimento delle funzioni ad essi demandate dal magistrato, nonché le indennità di custodia dei beni sequestrati siano anticipate dall'Erario.

Analizzando, *in primis*, i profili giuridici che sottendono l'adozione della norma sopra illustrata si rappresenta che l'articolo 1, comma 22 della legge delega n. 206 del 2022 dispone che il decreto o i decreti legislativi attuativi della delega di cui al comma 1 sono adottati anche con la finalità di curare il coordinamento con le disposizioni vigenti, modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega. Tale adeguamento è necessario per rendere le suddette norme ad essi conformi, operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie. A tal fine, dunque, è opportuno rappresentare che in combinato con quanto appena illustrato, anche l'articolo 1, comma 23, lettera a), della medesima legge delega, riguardante il procedimento in materia di persone, minorenni e famiglie, prevede un criterio di delega avente ad oggetto "*abrogazione, riordino, coordinamento, modifica ed integrazione delle disposizioni vigenti*" e che i casi di procedimenti introdotti o in cui è parte il pubblico ministero menzionati dall'introducendo articolo 8-bis del D.P.R. 115/2002, riguardano in grandissima misura procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglia, che prevedono l'iniziativa e l'intervento obbligatorio del pubblico ministero. Pertanto, l'intervento di modifica ed integrazione dell'all'articolo 131 T.U. spese di giustizia, si inserisce a pieno titolo nei criteri di delega, poiché introduce una disposizione unicamente volta a razionalizzare la disciplina del patrocinio a spese dello Stato nel medesimo processo civile.

Per quanto riguarda i profili finanziari, si rappresenta che la modifica contenuta nello schema di decreto legislativo provvede all'abrogazione del comma 3 dell'art. 131 del T.U. sulle spese di giustizia, oggetto della declaratoria di incostituzionalità, e all'inserimento degli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, degli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e dell'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro nel successivo comma 4, che elenca le spese anticipate dall'erario, in perfetta aderenza a quanto stabilito dalla sentenza n. 217 del 2019 della Corte costituzionale.

Si assicura, infine, che si tratta di casistiche residuali che non sono in grado di determinare un effetto acceleratorio sulla predetta spesa, in quanto nella prassi, in ottemperanza alla giurisprudenza costituzionale, tali spese sono già state trattate quali spese anticipate dall'Erario e non prenotate a debito, con la conseguenza che l'eventuale effetto acceleratorio è già stato scontato negli anni precedenti e pertanto, tali modifiche risultano di mero coordinamento normativo e non producono effetti sugli stanziamenti a legislazione vigente.

Da ultimo alla *lettera f)*, con l'introduzione del nuovo Titolo V-bis nella Parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicato ai "Processi particolari" e in particolare, con il nuovo articolo 159-bis viene dettata una disciplina speciale per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati, proposte dal pubblico ministero, a seguito di comunicazione dell'organo di polizia di sicurezza, prevedendo che tali procedimenti siano esenti da tutte le spese elencate all'art. 131, comma 2 sopra citato.

Anche per quanto concerne la presente disposizione, per gli aspetti di natura giuridica e soprattutto in relazione ai profili di delega legislativa, si rinvia alle considerazioni effettuate alla lettera e), mentre per i profili di carattere finanziario, si rappresenta che la citata disposizione introduce una misura di



razionalizzazione, speditezza e semplificazione del processo civile. La stessa, infatti, considera la peculiare condizione dei minori stranieri non accompagnati, in quanto soggetti che per la loro vulnerabilità versano in condizione di povertà e che si trovano senza alcuno che possa accudirli sia moralmente che economicamente, esentando i procedimenti che li vede protagonisti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2 DPR 115/2002. Ne consegue l'eliminazione degli oneri derivanti dalle predette procedure, privi di concreta utilità, a carico delle cancellerie giudiziarie, rendendo possibile destinare il lavoro del personale ad attività volte ad aumentare l'efficienza del processo civile. In tali procedimenti le spese prenotate a debito non potrebbero in alcun caso essere oggetto di recupero nei confronti di soggetti minori che versano in una condizione di solitudine e di indigenza, tanto che non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame.

Si sottolinea, infatti, che dalla presente norma che prevede, fatta salva l'applicabilità delle altre disposizioni previste dall'art. 131 DPR 115/2002 in tema di spese per il gratuito patrocinio a carico dello Stato, di esonerare da tutte le spese elencate all'art. 131, comma 2 sopra citato, deriva lo sgravio di una serie di adempimenti procedurali a carico degli uffici giudiziari che attualmente sono tenuti all'apertura del foglio delle notizie relativo alle spese che in quanto prenotate a debito devono successivamente essere oggetto dell'attività di recupero, che risulta di fatto improcedibile e infruttuosa in ragione della peculiarità dei procedimenti e della particolare categoria dei soggetti coinvolti. Vanno evidenziati, pertanto, gli effetti positivi in termini di efficientamento delle procedure e degli affari connessi alla tutela dei minori non accompagnati, senza che si determinino effetti negativi sulla finanza pubblica.

Si rappresenta, pertanto, che lo sgravio di adempimenti da parte delle cancellerie giudiziarie e la rinuncia ad esigere la ripetizione delle somme necessarie per avviare i procedimenti in esame, consente sia di risparmiare sui fabbisogni e di razionalizzare gli adempimenti del personale giudiziario sia di accelerare le procedure di tutela, nonché favorire la destinazione dei predetti minori nelle strutture di accoglienza, senza che vi siano oneri a carico della finanza pubblica, fatta salva l'applicabilità delle altre disposizioni previste dall'art. 131 DPR 115/2002 in tema di spese per il gratuito patrocinio a carico dello Stato.

Dal punto di vista economico-finanziario si specifica che non risulta alcun caso in cui sia stato possibile procedere al recupero delle somme prenotate a debito nei procedimenti in esame e che la modifica apportata determina vantaggi nell'attività degli uffici giudiziari, notoriamente sovraccarichi, esonerandoli da oneri privi di utilità senza incidere in alcun modo sulle entrate dello Stato.

Il comma 7 interviene modificando l'articolo 126 del codice delle assicurazioni (D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209), relativamente alle azioni dirette al risarcimento dei danni derivante dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, per coordinare le disposizioni con quelle degli articoli 163-bis e 318 c.p.c. già introdotte dal decreto legislativo 149 del 2022. Rimane, nella specie, invariato il termine concesso all'UCI per presentare le proprie difese tra la scadenza dell'atto introduttivo e la scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto. Il comma 8 modifica il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69». La lettera a) modifica l'articolo 31, che disciplina le controversie in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo al numero 1) che queste siano regolate dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie, previsto dagli articoli 473-bis e seguenti c.p.c., introdotti dal d.lgs. n. 149 del 2022. Il numero 2) apporta l'opportuno conseguente adeguamento della



denominazione dell'atto introduttivo al comma 3, sostituendo l'atto di citazione con il ricorso, mentre il numero 3) procede in senso analogo con riferimento al termine di cui al comma 4-bis entro il quale la persona che ha proposto domanda di rettificazione di attribuzione di sesso ed il coniuge possono, con dichiarazione congiunta, resa personalmente in udienza, esprimere la volontà, in caso di accoglimento della domanda, di costituire l'unione civile, riferito alla fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione e non più alla precisazione delle conclusioni. La *lettera b)* adegua la rubrica del capo IV, includendo il riferimento al rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale del d.lgs. 150/2011 nella parte relativa ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso agli interventi normativi sopravvenuti, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 9 apporta modifiche al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*», nella sua parte relativa alla «*Giustizia digitale*».

La *lettera a)* aggiunge all'articolo 16, comma 17-bis, relativo all'applicazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi 4, 6, 7, 8, 12 e 13 in tema di comunicazioni di cancelleria per via telematica, prescrivendo che essi si applichino anche nel processo civile, fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione. La *lettera b)* procede nel medesimo senso in relazione a quanto previsto dall'articolo 16-sexies, comma 1, in tema di domicilio digitale.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e adeguamento testuale del d.l. 179/2012 a seguito delle modifiche apportate alle disposizioni del c.p.c. in tema di comunicazioni e notificazioni di cancelleria e domicilio digitale, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il comma 10 modifica il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

La *lettera a)* è finalizzata a precisare la corretta collocazione testuale della modifica all'articolo 2652, primo comma, cod. civ., introdotta dall'articolo 1, comma 12, lettera a), che introduce, dopo il secondo periodo del numero 9, il numero 9-bis, relativo alle domande di revocazione contro le sentenze soggette a trascrizione per le cause previste dall'articolo 391 quater del codice di procedura civile tra le domande soggette a trascrizione. La *lettera b)* modifica l'articolo 21 relativo all'attribuzione ai notai della competenza in materia di autorizzazioni relative agli affari di volontaria giurisdizione. Il numero 1) modifica il comma 3, che prevede che ove per effetto della stipula dell'atto debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo, eliminando il riferimento alla determinazione delle «*cautele necessarie*», che aveva dato luogo in sede di applicazione a incertezze interpretative. Il numero 2) aggiunge un periodo al comma 5, prevedendo espressamente che la cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta all'autorizzazione, da lui rilasciata, per la stipula degli atti pubblici e scritture private autenticate nei quali interviene un minore, un interdetto, un inabilitato o un soggetto beneficiario della misura dell'amministrazione di sostegno, ovvero aventi ad oggetto beni ereditari, e del provvedimento che definisce il giudizio. Il numero 3) modifica il comma 6 in tema di efficacia dei provvedimenti di autorizzazione emessi dal notaio, che acquistano efficacia decorsi venti giorni dalle comunicazioni, a cura del notaio stesso, alla cancelleria del tribunale che sarebbe stato competente al rilascio della corrispondente autorizzazione giudiziale e al pubblico ministero presso il medesimo tribunale, previste dal precedente comma 4, senza che sia stato proposto reclamo, e in



relazione alla comunicazione al notaio, a cura della cancelleria, dei provvedimenti del giudice tutelare di modifica dell'autorizzazione da esso rilasciata. La *lettera c)* corregge un'indicazione errata nel testo dell'articolo 29, comma 5, che modifica l'articolo 6, comma 2, terzo periodo – non secondo periodo come precedentemente previsto – del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni, dalla legge 10 novembre 2014, n. 162, in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare.

Dal punto di vista finanziario, si evidenzia che le disposizioni, recanti norme di coordinamento e correzione testuale del d.lgs. 149/2022 al fine di dirimere incertezze applicative emerse in sede di applicazione concreta delle norme introdotte con la riforma, nonché di correggere meri refusi testuali contenuti nelle norme, hanno carattere ordinamentale e non sono suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. I relativi interventi potranno essere espletati avvalendosi delle ordinarie risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

L'articolo 7 detta le disposizioni transitorie del presente provvedimento.

Il comma 1 stabilisce che le norme di cui al decreto legislativo in esame si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo diverse espresse previsioni, per coniugarsi con quelle del D. Lgs. 149 del 2022 con le quali rappresentano un *unicum* e una naturale prosecuzione, eccezion fatta per gli atti e i provvedimenti già depositati alla data di efficacia del presente decreto che continueranno ad essere disciplinati dalle norme anteriori vigenti.

Il comma 2 proroga la vigenza dell'art. 50-bis, co 1, n. 7) c.p.c. in relazione alla competenza del tribunale in composizione collegiale per i procedimenti di cui all'art. 140-bis del Codice del consumo per quanto concerne le condotte illecite poste in essere antecedentemente all'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.

Il comma 3 prevede, invece, una disposizione di favore derogando alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, in quanto consente che anche per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 possano essere pronunciate le ordinanze previste dagli articoli 183-ter e 183-quater c.p.c. in relazione a ordinanze di accoglimento o di rigetto della domanda su diritti disponibili già nel giudizio di primo grado quando la pretesa è ampiamente provata o la richiesta è manifestamente infondata. È previsto, inoltre, sempre in deroga all'art. 35 di cui sopra, che anche per i procedimenti pendenti al 28 febbraio 2023, il giudice - ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c. - possa depositare le sentenze nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione orale.

Si tratta di norme che seppure derogatorie alla disciplina generale del "tempus regit actum" consentono di accelerare la definizione del processo in funzione dell'abbattimento dell'arretrato e, pertanto, determina effetti positivi per la finanza pubblica.

Stessa funzione espleta il comma 4 per quanto concerne le norme del processo esecutivo nel senso di estendere, anche ai procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023, la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale (artt. 474-475 e 478-479 c.p.c.). *Tali effetti acceleratori sulla definizione dei procedimenti esecutivi hanno, pertanto, effetti positivi sulla finanza pubblica, sebbene allo stato non quantificabili e prudenzialmente non stimati.* Al riguardo, si rappresenta che vengono considerati pendenti quei procedimenti per i quali i titoli esecutivi sono stati posti in esecuzione e gli atti di intervento depositati in epoca successiva alla prevista data del 28 febbraio 2023, al fine di comprendere nell'ambito di operatività delle disposizioni anche alcune particolari procedure esecutive che hanno inizio senza previa notifica dell'atto di precetto.

Il comma 5 prevede, poi, che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei



mediatori familiari, come dettato dall'articolo 4 comma 2 *lettera a)* del provvedimento in esame che ha aggiunto un ulteriore comma all'articolo 12-*bis* delle disp. att. c.p.c.

Il comma 6 interviene in materia di affido familiare dei minori, ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni ritenute di maggiore garanzia per il minore. E' così stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-*quater*, e di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto si applicano anche ai procedimenti introdotti prima dell'efficacia del predetto decreto 149/2022, ma i cui provvedimenti verranno adottati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento correttivo, atteso che i programmi agli stessi correlati non sono stati ancora intrapresi. Inoltre, vengono applicate ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente al 28 febbraio 2023 anche le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, poiché non è ancora decorso il termine di dodici mesi previsto dalla legge.

Infine, il comma 7 dispone riguardo all'interpretazione applicativa delle disposizioni di cui all'art. 13, comma 1-*quater* del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115: nella specie, dirimendo dubbi ingenerati dalla lettura dell'art. 35 del D. Lgs. 149 del 2022, è qui disposto che la citata disposizione del T.U. sulle spese di giustizia si applica anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023. Per i medesimi, quindi, non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza.

La disposizione ha natura interpretativa e carattere ordinamentale e non determina oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.

Riguardo a tutte le suddette disposizioni transitorie si può, comunque, affermare che le stesse sono dirette a snellire l'attività processuale e procedimentale e ad anticipare o derogare l'applicabilità di norme che possono essere utili per accelerare le fasi del processo, contribuendo all'obiettivo finale, di rilievo anche per il raggiungimento dei target fissati dal PNRR, di abbattimento dell'arretrato e di semplificazione delle procedure giudiziarie.

L'articolo 8 reca la clausola di invarianza finanziaria, prevedendo che dall'attuazione delle presenti disposizioni non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, in quanto gli adempimenti collegati alle relative attività potranno essere fronteggiati, dalle amministrazioni interessate, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.





*Ministero
dell'Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

VERIFICA DELLA RELAZIONE TECNICA

La verifica della presente relazione tecnica, effettuata ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 ha avuto esito Positivo.

Il Ragioniere Generale dello Stato

Firmato digitalmente



SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO CONCERNENTE DISPOSIZIONI INTEGRATIVE E CORRETTIVE AL DECRETO LEGISLATIVO 10 OTTOBRE 2022, N. 149, RECANTE «ATTUAZIONE DELLA LEGGE 26 NOVEMBRE 2021, N. 206, RECANTE DELEGA AL GOVERNO PER L'EFFICIENZA DEL PROCESSO CIVILE E PER LA REVISIONE DELLA DISCIPLINA DEGLI STRUMENTI DI RISOLUZIONE ALTERNATIVA DELLE CONTROVERSIE E MISURE URGENTI DI RAZIONALIZZAZIONE DEI PROCEDIMENTI IN MATERIA DI DIRITTI DELLE PERSONE E DELLE FAMIGLIE NONCHÉ IN MATERIA DI ESECUZIONE FORZATA».



IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

VISTI gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione;

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e, in particolare, l'articolo 14;

VISTA la legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata» e, in particolare, l'articolo 1, comma 3, ai sensi del quale il Governo, con la procedura indicata al comma 2, entro due anni dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui al comma 1 e nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla medesima legge, può adottare disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi medesimi;

VISTO il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»;

VISTO il regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante «Approvazione del testo definitivo del codice penale»;

VISTO il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, recante «Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore» e, in particolare, l'articolo 82 in materia di obbligo di elezione di domicilio per gli avvocati;

VISTO il regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, recante «Approvazione del codice di procedura civile»;

VISTO il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie»;

VISTO il regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, recante «Approvazione del testo del codice civile»;

VISTO il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante «Disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie»;

VISTA la legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio»;

VISTA la legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «Diritto del minore ad una famiglia»;

VISTA la legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante «Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali»;

VISTA la legge 4 aprile 2001, n. 154, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»;

VISTO il decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5, recante «Definizione dei procedimenti in materia di diritto societario e di intermediazione finanziaria, nonché in materia bancaria e creditizia, in attuazione dell'articolo 12 della legge 3 ottobre 2001, n. 366»;

VISTO il decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante «Codice delle assicurazioni private»;

VISTO il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante «Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell'articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69»;



VISTO il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante «Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese» e, in particolare, la sezione VI in materia di giustizia digitale;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia»;

VISTA la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, secondo periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

SENTITO il Dipartimento per la trasformazione digitale della Presidenza del Consiglio dei ministri

VISTA la seconda deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 27 settembre 2024;

ACQUISITI i pareri delle competenti Commissioni permanenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati a norma dell'articolo 1, comma 2, sesto periodo, della legge 26 novembre 2021, n. 206;

VISTA la definitiva deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del ...;

SULLA PROPOSTA del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

EMANA

il seguente decreto legislativo:

ART. 1

(Modifiche al codice civile)

1. Al libro primo del codice civile, il titolo IX-*bis* è abrogato.
2. All'articolo 2690, primo comma, numero 6-*bis*), secondo periodo, le parole: «prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda» sono sostituite dalle seguenti: «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda».

ART. 2

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie)

1. All'articolo 38, secondo comma, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo periodo, le parole «per il ricorso per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni» sono sostituite dalle seguenti: «per i procedimenti previsti dagli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile»;
 - b) al secondo periodo, le parole «autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni» sono sostituite dalle seguenti: «autonomo procedimento ai sensi degli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 del codice di procedura civile».

ART. 3



(Modifiche al codice di procedura civile)

1. Al libro primo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 38, terzo comma, le parole «non oltre l'udienza di cui all'articolo 183» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto previsto dall'articolo 171-bis o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-bis, non oltre la prima udienza»;
 - b) all'articolo 47, quinto comma, la parola «venti» è sostituita dalla seguente: «quaranta»;
 - c) all'articolo 50-bis, primo comma, il numero 7-bis) è soppresso;
 - d) all'articolo 52, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
 - e) all'articolo 70, primo comma, dopo il numero 3) è inserito il seguente:
«3-bis) nelle cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori»;
 - f) all'articolo 101, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
 - g) all'articolo 123, le parole «dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 193»;
 - h) all'articolo 125, primo comma, le parole «Il difensore deve altresì indicare il proprio numero di fax.» sono soppresse;
 - i) all'articolo 127-ter:
 - 1) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «L'udienza non può essere sostituita quando la presenza personale delle parti è prescritta dalla legge o disposta dal giudice.»;
 - 2) al secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Nel caso previsto dall'articolo 128, se una delle parti si oppone il giudice revoca il provvedimento e fissa l'udienza pubblica.»;
 - 3) al quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.»;
 - l) all'articolo 128, primo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il giudice può altresì disporre la sostituzione dell'udienza ai sensi dell'articolo 127-ter, salvo che una delle parti si opponga.»;
 - m) l'articolo 133 è sostituito dal seguente:

«Art. 133 – (Pubblicazione e comunicazione della sentenza). – La sentenza è resa pubblica mediante deposito telematico, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il cancelliere dà immediata comunicazione del deposito alle parti che si sono costituite. La comunicazione non è idonea a far decorrere i termini per le impugnazioni di cui all'articolo 325.»;
 - n) all'articolo 134, primo comma, le parole «scritta in calce al processo verbale oppure in foglio separato» sono sostituite dalle seguenti: «redatta su documento separato»;
 - o) all'articolo 135, il secondo comma è abrogato;
 - p) all'articolo 136:
 - 1) al primo comma, le parole «, con biglietto di cancelleria,» e la parola «abbreviata» sono soppresse;
 - 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«La comunicazione è effettuata dal cancelliere a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo risultante dai pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale eletto ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, del codice dell'amministrazione digitale di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;



- 3) il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «Salvo che la legge disponga diversamente, quando la comunicazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è trasmessa all'ufficiale giudiziario per la notifica. Se non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, il cancelliere la esegue mediante inserimento dell'atto nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, con le modalità previste dall'articolo 149-*bis*.»;
- q) all'articolo 149-*bis*:
- 1) al secondo comma, dopo le parole «l'ufficiale giudiziario trasmette» sono inserite le seguenti: «il duplicato informatico o»;
- 2) il terzo comma è sostituito dal seguente:
- «La notifica si perfeziona, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del suo gestore di posta elettronica o del servizio di recapito elettronico certificato qualificato.»;
- 3) dopo il sesto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
- «Se la notificazione nei modi di cui al primo e al secondo comma non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita con le altre modalità previste dalla presente sezione. Se la notificazione non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'ufficiale giudiziario la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale e accessibile al destinatario. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento o, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.».
2. Al libro secondo, titolo I, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 163, terzo comma, numero 2), dopo le parole «o la dimora» sono inserite le seguenti: «nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi»;
- b) all'articolo 163-*bis*, terzo comma:
- 1) al secondo periodo, le parole «almeno cinque giorni liberi» sono sostituite dalle seguenti: «almeno novanta giorni liberi»;
- 2) all'ultimo periodo, le parole «decorrono dall'udienza» sono sostituite dalle seguenti: «decorrono rispetto all'udienza»;
- c) all'articolo 165, primo comma:
- 1) le parole «depositando la nota d'iscrizione a ruolo e il proprio fascicolo contenente l'originale» sono sostituite dalle seguenti: «iscrivendo la causa a ruolo e depositando l'originale»;
- 2) dopo le parole «o indicare l'indirizzo» sono inserite le seguenti: «di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
- d) all'articolo 168:
- 1) al primo comma, le parole «su presentazione della nota d'iscrizione a ruolo» sono soppresse;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
- «Contemporaneamente il cancelliere forma il fascicolo informatico d'ufficio, il quale contiene l'atto di citazione, le ricevute di pagamento del contributo unificato, le comparse, le memorie e, successivamente, i processi verbali d'udienza, i provvedimenti del giudice, gli atti di istruzione e le sentenze pronunciate.»;



- e) all'articolo 169:
- 1) al primo comma, le parole «il proprio fascicolo» sono soppresse, e dopo le parole «dalla cancelleria» sono inserite le seguenti: «il fascicolo cartaceo da essa eventualmente depositato»;
 - 2) al secondo comma, dopo le parole «il fascicolo» è inserita la seguente: «cartaceo»;
- f) all'articolo 170:
- 1) al terzo comma, dopo le parole «si fanno» sono inserite le seguenti: «all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza,»;
 - 2) il quarto comma è sostituito dal seguente:

«Le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale.»;
 - 3) dopo il quarto comma è aggiunto, in fine, il seguente: «Si applicano, per le comunicazioni, l'articolo 136, terzo comma, e, per le notificazioni, l'articolo 149-*bis*, settimo comma o le disposizioni, contenute nelle leggi speciali, disciplinanti l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.»;
- g) all'articolo 171, terzo comma, le parole «con ordinanza del giudice istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «dal giudice istruttore con il decreto di cui all'articolo 171-*bis*»;
- h) l'articolo 171-*bis* è sostituito dal seguente:
- «Art. 171-*bis* (*Verifiche preliminari*). – Scaduto il termine di cui all'articolo 166, entro i successivi quindici giorni il giudice istruttore verifica d'ufficio la regolarità del contraddittorio.
- Quando occorre, il giudice pronuncia i provvedimenti previsti dagli articoli 102, secondo comma, 107, 164, secondo, terzo, quinto e sesto comma, 167, secondo comma, 182, 269, secondo comma, 271, 291, primo comma, e 292, primo comma, e fissa nuova udienza per la comparizione delle parti. Almeno cinquantacinque giorni prima della nuova udienza di comparizione delle parti, il giudice procede nuovamente alle verifiche preliminari.
- Quando non occorre pronunciare i provvedimenti previsti dal secondo comma, il giudice conferma o differisce, fino a un massimo di quarantacinque giorni, la data dell'udienza di comparizione delle parti e indica le questioni rilevabili d'ufficio di cui ritiene opportuna la trattazione nelle memorie integrative di cui all'articolo 171-*ter*, anche con riguardo alle condizioni di procedibilità della domanda.
- Se ritiene che in relazione a tutte le domande proposte ricorrono i presupposti di cui al primo comma dell'articolo 281-*decies*, il giudice dispone la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato di cognizione e fissa l'udienza di cui all'articolo 281-*duodecies* nonché il termine perentorio entro il quale le parti possono integrare gli atti introduttivi mediante deposito di memorie e documenti.
- Il giudice istruttore provvede con decreto, che è comunicato alle parti costituite a cura della cancelleria. I termini di cui all'articolo 171-*ter* iniziano a decorrere quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma e si computano rispetto all'udienza fissata nell'atto di citazione o a quella fissata dal giudice istruttore a norma del presente articolo.»;
- i) all'articolo 171-*ter*, primo comma, numero 2), dopo le parole «conseguenza delle domande» sono inserite le seguenti: «o delle eccezioni»;
- l) all'articolo 178, quinto comma, secondo periodo, le parole «con decreto, in calce, del giudice istruttore,» sono sostituite dalle seguenti: «con il decreto del giudice istruttore»;
- m) all'articolo 183, quarto comma, le parole «sino a quella» sono sostituite dalle seguenti: «inclusa quella»;
- n) l'articolo 183-*bis* è abrogato;



- o) all'articolo 183-*ter*, quarto comma, le parole «definisce il giudizio e non è ulteriormente impugnabile» sono sostituite dalle seguenti: «definisce il giudizio, non è ulteriormente impugnabile e costituisce titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale»;
- p) all'articolo 186-*quater*, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- q) all'articolo 192, secondo comma, le parole «nella cancelleria» sono soppresse;
- r) all'articolo 195, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- s) all'articolo 200, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- t) all'articolo 201, primo comma, le parole «possono nominare, con dichiarazione ricevuta dal cancelliere, un loro consulente tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «possono depositare la dichiarazione di nomina di un loro consulente tecnico»;
- u) all'articolo 250:
 - 1) al secondo comma, dopo le parole «servizio postale» sono inserite le seguenti: «o posta elettronica certificata all'indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
 - 2) al terzo comma, le parole «o a mezzo telefax» sono sostituite dalle seguenti: «all'indirizzo risultante da pubblici elenchi»;
 - 3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il difensore deposita copia dell'atto inviato e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna.»;
- v) all'articolo 257-*bis*:
 - 1) al quarto comma, le parole «, che spedisce in busta chiusa con plico raccomandato o consegna alla cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «o apponendo al documento informatico la propria firma digitale e la trasmette al difensore, il quale la deposita nel fascicolo d'ufficio»;
 - 2) al sesto comma, le parole «non spedisce o non consegna» sono sostituite dalle seguenti: «non trasmette»;
- z) all'articolo 263, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- aa) all'articolo 271, le parole «ai sensi del terzo comma dell'articolo 269» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi degli articoli 171-*bis*, secondo comma, e 269, terzo comma, secondo periodo»;
- bb) all'articolo 275, quarto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- cc) all'articolo 275-*bis*, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- dd) all'articolo 279, quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- ee) all'articolo 281-*sexies*, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- ff) all'articolo 281-*decies*:
 - 1) il secondo comma è sostituito dal seguente:
«Nelle sole cause in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, il giudizio può essere introdotto nelle forme del procedimento semplificato anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma.»;
 - 2) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.»;
- gg) all'articolo 281-*undecies*:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente:



«La domanda si propone con ricorso, sottoscritto a norma dell'articolo 125, che deve contenere le indicazioni di cui ai numeri 1), 2), 3), 3-bis), 4), 5), e 6) dell'articolo 163 e l'avvertimento che la costituzione oltre i termini di cui al secondo comma del presente articolo implica le decadenze di cui ai commi terzo e quarto, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi davanti al tribunale, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

2) al secondo comma, dopo le parole «Il giudice» è inserita la seguente: «istruttore»;

hh) all'articolo 281-*duodecies*:

1) al terzo comma, dopo le parole «le parti possono proporre» sono inserite le seguenti: «le domande e»;

2) al quarto comma, le parole: «Se richiesto e sussiste giustificato motivo, il giudice può concedere» sono sostituite dalle seguenti: «Quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte, il giudice, se richiesto, concede»;

ii) all'articolo 281-*terdecies*, il primo comma è sostituito dal seguente:

«Quando ritiene che la causa sia matura per la decisione, il giudice procede a norma dell'articolo 281-*sexies*. Nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttore dispone la discussione orale della causa davanti a sé e all'esito si riserva di riferire al collegio. La sentenza è depositata nei successivi sessanta giorni. Se una delle parti lo richiede, il giudice procede a norma dell'articolo 275-*bis*.»;

ll) all'articolo 290, dopo le parole «se il convenuto ne fa richiesta» sono inserite le seguenti: «nella comparsa di risposta»;

mm) all'articolo 291, secondo comma, dopo le parole «171-*bis*, secondo» sono inserite le seguenti: «e terzo»;

nn) all'articolo 292:

1) al primo comma, le parole «con ordinanza» sono soppresse;

2) al secondo comma, le parole «in cancelleria e con l'apposizione del visto del cancelliere sull'originale» sono soppresse;

oo) all'articolo 293:

1) al primo comma, le parole «fino all'udienza di precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione»;

2) al secondo comma, le parole «può avvenire» sono sostituite dalla seguente: «avviene» e le parole «in cancelleria o mediante comparizione all'udienza» sono soppresse;

pp) all'articolo 299, le parole «in cancelleria o all'udienza davanti al giudice istruttore,» sono soppresse.

3. Al libro secondo, titolo II, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 318, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Con lo stesso decreto il giudice di pace informa il convenuto che la costituzione oltre il termine indicato implica le decadenze di cui all'articolo 281-*undecies*, terzo e quarto comma, che la difesa tecnica mediante avvocato è obbligatoria in tutti i giudizi il cui valore eccede 1.100 euro, fatta eccezione per i casi previsti dall'articolo 86 o da leggi speciali, e che la parte, sussistendone i presupposti di legge, può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato.»;

b) all'articolo 319:



- 1) al primo comma:
 - 1.1) il primo periodo è sostituito dal seguente: «L'attore si costituisce depositando il ricorso o il processo verbale di cui all'articolo 316, secondo comma, e, quando occorre, la procura.»;
 - 1.2) al secondo periodo, le parole «la procura» sono sostituite dalle seguenti: «della procura»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Le parti che stanno in giudizio personalmente e che non hanno precedentemente dichiarato la residenza o eletto domicilio nel comune in cui ha sede l'ufficio del giudice di pace o indicato il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o eletto un domicilio digitale speciale, devono farlo con dichiarazione ricevuta nel processo verbale.»;
- c) all'articolo 321:
 - 1) al primo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 281-*sexies*» sono aggiunte le seguenti: «, ma se non dà lettura della sentenza in udienza la deposita entro quindici giorni dalla discussione»;
 - 2) il secondo comma è abrogato.
4. Al libro secondo, titolo III, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 330 è sostituito dal seguente:

«Art. 330 – *Notificazione dell'impugnazione* -. Se nell'atto di notificazione della sentenza la parte ha dichiarato la sua residenza o eletto domicilio nella circoscrizione del giudice che l'ha pronunciata o ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto un domicilio digitale speciale, l'impugnazione deve essere notificata nel luogo o all'indirizzo indicato; altrimenti si notifica, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito o all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato per il giudizio oppure, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto per il giudizio.

L'impugnazione può essere notificata collettivamente e impersonalmente agli eredi della parte defunta dopo la notificazione della sentenza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto nell'atto di notificazione della sentenza ai sensi del primo comma o, in mancanza della suddetta dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio, l'impugnazione può essere notificata, ai sensi dell'articolo 170, agli eredi collettivamente e impersonalmente presso il procuratore costituito o nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto dal defunto per il giudizio.

Quando mancano la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio e le indicazioni di cui al primo comma e, in ogni caso, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza, l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli articoli 137 e seguenti.»;
 - b) all'articolo 342, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte nell'articolo 163 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnata e in relazione a questo deve indicare:

 - 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
 - 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
 - c) all'articolo 343, primo comma, le parole «almeno venti giorni prima dell'udienza di comparizione fissata nell'atto di citazione o dell'udienza fissata a norma dell'articolo 349-*bis*, secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «nel termine previsto dall'articolo 347»;
 - d) all'articolo 347, il primo comma è sostituito dal seguente:

«L'appellante si costituisce in giudizio secondo le forme e i termini per i procedimenti davanti al tribunale. Le altre parti si costituiscono in appello almeno venti giorni prima dell'udienza



indicata nell'atto di citazione o di quella fissata ai sensi dell'articolo 349-*bis*, secondo le forme per i procedimenti davanti al tribunale.»;

- e) all'articolo 348, secondo comma, le parole «il collegio» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
- f) all'articolo 350 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'estinzione del processo è dichiarata nei modi e nelle forme previste dall'articolo 348, terzo comma.
Davanti alla corte di appello, i provvedimenti sono pronunciati dall'istruttore, se nominato, nei casi espressamente previsti e nei casi di cui agli articoli 309 e 355; in ogni altro caso sono pronunciati dal collegio.»;
- g) all'articolo 351, il terzo comma è sostituito dal seguente:
«Il presidente del collegio ordina con decreto la comparizione delle parti in camera di consiglio davanti all'istruttore, se nominato, o davanti al collegio. Quando l'appello è proposto al tribunale, il giudice fissa l'udienza davanti a sé. Con lo stesso decreto, se ricorrono giusti motivi di urgenza, può essere provvisoriamente disposta l'immediata sospensione dell'efficacia esecutiva o dell'esecuzione della sentenza; in tal caso, con l'ordinanza non impugnabile pronunciata all'esito dell'udienza in camera di consiglio il collegio o il tribunale conferma, modifica o revoca il decreto.»;
- h) all'articolo 352, primo comma, le parole «l'istruttore» sono sostituite dalle seguenti: «il giudice»;
- i) all'articolo 371, quarto comma, le parole «a norma dell'articolo precedente» sono sostituite dalle seguenti: «entro quaranta giorni dal deposito dell'atto di cui al primo e al secondo comma»;
- l) all'articolo 371-*bis*, le parole «nella cancelleria della Corte stessa» sono soppresse;
- m) all'articolo 373, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;
- n) all'articolo 380-*bis*, secondo comma, le parole «munito di una nuova procura speciale» sono soppresse;
- o) all'articolo 384, terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- p) all'articolo 391-*quater*, secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il ricorso si propone nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della sentenza definitiva della Corte europea ai sensi del regolamento della Corte stessa.»;
- q) all'articolo 399:
 - 1) al primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice adito» sono soppresse;
 - 2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse.
- b) Al libro secondo, titolo IV, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 414, primo comma, il numero 2) è sostituito dal seguente:
«2) il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio del ricorrente, il nome, il cognome, il codice fiscale e la residenza o il domicilio o la dimora nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi del convenuto; se ricorrente o convenuto è una persona giuridica, un'associazione non riconosciuta o un comitato, il ricorso deve indicare la denominazione o ditta nonché la sede del ricorrente o del convenuto;»;
 - b) all'articolo 415, primo comma, le parole «nella cancelleria del giudice competente» sono soppresse;
 - c) all'articolo 416:
 - 1) al primo comma, le parole «, dichiarando la residenza o eleggendo domicilio nel comune in cui ha sede il giudice adito» sono soppresse;



- 2) al secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- d) all'articolo 417, secondo comma, dopo le parole «con elezione di domicilio nell'ambito del territorio della Repubblica» sono aggiunte le seguenti: «e può indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
- e) all'articolo 420, sesto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- f) all'articolo 420-*bis*, terzo comma, le parole «presso la cancelleria del giudice che ha emesso» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d'ufficio contenente»;
- g) all'articolo 426, primo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- h) all'articolo 434:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Il ricorso deve contenere le indicazioni prescritte dall'articolo 414 e deve essere motivato in modo chiaro, sintetico e specifico. Per ciascuno dei motivi, a pena di inammissibilità, l'appello deve individuare lo specifico capo della decisione impugnato e in relazione a questo deve indicare:

 - 1) le censure proposte alla ricostruzione dei fatti compiuta dal giudice di primo grado;
 - 2) le violazioni di legge denunciate e la loro rilevanza ai fini della decisione impugnata.»;
 - 2) al secondo comma, le parole «nella cancelleria della corte di appello» sono soppresse;
- i) all'articolo 436, secondo comma, le parole «in cancelleria del fascicolo e» sono soppresse;
- l) all'articolo 445-*bis*, quarto comma, le parole «devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria» sono soppresse, e dopo le parole «del consulente tecnico dell'ufficio» sono aggiunte le seguenti: «, devono depositare la relativa dichiarazione».
- c) Al libro secondo, titolo IV-*bis*, del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 473-*bis*:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le disposizioni del presente titolo si applicano ai procedimenti relativi allo stato delle persone, ai minorenni e alle famiglie attribuiti alla competenza del tribunale ordinario, del giudice tutelare e del tribunale per i minorenni nonché alle domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente. Sono in ogni caso esclusi i procedimenti di scioglimento della comunione legale, quelli volti alla dichiarazione di adottabilità, quelli di adozione di minori di età e quelli attribuiti alla competenza delle sezioni specializzate in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.»;
 - 2) dopo il secondo comma sono aggiunti, in fine, i seguenti:

«Quando rileva che uno dei procedimenti previsti dal primo comma è promosso in forme diverse da quelle previste dal presente titolo, il giudice ordina il mutamento del rito e fissa l'udienza di cui all'articolo 473-*bis*.²¹ assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti.

Quando rileva che una causa promossa nelle forme stabilite dal presente titolo riguarda un procedimento diverso da quelli previsti dal primo comma, il giudice, se la causa stessa rientra nella sua competenza, ordina il mutamento del rito dando le disposizioni per l'ulteriore corso del processo, altrimenti dichiara la propria incompetenza e fissa un termine perentorio per la riassunzione della causa con il rito per essa previsto.

I provvedimenti di cui al terzo e al quarto comma sono pronunciati non oltre la prima udienza. Gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono secondo le forme del rito seguito prima del mutamento e restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate secondo le norme del rito seguito prima del mutamento.»;
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Ambito di applicazione. Mutamento del rito»;



- b) all'articolo 473-bis.14:
- 1) al secondo comma, secondo periodo, le parole «quando il convenuto è malato di mente» sono sostituite dalle seguenti: «quando il convenuto è persona con disabilità psichica»;
 - 2) dopo il sesto comma è aggiunto il seguente:
«Se sussistono ragioni di urgenza, il giudice può abbreviare fino alla metà i termini previsti dal presente articolo e dall'articolo 473-bis.17.»;
- c) all'articolo 473-bis.15:
- 1) al primo comma, secondo periodo, dopo le parole «fissa entro i successivi quindici giorni l'udienza» sono inserite le seguenti: «davanti a sé»;
 - 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«L'ordinanza con cui il giudice conferma, modifica o revoca i provvedimenti adottati ai sensi del primo comma è reclamabile solo unitamente a quella prevista dall'articolo 473-bis.22.»;
- d) all'articolo 473-bis.19, primo comma, dopo le parole «articoli 473-bis.14» sono inserite le seguenti: «, 473-bis.16»;
- e) all'articolo 473-bis.24:
- 1) il primo e il secondo comma sono sostituiti dal seguente:
«Si può proporre reclamo con ricorso alla corte d'appello:
1) contro i provvedimenti temporanei e urgenti di cui al primo comma dell'articolo 473-bis.22;
2) contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori o ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.»;
 - 2) al quinto comma, le parole «secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo comma, n. 2.»;
- f) all'articolo 473-bis.34, quarto comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il reclamo previsto dall'articolo 473-bis.24 si propone alla stessa corte di appello, che decide in diversa composizione. Ove non sia possibile comporre altro collegio specializzato in materia di stato delle persone, minorenni e famiglie, la corte trasmette senza indugio gli atti alla corte di appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria, e se del caso marittima, tra i capoluoghi dei distretti.»;
- g) all'articolo 473-bis.38:
- 1) al primo comma, dopo le parole «responsabilità genitoriale» sono inserite le seguenti: «, se pende un procedimento avente ad oggetto la titolarità o l'esercizio della stessa»;
 - 2) al settimo comma, dopo le parole «nelle forme dell'articolo 473-bis.12» sono inserite le seguenti: «entro il termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore»;
- h) all'articolo 473-bis.39:
- 1) al primo comma, dopo le parole «il giudice» sono inserite le seguenti: «del procedimento in corso»;
 - 2) dopo il secondo comma è inserito il seguente: «Se non pende un procedimento la domanda si propone nelle forme dell'articolo 473-bis.12.»;
- i) all'articolo 473-bis.47:
- 1) al primo comma, dopo le parole «luogo di residenza», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «o di domicilio» e le parole «nel caso in cui l'attore sia residente all'estero» sono sostituite dalle seguenti: «nel caso in cui questo sia residente all'estero»;



- 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
 «Il pubblico ministero può proporre impugnazione avverso la sentenza che definisce il giudizio, limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci.»;
- 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Competenza per territorio. Poteri del pubblico ministero»;
- l) all'articolo 473-bis.48, primo comma, la parola «Nei» è sostituita dalle seguenti: «Salvo quanto previsto dall'articolo 473-bis.51, nei»;
- m) all'articolo 473-bis.51, secondo comma:
- 1) al primo periodo, le parole «primo comma, numeri 1), 2), 3) e 5), e secondo comma» sono sostituite dalle seguenti: «primo e secondo comma»;
- 2) al terzo periodo, le parole «473-bis.13, terzo comma» sono sostituite dalle seguenti: «473-bis.12, terzo comma»;
- n) all'articolo 473-bis.65, primo comma, le parole «della stessa pretura» sono sostituite dalle seguenti: «dello stesso tribunale»;
- o) la sezione VI del capo III è abrogata;
- p) all'articolo 473-bis.71, dopo il quinto comma è aggiunto, in fine, il seguente:
 «Quando la condotta pregiudizievole è tenuta dalla parte che ha introdotto o nei confronti della quale è stato introdotto uno dei procedimenti disciplinati dal capo III, sezione II del presente titolo, la domanda si propone al giudice davanti a cui pende la causa, che può assumere provvedimenti aventi i contenuti indicati nell'articolo 473-bis.70.»;
- q) dopo l'articolo 473-bis.71 è inserito il seguente:
 «Art. 473-bis.72 (*Pericolo determinato da altri familiari*). – Le norme di cui alla presente sezione si applicano, in quanto compatibili, anche nel caso in cui la condotta pregiudizievole sia stata tenuta da altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente, ovvero nei confronti di altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. In tal caso l'istanza è proposta dal componente del nucleo familiare in danno del quale è tenuta la condotta pregiudizievole.».
- d) Al libro terzo del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 475, dopo le parole «conforme all'originale» sono inserite le seguenti: «o in duplicato informatico»;
- b) all'articolo 479, le parole «del titolo in copia» sono sostituite dalle seguenti: «del duplicato informatico del titolo o di sua copia»;
- c) all'articolo 480, il terzo comma è sostituito dal seguente:
 «Il precetto deve inoltre contenere l'indicazione del giudice competente per l'esecuzione e, se è sottoscritto dalla parte personalmente, la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio della parte istante nel comune in cui ha sede il giudice oppure l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le opposizioni al precetto si propongono davanti al giudice del luogo in cui è stato notificato e le notificazioni alla parte istante si fanno presso la cancelleria del giudice stesso, salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.»;
- d) all'articolo 486, le parole «da depositarsi in cancelleria» sono soppresse;
- e) all'articolo 488:
- 1) al primo comma, le parole «fascicolo telematico» sono sostituite dalle seguenti: «fascicolo informatico»;
- 2) il secondo comma è sostituito dal seguente:



«Il creditore è obbligato a presentare l'originale del titolo esecutivo nella sua disponibilità, il duplicato informatico o la copia attestata conforme all'originale a ogni richiesta del giudice.»;

f) l'articolo 489 è sostituito dal seguente:

«Art. 489 (*Notificazioni e comunicazioni*). – Le notificazioni e le comunicazioni ai creditori pignoranti e ai creditori intervenuti si fanno, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito.»;

g) all'articolo 492:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il pignoramento deve altresì contenere l'invito rivolto al debitore ad effettuare presso la cancelleria del giudice dell'esecuzione la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notificazioni o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso giudice, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*.»;

2) al terzo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse e le parole «non inferiore ad un quinto» sono sostituite dalle seguenti: «non inferiore a un sesto»;

h) all'articolo 492-*bis*, decimo comma, le parole «con la nota d'iscrizione a ruolo,» sono soppresse, e le parole «il creditore deposita» sono sostituite dalle seguenti: «il creditore iscrive a ruolo il processo esecutivo depositando,»;

i) all'articolo 518, sesto comma:

1) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi degli atti di cui al periodo precedente entro quindici giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.»;

2) il sesto periodo è soppresso;

l) all'articolo 521-*bis*:

1) al quinto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Entro trenta giorni dalla comunicazione di cui al terzo comma, a pena di inefficacia del pignoramento, il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione.»;

2) al sesto comma, il secondo periodo è soppresso;

3) al settimo comma, le parole «dal deposito da parte del creditore della nota di iscrizione» sono sostituite dalle seguenti: «dalla iscrizione a ruolo del processo esecutivo ad opera del creditore»;

m) all'articolo 524, secondo comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;

n) all'articolo 543:

1) al secondo comma, numero 3), le parole «o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale competente» sono soppresse;

2) al quarto comma, il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi dell'atto di citazione, del titolo esecutivo e del precetto entro trenta giorni dalla consegna, a pena di inefficacia del pignoramento.» e il quinto periodo è soppresso;

3) al quinto comma sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso. In ogni caso, ove la notifica



dell'avviso di cui al presente comma non sia effettuata, gli obblighi del debitore e del terzo cessano alla data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento.»;

- 4) il sesto comma è sostituito dal seguente: «Se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo. In tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.»;
- o) all'articolo 557:
 - 1) al secondo comma, il primo periodo è sostituito dal seguente: «Il creditore iscrive a ruolo il processo presso il tribunale competente per l'esecuzione depositando copie conformi del titolo esecutivo, del precetto, dell'atto di pignoramento e della nota di trascrizione entro quindici giorni dalla consegna dell'atto di pignoramento, a pena di inefficacia del pignoramento stesso.»;
 - 2) al terzo comma, il secondo periodo è soppresso;
- p) all'articolo 582:
 - 1) al primo periodo, dopo le parole «che ha proceduto alla vendita» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
 - 2) dopo le parole «giudice stesso» sono inserite le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*»;
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza, elezione di domicilio o domicilio digitale dell'aggiudicatario»;
- q) all'articolo 587, primo comma, le parole «Se il prezzo non è depositato nel termine stabilito» sono sostituite dalle seguenti: «Se nel termine stabilito non è depositato il prezzo o non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma»;
- r) all'articolo 614-*bis*, secondo comma, dopo il primo periodo è inserito il seguente: «Il provvedimento perde efficacia in caso di estinzione del processo esecutivo.»;
- s) all'articolo 616 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-*bis* e 171-*ter*.»;
- t) all'articolo 618, secondo comma, dopo il secondo periodo è inserito il seguente: «Quando il giudizio di merito è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione, sono ridotti della metà anche i termini di cui agli articoli 165, 166, 171-*bis* e 171-*ter*.».
- e) Al libro quarto del codice di procedura civile sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 634, secondo comma:
 - 1) le parole «, purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, nonché gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie, quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture» sono sostituite dalle seguenti: «nonché di quelle prescritte dalle leggi tributarie, purché tenute, anche con strumenti informatici, con l'osservanza delle norme stabilite dalla legge»;
 - 2) dopo il primo periodo è aggiunto, in fine, il seguente: «Per i crediti di cui al presente comma costituiscono inoltre prova scritta idonea le fatture elettroniche trasmesse attraverso il Sistema di interscambio istituito dal Ministero dell'economia e delle finanze e gestito dall'Agenzia delle entrate.»;
 - b) all'articolo 638:
 - 1) al primo comma, dopo le parole «dove ha sede il giudice adito» sono aggiunte le seguenti: «o l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale»;
 - 2) il secondo e il terzo comma sono sostituiti dai seguenti:



«Se mancano le indicazioni di cui al primo comma le notificazioni al ricorrente possono essere fatte presso la cancelleria, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*.

Il ricorso è depositato insieme con i documenti che si allegano.»;

c) l'articolo 645 è sostituito dal seguente:

«Art. 645 (*Opposizione*). – L'opposizione si propone davanti all'ufficio giudiziario al quale appartiene il giudice che ha emesso il decreto. L'atto introduttivo è notificato al ricorrente nei modi di cui all'articolo 638. Contemporaneamente l'ufficiale giudiziario deposita copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il decreto affinché il cancelliere ne prenda nota.

In seguito all'opposizione il giudizio si svolge secondo le norme del processo di cognizione davanti al giudice adito. Quando si svolge nelle forme del rito ordinario, l'anticipazione di cui all'articolo 163-*bis*, secondo comma, deve essere disposta fissando l'udienza per la comparizione delle parti non oltre trenta giorni dalla scadenza del termine minimo a comparire.»;

d) all'articolo 648, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:

«Se ricorrono ragioni di urgenza specificamente indicate nell'istanza, la parte costituita può chiedere che la decisione sulla concessione della provvisoria esecuzione sia pronunciata prima dell'udienza di comparizione. Il giudice, sentite le parti, provvede con ordinanza non impugnabile.»;

e) all'articolo 654, primo comma, le parole «scritto in calce all'originale del decreto d'ingiunzione» sono soppresse;

f) all'articolo 658, primo comma, dopo le parole «al conduttore» sono inserite le seguenti: «, all'affittuario di azienda, all'affittuario coltivatore diretto, al mezzadro o al colono»;

g) all'articolo 660:

1) il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito.»;

2) al terzo comma, dopo le parole «ai sensi dell'articolo 663» sono aggiunte le seguenti: «che sussistendo i presupposti di legge la parte può presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato»;

3) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;

h) all'articolo 664, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Il decreto è conservato nel fascicolo d'ufficio unitamente a una copia dell'atto di intimazione.»;

i) all'articolo 669-*bis*, le parole «depositato nella cancelleria del giudice» sono sostituite dalle seguenti: «al giudice»;

l) all'articolo 669-*octies*, ottavo comma, dopo le parole «associazioni, fondazioni» sono inserite le seguenti: «, comitati, consorzi»;

m) all'articolo 669-*nonies*, secondo comma, le parole «in calce al ricorso» sono soppresse;

n) all'articolo 738, secondo comma, le parole «stende le sue conclusioni in calce al provvedimento del presidente» sono sostituite dalle seguenti: «deposita le sue conclusioni»;

o) all'articolo 753, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;

p) all'articolo 769, secondo comma, dopo le parole «in cui ha sede il tribunale» sono aggiunte le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;



- q) all'articolo 770, primo comma, numero 3), dopo le parole «da essi eletto» sono aggiunte le seguenti: «o del loro indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o del domicilio digitale speciale eletto»;
- r) all'articolo 789, primo comma, le parole «che deposita in cancelleria» sono soppresse;
- s) all'articolo 791-*bis*:
 - 1) al quarto comma:
 - 1.1.) le parole «Libro quarto, Titolo I, Capo III-*bis*» sono sostituite dalle seguenti: «libro secondo, titolo I, capo III-*quater*»;
 - 1.2.) le parole «di cui ai commi secondo e terzo dell'articolo 702-*ter*» sono sostituite dalle seguenti: «di cui al primo comma dell'articolo 281-*duodecies*»;
 - 2) al quinto comma, le parole «in cancelleria» sono soppresse;
- t) all'articolo 792, secondo comma, le parole «e presentare nella cancelleria» sono sostituite dalla seguente: «nonché»;
- u) all'articolo 825, primo comma, le parole «nella cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «presso il tribunale»;
- v) all'articolo 840-*ter*, terzo comma, le parole «dal rito sommario di cognizione di cui agli articoli 702-*bis* e seguenti» sono sostituite dalle seguenti: «dal rito semplificato di cognizione di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti»;
- z) all'articolo 840-*undecies*:
 - 1) al primo comma, le parole «la cancelleria del tribunale» sono sostituite dalle seguenti: «il tribunale»;
 - 2) al terzo comma, lettera b), dopo le parole «in cui ha sede il giudice adito» sono inserite le seguenti: «o il suo indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o l'elezione di un domicilio digitale speciale».

ART. 4

(Modifiche alle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie)

1. All'articolo 3 delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) al primo comma, le parole «mediante comparsa da depositarsi in cancelleria o» sono sostituite dalle seguenti: «mediante comparsa da depositare telematicamente o intervenendo»;
 - b) al secondo comma, le parole «inserite nel ruolo di udienza» sono sostituite dalle seguenti: «riportate a verbale».
2. Al titolo II delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 12-*bis*, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«L'elenco è tenuto con modalità informatiche in conformità alle specifiche tecniche stabilite dal direttore dei sistemi informativi automatizzati del Ministero della giustizia e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.»;
 - b) all'articolo 12-*quinquies*, il secondo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. Il comitato di cui all'articolo 12-



ter effettua i controlli previsti dall'articolo 71 del citato decreto. Il presidente procede in ogni caso ai sensi dell'articolo 17.»;

- c) all'articolo 13:
 - 1) il terzo comma è abrogato;
 - 2) al quarto comma, la parola «ulteriori» è soppressa;
 - d) all'articolo 16, il terzo comma è sostituito dal seguente:

«Gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) possono essere comprovati con dichiarazioni sostitutive di certificazioni ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.»;
 - e) all'articolo 21, terzo comma, le parole «ultimo comma» sono sostituite dalle seguenti: «quinto comma»;
 - f) l'articolo 45 è sostituito dal seguente:

«Art. 45 (*Forma delle comunicazioni del cancelliere*). – La comunicazione eseguita dal cancelliere a norma dell'articolo 136 del codice contiene l'indicazione dell'ufficio giudiziario, della sezione alla quale la causa è assegnata, dell'istruttore se è nominato, del numero del ruolo generale sotto il quale l'affare è iscritto e del ruolo dell'istruttore, il nome delle parti e il testo integrale del provvedimento comunicato.»;
 - g) all'articolo 46, sesto comma, dopo le parole: «nel rispetto dei criteri», sono inserite le seguenti: «e dei limiti».
3. Al titolo III delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 56:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Dopo il deposito dell'atto introduttivo del giudizio a norma dell'articolo 319 del codice, il capo dell'ufficio del giudice di pace designa il magistrato che viene incaricato dell'istruzione della causa.»;
 - 2) il secondo comma è abrogato;
 - b) all'articolo 58, dopo le parole «elezione di domicilio» sono inserite le seguenti: «o non ha indicato un indirizzo di posta elettronica certificata» e dopo le parole «contrarie disposizioni di legge» sono aggiunte le seguenti: «e fermo quanto previsto dall'articolo 149-bis del codice»;
 - c) all'articolo 70, secondo comma, le parole «, scritto in calce al ricorso,» sono soppresse;
 - d) l'articolo 70-ter è abrogato;
 - e) l'articolo 71 è sostituito dal seguente:

«Art. 71 (*Iscrizione a ruolo della causa*). – La parte che si costituisce in giudizio per prima indica negli schemi informatici le generalità e il codice fiscale di tutte le parti e del procuratore che si costituisce, nonché l'oggetto e il valore della domanda, la data di notificazione della citazione e dell'udienza fissata per la prima comparizione delle parti, nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
 - f) gli articoli 72 e 73 sono abrogati;
 - g) l'articolo 74 è sostituito dal seguente:

«Art. 74 (*Fascicolo d'ufficio e fascicoli di parte*). – Il fascicolo d'ufficio informatico contiene una sezione in cui sono inseriti gli atti e i provvedimenti dell'ufficio nonché una sezione per ogni parte costituita, a sua volta suddivisa in due sottosezioni contenenti rispettivamente gli atti e i documenti depositati, ciascuno numerato e con denominazione descrittiva del suo contenuto. Le regole tecniche per l'adozione nel processo civile delle tecnologie



dell'informazione e della comunicazione assicurano che per ogni documento prodotto dalle parti sia possibile individuare la data del deposito e l'atto in allegato al quale esso è stato depositato.

Nei casi in cui le disposizioni, anche regolamentari, che disciplinano il deposito degli atti del processo consentono il deposito di atti e documenti in formato analogico, il cancelliere forma un fascicolo cartaceo d'ufficio in cui è inserito il fascicolo di parte contenente gli atti e i documenti depositati.»;

- h) all'articolo 75, le parole «deve unire al fascicolo di parte» sono sostituite dalle seguenti: «deposita»;
 - i) all'articolo 76:
 - 1) dopo le parole «gli atti e i documenti» sono inserite le seguenti: «prodotti su supporto cartaceo e», e le parole «le leggi sul bollo» sono sostituite dalle seguenti: «le leggi sui diritti di copia»;
 - 2) dopo il primo comma è aggiunto il seguente:

«Le parti e i loro difensori muniti di procura possono accedere al fascicolo informatico e alle informazioni in esso contenute, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e l'adozione nel processo civile delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione.»;
 - l) l'articolo 77 è sostituito dal seguente:

«Art. 77 (*Ritiro del fascicolo cartaceo di parte*). – Per ritirare il proprio fascicolo cartaceo a norma dell'articolo 169 del codice, la parte deve fare istanza al giudice istruttore, che provvede con decreto.

Il cancelliere annota nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo di parte e la sua restituzione.»;
 - m) all'articolo 103-*bis*:
 - 1) al primo comma, dopo le parole «sottoscritto in ogni suo foglio» sono inserite le seguenti: «o firmato digitalmente»;
 - 2) al secondo comma, le parole «Al termine» sono sostituite dalle seguenti: «Quando il modulo è compilato su supporto cartaceo, al termine»;
 - 3) al terzo comma, dopo le parole «Le sottoscrizioni» sono inserite le seguenti: «apposte sul modulo redatto su supporto cartaceo»;
 - n) all'articolo 119:
 - 1) il primo comma è sostituito dal seguente: «L'estensore trasmette telematicamente la minuta della sentenza da lui redatta e sottoscritta digitalmente al presidente del tribunale o della sezione. Il presidente, comunicata la minuta, quando lo ritiene opportuno, al collegio, la sottoscrive a sua volta con firma digitale e la deposita telematicamente.»;
 - 2) il secondo comma è abrogato;
 - o) l'articolo 123 è sostituito dal seguente:

«Art. 123 (*Avviso d'impugnazione alla cancelleria*). – L'ufficiale giudiziario che ha notificato un atto d'impugnazione deposita immediatamente copia dell'atto nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato.

Il cancelliere annota nel fascicolo informatico la proposizione dell'impugnazione.».
4. Al titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 156, primo comma, le parole «nella cancelleria del» sono sostituite dalle seguenti: «presso il»;



- b) l'articolo 159-*bis* è sostituito dal seguente:
- «Art. 159-*bis* (*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione*). – La parte che iscrive a ruolo il processo esecutivo per espropriazione indica le generalità e il codice fiscale delle parti e del proprio difensore, la cosa o il bene oggetto di pignoramento nonché gli ulteriori dati richiesti dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.»;
- c) all'articolo 159-*ter*, primo comma:
- 1) le parole «abbia depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli articoli» sono sostituite dalle seguenti: «abbia iscritto a ruolo il processo esecutivo ai sensi degli articoli»;
 - 2) le parole «deve depositare la nota di iscrizione a ruolo e una copia» sono sostituite dalle seguenti: «iscrive a ruolo il processo depositando una copia»;
 - 3) le parole «Quando al deposito della nota di iscrizione a ruolo procede» sono sostituite dalle seguenti: «Quando all'iscrizione a ruolo procede»;
- d) all'articolo 164-*ter*:
- 1) il primo comma è sostituito dal seguente:
«Quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge.»;
 - 2) al secondo comma, le parole «per mancato deposito della nota di» sono sostituite dalle seguenti: «per mancata»;
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo»;
- e) all'articolo 174:
- 1) dopo le parole «nel quale ha sede il tribunale» sono inserite le seguenti: «o indicare il proprio indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale»;
 - 2) dopo le parole «presso la cancelleria» sono aggiunte le seguenti: «, salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis* del codice»;
 - 3) la rubrica è sostituita dalla seguente: «Dichiarazione di residenza e domicilio digitale dell'offerente»;
- f) all'articolo 179-*ter*:
- 1) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Coloro che aspirano all'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale. Nella domanda l'aspirante, a pena di inammissibilità, indica mediante dichiarazione sostitutiva resa ai sensi dell'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445:
1) data e luogo di nascita;
2) domicilio professionale nel circondario del tribunale;
3) indirizzo di posta elettronica certificata risultante dai pubblici elenchi;
4) di non aver riportato condanne passate in giudicato, oppure le condanne eventualmente riportate;
5) di essere iscritto all'ordine professionale.»;
 - 2) al quinto comma, al primo periodo è anteposto il seguente: «Alla domanda sono allegati i titoli e i documenti idonei a dimostrare la specifica competenza tecnica del richiedente.»;
 - 3) il sesto comma è sostituito dal seguente:



- «I professionisti che aspirano alla conferma dell'iscrizione nell'elenco debbono farne domanda al presidente del tribunale ogni tre anni; la domanda deve essere corredata dalla dichiarazione sostitutiva di cui al quarto comma, numeri 3) e 4), e dai titoli e documenti idonei a dimostrare il mantenimento della specifica competenza tecnica del professionista ai sensi del settimo comma.»;
- 4) al nono comma è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Contro i provvedimenti del comitato è ammesso reclamo, entro quindici giorni dalla notificazione, al comitato previsto nell'articolo 5.»;
- 5) il dodicesimo comma è sostituito dal seguente:
«Il giudice dell'esecuzione può delegare le operazioni di vendita a un professionista iscritto nell'elenco di un altro circondario del distretto di corte di appello di appartenenza, senza obbligo di specifica motivazione.»;
- g) all'articolo 181, secondo comma, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Al procedimento si applicano le disposizioni di cui agli articoli 281-*undecies* e seguenti del codice.».
5. Al titolo *V-ter* delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 196-*quater*:
- 1) al primo comma, le parole «, ivi compresa la nota di iscrizione a ruolo,» sono soppresse e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «Quando è necessario ai fini della decisione, il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti su supporto cartaceo, indicandone specificamente la ragione.»;
- 2) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Il capo dell'ufficio autorizza il deposito con modalità non telematiche quando sussiste una situazione di urgenza e il direttore generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia certifica che i sistemi informatici del dominio giustizia non sono funzionanti. La certificazione del direttore generale è pubblicata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. Il ripristino del corretto funzionamento è comunicato con le medesime modalità.»;
- b) all'articolo 196-*quinquies*:
- 1) al primo comma, dopo le parole «L'atto del processo» è inserita la seguente: «è» e dopo le parole «esecuzioni e protesti» è inserita la seguente: «ed»;
- 2) al secondo comma, le parole «anche dal presidente» sono sostituite dalle seguenti: «secondo quanto previsto dagli articoli 132, terzo comma, 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice»;
- 3) il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Se l'atto del processo è in formato cartaceo il cancelliere ne estrae copia informatica, nel rispetto della normativa anche regolamentare, che deposita nel fascicolo informatico. Il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche agli effetti di cui all'articolo 133 del codice, quando è effettuato il deposito nel fascicolo informatico.»;
- c) all'articolo 196-*nonies*, secondo comma, le parole «la nota di iscrizione a ruolo e» sono soppresse;
- d) all'articolo 196-*duodecies*, dopo il quarto comma è inserito il seguente:
«In presenza di gravi motivi il giudice può autorizzare, su istanza dei difensori formulata anche all'udienza, il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori stessi. I difensori attestano che le parti sono state rese edotte della necessità di rispettare le previsioni del presente articolo e sono in possesso di strumenti informatici idonei a garantire il collegamento necessario per lo svolgimento dell'udienza.».



ART. 5

(Modifiche al codice penale)

1. All'articolo 387-*bis*, secondo comma, del codice penale, le parole «previsto dall'articolo 342-*ter*, primo comma, del codice civile, ovvero» sono sostituite dalle seguenti: «previsto dall'articolo 473-*bis*.70, primo comma, del codice di procedura civile, o».

ART. 6

(Modifiche a leggi speciali)

1. Sono abrogati:
 - a) l'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37;
 - b) l'articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898.
2. All'articolo 50.5, primo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, le parole «unitamente alle domande di risarcimento del danno connesse per l'oggetto o per il titolo» sono sostituite dalle seguenti: «le domande di risarcimento del danno conseguente a violazione dei doveri familiari, salvo che la legge disponga diversamente».
3. Alla legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 4, comma 7, dopo le parole «il giudice» è inserita la seguente: «tutelare»;
 - b) all'articolo 5-*bis*:
 - 1) al comma 2, lettera e), le parole «ai sensi dell'articolo 333, secondo comma, del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «ai sensi dell'articolo 473-*bis*.7, secondo comma, del codice di procedura civile»;
 - 2) al comma 3, le parole «del curatore e del curatore speciale» sono sostituite dalle seguenti: «del curatore, del curatore speciale e del collocatario».
4. Alla legge 21 gennaio 1994, n. 53, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) all'articolo 3-*ter*, i commi 2 e 3 sono sostituiti dai seguenti:
 - «2. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.
 3. Se la notificazione di cui al comma 1 non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa non imputabile al destinatario, essa è eseguita dall'avvocato a mezzo del servizio postale o dall'ufficiale giudiziario ai sensi degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile. A questo scopo l'avvocato dichiara all'ufficiale giudiziario che il destinatario della notificazione non dispone di un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi ovvero che la notificazione a mezzo posta elettronica certificata non è risultata possibile o non ha avuto esito positivo per la causa non imputabile al destinatario specificamente indicata.»
 - b) all'articolo 9, comma 1, le parole «sull'originale del provvedimento» sono soppresse e le parole «presso il cancelliere del giudice che ha pronunciato il provvedimento» sono sostituite dalle seguenti: «nel fascicolo d'ufficio contenente il provvedimento impugnato, affinché il cancelliere effettui le annotazioni dovute.»
5. Alla legge 4 aprile 2001, n. 154, sono apportate le seguenti modificazioni:
 - a) l'articolo 5 è abrogato;



- b) all'articolo 7, le parole «dal secondo comma dell'articolo 342-ter del codice civile» sono sostituite dalle seguenti: «dal secondo comma dell'articolo 473-bis.70 del codice di procedura civile».
6. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
- «Art. 8-bis (*Regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili di cui è parte il pubblico ministero*). – 1. Salvo che non sia diversamente disposto, nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali il medesimo è parte, le spese di giustizia che non sono poste, dalla legge o dal giudice, a carico di una parte del processo diversa dal medesimo pubblico ministero sono regolate dall'articolo 131.
2. Il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato.»;
- b) all'articolo 10, comma 3, le parole «i processi di cui al libro IV, titolo II, capi II, III, IV e V» sono sostituite dalle seguenti: «i processi di cui al libro II, titolo IV-bis, capo III, sezioni III, IV e V»;
- c) all'articolo 13:
- 1) al comma 1, lettera a), le parole «i procedimenti di cui all'articolo 711 del codice di procedura civile, e per i procedimenti di cui all'articolo 4, comma 16, della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «i procedimenti su domanda congiunta di cui all'articolo 473-bis.51 del codice di procedura civile»;
 - 2) al comma 1, lettera b), le parole «nonché per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo I e capo VI, del codice di procedura civile, e per i processi contenziosi di cui all'articolo 4 della legge 1° dicembre 1970, n. 898» sono sostituite dalle seguenti: «nonché per i procedimenti contenziosi di cui all'articolo 473-bis.47 del codice di procedura civile e per i processi speciali di cui al libro IV, titolo II, capo VI, del medesimo codice»;
 - 3) al comma 1-*quinquies*, le parole «primo comma» sono sostituite dalle seguenti: «secondo comma»;
 - 4) al comma 3-*bis*, le parole «il proprio numero di fax ai sensi dell'articolo 125, primo comma, del codice di procedura civile e» sono soppresse;
- d) all'articolo 30, alla rubrica, le parole «dai privati» sono soppresse;
- e) all'articolo 131:
- 1) il comma 3 è abrogato;
 - 2) al comma 4, dopo la lettera a) sono inserite le seguenti:

«a-bis) gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato e gli onorari di notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandati dal magistrato nei casi previsti dalla legge;

a-ter) l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro;»;
- f) alla parte IV, dopo il titolo V è aggiunto il seguente:
- «Titolo V-*bis*
- Procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati
- Art. 159-bis (Disposizioni speciali per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati).* – 1. I procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2.».



7. All'articolo 126 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, il comma 3 è sostituito dal seguente:
- «3. Ai fini della proposizione dell'azione diretta di risarcimento nei confronti dell'Ufficio centrale italiano il termine per comparire di cui all'articolo 163-*bis*, primo comma, del codice di procedura civile è aumentato a duecentodieci giorni e il termine previsto dall'articolo 281-*undecies*, secondo comma, terzo periodo del codice di procedura civile è aumentato a cento giorni.».
8. Al decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 31:
- 1) al comma 1, le parole «rito ordinario di cognizione» sono sostituite dalle seguenti: «rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie»;
 - 2) al comma 3, le parole «L'atto di citazione» sono sostituite dalle seguenti: «Il ricorso»;
 - 3) al comma 4-*bis*, le parole «precisazione delle conclusioni» sono sostituite dalle seguenti: «fissazione dell'udienza di rimessione della causa in decisione»;
- b) la rubrica del capo IV è sostituita dalla seguente: «Delle controversie regolate dal rito ordinario di cognizione e dal rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie».
9. Al decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 16, comma 17-*bis*, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Nel processo civile, esse si applicano fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione.»;
- b) all'articolo 16-*sexies*, comma 1, le parole «Quando la legge prevede» sono sostituite dalle seguenti: «Fatto salvo quanto previsto dal codice di procedura civile e dalle relative disposizioni per l'attuazione, quando la legge prevede».
10. Al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, sono apportate le seguenti modificazioni:
- a) all'articolo 1, comma 12, lettera a), dopo le parole «dopo il numero 9» sono inserite le seguenti: «, secondo periodo»;
- b) all'articolo 21:
- 1) al comma 3, le parole «determina le cautele necessarie per il reimpiego» sono sostituite dalle seguenti: «stabilisce il modo di reimpiego»;
 - 2) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La cancelleria dà immediata comunicazione al notaio dell'impugnazione proposta e del provvedimento che definisce il giudizio.»;
 - 3) al comma 6 le parole «dalle notificazioni e comunicazioni previste dai commi precedenti» sono sostituite dalle seguenti: «dalle comunicazioni previste dal comma 4» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il provvedimento del giudice tutelare è comunicato al notaio che ha rilasciato l'autorizzazione, a cura della cancelleria.»;
- c) all'articolo 29, comma 5, le parole «al secondo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «al terzo periodo».

ART. 7

(Disposizioni transitorie)

1. Ove non diversamente previsto, le disposizioni del presente decreto si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.
2. Le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*) del codice di procedura civile continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente alla data di entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31.



3. In deroga all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui agli articoli 183-*ter* e 183-*quater* e quelle di cui all'articolo 281-*sexies* del codice di procedura civile, come modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023.
4. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, commi 1 e 8, del decreto legislativo n. 149 del 2022, le disposizioni di cui agli articoli 474, 475, 478 e 479 del codice di procedura civile, come modificate dallo stesso decreto legislativo e dal presente decreto, si applicano anche ai titoli esecutivi messi in esecuzione successivamente al 28 febbraio 2023 e agli atti di intervento nella procedura esecutiva depositati successivamente a tale data.
5. Le specifiche tecniche previste dall'articolo 4, comma 2, lettera a) sono adottate entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sentito, per i profili di competenza, il Garante per la protezione dei dati personali.
6. Fermo quanto previsto dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-*quater*, e di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche in relazione ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente alla data 28 febbraio 2023.
7. Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1-*quater*.1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, si applicano anche ai procedimenti pendenti davanti alla Corte di cassazione alla data del 1° gennaio 2023.

ART. 8

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a



ANALISI TECNICO-NORMATIVA (ATN)

(all. "A" alla direttiva P.C.M. del 10 settembre 2008 – G.U. n. 219 del 2008)

Provvedimento: schema di Decreto legislativo, concernente “*Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante «attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata»*”.

Amministrazione proponente: Ministero della giustizia.

Referente ATN: Ufficio legislativo.

PARTE I. ASPETTI TECNICO-NORMATIVI DI DIRITTO INTERNO

1) Obiettivi e necessità dell'intervento normativo. Coerenza con il programma di governo.

L'intervento normativo, coerente con il programma di Governo, è adottato successivamente all'entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante “ *delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata* ”.

L'intervento non apporta significative modifiche all'assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale. Esso quindi si inserisce armonicamente nel solco della riforma già realizzata, della quale costituisce una prima messa a punto e rispetto alla quale apporta ulteriori miglioramenti in termini di recupero di efficienza della giustizia civile. Peraltro, nella consapevolezza della complessità dell'intervento riformatore, il legislatore delegante aveva già previsto che il Governo, entro la data del 10 ottobre 2024, potesse, con la medesima procedura stabilita per l'adozione dei decreti delegati, adottare disposizioni correttive e integrative, nel rispetto dei principi e criteri direttivi della legge-delega.

Il presente intervento correttivo, come le disposizioni su cui insiste, si iscrive nel quadro degli impegni assunti col PNRR ed è indirizzato al perseguimento dei medesimi obiettivi di semplificazione, speditezza e razionalizzazione del processo civile che hanno ispirato la novella.

La necessità degli interventi normativi proposti deriva dall'esigenza:

- di coordinare ed armonizzare le disposizioni contenute nel decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149 con quelle del codice civile, del codice di procedura civile, delle relative disposizioni di attuazione e di alcune leggi speciali;
- di risolvere le difficoltà applicative e i contrasti interpretativi sorti nella fase di prima attuazione della recente riforma del processo civile, nonché disposizioni di coordinamento alla (e della) legislazione vigente;
- di perfezionare le norme, integrandole o modificandole laddove necessario o opportuno e colmando delle possibili lacune, se presenti, dell'impianto attuativo;
- di apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega;

- di completare la digitalizzazione del processo civile, eliminando gli adempimenti o oneri a carico delle parti resi ormai superflui dal progresso tecnologico.

2) Analisi del quadro normativo nazionale.

Il presente schema di decreto legislativo contiene disposizioni correttive e di coordinamento del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149.

Nello specifico, con il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, si è data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206, recante «*Delega al Governo per l'efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*», al fine di apportare disposizioni correttive al medesimo, finalizzate a fornire soluzione alle difficoltà applicative emerse nella prima fase di attuazione della riforma del processo civile, nonché a coordinare il testo con la normativa vigente.

Il nuovo impianto normativo si applica, salvo alcune eccezioni, ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023; alcune disposizioni, pertanto, non hanno ancora trovato applicazione o, comunque, la loro applicazione è stata numericamente limitata.

In considerazione di ciò, in questa fase si è ritenuto opportuno limitarsi ad apportare le correzioni o integrazioni necessarie per garantire la piena efficacia della riforma, della quale viene confermato l'impianto, riservando ad un secondo momento una più compiuta valutazione sul merito delle scelte effettuate in sede di attuazione della delega.

L'intervento, come si è detto, non apporta significative modifiche all'assetto realizzato con il decreto legislativo n. 149 del 2022, ma si limita a rendere più fluidi alcuni snodi processuali e chiarire punti controversi che avrebbero potuto dare luogo a rallentamenti dell'iter processuale.

Il decreto legislativo in esame interviene modificando e integrando le norme del codice civile, delle disposizioni per l'attuazione del codice civile, del codice di procedura civile e delle relative disposizioni di attuazione e transitorie, nonché a leggi speciali; esso, inoltre, introduce disposizioni transitorie e prevede la clausola di invarianza finanziaria.

Le modifiche sono apportate secondo le direttrici della legge delega che prevede e autorizza (articolo 1, comma 22, lett. a)) il «coordinamento con le disposizioni vigenti, anche modificando la formulazione e la collocazione delle norme del codice di procedura civile, del codice civile e delle norme contenute in leggi speciali non direttamente investite dai principi e criteri direttivi di delega operando le necessarie abrogazioni e adottando le opportune disposizioni transitorie».

Il quadro normativo nazionale sul quale il presente decreto legislativo è destinato ad incidere è costituito dai seguenti provvedimenti:

- 1) regio decreto 19 ottobre 1930, n. 1398, recante approvazione del testo definitivo del codice penale;
- 2) regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 recante «*Norme integrative e di attuazione del R. decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento delle professioni di avvocato e di procuratore*»;
- 3) regio decreto 28 ottobre 1940, n. 1443, «*Codice di procedura civile*» recante approvazione del codice di procedura civile, e il regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, recante disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie;
- 4) regio decreto 16 marzo 1942, n. 262, «*Codice civile*» recante approvazione del testo del codice civile e il regio decreto 30 marzo 1942, n. 318, recante disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie;
- 5) legge 1° dicembre 1970, n. 898, recante «*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*»;
- 6) legge 4 maggio 1983, n. 184, recante «*Diritto del minore ad una famiglia*»;

- 7) legge 21 gennaio 1994, n. 53, recante “*Facoltà di notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati e procuratori legali*”;
- 8) legge 4 aprile 2001, n. 154, recante “*Misure contro la violenza nelle relazioni familiari*”;
- 9) decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, recante codice delle assicurazioni private decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, recante “*Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69*”;
- 10) decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante “*Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese*”;
- 11) decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, recante “*Attuazione della legge 26 novembre 2021, n. 206, recante delega al Governo per l’efficienza del processo civile e per la revisione della disciplina degli strumenti di risoluzione alternativa delle controversie e misure urgenti di razionalizzazione dei procedimenti in materia di diritti delle persone e delle famiglie nonché in materia di esecuzione forzata*”.

3) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e i regolamenti vigenti.

Il decreto legislativo contenente disposizioni correttive al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 149, con il quale è stata data attuazione alla legge 26 novembre 2021, n. 206 consta di 8 articoli, compresa la clausola di invarianza finanziaria.

I primi sei articoli introducono modifiche al Codice civile e disposizioni transitorie (articolo 1), alle disposizioni per l’attuazione del codice civile e disposizioni transitorie (articolo 2), al codice di procedura civile (articolo 3) e alle relative disposizioni di attuazione e transitorie (articolo 4), nonché al codice penale (articolo 5) e alle leggi speciali (articolo 6), mentre l’articolo 7 attiene alle disposizioni transitorie e l’articolo 8 alla clausola di invarianza finanziaria.

La proposta normativa incide sulle disposizioni indicate *sub* 2, in particolare:

L’articolo 1 dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al codice civile.

Il **comma 1** dispone l’abrogazione degli artt. **342-bis e 342-ter**, che compongono il Titolo IX *bis*, recante norme in tema di «*Ordini di protezione contro gli abusi familiari*»; viene così sanato un difetto di coordinamento, perché con il decreto legislativo n. 149 del 2022 le medesime disposizioni sono state inserite nel codice di procedura civile e in particolare agli artt. 473-*bis*.69 e, con lievi variazioni meramente letterali, 473-*bis*.70.

Per quanto riguarda il **comma 2** l’intervento incide sul secondo periodo del **numero 6-bis) dell’art. 2690, primo comma** – secondo cui la trascrizione della sentenza che accoglie la domanda prevale sulle trascrizioni e iscrizioni eseguite contro il convenuto dopo la trascrizione della domanda – sostituendolo con la previsione secondo cui essa «non pregiudica i diritti acquistati dai terzi di buona fede in base a un atto trascritto o iscritto anteriormente alla trascrizione della domanda». Al contempo, la norma viene resa coerente con il disposto dell’articolo 2652 c.c. e con quello di cui al numero 6) dello stesso articolo 2690 in tema di domande di revocazione ex art. 395 c.p.c. e di opposizione di terzo, introducendovi la medesima deroga al principio generale secondo cui *resoluto iure dantis, resolvitur et ius accipientis*.

L’articolo 2 interviene apportando modifiche alle disposizioni di attuazione del codice civile e disposizioni transitorie. Esso si compone di un unico comma, con il quale si è proceduto ad una modifica del secondo comma dell’articolo **38 disp. att. c.c.**, che disciplina la competenza del

Tribunale per i minorenni quando è già pendente o è instaurato successivamente, tra le stesse parti, un procedimento previsto dagli articoli 330, 332, 333, 334 e 335 del codice civile, in materia di affidamento ed esercizio della responsabilità genitoriale, ovvero quando è pendente o viene instaurato autonomo procedimento per l'irrogazione delle sanzioni davanti al tribunale ordinario. In particolare, si elimina il generico riferimento al procedimento per l'irrogazione delle sanzioni in caso di inadempienze o violazioni, sostituendolo con un riferimento espresso agli articoli 473-*bis*.38 e 473-*bis*.39 c.p.c. in tema di «*Provvedimenti in caso di inadempienze o violazioni*», introdotto dal d.lgs. 149/2022.

L'**articolo 3** dello schema di decreto legislativo contiene le modifiche che vengono apportate al codice di procedura civile. Nel dettaglio:

A) L'articolo 3, comma 1, reca modifiche al **libro I del codice di rito**, relativo alle disposizioni generali.

In particolare, *con le lettere da a) ad o)* si apportano modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 38, terzo comma**, l'intervento di modifica è volto ad anticipare il momento entro il quale il giudice può rilevare d'ufficio la propria incompetenza: non più «entro la prima udienza» ma con il decreto emesso all'esito delle verifiche preliminari ai sensi dell'articolo 171-*bis* o, nei procedimenti ai quali non si applica l'articolo 171-*bis*, non oltre la prima udienza. Si garantisce, così, maggiore celerità nella definizione delle cause proposte al giudice incompetente.
- **lettera b) all'articolo 47, quinto comma**, in materia di regolamento di competenza, il termine assegnato alle parti alle quali è notificato il ricorso o comunicata l'ordinanza del giudice, per depositare alla Corte di cassazione scritture difensive e documenti, è aumentato da venti a quaranta giorni.
- **lettera c): all'articolo 50-*bis*, primo comma, il numero 7-*bis*** è abrogato. L'intervento, di mero coordinamento normativo, incide sull'articolo 50-*bis*, che individua le cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, sopprimendo il numero 7-*bis* relativo ai procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del codice del consumo (decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206) in materia di azioni di classe. Invero, le azioni di classe – la cui disciplina, con la legge n. 31 del 2019, è stata trasferita all'interno del codice di procedura civile – sono già attribuite alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, che giudicano in composizione collegiale in virtù di quanto previsto dal n. 3 dello stesso art. 50-*bis*.
- **lettera d): all'articolo 52** relativo alla ricusazione del giudice, **al secondo comma**, viene espunto il riferimento al «*deposito in cancelleria*» del ricorso, in linea con la completa digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.
- **lettera e): all'articolo 70, primo comma**, l'intervento, che incide sulla norma che individua i casi in cui il pubblico ministero deve intervenire nel processo a pena di nullità rilevabile d'ufficio, aggiunge anche le cause in cui devono essere emessi provvedimenti relativi ai figli minori. L'intervento è posto in ossequio ai principi di cui alla sentenza della Corte costituzionale n. 214 del 1996 (per la quale il pubblico ministero è parte necessaria anche nei «giudizi tra genitori naturali che comportino “provvedimenti relativi ai figli”»).
- **lettera f): all'articolo 101, secondo comma**, le parole «*in cancelleria*» sono soppresse. L'intervento è finalizzato alla completa digitalizzazione del processo civile che prevede l'obbligo di deposito telematico per tutti i tipi di atti e provvedimenti.
- **lettera g): all'articolo 123**, in riferimento alla nomina del traduttore, le parole «*dell'articolo precedente*» sono sostituite dalle parole «*dell'articolo 193*».

- **lettera h): all'articolo 125, primo comma**, viene espunto il riferimento alla necessità per il difensore di indicare il proprio numero di fax negli atti di parte, trattandosi di tecnologia ormai obsoleta.
- **lettera i): all'articolo 127-ter** in materia della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, si apportano modifiche al fine di risolvere le questioni sorte in ordine alla possibilità di sostituire l'udienza di discussione della causa con il deposito di note scritte e, più in generale, alla sua compatibilità con il rito del lavoro e con le udienze che, anche nel rito ordinario, richiedono la comparizione personale delle parti ai fini di un'interlocuzione col giudice. L'intervento, volto a non appesantire il ruolo del giudice laddove la trattazione in udienza non sia concretamente utile alla singola vicenda processuale, adotta una soluzione mediana che prevede la trattazione in udienza quando obbligatoria e/o necessaria alla formazione del libero convincimento dell'organo giudicante, al pieno esercizio del diritto di difesa oppure alla definizione per via conciliativa della lite. Per quanto concerne, più nel dettaglio, il rito del lavoro, per il quale una lettura rigorosa del combinato disposto degli artt. 420 e 128 osterebbe alla sostituzione dell'udienza con la trattazione scritta ai sensi dell'art. 127-ter, si è scelto di considerare, in senso contrario, il dato esperienziale in base al quale l'udienza di cui all'art. 420, che in virtù dei principi di immediatezza, oralità e concentrazione dovrebbe condensare in una sola udienza l'intera vicenda processuale, si snoda invece in una fase introduttiva, nella quale si esperisce il tentativo obbligatorio di conciliazione ai sensi del primo comma, una fase istruttoria e una fase decisoria, alle quali sono destinate due o più udienze. Le disposizioni di cui si è detto troveranno quindi applicazione in relazione al segmento decisivo. Infine, si è risolta l'inconciliabilità pratica della sostituzione ex art. 127-ter c.p.c. dell'udienza di discussione, nei casi in cui questa richiede la lettura del dispositivo in udienza, con la possibilità delle parti di depositare note scritte fino al termine di quello stesso giorno: è stato perciò aggiunto un periodo all'ultimo comma dell'art. 127-ter c.p.c., in virtù del quale il provvedimento depositato entro il giorno successivo alla scadenza del termine si considera letto in udienza.
- **lettera l): all'articolo 128** sulla disciplina della trattazione scritta in sostituzione dell'udienza, **al primo comma**, l'intervento è volto ad assicurare la coerenza e sistematicità con l'intervento correttivo di cui all'art. 127-ter. Si prevede esplicitamente - in nome delle garanzie e del diritto di difesa alla base della previsione di cui all'articolo 128 secondo cui l'udienza in cui si discute la causa è pubblica a pena di nullità - la possibilità della sua sostituzione con la trattazione scritta (di grande utilità nei casi, ricorrenti nella pratica, in cui le parti non hanno interesse ad una effettiva illustrazione orale delle questioni controverse), ma disponendo che in questo caso sia sufficiente l'opposizione anche di una sola delle parti perché il giudice revochi il provvedimento e disponga la celebrazione della pubblica udienza (nel regime ordinario, viceversa, il giudice è vincolato alle indicazioni delle parti solo in caso di loro istanza congiunta). La modifica dell'articolo 128, infine, si rende necessaria per assicurare la coerenza e sistematicità dell'intervento correttivo sull'art. 127-ter, prevedendo che il giudice può disporre la sostituzione dell'udienza pubblica, salvo che una delle parti si opponga.
- **lettera m): all'articolo 133** si interviene con la sostituzione al fine di adeguare al processo telematico le disposizioni sulla pubblicazione della sentenza e la sua comunicazione. Il sistema informatico, infatti, non prevede più la firma del cancelliere né l'apposizione della data da parte di quest'ultimo. La comunicazione conterrà in allegato il testo integrale del provvedimento, secondo quanto previsto dall'articolo 45 disp. att. c.p.c. (che sul punto non viene modificato).
- **lettere n) e o): all'articolo 134, primo comma**, e all'articolo 135 la novella sopprime la previsione secondo cui l'ordinanza pronunciata fuori dall'udienza e il decreto sono redatti in calce, rispettivamente, al verbale e al ricorso, non essendo ciò più tecnicamente possibile.
- **lettera p): all'articolo 136**, in materia di comunicazioni di cancelleria, viene eliminata la previsione del "biglietto" e viene istituzionalizzata la sua trasmissione tramite posta elettronica

certificata. L'intervento correttivo muove dalla considerazione che la comunicazione di cancelleria, nell'ambito del processo telematico, è tecnicamente identica ad una notifica tramite PEC. In caso di esito negativo della comunicazione per causa non imputabile al destinatario, si procede con la notifica tramite ufficiale giudiziario nelle forme tradizionali; diversamente, se la notifica non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'atto è inserito nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della Giustizia. Le concrete modalità per l'inserimento dell'atto nel portale saranno quelle descritte nell'articolo 149-*bis* come modificato dal presente intervento.

- **lettera q): all'articolo 149-*bis*** l'intervento perfeziona la disciplina della notificazione a mezzo posta elettronica certificata eseguita dall'ufficiale giudiziario. È previsto che l'ufficiale giudiziario possa trasmettere all'indirizzo di posta elettronica certificata del destinatario, risultante da pubblici elenchi o comunque accessibili alle pubbliche amministrazioni, non solo la copia informatica dell'atto sottoscritta con firma digitale ma anche, in alternativa, il duplicato informatico dell'atto stesso, che consiste in un documento informatico ottenuto mediante la memorizzazione della medesima sequenza di bit del documento originario: in sostanza, un secondo originale a tutti gli effetti. Si prevede, inoltre - al fine di eliminare una distonia tra notifiche effettuate con modalità tradizionali (a mani o mediante il servizio postale) e notifiche a mezzo PEC - che la notifica si intende perfezionata, per il soggetto notificante, nel momento in cui il documento informatico da notificare è consegnato all'ufficiale giudiziario e, per il destinatario, nel momento in cui il gestore rende disponibile il documento informatico nella casella di posta elettronica certificata di quest'ultimo.

Infine, l'intervento aggiuntivo del settimo comma della disposizione colma una lacuna normativa disciplinando l'ipotesi in cui la notifica non possa essere effettuata a mezzo posta elettronica certificata o l'invio di questa non vada a buon fine. In particolare, si prevede che se ciò avviene per causa non imputabile al destinatario si dovrà procedere nelle forme "tradizionali", mentre se avviene per cause imputabili al destinatario (che ad es. non ha curato di mantenere attiva e capiente la sua casella di posta) l'atto sarà depositato in una apposita area web esposta nel portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia. A tal fine, si prevede - anche allo scopo di garantire la conoscibilità e al contempo la riservatezza dell'atto - che l'area web sia generata automaticamente dal portale e sia collegata al codice fiscale del destinatario, e che l'atto da notificare debba essere accompagnato da una dichiarazione dell'ufficiale giudiziario circa la sussistenza dei presupposti per procedere secondo tali modalità. Analogamente a quanto avviene con le notifiche a mezzo posta in caso di assenza del destinatario, poi, si prevede che per quest'ultimo la notifica si intende perfezionata con il decorso di dieci giorni dall'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata.

B) L'articolo 3, comma 2, reca modifiche al **libro II titolo I del codice di rito**, relativo al **procedimento di cognizione di primo grado** davanti al tribunale.

In particolare, con le lettere da *a*) a *pp*) apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 163**, inserendo tra le indicazioni che deve contenere l'atto di citazione quella relativa all'indirizzo di posta elettronica certificata del convenuto risultante da pubblici elenchi;
- **lettera b): all'articolo 163-*bis*, terzo comma**, le parole «*almeno cinque giorni liberi*» sono sostituite dalle seguenti: «*almeno novanta giorni liberi*» e all'ultimo periodo, le parole «*decorrono dall'udienza*» sono sostituite dalle parole: «*decorrono rispetto all'udienza*». L'intervento correttivo, che non apporta alcuna modifica di contenuto, è volto meramente a chiarire che i termini di cui all'art. 171-*bis* sono calcolati a ritroso.

- **lettera c): all'articolo 165**, relativo alla costituzione dell'attore con l'iscrizione della causa a ruolo, l'intervento mira a semplificare gli adempimenti e al contempo adeguare il codice di rito all'innovazione tecnologica del processo civile.
Pertanto, viene eliminata la necessità di redigere e depositare la nota di iscrizione a ruolo, atto non più necessario con l'avvento del processo telematico, nell'ambito del quale può essere sostituito dall'indicazione degli elementi identificativi del procedimento (quali le parti, l'oggetto, il valore) tramite la compilazione automatizzata di file .xml o di appositi campi. Si prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale ai sensi dell'art. 3-bis, comma 4-*quinquies* del Codice dell'amministrazione digitale anziché dichiarare la residenza o eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale. Le comunicazioni e notificazioni rivolte alla parte saranno quindi effettuate all'indirizzo PEC così indicato; in mancanza, esse continueranno ad essere effettuate nelle forme "tradizionali" o, nei casi previsti dalla legge, mediante deposito in cancelleria.
- **lettera d): all'articolo 168**, relativo all'iscrizione della causa a ruolo e al fascicolo d'ufficio, l'intervento è volto a modificare la parti che non risultano più adeguate ai contenuti delle disposizioni dettate in materia di processo civile telematico. Nel dettaglio viene eliminato al primo comma il riferimento alla nota di iscrizione al ruolo ormai superata dal PCT e viene sostituito il secondo comma con l'indicazione della formazione del fascicolo informatico d'ufficio da parte del cancelliere e del contenuto del medesimo fascicolo, depurando la disposizione da qualsiasi riferimento al cartaceo.
- **lettera e): all'articolo 169**, in tema di ritiro dei fascicoli di parte, il contenuto delle disposizioni viene adeguato al processo di informatizzazione (che rende gli atti informatici per loro natura sempre liberamente fruibili da tutte le parti costituite e dal giudice), nel senso che la facoltà di ritiro è prevista solo per il fascicolo cartaceo depositato, eventualmente, su ordine del giudice.
- **lettera f) all'articolo 170**, relativo alle comunicazioni e notificazioni alle parti costituite, l'intervento è teso ad aggiornare gli adempimenti in materia di notificazioni e comunicazioni al processo di informatizzazione. Si prevede, infatti, che le notificazioni e le comunicazioni alla parte che si è costituita personalmente si fanno all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o al domicilio digitale speciale indicato o, in mancanza, nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto, così come le comparse e le memorie consentite dal giudice si comunicano mediante deposito oppure mediante notificazione all'indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eletto come domicilio digitale speciale. Inoltre, con l'introduzione, dopo il quarto comma, di un ulteriore comma, si prevede l'applicazione, per le comunicazioni, dell'articolo 136, terzo comma e, per le notificazioni, dell'articolo 149-bis, settimo comma, oppure delle disposizioni, di cui alle leggi speciali, che disciplinano l'impossibilità di esecuzione e l'esito negativo delle notificazioni effettuate dagli avvocati.
- **lettera g): all'articolo 171**, al terzo comma, l'intervento incide sulle modalità tramite le quali viene dichiarata la contumacia della parte che non si sia costituita sebbene ritualmente citata, integrando l'intervento riformatore apportato con il decreto legislativo n. 149 del 2022. Il legislatore del 2022 ha anticipato la dichiarazione di contumacia, nel senso che questa debba riguardare non la parte che non si sia costituita nemmeno alla prima udienza (quando le memorie, che possono contenere domande nuove o modificate, sono già state depositate), bensì quella che non si sia costituita entro il termine di settanta giorni prima previsto dall'articolo 166 per la costituzione del convenuto. Si prevede che la contumacia della parte che non si sia costituita entro il termine di cui all'articolo 166 è dichiarata dal giudice istruttore con il decreto previsto dall'articolo 171-bis recuperando, in funzione di coordinamento, la simmetria con il previgente articolo 183, che non contemplava, tra i provvedimenti emessi in prima udienza, la dichiarazione di contumacia.

- **lettera h): l'articolo 171-bis** viene integralmente riscritto in maniera tale da evidenziare le scansioni dell'attività dell'istruttore in questo delicato snodo processuale, che ha la funzione – essenziale al fine di garantire la ragionevole durata e la concentrazione del processo – di far sì che la causa approdi alla prima udienza di comparizione delle parti solo quando è stata correttamente instradata ed è possibile dare corso con effettività agli incumbenti di cui all'attuale articolo 183 (interrogatorio libero delle parti, tentativo di conciliazione, eventuale pronuncia di provvedimenti interinali, ammissione delle prove o immediato avvio della fase decisionale). L'intervento prevede che il giudice proceda d'ufficio alle verifiche preliminari circa la regolarità del contraddittorio entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. All'esito delle verifiche preliminari, il giudice se rileva vizi degli atti introduttivi o della notifica dell'atto di citazione oppure la necessità (o l'opportunità) di integrare il contraddittorio nei confronti di terzi, pronuncia uno dei provvedimenti specificamente previsti dalla norma e differisce l'udienza di prima comparizione al fine di concedere alle parti i termini necessari per provvedere agli adempimenti disposti. Si elimina – per le ragioni indicate sub lettera f) – il riferimento alla dichiarazione di contumacia di cui all'articolo 171 e viene inserito quello all'articolo 271, allo scopo di chiarire che anche la chiamata di un ulteriore terzo ad opera del terzo chiamato deve essere autorizzata dal giudice con le medesime modalità, anziché alla successiva udienza di prima comparizione, in modo da prevenire inutili dilazioni e regressioni del processo. Successivamente si prevede che il giudice proceda alla verifica degli adempimenti richiesti alle parti. Completata, con esito positivo, la fase delle verifiche preliminari, il giudice confermerà la data dell'udienza indicata in atto di citazione o la differirà per un massimo di 45 giorni (come originariamente previsto dall'articolo 168-bis) e darà avvio alla fase di trattazione preliminare del processo, indicando alle parti costituite le questioni rilevabili d'ufficio sui cui ritiene di dover sollecitare il contraddittorio ivi comprese quelle relative alla sussistenza della eventuale condizione di procedibilità; questioni che le parti affronteranno nelle memorie di cui all'articolo 171-ter, così come in precedenza facevano in quelle una volta previste dall'articolo 183, sesto comma. La proposta normativa interviene inoltre modificando l'impianto del D. Lgs. 149 del 2022 e accogliendo sul punto le sollecitazioni giunte da alcuni dei primi commentatori, nel senso di anticipare il mutamento del rito da ordinario a semplificato alla fase delle verifiche preliminari, in modo da far sì che quando la causa appare di pronta soluzione il giudice possa senz'altro disporre il passaggio al rito semplificato, senza dover attendere il deposito delle memorie di cui all'art. 171-ter e quindi consentendo una sensibile accelerazione dei tempi di definizione della causa stessa. Sono stati previsti termini per consentire alle parti il deposito di memorie e documenti e il provvedimento non assumerà la forma dell'ordinanza «non impugnabile», ciò comportando che all'udienza il giudice, nel contraddittorio delle parti, possa rivedere la propria iniziale decisione e riportare il processo nei binari del rito ordinario. Si prevede, infine, che tutti i provvedimenti di cui si è detto siano dati con decreto comunicato alle parti a cura della cancelleria e che i termini per le memorie integrative previste dall'articolo 171-ter inizino a decorrere solo quando è pronunciato il decreto previsto dal terzo comma.
- **lettera i): all'articolo 171-ter, primo comma, numero 2)**, l'intervento è volto a colmare una lacuna frutto di errore materiale, prevedendo che le parti possano proporre nuove eccezioni in conseguenza non solo delle domande nuove, ma anche delle eccezioni nuove formulate dalla controparte nella memoria di cui al numero 1 dell'articolo in esame.
- **Lettera l): all'articolo 178 (controllo del collegio sulle ordinanze), quinto comma, secondo periodo**, si introduce una modifica meramente formale: viene eliminata la previsione secondo cui in caso di reclamo al collegio il decreto con cui vengono assegnati i termini per memorie debba essere steso «in calce» al ricorso, modalità non più compatibile con il processo telematico.

- **lettera m): all'art. 183, quarto comma**, viene introdotta una modifica, meramente terminologica, allo scopo di chiarire che il calendario del processo deve comprendere anche l'udienza di rimessione della causa in decisione.
- **lettera n): all'art. 183-bis**, con l'abrogazione. L'intervento abrogativo è conseguenza dell'anticipazione di tale provvedimento, del passaggio dal rito ordinario al rito semplificato, alla fase delle verifiche preliminari.
- **lettera o): all'articolo 183-ter, quarto comma**, che disciplina l'ordinanza di accoglimento della domanda che appare manifestamente fondata, l'intervento aggiunge la previsione secondo cui il provvedimento, che è provvisoriamente esecutivo, costituisce anche titolo per l'iscrizione dell'ipoteca giudiziale. L'intervento è volto ad incentivare il ricorso a tale forma di definizione semplificata del processo e, in ultima analisi, a deflazionare il contenzioso pendente.
- **lettere p), q), r) e s): agli articoli 186-quater** (ordinanza successiva alla chiusura dell'istruzione), **192** (astensione e ricusazione del consulente), **195** (relazione di consulenza tecnica) e **200** (deposito della relazione) sono soppressi i riferimenti al deposito degli atti «*in cancelleria*», in quanto ormai vige l'obbligo generalizzato del deposito telematico.
- **lettera t): all'articolo 201, primo comma**, si prevede il deposito telematico, e non più ricevuto dal cancelliere, della dichiarazione di nomina del consulente tecnico di parte, in allineamento alla informatizzazione del processo civile.
- **lettera u): all'articolo 250** relativo all'intimazione ai testimoni l'intervento adegua le disposizioni codicistiche al progresso tecnologico: si prevede che la citazione del teste possa essere effettuata anche tramite posta elettronica certificata, viene soppresso l'uso del fax e si prevede che il difensore che ha citato il testimone debba depositare nel fascicolo informatico copia dell'atto inviato e della ricevuta e dell'avviso di ricevimento o la ricevuta di avvenuta consegna del messaggio pec.
- **lettera v): all'articolo 257-bis** in tema di testimonianza scritta si prevede che il modello di testimonianza possa essere compilato anche come documento informatico sottoscritto digitalmente. Di conseguenza, si prevede che il documento venga trasmesso non più al cancelliere, bensì direttamente al difensore della parte che ha richiesto l'assunzione della prova, il quale provvederà a depositarlo nel fascicolo informatico. Al sesto comma della disposizione in esame è poi attuata una modifica di mero coordinamento con le modifiche ora descritte.
- **lettera z): all'articolo 263**, relativo alla presentazione del conto, si elimina il riferimento al deposito in cancelleria in allineamento alla informatizzazione del processo civile.
- **lettera aa): all'articolo 271, ultimo comma**, che disciplina l'ipotesi in cui il terzo chiamato intenda a sua volta chiamare in causa un terzo, si conferma che la chiamata di un ulteriore terzo da parte del terzo chiamato deve comunque essere autorizzata dal giudice, previa valutazione circa l'opportunità della chiamata, ma al contempo viene reso più celere il meccanismo. Con la modifica che viene ora apportata, l'autorizzazione alla chiamata dell'ulteriore terzo è anticipata al momento delle verifiche preliminari, in modo che tutte le parti possano depositare le memorie integrative una sola volta e l'udienza non si risolva nella necessaria concessione di un mero rinvio.
- **lettere bb), cc), dd) ed ee): agli articoli 275** (decisione del collegio), **275-bis** (decisione a seguito di discussione orale davanti al collegio), **279** (forma dei provvedimenti del collegio) e **281-sexies** (decisione a seguito di trattazione orale) vengono soppressi i riferimenti al deposito dei provvedimenti in cancelleria, essendo ormai generalizzato l'obbligo di deposito telematico.
- **lettera ff): all'art. 281-decies**, in tema di ambito di applicazione del **rito semplificato**, si interviene al fine di chiarirne l'ambito di applicazione, **sostituendo il secondo comma e introducendo un terzo comma**. Si prevede, a maggiore chiarezza della norma, che quando è di competenza del tribunale in composizione monocratica la causa può sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche se non è di pronta soluzione ai sensi del primo comma. Con il terzo comma si precisa che il rito in questione si applica – quando ricorrono i presupposti

di cui al primo o al secondo comma – anche alle cause di opposizione al precetto, agli atti esecutivi e a decreto ingiuntivo previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645.

- **lettera gg): all'articolo 281-undecies**, in tema di rito semplificato, viene riscritto il primo comma, che individua gli elementi del ricorso introduttivo, tenuto conto della specificità del rito semplificato e, **al secondo comma**, si prevede che dopo le parole «*Il giudice*» è inserita la parola «*istruttore*», al fine di chiarire che anche nelle cause in cui il tribunale giudica in composizione collegiale, l'istruttoria, in forza delle disposizioni generali sul processo di cognizione, è demandata al giudice istruttore il quale, quando la causa è matura per la decisione, riferisce al collegio in camera di consiglio.
- **lettera hh): all'articolo 281-duodecies** la novella prevede che all'udienza le parti possono proporre, oltre alle eccezioni, anche «le domande» che sono conseguenza della domanda riconvenzionale (la c.d. *reconventio reconventionis*) e delle eccezioni proposte dalle altre parti. Al quarto comma, poi, si prevede che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori, debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte (ad esempio perché è necessario replicare a specifiche domande o eccezioni o perché le avverse allegazioni rendono necessario dedurre nuove prove), così superando il generico rinvio alla sussistenza di un «giustificato motivo», che rimanda ad una valutazione ritenuta dagli interpreti eccessivamente discrezionale.
- **lettera ii): all'articolo 281-terdecies**, il primo comma è sostituito prevedendo che la fase decisionale, nei procedimenti con rito semplificato di competenza del tribunale in composizione collegiale, avvenga davanti al solo istruttore, il quale poi riferirà al collegio in camera di consiglio, al fine di evitare che debba essere necessariamente fissata un'udienza collegiale.
- **lettera ll): all'articolo 290**, dopo le parole «*se il convenuto ne fa richiesta*» sono inserite le seguenti: «*nella comparsa di risposta*».
- **lettera mm): all'articolo 291** (contumacia del convenuto), **secondo comma**, è stata apportata una modifica di mero coordinamento, resa necessaria dalla riscrittura dell'articolo 171-bis.
- **lettera nn): all'articolo 292** (notificazione e comunicazione di atti al contumace) sono stati espunti i riferimenti al deposito dell'atto in modalità cartacea e quello alla forma del provvedimento del giudice, in conseguenza del fatto che questo può essere pronunciato anche in sede di verifiche preliminari ai sensi dell'art. 171-bis e quindi non solo con ordinanza ma anche con decreto.
- **lettera oo): all'articolo 293** l'intervento è volto a coordinare la norma in tema di costituzione del contumace con la modifica delle modalità attraverso le quali la causa viene rimessa in decisione come da decreto legislativo n. 149 del 2022, con il quale è previsto che, esaurita l'istruzione della causa, il giudice concede un triplo termine per il deposito, rispettivamente, di una memoria di precisazione delle conclusioni, della comparsa conclusionale e della memoria di replica e contestualmente fissi una successiva udienza di rimessione della causa in decisione. Viene sanato il difetto di coordinamento con l'art. 293 che continuava a prevedere il termine entro cui il contumace può costituirsi nell'udienza di precisazione delle conclusioni. La costituzione del contumace può avvenire, pertanto, fino al momento in cui il giudice fissa l'udienza di rimessione della causa in decisione.
- **lettere pp): all'articolo 299** (morte o perdita della capacità della parte o del suo rappresentante legale prima della costituzione) si interviene al solo fine di espungere il riferimento alla costituzione mediante modalità cartacee, non più consentite.

C) L'articolo 3, comma 3, reca modifiche al titolo II del codice di procedura civile relativo al procedimento dinanzi al giudice di pace.

In particolare, con le lettere da *a*) a *c*) apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'art. 318 secondo comma**, si prevede, a fini di maggiore garanzia per il convenuto, che il decreto di fissazione dell'udienza di comparizione debba contenere - in analogia a quanto previsto dall'art. 163 per il rito davanti al tribunale e dall'art. 473-bis.14 per il rito in materia di persone, famiglie e minori - gli avvisi inerenti alle scadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, alla necessità della difesa tecnica e alla possibilità di avvalersi del patrocinio a spese dello Stato.
- **lettera b): all'articolo 319, primo comma**, viene introdotta una nuova formulazione al fine di chiarire che la causa si iscrive a ruolo depositando il ricorso o il verbale contenente la domanda orale, i quali poi dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza. La modifica è volta a sanare una formulazione poco chiara derivante dall'intervento eseguito con il decreto legislativo n. 149 del 2022.
Al secondo comma, in allineamento al definitivo passaggio al processo telematico e al sistema delle comunicazioni e notificazioni elettroniche, si prevedono, analogamente all'intervento effettuato sull'art. 165 per il giudizio davanti al tribunale, che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare – anziché il proprio recapito “fisico” – il proprio indirizzo di PEC o il domicilio digitale da lei eletto. Analogo onere non è previsto per le parti rappresentate da un difensore, in quanto tutti gli avvocati sono già censiti sul Reginde e quindi le comunicazioni e notifiche dirette alle parti da loro rappresentate vengono automaticamente inviate via PEC.
- **lettera c): all'articolo 321** viene modificato con un intervento additivo **il primo comma** e si abroga **il secondo**, in modo da prevedere che il giudice di pace procede ai sensi dell'articolo 281-sexies, ma qualora decida di riservarsi di depositare la sentenza in un secondo momento dovrà farlo entro quindici giorni dalla discussione, anziché trenta come previsto per il giudizio davanti al tribunale. L'intervento elimina un difetto di coordinamento per effetto del quale si prevedeva un termine di quindici giorni per il deposito della sentenza, ma al tempo stesso si rinviava all'articolo 281-sexies che, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022, prevede che la sentenza, se non viene letta in udienza, possa essere depositata entro trenta giorni.

D) L'articolo 3, comma 4, reca modifiche al libro secondo, titolo III del codice di procedura civile.

In particolare, con le lettere da a) ad o) apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a):** viene riscritto, anche nella rubrica, il testo dell'articolo 330, in materia di notificazione dell'impugnazione, allo scopo di adeguare le disposizioni al progresso tecnologico e alla generalizzazione del ricorso alla trasmissione elettronica degli atti. Anche in questo caso, quindi, i riferimenti alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio vengono affiancati dall'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata o del domicilio digitale.
- **lettera b): all'articolo 342**, viene riscritto il primo comma, che disciplina la forma dell'atto di appello. Si tratta di modifiche meramente linguistiche che non intaccano il contenuto della disposizione ma sono volte a chiarire che i canoni di chiarezza, sintesi e specificità non costituiscono di per sé requisiti di ammissibilità dell'appello oltre a specificare che ciascun motivo di appello deve essere relativo ad uno specifico capo della sentenza impugnata.
- **lettere c) e d): agli articoli 343 e 347** l'intervento corregge un difetto di coordinamento per effetto del quale non era chiaro quale fosse il termine di costituzione dell'appellato e se questo coincidesse o meno con il termine per la proposizione dell'appello incidentale. A seguito delle modifiche apportate con il decreto legislativo n. 149 del 2022, infatti, per quest'ultimo l'articolo 343 prevedeva il termine di venti giorni prima della prima udienza, ma per la costituzione in giudizio era rimasto fermo, nell'articolo 347, il rinvio al termine previsto per il giudizio di primo grado, che tuttavia è stato portato a settanta giorni. Ciò aveva ingenerato il dubbio che l'appellato dovesse costituirsi nel termine da ultimo indicato e quindi poco più di venti giorni

dopo aver ricevuto la notifica dell'atto di appello, ma potesse comunque proporre l'appello incidentale con una seconda memoria depositata entro 20 giorni prima dell'udienza. Il difetto di coordinamento viene ora sanato intervenendo direttamente sull'articolo 347, nel senso di prevedere – fermo restando, per l'appellante, il rinvio alle forme e ai termini previsti per il giudizio di primo grado, dal momento che sul punto l'articolo 165 non ha subito sostanziali modifiche – che l'appellato si costituisce in giudizio almeno venti giorni prima dell'udienza, recuperando così il termine previsto anteriormente alla novella di cui al decreto legislativo n. 149 del 2022, nelle forme previste per il giudizio davanti al tribunale. Di conseguenza, l'articolo 343 è stato ripristinato reintroducendo la previsione secondo cui l'appello incidentale si propone con la comparsa di risposta depositata nel termine ora indicato.

- **lettera e): all'articolo 348, secondo comma**, si prevede che i provvedimenti in caso di mancata comparizione dell'appellante alla prima udienza siano adottati dal «giudice», anziché dal «collegio», al fine di chiarire che quando si è proceduto alla nomina dell'istruttore questo è pienamente legittimato a provvedere ai sensi della norma in esame, senza necessità di rimettere gli atti al collegio.
- **lettera f): all'articolo 350** l'intervento additivo ha lo scopo di meglio definire, a fronte delle incertezze manifestatesi tra gli interpreti e nelle prime esperienze applicative, l'ampiezza dei poteri dell'istruttore, quando nominato, e di individuare quali provvedimenti possono essere adottati da questo e quali sono necessariamente rimessi al collegio. Spettano al collegio tutti i provvedimenti che hanno natura anche in senso lato decisoria e all'istruttore quelli di natura ordinatoria; in caso di dubbio, poi, è sempre possibile fare riferimento alle disposizioni che regolano il giudizio di primo grado, in virtù del rinvio previsto dall'articolo 359. L'intervento precisa che il giudice istruttore può adottare, oltre ai provvedimenti in cui è espressamente prevista la sua competenza (v. ad es. gli articoli 348, 350, 350-bis, 351, 352), quelli di cui agli articoli 309 (mancata comparizione delle parti ad un'udienza successiva alla prima e cancellazione della causa dal ruolo) e 355 (sospensione del processo per la proposizione di querela di falso). Viene inoltre previsto, a fronte di orientamenti diversi adottati nei diversi uffici, che l'estinzione del giudizio di appello (ad es., per rinuncia delle parti agli atti del giudizio o per loro reiterata mancata comparizione all'udienza) sia dichiarata nello stesso modo in cui viene pronunciata l'improcedibilità ai sensi dell'articolo 348: se è stato nominato l'istruttore e l'evento si è verificato davanti a lui, dallo stesso istruttore con ordinanza reclamabile al collegio; altrimenti, dal collegio con sentenza.
- **lettera g): all'articolo 351, il terzo comma**, viene riscritto in modo che sia più chiaro che davanti alla corte d'appello l'udienza per la decisione sulla sospensiva sarà tenuta dall'istruttore, quando il presidente ha deciso di nominarlo, o davanti al collegio quando viceversa egli ha ritenuto, ai sensi dell'articolo 349-bis, di disporre la trattazione davanti al collegio.
- **lettera h): all'articolo 352, primo comma**, l'intervento, in tema di rapporti tra istruttore e collegio, sostituisce il riferimento all'istruttore con il più generico concetto di «giudice», al fine di chiarire che quando il presidente abbia direttamente fissato l'udienza davanti al collegio questo possa, anziché procedere alla discussione orale, assegnare alle parti i termini previsti dall'articolo 352 per la precisazione delle conclusioni, le comparse conclusionali e le memorie di replica.
- **lettera i): all'articolo 371, quarto comma**, in tema di giudizio di cassazione, si interviene al fine di correggere un difetto di coordinamento. In tema di controricorso avverso il ricorso incidentale, infatti, la disposizione novellata dal decreto legislativo n. 149 del 2022 rinviava al precedente articolo 370, che prevede un termine di quaranta giorni «dalla notifica del ricorso». A seguito della novella, tuttavia, il ricorso incidentale non è più notificato ma direttamente depositato e, quindi, non risultava identificabile il momento a partire dal quale computare la decorrenza del termine di cui si è detto. L'intervento introduce un termine esplicito, prevedendo

che per resistere al ricorso incidentale può essere depositato un controricorso entro quaranta giorni dal deposito del ricorso incidentale stesso.

- **lettere l), m), n), o), p) e q):** le disposizioni intervengono, rispettivamente, sugli **articoli 371-bis, 373, 380-bis, 384, 391-quater e 399**, espungendo tutti i riferimenti a depositi «in cancelleria» o a provvedimenti stesi «in calce» ad altri atti, non più attuali a seguito della piena implementazione del processo telematico anche davanti alla Suprema Corte.

E) L'articolo 3, comma 5, reca modifiche al libro secondo, **titolo IV** del codice di procedura civile, relativo al rito del lavoro.

In particolare, con le lettere da *a)* ad *l)* apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 414**, è sostituito **il primo comma, n. 2)**, espungendo dal contenuto del ricorso introduttivo i riferimenti al domicilio eletto dal ricorrente, dal momento che quando la parte è rappresentata da un avvocato tutte le comunicazioni e notificazioni sono effettuate tramite PEC, e inserendo l'indicazione del codice fiscale delle parti e dei difensori nonché della casella PEC del convenuto, analogamente a quanto previsto, nel rito ordinario, per l'atto di citazione.
- **lettera b): all'articolo 415, primo comma**, relativo al deposito del ricorso introduttivo, le parole «*nella cancelleria del giudice competente*» sono soppresse, dal momento che ora il deposito avviene telematicamente.
- **lettera c): all'articolo 416**, che disciplina la costituzione del convenuto, al **primo comma** vengono eliminati il riferimento alla dichiarazione di residenza o elezione di domicilio nel comune ove ha sede il tribunale e il deposito della memoria in cancelleria, per i motivi già evidenziati.
- **lettera d): all'articolo 417, secondo comma**, la modifica prevede che la parte che sta in giudizio personalmente possa indicare, oltre alla propria residenza o al proprio domicilio eletto, il proprio indirizzo di posta elettronica certificata o il domicilio digitale eletto, affinché le comunicazioni e notificazioni possano essergli recapitate tramite questo.
La parte che non abbia indicato la residenza o eletto domicilio “fisico” nel comune (o non abbia indicato i mutamenti dell'una o dell'altro) non sarà più gravata dall'onere di verificare presso la cancelleria se le sono state rivolte comunicazioni o notificazioni, dal momento che queste saranno da lei ricevute alla propria casella di posta elettronica certificata o mediante deposito dell'apposita area creata presso il portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
Non si tratta, del resto, di un onere eccessivo per la parte, dal momento che la facilità con cui l'attuale stato della tecnologia consente di aprire una casella di posta elettronica certificata e consultarla, anche dal proprio smartphone, è tale da non costituire un ostacolo per chi è in grado di difendersi in giudizio personalmente e redigere in prima persona gli atti giudiziari. Per le parti che stanno in giudizio personalmente, del resto, il nuovo sistema non sostituisce il precedente – in mancanza di delega in questo senso – ma si affianca ad esso.
- **lettere e), f), g), h) i) e l):** vengono espunti dagli **articoli 420, 420-bis, 426, 434, 436 e 445-bis** i riferimenti a depositi da effettuare in cancelleria, dovendo essi essere eseguiti telematicamente. **All'articolo 434**, inoltre, **il primo comma** è sostituito in modo da renderlo coerente con le modifiche apportate all'articolo 342.

F) L'articolo 3, comma 6, reca modifiche al nuovo rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie introdotto con il decreto legislativo n. 149 del 2022, inserito al libro secondo, titolo *IV-bis* del codice di procedura civile.

In particolare, con le lettere da *a)* ad *o)* apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 473-bis** sono attratte al nuovo rito unificato anche le controversie in tema di risarcimento del danno endofamiliare, le quali – insieme a quelle già contemplate dal comma 1 dell'articolo 473-bis – con l'avvio dell'attività del tribunale per le persone, per i minorenni e

per le famiglie saranno a questo attribuite, giusta previsione della legge n. 206 del 2021 e del decreto legislativo n. 149 del 2022. Sono invece sottratti all'applicazione del rito in parola i procedimenti di scioglimento della comunione legale tra i coniugi, che saranno quindi trattati al pari dei giudizi di scioglimento della comunione ordinaria e di quella ereditaria. Si è, inoltre, inserita nell'articolo 473-bis una disciplina sul mutamento del rito – che sostanzialmente riproduce le previsioni di cui agli articoli 426 e 427 c.p.c. e quelle di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 – per effetto della quale quando uno dei procedimenti assoggettati al rito speciale è promosso in forme diverse, il giudice ordina il mutamento del rito con ordinanza non oltre la prima udienza e fissa l'udienza di prima comparizione regolata dall'articolo 473-bis.21 assegnando alle parti termini perentori per l'eventuale integrazione degli atti. In ogni caso restano ferme le decadenze e le preclusioni maturate prima del mutamento stesso.

- **lettera b): all'articolo 473-bis.14**, al secondo comma, l'espressione “malato di mente” è sostituita con l'espressione “persona con disabilità psichica” e, dopo il sesto comma, si prevede che tanto i termini della fase introduttiva del processo previsti da tale disposizione quanto quelli previsti dall'articolo 473-bis.17 per il deposito delle memorie integrative delle parti possono essere ridotti dal giudice, se sussistono ragioni di urgenza.
- **lettera c): all'articolo 473-bis.15** si introduce la precisazione secondo cui il giudice che provvede *inaudita altera parte* deve fissare l'udienza per il contraddittorio delle parti «davanti a sé». L'udienza viene trattata dal medesimo giudice-persona fisica che ha emesso il decreto e non davanti al collegio, ed è sempre lo stesso giudice a pronunciare, all'esito, l'ordinanza di conferma, modifica o revoca del primo provvedimento. Il decreto *inaudita altera parte* non è reclamabile e l'ordinanza può essere reclamata solo unitamente a quella con cui, all'esito della prima udienza di comparizione delle parti, vengono adottati i provvedimenti temporanei e urgenti previsti dall'articolo 473-bis.22.
- **lettera d): all'articolo 473-bis.19, primo comma**, si precisa che la decadenza del convenuto dalla possibilità di proporre domande riconvenzionali, prevista dall'articolo 473-bis.16, opera solo con riferimento alle domande aventi ad oggetto diritti disponibili e non anche per quelle che riguardano diritti indisponibili.
- **lettera e): all'articolo 473-bis.24**, l'intervento chiarisce che il mezzo di reclamo previsto dal secondo comma – relativo ai provvedimenti temporanei emessi in corso di causa che sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale, nonché a quelli che prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori ovvero ne dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori – non si differenzia da quello previsto al primo comma, relativo ai provvedimenti temporanei e urgenti pronunciati all'esito della prima udienza, e che anch'esso si propone alla corte d'appello.
- **lettera f): all'articolo 473-bis.34, quarto comma**, la modifica interviene sul giudizio di appello al fine di specificare che anche i provvedimenti temporanei emessi dalla corte d'appello sono reclamabili, ovviamente nei limiti di cui all'art. 473-bis.24, e che il reclamo si propone alla stessa corte d'appello che decide in diversa composizione. Ove, tuttavia, non sia possibile comporre altro collegio specializzato, ad esempio perché le tabelle di organizzazione dell'ufficio non prevedono un secondo collegio che si occupi delle materie in esame, gli atti saranno trasmessi d'ufficio alla corte d'appello più vicina, individuata tenuto conto della distanza chilometrica ferroviaria e, se del caso, marittima, tra i capoluoghi dei distretti.
- **lettera g): all'articolo 473-bis.38, primo comma**, si interviene sulla disciplina della attuazione dei provvedimenti sull'affidamento del minore e per la soluzione delle controversie in ordine all'esercizio della responsabilità genitoriale e si chiarisce che per «*procedimento in corso*» si intende non solo il procedimento nell'ambito del quale sono stati emessi i provvedimenti che necessitano di attuazione ma, più in generale, un qualunque procedimento che abbia ad oggetto

la titolarità o l'esercizio della responsabilità genitoriale, al fine di concentrare le tutele davanti al medesimo giudice.

Il settimo comma viene integrato con la previsione del termine perentorio di dieci giorni dalla pronuncia del provvedimento in udienza o dalla comunicazione o dalla notificazione se anteriore, per la proposizione dell'opposizione.

- lettera h): all'articolo 473-bis.39 vengono apportate modifiche per chiarire la disciplina del procedimento applicabile all'adozione dei suddetti provvedimenti di affidamento del minore nonché riguardo alla violazione dei medesimi, che sono adottati, sempre, dal giudice del procedimento in corso, prevedendo che nel caso in cui non penda un procedimento la domanda si propone nelle forme previste dall'articolo 473-bis.12, norma applicabile anche alle richieste di modifica.
- **lettera i): all'articolo 473-bis.47** si apportano due correzioni. Viene reintrodotta, tra i criteri di competenza territoriale, il riferimento al «domicilio» delle parti, già presente in tutte le disposizioni anteriormente vigenti (v. ad es. il previgente art. 706 c.p.c. e il «vecchio» art. 4 della legge n. 898 del 1970). Viene inoltre trasposta all'interno del codice di procedura civile la disposizione ora contenuta nell'articolo 5, quinto comma della legge n. 898 del 1970 (dal quale viene contestualmente espunta) a mente della quale il pubblico ministero può impugnare la sentenza con cui è pronunciato il divorzio «limitatamente agli interessi patrimoniali dei figli minori o legalmente incapaci»; Si è ritenuto opportuno spostarla all'interno del codice di procedura civile sia per ragioni di coerenza sistematica, sia per renderla applicabile anche ai procedimenti relativi ai figli di genitori non coniugati o parti di un'unione civile, in armonia con l'unicità dello status di figlio. Di conseguenza viene modificata la rubrica dell'articolo, per adattarla al nuovo contenuto della disposizione.
- **lettera l): l'articolo 473-bis.48** viene modificato per chiarire che nel procedimento su domanda congiunta previsto dall'articolo 473-bis.51 non sussiste l'obbligo di allegazione della documentazione prevista dall'articolo 473-bis.12, terzo comma.
- **lettera m): all'articolo 473-bis.51**, relativo al contenuto del ricorso in caso di domanda congiunta, l'intervento è volto a correggere un errore formale. Si modifica il richiamo ad una suddivisione in numeri del primo comma dell'articolo 473-bis.12, quando invece il comma è suddiviso in lettere, e si opera, altresì, il richiamo dell'intero primo comma della stessa, in quanto la «determinazione dell'oggetto della domanda» e l'indicazione «dei documenti che offre in comunicazione», prima esclusi dal richiamo, devono essere contenuti nell'atto introduttivo anche del procedimento a domanda congiunta.
- **lettera n): all'articolo 473-bis.65, primo comma**, le parole «della stessa pretura» sono sostituite dalle parole «dello stesso tribunale», correggendo il riferimento all'ufficio di pretura soppresso nel lontano 1998.
- **lettera o): agli articoli 473-bis.67 e 473-bis.68** con intervento abrogativo. È abrogata, infatti, la sezione VI del capo III («Rapporti patrimoniali tra coniugi»), relativa al procedimento per la sostituzione dell'amministratore del patrimonio familiare. Le norme che vengono ora abrogate sono relative ad un istituto, il patrimonio familiare, soppresso con la legge di riforma del diritto di famiglia n. 151 del 1975.
- **lettere p) e q): all'articolo 473-bis.71**, le modifiche intervengono sul tema degli ordini di protezione contro gli abusi familiari colmando la lacuna relativa alle misure rimaste ancora nella legge speciale afferenti al rapporto tra tale procedimento e quello di separazione o divorzio (art. 8), e quelle che estendevano l'ambito di applicazione della nuova disciplina alle condotte pregiudizievoli commesse da – o nei confronti di – altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente (art. 5), delle quali il decreto legislativo n. 149 del 2022 non aveva previsto lo spostamento all'interno del nuovo titolo IV-bis, agli articoli 473-bis.69, 473-bis.70 e 473-bis.71. Così, il contenuto dell'originario articolo 8 della legge n. 154 del 2001 è stato inserito, con le sole modifiche di coordinamento che si rendevano necessarie, come

nuovo ultimo comma dell'articolo 473-bis.71, per effetto del quale se è già pendente un procedimento (ad esempio) di separazione, di divorzio o di decadenza dalla responsabilità genitoriale, la domanda di adozione di ordini di protezione deve essere rivolta al giudice davanti al quale pende la causa. Le disposizioni dettate dall'articolo 5 sono state inserite in un nuovo articolo 473-bis.72, il quale quindi prevede che le norme in materia di ordini di protezione si applicano anche se la condotta pregiudizievole è tenuta da, o nei confronti di, un componente del nucleo familiare diverso dal coniuge, dalla parte dell'unione civile o dal convivente. Contestualmente, con l'articolo 6, comma 4 si provvede all'abrogazione espressa delle corrispondenti disposizioni della legge speciale.

G) L'articolo 3, comma 7, interviene sulla disciplina del processo esecutivo e delle relative opposizioni del libro terzo del codice di procedura civile. In particolare, con le lettere da *a*) a *t*) apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 475,** dopo le parole «*conforme all'originale*» sono aggiunte le parole «*o in duplicato informatico*», allo scopo di chiarire che il titolo esecutivo può essere rilasciato, oltre che in copia attestata conforme all'originale, anche come duplicato informatico che se prodotto in conformità alle linee guida dettate dall'Agenzia per l'Italia digitale ha il medesimo valore giuridico del documento informatico da cui è tratto.
- **lettera b): all'articolo 479,** l'intervento additivo è correlato alla modifica dell'articolo 475 e prevede che ai fini della notifica del titolo esecutivo la consegna del duplicato informatico di questo è equivalente alla consegna della copia attestata conforme all'originale.
- **lettera c): all'articolo 480,** è sostituito **il terzo comma.** Nell'ottica dell'ormai completa informatizzazione del processo, si interviene al fine di prevedere che nell'atto di precetto sottoscritto dalla parte personalmente l'indicazione della residenza o l'elezione di domicilio nel comune in cui ha sede il giudice competente per l'esecuzione possano essere sostituite dall'indicazione di un indirizzo di posta elettronica certificata o dall'elezione di un domicilio digitale speciale. In mancanza, le notificazioni continueranno ad essere effettuate presso la cancelleria salvo l'applicazione dell'art. 149-bis, e quindi quando il destinatario è uno dei soggetti che per legge sono tenuti ad avere un indirizzo di posta elettronica certificata o ha eletto un domicilio digitale la notifica sarà effettuata via PEC e, nel caso in cui questa non vada a buon fine, mediante deposito nell'apposita area riservata sul portale dei servizi telematici del Ministero della giustizia.
- **lettera d): all'articolo 486,** viene espunta la previsione secondo cui le domande e le istanze rivolte al giudice dell'esecuzione sono «depositate in cancelleria».
- **lettera e): all'articolo 488, al primo comma,** viene corretta un'espressione impropria, dal momento che il fascicolo è «informatico», non «telematico». Inoltre, con un intervento additivo sul secondo comma, strettamente correlato alla modifica dell'articolo 475, si prevede l'equivalenza tra l'originale del titolo esecutivo, che il creditore è obbligato a presentare a ogni richiesta del giudice, e il suo duplicato informatico.
- **lettera f): l'articolo 489** è sostituito, al fine di semplificare e informatizzare le comunicazioni di cancelleria e le notificazioni. La norma attuale prevede che queste debbano essere effettuate nella residenza dichiarata o nel domicilio eletto e che in mancanza possono essere effettuate presso la cancelleria. Con la novella si prevede che le notificazioni e comunicazioni ai creditori pignoranti e a quelli intervenuti siano effettuate, ai sensi dell'articolo 170, presso il procuratore costituito. Invero quando il creditore è rappresentato da un avvocato la dichiarazione di residenza e l'elezione di domicilio sono del tutto superflue, in quanto ogni atto viene trasmesso via PEC all'avvocato stesso. Per quanto riguarda i creditori che stanno in giudizio personalmente, tuttavia, i criteri di delega, come si è detto, non consentono di prevedere come obbligatorio l'uso della posta elettronica certificata. Pertanto, coerentemente con le modifiche apportate all'articolo 480 e all'articolo 499, si prevede che le comunicazioni e notificazioni a

costoro rivolte siano effettuate via PEC o, quando questa non sia stata indicata, alla residenza dichiarata o al domicilio eletto nell'atto di precetto o nell'atto di intervento. Si continua a prevedere che in mancanza di tali indicazioni le notificazioni potranno essere fatte mediante deposito in cancelleria, ma anche in questo caso fatto salvo quanto previsto dall'articolo 149-bis.

- **lettera g): all'articolo 492** si introducono modifiche circa la forma dell'atto di pignoramento, coerentemente con il principio ispiratore del superamento degli adempimenti "analogici" in favore di quelli "telematici". Perciò, anche in questo caso si prevede che l'atto debba contenere l'invito al debitore – oltre che ad effettuare la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei comuni del circondario in cui ha sede il giudice competente – ad indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o un domicilio digitale presso i quali ricevere notificazioni e comunicazioni. Come nei casi precedenti, si è mantenuta l'attuale previsione secondo cui, in mancanza, le comunicazioni e le notificazioni saranno effettuate presso la cancelleria, ma facendo salva l'applicazione dell'articolo 149-bis, come si è detto a proposito delle disposizioni precedenti.

Al terzo comma, inoltre, viene sanato un difetto di coordinamento con l'articolo 495 che a seguito delle modifiche apportate con il decreto-legge 14 dicembre 2018, n. 135 prevede che la somma depositata debba essere pari a un sesto del credito: si prevede quindi anche nell'avviso di cui all'articolo 492 l'indicazione della frazione da ultimo indicata, correggendo quella di un quinto prevista dalla norma attualmente vigente.

- **lettere h), i), l), m), n), o), p): agli articoli 492-bis, 499, 518, 521-bis, 524, 543, 557 e 582** vengono apportate modifiche di mero coordinamento, con l'espunzione dei riferimenti alla nota di iscrizione a ruolo, che anche nel processo esecutivo viene eliminata, e al deposito di atti «in cancelleria». Si è, inoltre, ritenuto opportuno concentrare nel solo quinto comma tutte le disposizioni in tema di avviso dell'avvenuta iscrizione a ruolo, con contestuale abrogazione del sesto. Con riferimento al pignoramento presso terzi, in particolare, il comma 5 dell'art. 543 c.p.c. è integrato con la previsione che, qualora il pignoramento sia eseguito nei confronti di più terzi, l'inefficacia si produce solo nei confronti dei terzi rispetto ai quali non è notificato o depositato l'avviso di iscrizione a ruolo della causa. Inoltre, viene sostituito il comma 6 dello stesso articolo 543 disponendo che se il creditore riceve il pagamento prima della scadenza del termine per il deposito della nota di iscrizione a ruolo, lo comunica immediatamente al debitore e al terzo; in tal caso, l'obbligo del terzo cessa alla data di ricezione della comunicazione.
- **lettera q): all'articolo 587, primo comma**, si prevede la decadenza dell'aggiudicatario, con conseguente incameramento della cauzione e nuovo incanto, non solo nell'ipotesi in cui, nel termine stabilito, egli non versi il prezzo, ma anche se nello stesso termine non è resa la dichiarazione prevista dall'articolo 585, quarto comma, e cioè le informazioni necessarie e aggiornate per consentire ai soggetti obbligati di adempiere agli obblighi di adeguata verifica antiriciclaggio. La modifica si pone quindi nel solco degli interventi di razionalizzazione del processo civile contemplati dall'articolo 1, comma 1 della legge n. 206 del 2021 e della volontà del legislatore delegante di prevenire gli illeciti commessi nell'ambito delle aste, quale risulta dai principi direttivi di cui all'articolo 1, comma 12, lettere p) e q) della stessa legge delega, con i quali si prevede che gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente debbano applicarsi anche agli aggiudicatari, che il giudice dell'esecuzione non possa emettere il decreto di trasferimento qualora tali obblighi non siano stati rispettati, e che sia istituita una banca dati nazionale delle aste giudiziarie proprio allo scopo di ostacolare le attività criminose.
- **lettera r):** viene modificato l'articolo 614-bis, secondo comma, mediante un'integrazione volta a prevedere la perdita di efficacia delle misure di coercizione indiretta nel caso di estinzione del processo esecutivo.

- **lettere s) e t): agli articoli 616 e 618** si prevede che quando il giudizio di merito sull'opposizione è introdotto nelle forme del rito ordinario di cognizione siano corrispondentemente dimezzati anche i termini previsti dagli articoli 165, 166, 171-*bis* e 171-*ter*, rispettivamente per la costituzione dell'attore, quella del convenuto, le verifiche preliminari da parte del giudice e il deposito delle memorie integrative, in modo che la trattazione del processo possa avere inizio nel più breve tempo possibile.

H) L'articolo 3, comma 8, introduce modifiche alla disciplina dei procedimenti speciali, contemplati nel libro IV del codice di rito. In particolare, con le lettere da a) a z) apporta modifiche alle seguenti disposizioni:

- **lettera a): all'articolo 634, secondo comma**, la novella prevede che anche la fattura elettronica trasmessa attraverso il sistema di interscambio dell'Agenzia delle entrate sia prova scritta sufficiente per emettere un decreto ingiuntivo, analogamente alla fattura cartacea annotata nelle scritture contabili, anche considerato che il sistema di interscambio genera documenti informatici autentici ed immodificabili che non sono semplici "copie informatiche di documenti informatici" bensì "duplicati informatici", assolutamente indistinguibili dai loro originali, potendo essere scaricati dai sistemi di un terzo qualificato, quale l'Agenzia delle Entrate. Viene inoltre aggiornato il riferimento alla necessità che le scritture contabili siano "bollate e vidimate", dal momento che ormai esse sono tenute con strumenti informatici.
- **lettera b): all'articolo 638**, in considerazione della natura telematica del processo è stata aggiunta, accanto alla dichiarazione di residenza e all'elezione di domicilio, la possibilità per il ricorrente che sta in giudizio personalmente di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata o eleggere un domicilio digitale speciale. In difetto di tali indicazioni le notificazioni al ricorrente possono essere fatte mediante deposito in cancelleria salvo quanto previsto dall'articolo 149-*bis*. Sono stati inoltre eliminati i riferimenti, ormai superati, al deposito in cancelleria e al fascicolo cartaceo.
- **lettera c): all'articolo 645**, l'intervento opera sostituendo il riferimento all'atto di citazione con il più generico concetto di «atto introduttivo», atteso che l'opposizione a decreto ingiuntivo può essere proposta anche nelle forme del rito semplificato o del rito del lavoro e dunque con ricorso. Si prevede inoltre che l'ufficiale giudiziario che ha notificato l'atto di opposizione non debba più notificare un avviso al cancelliere, ma debba depositare copia dell'atto stesso nel fascicolo informatico contenente il decreto, affinché il cancelliere possa avere contezza che il decreto non è divenuto esecutivo e annotare l'evento nel registro. Al secondo comma, infine, è aggiornato il riferimento al secondo comma dell'articolo 163-*bis* piuttosto che al terzo, coordinando così la norma con l'abrogazione dell'originario secondo comma dell'articolo 163-*bis* disposta dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
- **lettera d): all'articolo 648**, relativo alla concessione della provvisoria esecuzione in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, si è ritenuto opportuno intervenire al fine di scongiurare interpretazioni della norma che avrebbero potuto comportare un significativo allungamento dei tempi necessari affinché il creditore possa agire esecutivamente per il recupero del credito. L'intervento incide mediante l'inserimento nell'art. 648 di un nuovo terzo comma - sulla falsariga di quanto previsto dall'art. 351 - con cui si prevede che il creditore opposto può sempre chiedere che il giudice provveda prima della prima udienza di comparizione, se ricorrono ragioni di urgenza che, al fine di prevenire abusi che intralcerebbero l'ordinata e regolare gestione del ruolo, dovranno essere specificamente indicate nell'istanza. Il giudice sollecita quindi il contraddittorio delle parti sul punto e provvede con ordinanza non impugnabile, senza che il creditore debba attendere che si celebri la prima udienza di trattazione.

- **lettera e): all'articolo 654, primo comma**, l'intervento è di mero coordinamento, con l'espunzione del riferimento alla stesura del decreto che dichiara l'esecutorietà del decreto ingiuntivo «in calce» al decreto stesso.
- **lettera f): all'articolo 658, primo comma**, l'intervento estende espressamente l'applicazione del procedimento di sfratto per morosità anche all'affitto di azienda e all'affitto a coltivatore diretto, al mezzadro e al colono. Si intende così risolvere il preesistente dubbio interpretativo circa tale estensione, derivante dal fatto che solo l'art. 657 sulla finita locazione, come modificato dal decreto legislativo 149/2022, conteneva i riferimenti a tali contratti.
- **lettera g): all'articolo 660**, l'intervento, avallando lo strumento tecnologico e la digitalizzazione delle notifiche tramite PEC in linea con la disciplina generale delle notificazioni a mezzo posta elettronica certificata e del domicilio digitale, prevede la sostituzione del secondo comma disponendo che il locatore può indicare nell'atto un indirizzo di posta elettronica certificata risultante da pubblici elenchi o eleggere un domicilio digitale speciale, altrimenti l'opposizione prevista nell'articolo 668 e qualsiasi altro atto del giudizio gli sono notificati presso il procuratore costituito. Quanto al terzo comma, il contenuto della citazione per la convalida è stato integrato con l'inserimento dell'avvertimento circa la possibilità, sussistendone i presupposti, di presentare istanza per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, in armonia con la analoga previsione introdotta nel rito ordinario (all'articolo 163) dal decreto legislativo n. 149 del 2022.
- **lettere h) e i): all'articolo 664, secondo comma**, e all'articolo **669-bis** vengono apportati aggiornamenti meramente lessicali in allineamento alla disciplina del nuovo fascicolo informatico e del deposito telematico degli atti.
- **lettera l): all'articolo 669-octies, ottavo comma**, l'intervento additivo estende alle deliberazioni assunte dai comitati e dai consorzi – che erano stati inizialmente pretermessi – la previsione introdotta dal decreto legislativo n. 149 del 2022 per cui l'estinzione del giudizio di merito non determina l'inefficacia dei provvedimenti cautelari di sospensione dell'efficacia delle deliberazioni assunte da associazioni, fondazioni o società.
- **lettere m) e n): all'articolo 669-nonies, secondo comma**, e **all'articolo 738, secondo comma**, sono stati espunti i superati riferimenti alla stesura di provvedimenti «in calce», rispettivamente, «al ricorso» e «al provvedimento del presidente».
- **lettere o), p), q) e r): all'articolo 753, secondo comma**, **all'articolo 769, secondo comma**, **all'articolo 770, primo comma, numero 3)**, e **all'articolo 789, primo comma**, viene aggiunta la possibilità che le parti indichino un indirizzo PEC o eleggano un domicilio digitale speciale, anziché indicare la propria residenza o eleggere domicilio, e la lettera delle norme è stata adeguata al deposito telematico anziché in cancelleria.
- **lettera s): all'articolo 791-bis** l'intervento modifica i riferimenti normativi per coordinare la disposizione all'avvenuta soppressione del rito sommario, sostituito dal rito semplificato.
- **lettere t) e u): all'articolo 792, secondo comma**, e **all'articolo 825, primo comma**, sono stati eliminati i superati riferimenti alla cancelleria, in relazione ai depositi divenuti telematici.
- **lettera v): all'articolo 840-ter, terzo comma**, si interviene per mero coordinamento normativo, al fine di sostituire il riferimento al *rito sommario di cognizione* con quello al *rito semplificato di cognizione* di cui agli articoli 281-*decies* e seguenti.
- **lettera z): all'articolo 840-undecies** vengono espunti i riferimenti al deposito in cancelleria e viene inserita la possibilità che la parte indichi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata.

L'articolo 4 contempla le modifiche apportate alle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie.

Il **comma 1** Interviene sulle norme relative al pubblico ministero e in particolare sull'**articolo 3 disp. att. c.p.c.**, relativo alle modalità con cui questo interviene nel processo civile, al fine di adeguarne le disposizioni al completamento della digitalizzazione del processo civile attuato con la riforma. La **lettera a)** interviene sul primo comma sostituendo al deposito documentale in cancelleria la previsione del deposito telematico della comparsa con cui il pubblico ministero interviene in giudizio. La **lettera b)** adegua la disposizione contenuta nel secondo comma dell'articolo 3 alle modalità di organizzazione e svolgimento dell'udienza stabilendo che le conclusioni del pubblico ministero sono inserite a verbale e non più nel "ruolo di udienza".

Il **comma 2** modifica il titolo II delle **disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile**, relativo agli esperti e ausiliari del giudice.

Con la **lettera a)** si interviene sull'**articolo 12-bis** – che, introdotto con la riforma, ha istituito presso ogni tribunale un elenco di mediatori familiari – con l'aggiunta di un secondo comma. La nuova disposizione precisa, in quanto non era stato espressamente previsto, che l'elenco istituito è tenuto con modalità informatiche e affida la sua attuazione alle specifiche tecniche stabilite con provvedimento dal direttore dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, prevedendone la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La **lettera b)** contiene un intervento sostitutivo del secondo comma dell'**articolo 12-quinquies**, relativo alle domande di iscrizione nell'elenco dei mediatori familiari, prevedendo espressamente la possibilità che gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al primo comma, numeri 1), 2) e 3) della medesima norma siano comprovati con le dichiarazioni sostitutive di certificazioni previste dall'articolo 46 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. La disposizione prosegue affidando al comitato di cui all'articolo 12-ter i controlli sulla veridicità di tali dichiarazioni e richiamando il potere del presidente del tribunale di assumere informazioni sugli aspiranti previsto dall'articolo 17 delle stesse disposizioni di attuazione.

La **lettera c)** apporta modifiche all'**articolo 13**, in materia di albo dei consulenti tecnici, abrogando il terzo comma e sopprimendo nel quarto comma il riferimento a «ulteriori categorie», così demandando per intero l'individuazione delle categorie dell'albo al regolamento, al fine di rendere più agevoli le modifiche che dovessero rendersi opportune.

La **lettera d)** sostituisce il terzo comma dell'**articolo 16**, che disciplina la domanda di iscrizione all'albo dei consulenti tecnici, inserendo al suo interno una disposizione simile a quella prevista dall'articolo 12-quinquies volta, anche in questo caso, a consentire di comprovare gli stati, le qualità personali e i fatti di cui al secondo comma, numeri 1), 2) e 3) del medesimo articolo 16 tramite dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'articolo 46 del d.P.R. n. 445 del 2000, in un'ottica di semplificazione del procedimento nel solco dei principi di cui alla legge n. 241 del 1990.

La modifica contenuta nella **lettera e)** riguarda il **terzo comma dell'articolo 21**, relativo al procedimento disciplinare nei confronti dei soggetti iscritti nell'albo dei consulenti tecnici. Viene aggiornato il rinvio alle disposizioni di cui all'articolo 15 disp. att. c.p.c., correggendo un difetto di coordinamento derivante dall'aggiunta di un ulteriore comma all'articolo 15 eseguita con il decreto legislativo n. 149 del 2022.

La **lettera f)** apporta modifiche alla disciplina della forma delle comunicazioni del cancelliere sostituendo integralmente l'**articolo 45**, in conseguenza delle modifiche apportate all'articolo 136 del codice dal d.lgs. 149/2022 e della definitiva informatizzazione di tali adempimenti. La norma, come riscritta, riprende le disposizioni dell'attuale secondo comma, che indicano il contenuto della comunicazione eseguita dal cancelliere via PEC.

La **lettera g)** contiene, in coerenza con la previsione di cui all'articolo 121 del codice, un intervento additivo sul sesto comma dell'**articolo 46** in tema di forma degli atti giudiziari, con il quale si specifica che i provvedimenti del giudice sono soggetti non solo ai criteri, ma anche ai limiti di redazione previsti per gli atti giudiziari dall'apposito decreto del Ministro della giustizia (d.m. 7 agosto 2023, n. 110).

Il **comma 3** interviene sul **titolo III** delle **disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie**, recante norme in tema di processo di cognizione.

La **lettera a)** modifica l'**articolo 56**, contenente disposizioni sulla designazione del giudice per ciascuna causa da parte del capo dell'ufficio del giudice di pace. Con la prima modifica, contenuta nel numero 1), si sostituisce il primo comma del citato articolo 56 al fine di renderlo pienamente compatibile con la digitalizzazione del processo innanzi al giudice di pace, attuata con la riforma. Il numero 2) invece abroga il secondo comma del medesimo articolo 56 in quanto non più compatibile con il rito semplificato, applicabile nei giudizi innanzi al giudice di pace, che è introdotto con ricorso e in cui quindi l'udienza è fissata direttamente dal giudice designato.

La **lettera b)** modifica l'**articolo 58**, escludendo la possibilità di effettuare le notifiche mediante deposito in cancelleria in mancanza di dichiarazione di residenza o di elezione di domicilio qualora sia stato indicato un indirizzo di posta elettronica certificata.

La **lettera c)** modifica l'**articolo 70**, secondo comma, eliminando la previsione della scrittura in calce al ricorso, da parte del presidente, del decreto con cui viene fissata l'udienza di prima comparizione. Trattasi infatti di previsione non compatibile con l'obbligo di deposito digitale degli atti e dei provvedimenti.

Nella **lettera d)** è inserita la disposizione che abroga l'**articolo 70-ter**, che disciplinava il contenuto dell'atto di citazione nell'ambito del c.d. rito societario di cui al d.lgs. 5/2003, a sua volta abrogato dalla legge 18 giugno 2009, n. 69.

La **lettera e)** sostituisce integralmente l'**articolo 71**, relativo alla nota di iscrizione a ruolo, in conseguenza della soppressione di tale atto, reso superfluo dalla ormai completa digitalizzazione del processo civile. La nuova norma elenca i dati che la parte che per prima si costituisce in giudizio deve indicare negli schemi informatici, prevedendo espressamente che tale elenco potrà essere integrato dalla normativa, anche regolamentare, sulla trasmissione e ricezione dei documenti informatici.

In linea con quanto sin qui detto, e dunque con il fine di adattare le disposizioni di attuazione alla completa digitalizzazione del processo, la **lettera f)** abroga gli articoli **72 e 73** che disciplinano, rispettivamente, il deposito con consegna al cancelliere del fascicolo di parte e della nota di iscrizione a ruolo e la consegna, sempre al cancelliere, della copia cartacea degli atti di parte da inserire nel fascicolo d'ufficio.

La **lettera g)** sostituisce integralmente l'**articolo 74** ancora una volta al fine di adattare le disposizioni di attuazione alla informatizzazione del fascicolo processuale. La nuova disposizione contiene indicazioni sulla struttura del fascicolo informatico prevedendo al suo interno la formazione di un fascicolo informatico di parte per ciascuna parte costituita. All'interno del fascicolo di parte è inoltre prevista la suddivisione dei depositi di atti e documenti in due sezioni distinte, con un chiaro collegamento tra il singolo documento e l'atto processuale con cui è stato depositato, al fine di assicurare una razionale organizzazione del singolo fascicolo che ne consenta una più agevole possibilità di consultazione. La norma si chiude dettando le regole di deposito per gli atti che ancora oggi possono essere versati nel processo su supporto cartaceo, nelle ipotesi del tutto residuali previste dalla legge (ad esempio, quando è necessario che determinati documenti siano depositati in originale).

La **lettera h)** modifica l'**articolo 75** in tema di «*Nota delle spese*» del difensore eliminando le parole che implicavano un deposito cartaceo della stessa unitamente al fascicolo di parte.

La **lettera i)**, apporta modifiche all'**articolo 76** relativo al «*Potere delle parti sui fascicoli*», con riferimento alla possibilità per la parte e per il difensore, nei casi eccezionali previsti dalla legge, di esaminare gli atti prodotti su supporti cartacei inseriti nel fascicolo di ufficio, e di ottenere il rilascio di copia, osservate le leggi sul diritto di copia; si introduce altresì un comma secondo all'articolo 76, relativo all'accesso al fascicolo informatico da parte delle parti e dei loro difensori muniti di procura, nei limiti e secondo le modalità previste dalla normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Modifiche correttive analoghe sono apportate con la **lettera l)** all'**articolo 77**, sul ritiro dei fascicoli di parte. Tale norma viene sostituita integralmente al fine di circoscrivere la disciplina esistente ai

soli fascicoli cartacei, nei casi eccezionali in cui è possibile che questi siano depositati. Rispetto alla disciplina previgente, vengono eliminate le previsioni che presuppongono che tanto la richiesta quanto l'autorizzazione del giudice siano in formato cartaceo e si prevede che il cancelliere debba annotare nel fascicolo informatico il ritiro del fascicolo cartaceo e la sua restituzione.

La **lettera m)** interviene sull'**articolo 103-bis**, che disciplina il modello di testimonianza scritta, apportandovi le modifiche che sono conseguenza di quelle al riguardo introdotte nel codice di procedura civile. In particolare, viene espressamente contemplata la possibilità che il modello di testimonianza sia sottoscritto digitalmente, e si prevede che la sottoscrizione debba essere autenticata solo nel caso in cui il modulo sia stato redatto su supporto cartaceo.

La **lettera n)** interviene sull'**articolo 119**, che regola le modalità di redazione della sentenza e di sottoscrizione della minuta da parte di estensore e presidente, sostituendo il primo comma e abrogando il secondo, al fine di adattarlo all'obbligo di deposito telematico dei provvedimenti del giudice introdotto dall'art. 35, comma 3, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13. Si prevede, quindi, che l'estensore sottoscriva digitalmente la minuta e la trasmetta telematicamente al presidente del tribunale o della sezione, il quale, previa eventuale comunicazione della stessa al collegio, a sua volta la sottoscriverà digitalmente e la depositerà nel fascicolo informatico. Sono poi state soppresse le previsioni incompatibili con la digitalizzazione del processo, quale quella che prevedeva la possibilità di affidare la scritturazione della sentenza al cancelliere o al dattilografo.

Con la **lettera o)** si sostituisce l'**articolo 123**, che disciplina l'avviso di impugnazione alla cancelleria, prevedendo che la copia dell'atto di impugnazione notificata dall'ufficiale giudiziario sia, a cura di questo, immediatamente depositata nel fascicolo telematico contenente il provvedimento impugnato, e che il cancelliere annoti la proposizione dell'impugnazione nel medesimo fascicolo anziché sull'originale della sentenza.

Il **comma 4** contiene disposizioni di modifica del **titolo IV delle disposizioni per l'attuazione del Codice di procedura civile e disposizioni transitorie**, relativo al processo di esecuzione.

La **lettera a)** interviene sull'**articolo 156** in tema di esecuzione sui beni già sottoposti a sequestro conservativo, eliminando il riferimento al deposito in cancelleria della sentenza di condanna, coerentemente con la dematerializzazione di tale atto.

La **lettera b)** sostituisce l'**articolo 159-bis**, recante la disciplina in tema di iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione. Come si è già visto a commento dell'articolo 3, infatti, si è ritenuto di sopprimere la nota di iscrizione a ruolo, trattandosi di atto non più necessario grazie alla possibilità di inserire i dati richiesti direttamente negli schemi informatici del processo di cognizione e di quello esecutivo.

La **lettera c)** apporta modifiche all'**articolo 159-ter**, primo comma, in tema di «*Iscrizione a ruolo del processo esecutivo per espropriazione a cura di soggetto diverso dal creditore*», eliminando ogni riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Al medesimo fine, la **lettera d)** introduce modifiche all'**articolo 164-ter**, recante la disciplina in tema di inefficacia del pignoramento per mancata iscrizione a ruolo. Si prevedono le seguenti modifiche:

- la **sostituzione del primo comma**, prevedendo che quando il pignoramento è divenuto inefficace perché il processo esecutivo non è stato iscritto a ruolo nel termine stabilito, il creditore entro cinque giorni dalla scadenza del termine ne fa dichiarazione al debitore e all'eventuale terzo, mediante atto notificato. In ogni caso ogni obbligo del debitore e del terzo cessa quando l'iscrizione a ruolo non è stata effettuata nei termini di legge;
- l'eliminazione del riferimento al mancato deposito della nota di iscrizione a ruolo nel termine stabilito come condizione di inefficacia del pignoramento;
- la modifica della rubrica dell'articolo, eliminando il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

La **lettera e)** interviene sull'**articolo 174** il quale prevede che gli offerenti nelle procedure esecutive con vendita senza incanto hanno l'obbligo di dichiarare la propria residenza o di eleggere domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale che esegue la vendita. Anche questa disposizione viene adattata

alla natura telematica del processo e delle comunicazioni, con la previsione dell'obbligo di indicare, in alternativa alla residenza, l'indirizzo di posta elettronica certificata, fermo restando che, in mancanza di tali indicazioni, le comunicazioni vengono fatte presso la cancelleria; ciò, tuttavia, facendo salve le disposizioni di cui all'articolo 149-*bis* del codice. La rubrica della norma viene modificata di conseguenza.

La **lettera f)** introduce modifiche all'**articolo 179-ter**, che disciplina l'elenco dei professionisti che provvedono alle operazioni di vendita su delega del tribunale. In particolare, sono stati modificati i **commi quarto, quinto, sesto, nono e dodicesimo** come segue:

- vengono semplificati gli adempimenti a carico degli aspiranti per quanto concerne le modalità di presentazione della domanda di iscrizione all'elenco e quella di conferma triennale dell'iscrizione, con la previsione del deposito delle dichiarazioni sostitutive di cui all'articolo 46 del d.P.R. 445 del 2000 in luogo dei documenti ora richiesti dalla norma, in ossequio alla legislazione in materia di procedimento amministrativo;
- il nono comma è integrato con la previsione che è possibile proporre reclamo avverso i provvedimenti emessi dal comitato incaricato della formazione dell'albo dei consulenti tecnici istituito presso la Corte d'appello, nel termine di quindici giorni dalla notificazione dei medesimi.
- al dodicesimo comma viene recepita e applicabile "a regime" la modifica normativa apportata dal Parlamento in sede di conversione del decreto-legge 22 giugno 2023, n. 75, convertito, con modificazioni, dalla legge 10 agosto 2023, n. 112 (articolo 13, comma 7-*bis*), inizialmente destinata ad avere efficacia temporanea. In particolare, la disposizione, come introdotta con il decreto legislativo n. 149 del 2022, prevedeva che il giudice potesse delegare un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario del distretto di corte di appello solo indicando analiticamente nel provvedimento i motivi della scelta. Ora, in accoglimento delle sollecitazioni da più parti pervenute, si prevede che il giudice possa delegare le operazioni di vendita anche ad un professionista iscritto nell'elenco di altro circondario compreso nel medesimo distretto, senza obbligo di specifica motivazione.

La **lettera g)** interviene sull'**articolo 181**, che concerne i procedimenti di divisione endo-esecutivi, al fine di rendere la fase contenziosa della divisione compatibile con le disposizioni del rito semplificato. La disposizione vigente, introdotta dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, prevede che quando il giudice dell'esecuzione dispone procedersi alla divisione del bene indiviso pignorato, se gli interessati non sono tutti presenti l'ordinanza per l'integrazione del contraddittorio deve essere notificata non oltre il termine di sessanta giorni prima dell'udienza fissata per la comparizione delle parti. Di conseguenza, in sede di coordinamento normativo si è previsto che il giudizio di divisione si svolga nelle forme del rito semplificato previste dagli articoli 281-*undecies* e seguenti del codice.

Il **comma 5** apporta modifiche al **titolo V-ter delle disposizioni per l'attuazione del codice di procedura civile e disposizioni transitorie**, recante «*Disposizioni relative alla giustizia digitale*».

La **lettera a)** interviene sul **primo e sul quarto comma dell'articolo 196-quater**, contenente disposizioni sull'obbligatorietà del deposito telematico di atti e di provvedimenti. Al **comma 1** viene eliminato, per le ragioni in precedenza esposte, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo e viene riformulata la previsione circa il deposito di copie cartacee su ordine del giudice. In particolare, la norma vigente prevede che per ragioni specifiche il giudice possa ordinare il deposito di «copia cartacea» di singoli atti e documenti, il cui originale può essere tanto cartaceo quanto informatico, ma in determinate occasioni è necessario acquisire al processo non la copia, bensì l'originale cartaceo di specifici atti o documenti. La norma è stata quindi modificata nel senso di prevedere che quando è necessario il giudice può ordinare il deposito di singoli atti e documenti «su supporto cartaceo», indipendentemente dal fatto che si tratti di originali o di copie, indicando specificamente la ragione per cui lo dispone. La modifica del quarto comma, infine, intende circoscrivere le ipotesi in cui è possibile derogare all'obbligo di deposito telematico in caso di malfunzionamento dei sistemi

informatici. A tale scopo si prevede, uniformando la disciplina a quella recentemente introdotta per il processo penale telematico, che il malfunzionamento debba essere attestato dalla direzione generale per i servizi informativi automatizzati del Ministero della giustizia, e solo in questo caso il presidente del tribunale possa autorizzare il deposito in modalità cartacea degli atti urgenti.

La **lettera b)** modifica l'**articolo 196-quinquies, primo e quarto comma**, recante norme in tema di atto del processo redatto in formato elettronico. La disposizione contenuta nel primo comma viene emendata con un intervento minimale ma utile a ribadire che anche gli atti del processo che provengono da magistrati, cancellieri, segretari e personale UNEP devono essere redatti in formato elettronico. Le modifiche al quarto comma, che nel testo vigente si riferisce unicamente al provvedimento del magistrato, hanno lo scopo di prevedere con norma primaria che qualunque atto del processo depositato in formato cartaceo, nei limitati casi in cui ciò è possibile, deve essere inserito a cura della cancelleria nel fascicolo informatico, previa estrazione di copia informatica. Inoltre, la nuova disposizione ha lo scopo di puntualizzare che in questo caso il provvedimento del magistrato si intende depositato, anche ai sensi dell'articolo 133 del codice, quando avviene l'inserimento nel fascicolo informatico. Inoltre, al secondo comma, per rendere la norma coerente con le modifiche apportate agli articoli 134 e 135 del codice, in materia di sottoscrizione dell'ordinanza e del decreto, si prevede che, in caso di atto del processo redatto in formato elettronico ed emesso da organo collegiale, l'originale del provvedimento è sottoscritto secondo quanto previsto, per la sentenza, dall'articolo 132, terzo comma del codice (dal presidente e dall'estensore) mentre per l'ordinanza e per il decreto secondo quanto previsto rispettivamente dagli articoli 134, primo comma, e 135, quarto comma, del codice (sottoscrizione del solo presidente).

La **lettera c)** interviene sull'**articolo 196-nonies** al fine di eliminare dal suo secondo comma, per le ragioni in precedenza espresse, il riferimento alla nota di iscrizione a ruolo.

Con la **lettera d)** si inserisce nell'**articolo 196-duodecies**, che disciplina l'udienza con collegamenti audiovisivi a distanza, un ulteriore comma dopo il quarto. Con tale disposizione si consente al giudice, in caso di gravi motivi, di autorizzare il collegamento audiovisivo delle parti da un luogo diverso da quello dal quale si collegano i difensori. L'autorizzazione è concessa su istanza di parte ed è richiesta l'attestazione, da parte dei difensori, sul fatto che le parti sono state edotte della necessità di rispettare, durante il collegamento, le prescrizioni dettate dal medesimo articolo 196-duodecies e che esse sono in possesso di idonei strumenti informatici per il collegamento.

L'**articolo 5** contempla una modifica al codice penale: al nuovo secondo comma dell'**art. 387-bis c.p.**, introdotto dalla legge 24 novembre 2023, n. 168, il riferimento all'**art. 342-ter** (articolo abrogato dal presente decreto) viene aggiornato con quello all'**art. 473-bis.70**, nel quale con il d.lgs. n. 149 del 2022 sono state trasfuse le disposizioni contenute nel primo.

L'**articolo 6** contempla le modifiche a leggi speciali.

Il **comma 1** prevede, alla **lettera a)**, l'abrogazione dell'**articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37**, recante «*Norme integrative e di attuazione del R.D.L. 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore*», che impone all'avvocato che svolga attività difensiva in foro diverso da quello di appartenenza di eleggere domicilio nel luogo in cui ha sede l'autorità giudiziaria adita. La norma è ormai del tutto superata, in considerazione di quanto sin qui esposto circa l'ormai completo passaggio al processo telematico e alle comunicazioni elettroniche.

La **lettera b)**, inoltre, abroga l'**articolo 5, comma 5, della legge 1° dicembre 1970, n. 898**, recante «*Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio*» che attribuisce al pubblico ministero il potere di impugnare le sentenze, limitatamente agli interessi patrimoniali di minori e incapaci, dal momento che essa è stata recepita nell'**articolo 473-bis.47 c.p.c.**

Il comma 2 modifica l'articolo 50.5, comma 1, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 (Ordinamento giudiziario), al fine di chiarire, in coerenza con quanto previsto dall'**articolo 473-bis c.p.c.**, che le controversie attratte alla competenza del tribunale per le persone, i minorenni e la famiglia sono altresì quelle che hanno ad oggetto la violazione dei doveri familiari, per le quali è deferita nella stessa sede la trattazione delle richieste di risarcimento del danno salvo che la legge disponga diversamente. Pertanto, viene eliminato il riferimento alle domande risarcitorie "connesse" per oggetto o per titolo.

Il comma 3 introduce modifiche alla **legge 4 maggio 1983, n. 184**, in tema di affidamento familiare del minore.

In particolare, la **lettera a)** apporta modifiche al **comma 7 dell'articolo 4** della legge al fine di chiarire che il giudice competente a verificare l'andamento del programma di assistenza relativo ai minori inseriti in una comunità di tipo familiare o un istituto di assistenza è il giudice tutelare.

La **lettera b)** apporta marginali correzioni all'**articolo 5-bis** della legge, volto a regolare le ipotesi di affido del minore al servizio sociale e introdotto proprio con il decreto legislativo n. 149 del 2022: al comma 2, lettera e) viene corretto un difetto di coordinamento, in quanto veniva operato un rinvio alla nomina del curatore effettuata ai sensi dell'**articolo 333**, secondo comma, c.c., nonostante la disposizione richiamata sia stata spostata nel nuovo art. **473-bis.7 c.p.c.**; al comma 3, tra le figure chiamate a dare indicazioni al servizio sociale viene aggiunta, accanto ai genitori, al minore stesso, al curatore e al curatore speciale, quella dell'eventuale collocatario.

Il comma 4 concerne le modifiche apportate alla **legge 21 gennaio 1994, n. 53**, che disciplina le notificazioni eseguite direttamente dall'avvocato. La **lettera a)** novella l'**articolo 3-ter** della legge relativo alle notifiche tramite posta elettronica certificata, la cui disciplina per il caso di impossibilità di recapito del messaggio viene uniformata a quella prevista dall'**articolo 149-bis** per le notifiche effettuate con le medesime modalità dall'ufficiale giudiziario.

La **lettera b)** interviene invece sull'**articolo 9, comma 1**, il quale prevede che l'avvocato che notifici un atto di impugnazione o un atto di opposizione a decreto ingiuntivo debba darne avviso al cancelliere del giudice che ha emesso il provvedimento, depositando copia dell'atto, affinché questo abbia contezza del fatto che il provvedimento non è passato in giudicato e possa effettuare le dovute annotazioni.

Il comma 5 apporta modifiche alla **legge 4 aprile 2001, n. 154**, recante «Misure contro la violenza nelle relazioni familiari»; le modifiche sono la conseguenza dell'inserimento all'interno del codice di procedura civile delle disposizioni che erano sinora rimaste "confinare" nella legge speciale. Per ragioni di coordinamento normativo, quindi, viene abrogato l'**articolo 5** della legge (**lettera a)**, in quanto le medesime disposizioni sono state trasposte nell'art. **473-bis.71** e nel nuovo art. **473-bis.72** introdotto dal presente decreto, e viene aggiornato l'**articolo 7**, che rinvia attualmente all'**articolo 342-ter c.c.**, ma le cui disposizioni sono ora contemplate dall'art. **473-bis.70 c.p.c. (lettera b)**.

Il comma 6 prevede le modifiche al testo unico delle spese di giustizia, di cui al **decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115**.

La **lettera a)** inserisce nel decreto, e in particolare nel **titolo III della parte I**, dedicato alle disposizioni generali relative al processo civile, amministrativo, contabile e tributario, un nuovo **art. 8-bis** relativo al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili in cui è parte il pubblico

ministero, e apporta al d.P.R. le modifiche rese opportune per effetto delle pronunce della Corte costituzionale. Le disposizioni attualmente vigenti, infatti, sono limitate al processo di interdizione e inabilitazione promosso dal pubblico ministero (art. 145). Si è, pertanto, dettata una disposizione generale relativa al regime delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o di cui il medesimo è parte, prevedendo al contempo una disposizione specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142.

La nuova disposizione detta la disciplina generale delle spese di giustizia nei procedimenti civili promossi dal pubblico ministero o nei quali quest'ultimo è parte attraverso il richiamo all'articolo 131 del medesimo d.P.R., che regola il regime delle spese nel caso di parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato. La norma fa salvo il caso in cui sia diversamente disposto.

Il **comma 2 dell'articolo 8-bis** assicura poi la possibilità di recupero delle spese nel caso di soccombenza della controparte non ammessa al patrocinio, prevedendo che il provvedimento che pone a carico della parte soccombente non ammessa al patrocinio la rifusione delle spese di cui al comma 1 dispone che il pagamento sia eseguito a favore dello Stato, analogamente a quanto disposto dall'articolo 133.

La **lettera b)** reca una norma di coordinamento delle disposizioni in tema di esenzione dal contributo unificato previste dall'articolo 10 del d.P.R., in conseguenza dello spostamento (operato con il decreto legislativo n. 149 del 2022) delle disposizioni in materia di interdizione, inabilitazione e amministrazione di sostegno, di assenza e morte presunta, di minori e inabilitati dal libro IV al libro II del codice di procedura civile. Con l'occasione è stato eliminato il riferimento ai procedimenti in tema di rapporti patrimoniali tra i coniugi, venuti meno con la riforma del diritto di famiglia del 1975.

La **lettera c)** apporta all'**articolo 13** del d.P.R. modifiche di coordinamento delle norme in materia di contributo unificato nei procedimenti di famiglia e minori: il riferimento ai procedimenti in materia di separazione e divorzio è aggiornato con gli estremi normativi introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Al contempo, al comma 3-bis, che prevede l'aumento del contributo unificato nel caso di carenza di alcune delle indicazioni richieste nell'atto introduttivo del giudizio, viene espunto il riferimento alla mancata indicazione del numero di fax, trattandosi di tecnologia obsoleta espunta anche dalle corrispondenti previsioni del codice di procedura civile.

La **lettera d)** interviene sulla rubrica dell'**articolo 30** del d.P.R. n. 115 del 2002, che disciplina le anticipazioni forfettarie all'erario nel processo civile, sopprimendo le parole «dai privati». Al contempo, per effetto del riferimento, nell'articolo 8-bis, alla disciplina contenuta nell'articolo 131, anche le anticipazioni forfettarie a carico del medesimo pubblico ministero vengono assoggettate al regime della prenotazione a debito.

La **lettera e)**, in adesione alle pronunce di incostituzionalità della Corte Costituzionale, abroga il **comma 3 e modifica il comma 4 dell'articolo 131** del D.P.R. 115/2002, stabilendo che gli onorari dovuti al consulente tecnico di parte e all'ausiliario del magistrato, al notaio per lo svolgimento di funzioni ad essi demandate dal magistrato nei casi previsti dalla legge e l'indennità di custodia del bene sottoposto a sequestro prevista nel comma 4, siano spese anticipate dall'erario.

Con la **lettera f)** si introduce un **nuovo titolo V-bis** nella parte IV del d.P.R. n. 115 del 2002, dedicata ai «Processi particolari», al fine di dettare una disciplina specifica per i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142. Tale ultima disposizione prevede che l'autorità di pubblica sicurezza dia immediata comunicazione della presenza di un minore non accompagnato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni e al tribunale per i minorenni per l'apertura della tutela e la nomina del tutore e per la ratifica delle misure di accoglienza predisposte. Il nuovo articolo 159-bis prevede quindi che i procedimenti per l'apertura delle tutele dei minori non accompagnati sono esenti dalle spese previste dall'articolo 131, comma 2, vale a dire dalle spese prenotate a debito. Resta ferma l'applicabilità delle altre disposizioni contenute nell'articolo 131 ai suddetti procedimenti, in virtù del rinvio effettuato dall'articolo 8-bis.

Il **comma 7** modifica il comma 3 dell'**articolo 126** del codice delle assicurazioni di cui al **decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209**, in relazione alle azioni dirette di risarcimento dei danni dalla circolazione di veicoli a motore e natanti introdotte nei confronti dell'Ufficio centrale italiano, al fine di coordinare la disposizione con le modifiche agli articoli 163-*bis* e 318 c.p.c. introdotte con il decreto legislativo n. 149 del 2022. La novella mantiene inalterato il termine concesso all'UCI per approntare le proprie difese nel lasso di tempo intercorrente tra la notifica dell'atto introduttivo e la scadenza del termine per la costituzione del convenuto.

Il **comma 8** modifica l'**articolo 31** del **decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150** (semplificazione dei riti civili), relativo ai procedimenti in materia di rettificazione di attribuzione di sesso, prevedendo che questi siano regolati non più dal rito ordinario di cognizione bensì dal più pertinente rito unificato in materia di stato delle persone, minori e famiglie previsto ora dagli articoli 473-*bis* e segg. c.p.c., introdotti dal decreto legislativo n. 149 del 2022. Lo stesso, inoltre, apporta l'opportuno adeguamento della denominazione dell'atto introduttivo al comma 3, sostituendo il ricorso in luogo dell'atto di citazione procede in senso analogo con riferimento al termine entro il quale il ricorrente e il coniuge possono chiedere che il matrimonio venga "convertito" in unione civile. Viene conseguentemente modificata la rubrica del capo IV, includendo il riferimento al rito dei procedimenti in materia di persone, minorenni e famiglie.

Il **comma 9** apporta modifiche al **decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179**, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, nella sua parte relativa alla «Giustizia digitale». Tali modifiche sono dettate dal coordinamento con le disposizioni che con il presente decreto vengono inserite nel codice di procedura civile e nelle relative disposizioni di attuazione con riguardo alle comunicazioni di cancelleria (**lettera a**) e in tema di domicilio digitale e notificazioni tramite posta elettronica certificata (**lettera b**), nel senso di assicurare la prevalenza, nell'ambito del processo civile, alle norme dettate dal codice e dalle sue disposizioni di attuazione.

Con il **comma 10** sono apportate modifiche al **decreto legislativo n. 149 del 2022**. In particolare, la **lettera a)** aggiunge una ulteriore specificazione alla disposizione che ha aggiunto nell'**articolo 2652 c.c.** il numero 9-*bis*), precisando che questo è inserito dopo il «secondo periodo» del numero 9).

Con la **lettera b)** vengono introdotte limitate modifiche all'**articolo 21** del d.lgs., con cui è stato attribuito al notaio il potere di emettere le autorizzazioni che si rendano necessarie per la valida stipula dell'atto. Le modifiche consistono:

- 1) nel modificare il **comma 3**, secondo cui ove, per effetto della stipula dell'atto, debba essere riscosso un corrispettivo nell'interesse del minore o di un soggetto sottoposto a misura di protezione, il notaio, nell'atto di autorizzazione, stabilisce il modo di reimpiego del medesimo: viene eliminato il riferimento alla determinazione delle «*cautele necessarie*», che aveva dato luogo in sede di applicazione a incertezze interpretative;
- 2) nel prevedere, aggiungendo un periodo al **comma 5**, che tanto l'atto di impugnazione dell'autorizzazione quanto il provvedimento che definisce il relativo procedimento debbano essere comunicati al notaio, affinché questi sia reso edotto dell'impugnazione – la cui proposizione fa sì che l'autorizzazione non acquisti efficacia – e del suo esito, dovendo egli essere posto in grado di sapere se possa o meno procedere alla stipula dell'atto pubblico a lui richiesto;
- 3) nel prevedere, con la modifica del **comma 6**, che anche il provvedimento del giudice tutelare che revoca o modifica l'autorizzazione debba essere comunicato al notaio.

La **lettera c)**, infine, corregge un mero errore materiale contenuto nell'**articolo 29, comma 5, del decreto legislativo n. 149**, il quale nel modificare l'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 12

settembre 2014, n. 132 (in tema di accordi di negoziazione assistita in materia di crisi familiare) ha erroneamente fatto riferimento al secondo periodo anziché al terzo.

L'articolo 7 del decreto reca le disposizioni transitorie.

Al **comma 1** si prevede che le disposizioni del correttivo, ove non sia diversamente previsto, si applicano ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023.

Il **comma 2** dispone che nonostante l'abrogazione disposta, le disposizioni di cui all'articolo 50-*bis*, primo comma, numero 7-*bis*) c.p.c. – ovvero quelle che attribuiscono alla competenza del tribunale in composizione collegiale i procedimenti di cui all'articolo 140-*bis* del Codice del consumo – continuano ad applicarsi alle condotte illecite poste in essere precedentemente all'entrata in vigore della legge n. 31 del 2019, che ha disposto l'abrogazione dello stesso articolo 140-*bis* e contiene una disposizione transitoria dello stesso tenore.

Al **comma 3** si prevede, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, che le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c., ovvero le ordinanze anticipatorie di accoglimento e di rigetto della domanda, possano essere emesse anche nei procedimenti già pendenti alla data del 28 febbraio 2023 e che anche le modifiche apportate all'articolo 281-*sexies* si applichino ai procedimenti già pendenti.

Il **comma 4** interviene nella materia del processo esecutivo, prevedendo che tali disposizioni si applichino non solo ai casi in cui l'atto di precetto è notificato successivamente al 28 febbraio 2023, come previsto dall'articolo 35 del decreto legislativo n. 149 del 2022, ma anche, più in generale, ai titoli esecutivi messi in esecuzione e agli atti di intervento depositati in epoca successiva alla data indicata.

Il **comma 5** prevede che entro sei mesi dall'entrata in vigore del presente decreto dovranno essere adottate le specifiche tecniche necessarie per disciplinare la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari, secondo quanto previsto dall'articolo 12-*bis* disp. att. c.p.c. come modificato dal presente decreto.

Il **comma 6** interviene nella materia dell'affido familiare dei minori, ampliando l'ambito di applicazione di disposizioni ritenute di maggiore garanzia per il minore. È così stabilito che le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-*quater*, e di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti introdotti prima dell'efficacia del predetto decreto 149/2022, ma in relazione ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento correttivo. Inoltre, si applicano ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente al 28 febbraio 2023 anche le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto.

Il **comma 7** precisa che la norma contenuta nel testo unico delle spese di giustizia (art. 13, comma 1-*quater*.1 d.P.R. n. 115 del 2002) secondo cui non è dovuto il raddoppio del contributo unificato quando il procedimento per cassazione è dichiarato estinto, ai sensi dell'articolo 380-*bis* c.p.c., a seguito di proposta di definizione per inammissibilità, improcedibilità o manifesta infondatezza, si applica anche ai procedimenti già pendenti alla data del 1° gennaio 2023, pertanto indipendentemente dalla data in cui è stato introdotto il ricorso per cassazione.

4) Analisi della compatibilità dell'intervento con i principi costituzionali.

L'intervento normativo è conforme alla disciplina costituzionale e ne è, anzi, attuazione.

5) Analisi delle compatibilità dell'intervento con le competenze e le funzioni delle regioni ordinarie e a statuto speciale nonché degli enti locali.

Il presente decreto legislativo non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con le competenze costituzionali delle Regioni, incidendo su materia riservata alla competenza esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera l) della Costituzione.

6) Verifica della compatibilità con i principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza sanciti dall'articolo 118, primo comma, della Costituzione.

Le disposizioni contenute nell'intervento esaminato sono compatibili e rispettano i principi di cui all'articolo 118 della Costituzione, in quanto non prevedono né determinano, sia pure in via indiretta, nuovi o più onerosi adempimenti a carico degli enti locali.

7) Verifica dell'assenza di rilegificazioni e della piena utilizzazione delle possibilità di delegificazione e degli strumenti di semplificazione normativa.

L'intervento normativo attiene a materia regolata da disposizioni di rango primario e, come tale, non pone prospettive di delegificazione od ulteriori possibilità di semplificazione normativa. Non sono introdotte rilegificazioni.

8) Verifica dell'esistenza di progetti di legge vertenti su materia analoga all'esame del Parlamento e relativo stato dell'iter.

Non risultano pendenti in Parlamento iniziative normative in materia analoga a quella trattata nelle proposte qui analizzate.

9) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi di costituzionalità sul medesimo o analogo oggetto.

Le disposizioni contenute nel provvedimento non contrastano con i principi fissati in materia dalla giurisprudenza anche costituzionale ma anzi in parte recepiscono quest'ultima.

PARTE II. CONTESTO NORMATIVO COMUNITARIO E INTERNAZIONALE

10) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento europeo.

Il provvedimento non presenta aspetti di interferenza o di incompatibilità con l'ordinamento europeo e ne costituisce, anzi, per gran parte, attuazione anche nell'ottica degli obiettivi PNRR.

11) Verifica dell'esistenza di procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

Allo stato, non risultano procedure di infrazione da parte della Commissione Europea sul medesimo o analogo oggetto.

12) Analisi della compatibilità dell'intervento con gli obblighi internazionali.

L'intervento è pienamente compatibile con gli obblighi internazionali.

13) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano indicazioni sulle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione europea sul medesimo o analogo oggetto.

14) Indicazioni delle linee prevalenti della giurisprudenza ovvero della pendenza di giudizi innanzi alla Corte Europea dei Diritti dell'uomo sul medesimo o analogo oggetto.

Non risultano esservi pendenze o ricorsi davanti alla Corte europea dei diritti dell'uomo, né constano orientamenti giurisprudenziali assunti dalla stessa.

15) Eventuali indicazioni sulle linee prevalenti della regolamentazione sul medesimo oggetto da parte di altri Stati membri dell'Unione Europea.

Le linee direttive sono quelle tracciate dalle direttive cui i singoli Stati membri si debbono adeguare. In particolare, nell'intervento in materia di deposito telematico degli atti, si è tenuto conto della *"Proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio sulla digitalizzazione della cooperazione giudiziaria e dell'accesso alla giustizia in materia civile, commerciale e penale a livello transfrontaliero e che modifica taluni atti nel settore della cooperazione giudiziaria"*, Bruxelles, 1.12.2021 COM (2021) 759 final 2021/0394 (COD).

PARTE III. ELEMENTI DI QUALITA' SISTEMATICA E REDAZIONALE DEL TESTO

1) Individuazione delle nuove definizioni normative introdotte dal testo, della loro necessità, della coerenza con quelle già in uso.

Non sono introdotte specifiche definizioni normative.

2) Verifica della correttezza dei riferimenti normativi contenuti nel progetto, con particolare riguardo alle successive modificazioni ed integrazioni subite dai medesimi.

I riferimenti normativi che figurano nello schema di atto normativo sono corretti.

3) Ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni ed integrazioni a disposizioni vigenti.

Il presente intervento legislativo fa ricorso alla tecnica della novella legislativa per introdurre modificazioni, integrazioni e abrogazioni a disposizioni vigenti come, con riferimento all'art. 3 dell'intervento normativo, sono state riportate *sub 3)* della parte I, proprio in ragione dell'esigenza di realizzare il loro innesto nel tessuto normativo esistente.

4) Individuazione di effetti abrogativi impliciti di disposizioni dell'atto normativo e loro traduzione in norme abrogative espresse nel testo normativo.

L'intervento normativo non comporta effetti abrogativi impliciti.

5) Individuazione di disposizioni dell'atto normativo aventi effetto retroattivo o di reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica o derogatorie rispetto alla normativa vigente.

Non vi sono disposizioni aventi effetto retroattivo o che comportano la reviviscenza di norme precedentemente abrogate o di interpretazione autentica rispetto alla normativa vigente.

Per completezza di analisi, si rappresenta che all'articolo 7 si individuano i procedimenti ai quali si applicano le nuove disposizioni e si introducono alcune disposizioni che derogano al principio previsto in via generale dall'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo n. 149 del 2022, secondo cui la riforma del processo civile si applica ai procedimenti introdotti successivamente al 28 febbraio 2023:

- che le disposizioni del presente atto normativo si applicano ai procedimenti introdotti a decorrere dal 28 febbraio 2023, salvo diverse espresse previsioni, per coniugarsi con quelle introdotte dal

- D. Lgs. 149 del 2022;
- che l'art. 50-*bis*, comma 1, n. 7) c.p.c., abrogato dal presente decreto legislativo, continua ad applicarsi per le condotte illecite poste in essere antecedentemente l'entrata in vigore della legge 12 aprile 2019, n. 31;
 - che, in deroga alle disposizioni dell'articolo 35 del d. lgs. n. 149 del 2022, anche nei procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 possono essere pronunciate le ordinanze previste dagli articoli 183-*ter* e 183-*quater* c.p.c. e, sempre in deroga all'articolo 35, che anche per i procedimenti pendenti alla data del 28 febbraio 2023 il giudice – ai sensi dell'art. 281-*sexies* c.p.c. possa depositare le sentenze nei trenta giorni successivi all'udienza di discussione orale;
 - che - sempre in deroga all'art. 35 del d. lgs. n. 149 del 2022 - viene estesa la portata applicativa delle disposizioni che hanno eliminato la formula esecutiva e consentito l'avvio dell'esecuzione sulla base di una semplice copia del titolo esecutivo attestata conforme all'originale;
 - che – ancora in deroga a quanto previsto dall'art. 35 d. lgs. n. 149 del 2022 – le disposizioni di cui all'articolo 4, commi 4, 5 e 5-*quater*, e di cui all'articolo 5-*bis* della legge 4 maggio 1983, n. 184, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto, si applicano anche ai procedimenti introdotti prima dell'efficacia del predetto decreto n. 149 del 2022, ma in relazione ai provvedimenti adottati successivamente all'entrata in vigore del presente provvedimento correttivo, e che le disposizioni dell'articolo 4, comma 7, della legge n. 184 del 1983, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 149 del 2022 e dal presente decreto si applicano anche ai provvedimenti di affidamento del minore adottati successivamente al 28 febbraio 2023 pur se nell'ambito di procedimenti introdotti anteriormente a tale data.

6) Verifica della presenza di deleghe aperte sul medesimo oggetto, anche a carattere integrativo o correttivo.

L'intervento costituisce attuazione della delega di cui all'art. 1, comma 3, della legge n. 206 del 2021. Non risultano ulteriori deleghe aperte sul medesimo oggetto.

7) Indicazione degli eventuali atti successivi attuativi; verifica della congruenza dei termini previsti per la loro adozione.

L'art. 7, comma 5, dello schema di decreto legislativo prevede l'adozione delle specifiche tecniche necessarie per la tenuta in modalità informatica degli elenchi dei mediatori familiari entro sei mesi dalla sua entrata in vigore, lasso di tempo che, previa interlocuzione con le competenti articolazioni del Ministero della giustizia, si è stimato essere congruo e sufficiente.

8) Verifica della piena utilizzazione e dell'aggiornamento di dati e di riferimenti statistici attinenti alla materia oggetto del provvedimento, ovvero indicazione della necessità di commissionare all'Istituto nazionale di statistica apposite elaborazioni statistiche con correlata indicazione nella relazione economico-finanziaria della sostenibilità dei relativi costi.

Per la predisposizione dell'intervento normativo proposto dal Ministero della giustizia sono stati utilizzati dati e riferimenti statistici già in possesso dell'amministrazione della giustizia e segnatamente le informazioni disponibili presso l'amministrazione centrale.

Non vi è necessità di ricorrere all'Istituto nazionale di statistica, perché il Ministero della giustizia può acquisire i dati necessari dai propri sistemi di rilevazione.

